

CAPITOLO IX
AIUTI DI STATO
DI FILIPPO CROCI, FRANCESCO ROSSI DAL POZZO, LAURA ZOBOLI

1. Nozione.....	4
24 gennaio 1978, <i>Pubblico Ministero del Regno dei Paesi Bassi c. Jacobus Philippus Van Tiggele</i> , causa 82/77, Racc. 25.....	4
14 novembre 1984, <i>SA Intermills c. Commissione</i> , causa 323/82, Racc. 3809.....	4
17 marzo 1993, <i>Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG c. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG</i> , cause riunite C-72/91 e C-73/91, Racc., I-887.....	6
15 marzo 1994, <i>Banco Exterior de España SA c. Ayuntamiento de Valencia</i> , causa C-387/92, Racc. I-877..	8
7 maggio 1998, <i>Epifanio Viscido e a. c. Ente Poste Italiane</i> , cause riunite C-52/97, C-53/97, C-54/97, Racc. I-2629.....	9
1 dicembre 1998, <i>Ecotrade c. Altiforni e Ferriere di Servola Spa (AFS)</i> , causa C-200/97, Racc. I-7907.....	10
17 giugno 1999, <i>Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA c. International Factors Italia SpA (Ifitalia) e a.</i> , causa C-295/97, Racc. I-3735.....	11
15 giugno 2000, <i>Alzetta e a. c. Commissione</i> , cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T- 1/98, da T- 3/98 a T-6/98, T-23/98, Racc. II-2319.....	13
13 marzo 2001, <i>PreussenElektra AG c. Schleswag AG</i> , causa C-379/98, Racc. I-2099.....	15
29 aprile 2004, <i>GIL Insurance Ltd e a. c. Commissioners of Customs & Excise</i> , causa C-308/01, Racc. I-4777.....	17
10 gennaio 2006, <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze SpA e a.</i> , causa C- 222/04, Racc. I-289.....	19
5 aprile 2006, <i>Deutsche Bahn AG c. Commissione</i> , causa T-351/02, Racc. II-1047.....	22
11 settembre 2008, <i>Unión General de Trabajadores de La Rioja e a. c. e Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e a.</i> , cause riunite C-428/06 a C-434/06, Racc. I-6747.....	24
18 dicembre 2008, <i>Gibilterra c. Commissione</i> , cause riunite T-211/04 e T-215/04, Racc. II-3745.....	27
30 aprile 2009, <i>Commissione c. Italia e Wam</i> , causa C-494/06 P, Racc. I-3639.....	30
10 giugno 2010, <i>Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA c. Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> , causa C-140/09, Racc. I-5243.....	33
9 giugno 2011, <i>Comitato «Venezia vuole vivere», Hotel Cipriani Srl e Società Italiana per il gas SpA (Italgas) c. Commissione</i> , cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P, C-76/09 P, ECLI:EU:C:2011:368.....	36
15 novembre 2011, <i>Commissione e Spagna c. Gibilterra e Regno Unito</i> , cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732.....	38
8 dicembre 2011, <i>France Télécom c. Commissione</i> , causa C-81/10 P, ECLI:EU:C:2011:811.....	41
29 marzo 2012, <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c. 3M Italia S.p.A.</i> , ECLI:EU:C:2012:184.....	43
5 giugno 2012, <i>Commissione c. Électricité de France (EDF)</i> , causa C 124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318.....	44
19 marzo 2013, <i>Bouygues e Bouygues Télécom c. Commissione</i> , cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175.....	47
19 dicembre 2013, <i>Association Vent De Colère! Fédération nationale e a. c. Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement e Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie</i> , causa C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851.....	49
3 aprile 2014, <i>Commissione / Regno dei Paesi Bassi e ING Groep NV.</i> , causa C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213.....	52

14 gennaio 2015, Eventech Ltd c. Parking Adjudicator, causa C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9.....	53
26 ottobre 2016, <i>Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)c. Alouminion tis Ellados VEAE</i> , causa C-590/14, EU:C:2016:797.....	56
21 dicembre 2016, <i>Commissione c. Aer Lingus Ltd., Ryanair Designated Activity Company e Irlanda</i> , cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990.....	57
27 giugno 2017, <i>Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe</i> , causa C-74/16, ECLI:EU:C:2017:496.....	59
Corte giust., 20 settembre 2017, <i>causa C-300/16 P, Commissione c. Frucona Košice</i> , ECLI:EU:C:2017:706, punti 19-31.....	62
6 marzo 2018, <i>Commissione c. FIH Holding e FIH Erhvervsbank</i> , causa C-579/16 P, ECLI:EU:C:2018:159.....	64
23 gennaio 2019, <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri c Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA</i> , C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51.....	68
14 febbraio 2019, <i>Regno del Belgio e Magnetrol International contro Commissione europea</i> , Cause T-131/16 e T-263/16, ECLI:EU:T:2019:91.....	69
19 marzo 2019, <i>Repubblica italiana e a. contro Commissione europea</i> , cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, ECLI:EU:T:2019:167.....	74
24 settembre 2019, <i>Granducato di Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe contro Commissione europea</i> , cause riunite C-755/15 e C-759/15, ECLI:EU:C:2019:51.....	88
24 settembre 2019, <i>Regno dei Paesi Bassi contro Commissione europea</i> , cause T-760/15 e T-636/15, ECLI:EU:T:2019:669.....	99
2. Obbligo di notifica.....	110
11 dicembre 1973, <i>Gebr. Lorenz c. Repubblica federale di Germania e il Land Renania Palatinato</i> , causa 120/73, Racc. 1477.....	110
14 febbraio 1990, <i>Francia c. Commissione</i> , causa C-301/87, Racc. I-307.....	110
21 marzo 1991, <i>Italia c. Commissione</i> , causa C-303/88, Racc. I-1433.....	112
13 dicembre 2018, <i>Südwestrundfunk / Tilo Rittinger e a.</i> , causa C-492/17, ECLI:EU:C:2018:1019.....	113
3. Valutazione di compatibilità.....	115
2 luglio 1974, <i>Italia c. Commissione</i> , 173/73, Racc. 709.....	115
17 settembre 1980, <i>Philip Morris Holland BV c. Commissione</i> , causa 730/79, Racc. 2671.....	117
14 gennaio 1997, <i>Spagna c. Commissione</i> , causa C-169/95, Racc. I-135.....	118
27 gennaio 1998, <i>Ladbroke Racing Ltd c. Commissione</i> , causa T-67/94, Racc. II-7.....	120
15 dicembre 1999, <i>Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH c. Commissione</i> , cause riunite T-132/96 e T-143/96, Racc. II-3663.....	123
12 dicembre 2000, <i>Alitalia - Linee aeree italiane SpA c. Commissione</i> , causa T-296/97, Racc. II-3871.....	124
5 agosto 2003, <i>P & O European Ferries (Vizcaya), SA, e Diputacio ' n Foral de Vizcaya c. Commissione</i> , cause riunite T-116/01 e T-118/01, Racc. II-2957.....	125
30 settembre 2003, <i>Germania c. Commissione</i> , causa C-301/96, Racc. I-9919.....	128
17 dicembre 2008, <i>Ryanair Ltd c. Commissione</i> , causa T-196/04, Racc. II-3643.....	131
22 dicembre 2008, <i>British Aggregates British Aggregates Association c. Commissione</i> , causa C-487/06 P, Racc. I-10505.....	136
10 febbraio 2009, <i>Deutsche Post et DHL International c. Commissione</i> , causa T-388/03, Racc. II-199..	139

5 marzo 2009, <i>Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Administración General del Estado</i> , causa C-222/07, Racc. I-1407.....	145
11 giugno 2009, <i>AEM c. Commissione</i> , causa T-301/02, Racc. II-1757.....	146
15 giugno 2010, <i>Mediaset SpA c. Commissione</i> , causa T-177/07, Racc. II-02341.....	150
24 marzo 2011, <i>Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt c. Commissione</i> , cause riunite T-443/08 e T-455/08, Racc. EU:T:2011:117.....	157
19 luglio 2016, <i>Tadej Kotnik e a. c. Dr avni zbor Republike Slovenije</i> , causa C-526/14, ECLI:EU:C:2016:570.....	161
4. Legittimo affidamento.....	166
20 settembre 1990, <i>Commissione c. Germania</i> , causa C-5/89, Racc. I-3437.....	166
10 giugno 1993, <i>Commissione c. Grecia</i> , causa C-183/91, Racc. I-3131.....	166
31 marzo 1998, <i>Preussag Stahl AG c. Commissione</i> , causa T-129/96, Racc. II-609.....	167
16 dicembre 1999, <i>Acciaierie di Bolzano SpA c. Commissione</i> , causa T-158/96, Racc. II-3927.....	167
22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 e T-69/06 RENV II Aughinish Alumina/Commissione, nella causa T-56/06 RENV II Francia/Commissione e cause riunite T-60/06 RENV II Italia/Commissione e T-62/06 RENV II Eurallumina / Commissione, ECLI:EU:T:2016:233.....	168
5. Obbligo di recupero.....	172
2 febbraio 1988, <i>Commissione c. Paesi Bassi</i> , causa 213/85, Racc. 2281.....	172
21 marzo 1990, <i>Belgio c. Commissione</i> , causa C-142/87, Racc. I-959.....	174
23 febbraio 1995, <i>Commissione c. Italia</i> , causa C-349/93, Racc. I-343.....	174
15 maggio 1997, <i>Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) c. Commissione</i> , causa C-355/95 P, Racc. I-2549.	175
15 settembre 1998, <i>Breda Fucine Meridionali SPA (BFM) e Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) c. Commissione</i> , cause riunite T-126/96 e T-127/96, Racc. II-3437.....	176
29 giugno 2004, <i>Commissione c. Consiglio</i> , causa C-110/02, Racc. I-6333.....	178
12 febbraio 2008, <i>CELF c. Ministre de la Culture et de la Communication</i> , causa C-199/06, Racc. I-469.	182
11 marzo 2010, <i>CELF c. Ministre de la Culture et de la Communication</i> , causa C-1/09, Racc. I-01137..	186
6. Altri profili procedurali.....	190
21 novembre 2013, <i>Deutsche Lufthansa AG contro Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH</i> , causa C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755.....	190
13 febbraio 2014, <i>Mediaset S.p.A. c. Ministero dello Sviluppo economico</i> , causa C-69/13, ECLI:EU:C:2014:71.....	192
3 aprile 2014, <i>Repubblica francese c. Commissione europea</i> , C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217.....	195
6 novembre 2018, <i>Scuola Elementare Maria Montessori c Commissione</i> , cause C-622/16, C-623/16, C-624/16, ECLI:EU:C:2018:873.....	197
24 ottobre 2019, <i>Autostrada Wielkopolska S.A. c. Commissione europea</i> , causa T-778/17, ECLI:EU:T:2019:756.....	199

CAPITOLO IX

AIUTI DI STATO

1. Nozione

24 gennaio 1978, *Pubblico Ministero del Regno dei Paesi Bassi c. Jacobus Philippus Van Tiggele*, causa 82/77, Racc. 25.

Il Signor van Tiggele, negoziante olandese di vini e liquori, veniva condannato dal giudice competente (Economische Politierichter) del tribunale (Arrondissementsrechtbank) di Rotterdam per aver venduto bevande alcoliche a prezzi inferiori a quelli minimi fissati dal regolamento del 17 dicembre 1975 relativo ai prezzi delle bevande distillate per la vendita al dettaglio (Prijsverordening gedistilleerde dranken). Tale regolamento, emanato dalla competente autorità (Produktschap voor gedistilleerde dranken) e approvato dal ministero degli affari economici, aveva istituito per la vendita al dettaglio in ambito nazionale un regime di prezzi minimi fissati sulla base di criteri differenti per ciascuna categoria di bevande distillate. Lo stesso regolamento autorizzava il presidente del Produktschap a concedere esenzioni rispetto alla disciplina in casi determinati. Il giudice investito dalla questione dopo vari gradi di giudizio (Gerechtshof di Amsterdam) si rivolgeva, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia chiedendo, tra l'altro, se il regime dei prezzi di cui trattasi costituisca aiuto di Stato ai sensi degli artt. 92-94 Trattato CEE (ora divenuti artt. 107-109 TFUE). In proposito, la Corte ha osservato:

« 23. a norma dell'art. 92 [ora divenuto art. 107 TFUE], sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

24. qualunque sia la definizione che va data alla nozione di aiuto ai sensi del suddetto articolo, dal testo stesso di questo risulta che un provvedimento caratterizzato dalla fissazione di prezzi minimi al dettaglio, allo scopo di favorire i distributori di un prodotto e a carico esclusivo dei consumatori, non può costituire un aiuto ai sensi dell'art. 92 [ora divenuto art. 107 TFUE];

25. infatti, i vantaggi che un simile intervento nel processo formativo dei prezzi comporta per i distributori del prodotto considerato non sono concessi, ne' direttamente, ne' indirettamente, mediante risorse statali ai sensi dell'art. 92 [ora divenuto art. 107 TFUE];

26. la seconda questione va pertanto risolta come segue: l'art. 92 del Trattato CEE [ora divenuto art. 107 TFUE], deve essere interpretato nel senso che la fissazione, da parte di un'autorità pubblica, ma a carico esclusivo dei consumatori, di prezzi minimi per la vendita al dettaglio di un determinato prodotto non costituisce un aiuto statale ai sensi di detto articolo ».

14 novembre 1984, *SA Intermills c. Commissione*, causa 323/82, Racc. 3809.

La società belga SA Intermills, attiva nel settore cartario, riceveva dallo Stato belga, tramite la Regione vallona, un aiuto per la riorganizzazione della produzione. La Commissione, venuta a conoscenza dell'intervento, procedeva ai sensi dell'art. 93 Trattato CEE (ora divenuto art. 108 TFUE) e, con decisione del 22 luglio 1982, stabiliva che gli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato e anticipi rimborsabili erano compatibili con il mercato comune, mentre non lo erano quelli erogati sotto forma di partecipazione. La Intermills adiva la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento

della decisione contestando, tra l'altro, la qualifica di aiuto elaborata dalla Commissione. A tal proposito, la Corte ha osservato:

« 31. [...] il trattato prende in considerazione gli aiuti concessi dagli stati o mediante risorse statali « sotto qualsiasi forma ». Ne consegue che non si può fare una distinzione di principio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestiti o sotto forma di partecipazione al capitale delle imprese. Entrambe queste forme di aiuto sono colpite dal divieto dell'art. 92, [ora divenuto art. 107 TFUE] qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite da questa norma.

32. Come è stato ammesso dalla stessa Commissione, la concessione di aiuti, specialmente sotto forma di assunzione di partecipazioni da parte dello stato o di enti pubblici, non può essere considerata automaticamente contrastante con le disposizioni del trattato. Indipendentemente dalla forma sotto la quale vengono concessi gli aiuti, e cioè che si tratti di prestiti o di partecipazioni, la Commissione deve quindi accertare se siffatti aiuti siano in contrasto con l'art. 92, n. 1, [ora divenuto art. 107 TFUE] e valutare, in caso affermativo, se essi non possano eventualmente essere esonerati dal divieto in forza del n. 3 dello stesso articolo, motivando in relazione a ciò la propria decisione.

33. Tenuto conto di questi criteri di valutazione, le critiche della ricorrente e delle intervenienti risultano fondate in quanto la decisione controversa implica effettivamente contraddizioni e non consente di individuare, per taluni punti decisivi, i motivi del comportamento della commissione. Queste incertezze e contraddizioni riguardano sia la giustificazione economica dell'aiuto, sia la questione se detto aiuto potesse alterare la concorrenza nel mercato comune.

34. Per quanto riguarda, anzitutto, la giustificazione economica dell'aiuto, la Commissione ammette, nella motivazione della decisione, che l'obiettivo di riorganizzazione perseguito dalla ricorrente e dalle intervenienti corrisponde, di per se', allo scopo perseguito dalla stessa Commissione per quanto riguarda lo sviluppo dell'industria cartaria europea. Questa considerazione sembra essere il motivo essenziale che ha indotto la Commissione a riconoscere la compatibilità col trattato dell'aiuto concesso sotto forma di prestiti agevolati e di anticipi.

35. La Commissione non ha invece fornito alcun motivo di cui si possa accertare la fondatezza per quanto riguarda la diversa valutazione da essa data della partecipazione pubblica al capitale dell'impresa beneficiaria. In proposito essa si limita dichiarare che l'aiuto erogato sotto questa forma non era « direttamente connesso alla riorganizzazione dell'impresa » e che si trattava di un « aiuto di salva[ta]ggio » di carattere puramente finanziario, tenuto conto delle perdite registrate dall'impresa negli ultimi esercizi; nel corso della fase scritta, essa ha precisato che l'importo della partecipazione degli enti pubblici superava l'importo del capitale e delle riserve dell'impresa. Facendo queste valutazioni, senza indicare alcun motivo oltre alle surricordate affermazioni, la Commissione non ha debitamente spiegato perchè, nel valutare la riorganizzazione di cui trattasi – che era al tempo stesso industriale e finanziaria e che, secondo la ricorrente e le intervenienti, costituiva un'unica operazione – si dovesse distinguere così nettamente tra gli effetti dell'aiuto concesso sotto forma di prestiti agevolati e gli effetti degli apporti di capitale sotto forma di partecipazioni.

36. Si deve osservare, al riguardo, che in corso di causa la Commissione ha ammesso che le partecipazioni, benchè da essa condannate in blocco, potrebbero essere compatibili col trattato nella misura in cui erano destinate a coprire le spese di licenziamento connesse alla cessazione di produzioni non redditizie. Risulta quindi che non è stato tenuto debitamente conto neppure dell'incidenza del costo sociale della riconversione, che costituisce un aspetto sostanziale dell'operazione.

37. Quanto al pregiudizio che l'aiuto controverso avrebbe arrecato alla concorrenza nel mercato comune, la Commissione si è riferita, da un lato a quanto disposto dall'art. 92, n. 1, [ora divenuto art. 107 TFUE] e, dall'altro, alla condizione posta dal n. 3 dello stesso articolo, a norma del quale un aiuto può essere esonerato dal divieto soltanto se la sua concessione non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

38. Per quanto riguarda il primo aspetto, nella motivazione della decisione ci si limita a constatare

obiezioni sollevate dai governi di tre stati membri, da due organizzazioni professionali e da un'impresa del settore interessato. A parte questa allusione, non si fornisce alcuna indicazione concreta circa la natura dell'asserito pregiudizio per la concorrenza.

39. Quanto al secondo aspetto, dopo aver constatato che l'aiuto concesso sotto forma di partecipazioni al capitale non è direttamente connesso alla riorganizzazione dell'impresa, e che si tratta di un « aiuto di salvataggio », la Commissione dichiara che un aiuto del genere « può pregiudicare in modo particolarmente grave le condizioni di concorrenza, in quanto il libero gioco delle forze di mercato imporrebbe normalmente la chiusura dell'impresa consentendo ai concorrenti più competitivi di svilupparsi ». In proposito si deve rilevare che il pagamento di vecchi debiti, destinato a garantire la sopravvivenza di un'impresa, non ha necessariamente l'effetto di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'art. 92, n. 3 [ora divenuto art. 107 TFUE] qualora una siffatta operazione sia accompagnata, ad esempio, da un piano di riorganizzazione. Nella fattispecie, non è stato provato perché il comportamento della ricorrente sul mercato, dopo che, grazie alla concessione dell'aiuto, essa aveva dato un nuovo orientamento alla sua produzione, potesse alterare le condizioni degli scambi a tal punto che la scomparsa dell'impresa sarebbe stata preferibile al suo salvataggio.

40. La decisione impugnata dev'essere perciò annullata ».

17 marzo 1993, *Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG c. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG*, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Racc., I-887.

La società tedesca Sloman Neptun Schiffahrts AG chiedeva l'assenso del comitato aziendale della stessa Sloman Neptun (Seebetriebsrat) all'assunzione di un ufficiale di rotta filippino e di cinque marinai filippini (le due domande hanno dato vita, rispettivamente, alla causa C-72/91 e alla causa C-73/91) a bordo di una delle sue navi, sulla base dell'art. 99 della legge tedesca relativa all'organizzazione delle imprese (Betriebsverfassungsgesetz). In conformità al n. 4 dell'art. 21 della legge sul diritto della bandiera (Flaggenrechtsgesetz), aggiunto dalla legge relativa all'istituzione di un registro supplementare di immatricolazione delle navi battenti bandiera federale nel traffico marittimo internazionale (Gesetz zur Einfuehrung eines zusaetzlichen Schiffregisters fuer Seeschiffe unter der Bundesflagge im internationalen Verkehr), ovvero del registro internazionale della navigazione marittima (Internationales Seeschiffsregister, in prosieguo: « ISR »), si conveniva che i contratti di lavoro dei marinai in questione fossero esclusi dall'ambito di applicazione del diritto tedesco. Il Seebetriebsrat rifiutava di prestare il proprio assenso all'assunzione dei marinai filippini, ritenendo che la disposizione aggiunta alla legge sul diritto di bandiera istitutiva del registro ISR violasse la Costituzione tedesca e fosse incompatibile con gli artt. 92 e 117 Trattato CEE (ora divenuti artt. 107 e 151 TFUE), posto che essa consentiva di assumere cittadini di paesi terzi a condizioni retributive e di tutela previdenziale meno favorevoli di quelle delle quali fruivano i marinai assunti in forza del diritto tedesco. La Sloman Neptun adiva così, per ottenere una sentenza sostitutiva dell'accordo, il giudice competente (Arbeitsgericht di Brema), che si rivolgeva alla Corte di giustizia, ritenendo necessaria un'interpretazione dell'art. 92, par.1, Trattato (ora divenuto art. 107 TFUE) per statuire sulla suddetta incompatibilità tra norme interne e comunitarie. In proposito, la Corte ha osservato:

« 14. Il giudice di rinvio ravvisa nella controversa disciplina un aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE], in quanto essa renderebbe lecita la parziale non applicazione delle norme tedesche di diritto del lavoro e previdenziale.

15. Al riguardo, esso argomenta dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale l'alleviamento parziale degli oneri sociali gravanti sulle imprese di un particolare settore industriale costituisce aiuto ai sensi della menzionata disposizione, ove questa misura sia destinata ad esonerare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del regime generale dei contributi

obbligatori imposti dalla legge (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709). Orbene, la disciplina de qua avrebbe come effetto quello di sgravare gli armatori che iscrivono le loro navi nel registro ISR da taluni oneri finanziari, in particolare, dai contributi previdenziali di maggiore ammontare dovuti in caso di assunzione di marinai tedeschi.

16. Il giudice di rinvio segnala infatti che all'istituzione del registro ISR ha fatto riscontro l'adozione del Gesetz zur A" Enderung von Vorschriften der See-Unfallversicherung in der Rentenversicherungsordnung (legge recante modifica delle norme relative all'assicurazione contro gli infortuni nel settore marittimo, di cui al codice delle assicurazioni sociali) 10 luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1383). In forza delle disposizioni di questa legge, i salari corrisposti ai marinai il cui rapporto di lavoro non sia assoggettato al diritto tedesco non verrebbe preso in considerazione, in sede di fissazione dei salari medi, ai fini della determinazione dei contributi da versare alla previdenza sociale. Per questi marinai, i contributi in questione verrebbero calcolati in funzione delle retribuzioni effettivamente versate. Gli armatori interessati si gioverebbero in tal modo di un notevole sgravio dei loro oneri, dal momento che essi non sarebbero tenuti al versamento della differenza tra i contributi calcolati su queste retribuzioni e quelli corrispondenti al salario medio tedesco.

17. Secondo la Commissione, qualsiasi misura, qualunque sia la forma rivestita, che implichi per un determinato settore uno sgravio non facente parte di un sistema globale, costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE], anche quando non sia finanziata mediante risorse statali. Ciò emergerebbe, per un verso, dall'esegesi letterale della citata disposizione, nella quale si distingue tra aiuti concessi dagli Stati e aiuti concessi mediante risorse statali e, per l'altro, dalla finalità alla quale sarebbe preordinata la norma in parola, la quale costituirebbe espressione, in tema di aiuti concessi dagli Stati, del principio enunciato dall'art. 3, lett. f), del Trattato. Orbene, prosegue la Commissione, il registro ISR, adottato allo scopo di rendere più competitiva la navigazione marittima tedesca accordando a quest'ultima particolari agevolazioni, contiene tutti gli elementi di un aiuto concesso da uno Stato. Ad ogni buon conto, la misura de qua verrebbe finanziata mediante risorse statali. Infatti, il livello delle retribuzioni fissate nell'ambito dei contratti non assoggettati al diritto tedesco avrebbe come conseguenza un minor gettito per l'erario pubblico. Il Seebetriebsrat condivide le tesi esposte dalla Commissione.

18. Si deve rilevare, al riguardo, che l'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

19. Come ha rilevato la Corte nella sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele (Racc. pag. 25, punti 24 e 25 della motivazione), solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE]. Invero, emerge dal tenore stesso di questa disposizione e dalle regole procedurali dettate dall'art. 93 del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE] che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall'ambito di applicazione di queste disposizioni. La distinzione tra aiuti concessi dagli Stati e aiuti concessi mediante risorse statali è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati

designati o istituiti dagli Stati.

20. Occorre pertanto accertare se le agevolazioni concesse da una disciplina come quella vigente per il registro ISR debbano o meno considerarsi concesse mediante risorse statali.

21. Al riguardo, la disciplina in questione, esaminata sia sotto il profilo delle sue finalità sia sotto quello della sua struttura generale, non è intesa a creare un vantaggio atto a costituire per lo Stato o per gli enti di cui sopra un onere supplementare, bensì unicamente a modificare, in favore delle imprese di navigazione marittima, le condizioni alle quali vengono costituiti i rapporti contrattuali tra le dette imprese e i loro dipendenti. Le conseguenze che ne derivano, in relazione sia alla diversa

base di calcolo dei contributi previdenziali, segnalata dal giudice nazionale, sia all'eventuale perdita di gettito tributario riconducibile al basso livello delle retribuzioni, menzionata dalla Commissione, sono inerenti a questa disciplina e non costituiscono un mezzo per accordare alle imprese interessate un vantaggio determinato.

22. Ne consegue che una disciplina come quella vigente per il registro ISR non costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE].».

15 marzo 1994, *Banco Exterior de España SA c. Ayuntamiento de Valencia*, causa C-387/92, Racc. I-877.

Le questioni sollevate davanti alla Corte sorgevano da una lite tra il Banco de Credito Industrial, divenuto successivamente Banco Exterior de Espana, e l'Ayuntamiento de Valencia in merito ad un'ingiunzione fiscale concernente l'imposta comunale di stabilimento per gli anni 1983-1986.

Tale tributo gravava sull'uso o sfruttamento di locali di qualsiasi genere situati nel territorio comunale, ai fini industriali o commerciali o per l'esercizio di attività professionali.

Ricorso dinanzi al Tribunale locale per contestare l'ingiunzione fiscale, il Banco de Credito Industrial faceva valere che la stessa era contraria alla legge n. 13/71 relativa all'ordinamento ed alla disciplina del credito pubblico, in base al quale gli istituti di credito pubblici che avevano veste di soggetti tributari passivi erano esentati da qualsiasi genere di tributo nazionale, provinciale o comunale.

La Corte di giustizia, nel risolvere la questione deferitale dal giudice nazionale, si soffermava sulla nozione di aiuto di stato.

La Corte ha osservato:

«11. Al riguardo si deve ricordare che dall'art. 90 del Trattato [ora art. 106 TFUE] risulta che l'art. 92 [ora art. 107 TFUE] riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, e il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva di cui all'art. 90, n. 2 (sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 18).

12. L'art. 92 del Trattato [ora art. 107 TFUE] si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 26).

13. Come la Corte ha già avuto modo di affermare nell'ambito di una causa concernente il Trattato CEECA (sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 39), il concetto di aiuto è dunque più comprensivo di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

14. Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora art. 107 TFUE].

15. Nei limiti in cui esso sia idoneo ad interferire negli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza, un simile aiuto è, fatte salve le deroghe previste dal Trattato, incompatibile con il mercato comune.

16. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante (v., segnatamente, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 11), il Trattato, prevedendo

all'art. 93 [ora art. 108 TFUE] l'esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, esige che l'accertamento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune consegua ad un procedimento speciale, il cui espletamento compete alla Commissione sotto il controllo della Corte di giustizia.

17. Questa competenza della Commissione si estende del pari agli aiuti concessi dagli Stati alle imprese di cui all'art. 90, n. 2 [ora art. 106 TFUE], con particolare riguardo alle imprese che gli Stati membri hanno incaricato della gestione di servizi di interesse economico generale.

18. Pertanto, la distinzione tracciata dall'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE] tra aiuti esistenti e nuovi aiuti è altresì valevole per gli aiuti concessi dagli Stati a imprese che rientrano nelle previsioni dell'art. 90, n. 2 [ora art. 106 TFUE].

19. A tale riguardo si deve constatare che l'aiuto controverso nella causa principale è stato istituito con legge anteriore all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee. Esso costituisce quindi, alla stessa stregua degli aiuti esistenti negli Stati membri originari al momento dell'entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, un aiuto esistente.

20. Orbene, un aiuto esistente può continuare ad essere erogato fintantoché la Commissione non l'abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune (v. sentenza 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 25).

21. Ne consegue che, fino a quando la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto esistente con il mercato comune, non vi è necessità di esaminare la questione se ed entro quali limiti tale aiuto possa sfuggire, in forza dell'art. 90, n. 2, del Trattato [ora art. 106 TFUE], al divieto sancito dall'art. 92 del medesimo [ora art. 107 TFUE].

22. Le questioni pregiudiziali vanno pertanto risolte nel senso che un provvedimento mediante il quale uno Stato membro accordi un'esenzione fiscale a imprese pubbliche costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora art. 107 TFUE]; siffatto aiuto, ove abbia carattere di aiuto esistente, può continuare ad essere applicato fintantoché la Commissione non lo abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune».

7 maggio 1998, *Epifanio Viscido e a. c. Ente Poste Italiane*, cause riunite C-52/97, C-53/97, C-54/97, Racc. I-2629.

Il signor Viscido, dipendente dell'Ente Poste Italiane, conveniva tale ente dinanzi al giudice competente (Pretura circondariale di Trento) contestando che la sua assunzione non avrebbe dovuto essere effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, bensì indeterminato. A sostegno di tale tesi, il ricorrente rilevava che, secondo il diritto italiano, il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato era consentito soltanto in via eccezionale, disponendo, in particolare, l'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che, salvo talune eccezioni precisate dalla legge stessa, un contratto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato. Il decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, ha tuttavia attribuito, ai lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 avevano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente Poste, il diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di accordi con le organizzazioni sindacali, all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente Poste per la stessa qualifica e/o mansione sino alla data del 31 dicembre 1996. Tale normativa ha altresì stabilito che i lavoratori interessati avrebbero dovuto manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Inoltre, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste, a partire dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non potevano dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadevano allo scadere del termine finale di ciascun contratto. Il ricorrente eccepiva che la normativa costituisse un aiuto di Stato, e come tale dovesse essere assoggettata alle procedure e alle verifiche di compatibilità di cui agli artt. 92 e 93 (ora divenuto artt. 107 e 108 TFUE) Trattato

CE. Il giudice adito poneva diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, che sulla nozione rilevante di « aiuto », ha osservato:

« 11. Con la prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se una disposizione nazionale che esonera una sola impresa dal rispetto della normativa generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE].

12. Il giudice a quo rileva che l'Ente Poste Italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese operanti nello stesso settore.

13. A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE]. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli « aiuti concessi dagli Stati » e gli aiuti concessi « mediante risorse statali » non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 19, e 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 16).

14. Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luogo ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali verso tale impresa.

15. Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.

16. Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE]»

1 dicembre 1998, *Ecotrade c. Altiforni e Ferrerie di Servola Spa (AFS)*, causa C-200/97, Racc. I-7907.

La Ecotrade era una società di capitali italiana che operava nel campo del commercio di prodotti siderurgici. La controversia all'origine della questione concerneva un debito che la società Altiforni e Ferrerie di Servola Spa (AFS), che esercitava un'attività di produzione nell'industria della siderurgia, aveva nei confronti della Ecotrade per una fornitura di loppa.

Non essendo stato pagato questo debito, il Pretore di Trieste assegnava in via esecutiva alla società creditrice un credito che la AFS deteneva nei confronti di una banca, fino alla concorrenza della somma dovuta.

La AFS faceva sapere alla società creditrice di essere stata posta in amministrazione straordinaria con un decreto ministeriale in base alla legge n. 95/79, che istituisce la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e le intimava la restituzione della somma di cui trattasi in quanto l'esperimento dell'azione esecutiva era avvenuto in violazione della legge n. 544/81 che vieta le azioni di esecuzione individuali dopo l'emanazione del provvedimento di apertura del procedimento di amministrazione straordinaria.

La Ecotrade adiva il Tribunale di Trieste affinché fosse dichiarata infondata la domanda di restituzione, poiché basata su un decreto ministeriale incompatibile con il diritto comunitario in

materia di aiuti di Stato.

La Corte ha osservato:

« 32. Ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma.

33. La decisione della Commissione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), entrata in vigore il 1 gennaio 1992 e applicabile fino al 31 dicembre 1996, autorizza tuttavia la concessione di aiuti alla siderurgia in casi tassativamente elencati, in particolare di aiuti per le chiusure, purché essi siano stati previamente notificati alla Commissione ai sensi dell'art. 6, n. 2, di questa decisione.

34. Come la Corte ha già dichiarato, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 38, e 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13).

35. Inoltre, come la Corte ha dichiarato relativamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE [ora art. 107 TFUE], l'espressione « aiuti », ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 23-25; 13 ottobre 1982, cause riunite da 213/81 a 215/81, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Will e a., Racc. pag. 3583, punto 22; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punti 19 e 21; 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 16, e 7 maggio 1998, cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13) ».

17 giugno 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA c. International Factors Italia SpA (Ifitalia) e a., causa C-295/97, Racc. I-3735.

La società italiana Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio (in prosieguo: la « Piaggio ») acquistava dalla società tedesca Dornier Luftfahrt GmbH (in prosieguo: la « Dornier ») tre aeromobili da destinare alle forze armate italiane. A partire dal dicembre 1992, la Piaggio effettuava a favore della Dornier vari versamenti, delegazioni di pagamento e cessioni di crediti. Con decreto del 28 novembre 1994 il Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, poneva la Piaggio in amministrazione straordinaria. Quest'ultima, allora, adiva il giudice competente (Tribunale di Genova) sia per far dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei suoi creditori di tutti i pagamenti, le cessioni di credito e le delegazioni di pagamento effettuati a favore della Dornier nel biennio

anteriore al suo collocamento in amministrazione straordinaria, sia per far condannare la stessa società tedesca a restituire le somme versate, oltre agli interessi. La Piaggio, a sostegno di tale tesi, faceva valere il fatto che la Dornier aveva ricevuto, per la vendita dei tre aeromobili, una serie di pagamenti preferenziali in spregio alla par condicio creditorum, pur sapendo che l'acquirente già si trovava in una situazione di dissesto finanziario. Il giudice adito si rivolgeva alla Corte di giustizia chiedendo, tra l'altro, di verificare se un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 potesse qualificarsi aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 (ora divenuto art. 107 TFUE) Trattato CE. In proposito, la Corte ha osservato:

« 34. Come la Corte ha già dichiarato, la nozione di aiuto è più ampia della nozione di sovvenzione poiché comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici (v. sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de Espan^a, Racc. pag. I-877, punto 13, ed Ecotrade, [10 dicembre 1998, causa C-200/97, Racc. pag. I-7907], punto 34).

35. Il termine « aiuti », ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE], implica necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (v., in particolare, sentenza 7 maggio 1998, cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13).

36. Come la Corte ha affermato a proposito dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA nella citata sentenza Ecotrade, diverse caratteristiche del regime istituito dalla legge n. 95/79, in particolare con riguardo alle circostanze della fattispecie di cui alla causa a qua, potrebbero consentire di dimostrare, se la portata loro attribuita qui di seguito venisse confermata dal giudice a quo, l'esistenza di un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE].

37. Anzitutto, dal fascicolo di causa risulta che la legge n. 95/79 tende ad applicarsi in maniera selettiva a favore di grandi imprese industriali in difficoltà che hanno una posizione debitoria particolarmente elevata verso talune categorie di creditori, per la maggior parte di carattere pubblico. Come ha rilevato la Corte nel punto 38 della citata sentenza Ecotrade, è altamente probabile che lo Stato o enti pubblici figurino tra i principali creditori dell'impresa interessata.

38. Occorre anche sottolineare che le decisioni del Ministro dell'Industria di collocare l'impresa in difficoltà in amministrazione straordinaria e di autorizzarla a continuare la sua attività, anche supponendo che siano adottate tenendo conto al meglio degli interessi dei creditori e, in particolare, delle possibilità di valorizzazione dell'attivo dell'impresa, sono del pari influenzate, come la Corte ha affermato nel punto 39 della citata sentenza Ecotrade, e come ha confermato il giudice di rinvio, dall'intento di salvaguardare, per considerazioni di politica industriale nazionale, l'attività economica dell'impresa.

39. Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto della categoria delle imprese cui si riferisce la normativa controversa e dell'ampiezza del potere discrezionale di cui gode il Ministro, in particolare quando autorizza un'impresa insolvente in amministrazione straordinaria a continuare la sua attività, la normativa di cui trattasi soddisfa la condizione di specificità che costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punti 23 e 24).

40. Inoltre, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, risulta che la normativa di cui trattasi può collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre in quanto consentirebbe la continuazione della loro attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito dell'applicazione delle norme ordinarie in materia di fallimento, poiché queste ultime tengono conto in misura determinante della tutela degli interessi dei creditori. Ora, tenuto conto del rango prioritario dei crediti collegati alla continuazione dell'attività economica, l'autorizzazione a continuare quest'ultima, in tali circostanze, potrebbe comportare un onere supplementare per i pubblici poteri se fosse effettivamente dimostrato che lo Stato o enti pubblici figurano tra i principali creditori dell'impresa in difficoltà, dato che quest'ultima è, per ipotesi, debitrice di somme rilevanti.

41. Per il resto, oltre alla concessione della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 95/79, che le autorità italiane hanno accettato di notificare previamente alla Commissione, la collocazione in amministrazione straordinaria comporta l'estensione del divieto e della sospensione di qualsiasi azione esecutiva individuale ai debiti di natura fiscale e alle penalità, interessi e maggiorazioni in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta sulle società, l'esenzione dall'obbligo di

pagamento delle ammende e sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali e l'applicazione di un'aliquota preferenziale in caso di trasferimento totale o parziale dell'impresa, in quanto il trasferimento è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di LIT 1 milione, mentre l'imposta di registro ordinaria ammonta al 3% del valore dei beni ceduti.

42. Tali vantaggi, concessi dal legislatore nazionale, possono comportare anche un onere supplementare per i pubblici poteri sotto forma di una garanzia di Stato, di una rinuncia effettiva ai crediti pubblici, di un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie o di un'aliquota d'imposta ridotta. La situazione potrebbe essere diversa solo se fosse dimostrato che la collocazione in amministrazione straordinaria e la continuazione dell'attività economica dell'impresa non hanno effettivamente comportato, o non dovrebbero comportare, un onere supplementare per lo Stato rispetto a quanto sarebbe derivato dall'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di fallimento. Spetta al giudice a quo controllare tali elementi dopo aver, se del caso, chiesto delucidazioni alla Commissione.

43. Da quanto precede risulta che si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento da luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92, n. 1 [ora divenuto art. 107 TFUE], del Trattato, allorché è dimostrato che questa impresa – è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o – ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento ».

15 giugno 2000, Alzetta e a. c. Commissione, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T- 1/98, da T- 3/98 a T-6/98, T-23/98, Racc. II-2319.

Diverse imprese di autotrasporto merci in conto terzi (per lo più di piccole dimensioni, ovvero che svolgono unicamente un'attività di trasporto locale o regionale con un solo veicolo), con sede in Friuli-Venezia Giulia, avevano fruito di aiuti statali nel quadro di un regime di aiuti regionale (di cui alla legge, regionale, 18 maggio 1981, n. 28, quale modificata dalla legge 7 gennaio 1985, n. 4) non notificato alla Commissione. Con decisione del luglio 1997, relativa agli aiuti concessi dal Friuli in favore degli autotrasportatori di detta Regione, la Commissione, distinguendo tra il mercato del trasporto di merci su strada a livello nazionale, regionale e locale, e quello del trasporto internazionale di merci su strada, dichiarava una parte di tali aiuti incompatibile con il mercato comune, ingiungendone la restituzione. In seguito all'adozione di tale decisione, la Regione Friuli-Venezia Giulia aboliva il regime di aiuti dichiarato incompatibile e prendeva i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti versati, notificando alle imprese interessate la decisione in parola. Tali imprese proponevano ricorso per annullamento avverso la decisione della Commissione, sostenendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 92, par. 1 (ora divenuto art. 107 TFUE) Trattato CE, nonché del par. 3 della stessa disposizione e dell'art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/1970 (relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e modificato, da ultimo, dal regolamento n. 543/1997), e, ancora, l'erronea qualificazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi e l'omessa motivazione per quanto attiene al loro recupero. Con riferimento particolare alla pretesa errata qualificazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, il Tribunale di primo grado ha osservato:

« 136. Le parti ricorrenti, sostenute dal governo italiano, fanno valere che gli aiuti controversi dovrebbero qualificarsi alla stregua di aiuti esistenti in quanto istituiti da leggi antecedenti alla

liberalizzazione del settore interessato.

137. La Commissione sostiene, invece, che gli aiuti di cui trattasi non possono qualificarsi come aiuti esistenti, in quanto sono stati istituiti successivamente all'entrata in vigore del Trattato, e sottolinea che essi non sono stati sottoposti ne' ad un esame ne' ad un'autorizzazione, esplicita o implicita, da parte sua. Costituirebbero quindi aiuti nuovi ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] gli aiuti destinati alle imprese di trasporto internazionale dal 1981 e quelli erogati alle imprese esercenti attività di trasporto a livello locale, regionale o nazionale dal 1 luglio 1990.

138. Infatti, l'avvenuta esecuzione di leggi istitutive di sovvenzioni statali nel corso di un periodo in cui queste ultime non rappresentavano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] non sarebbe circostanza idonea ad attribuire alle stesse la qualifica di aiuti esistenti. Dal momento in cui tali sovvenzioni, erogate sulla base di leggi successive all'entrata in vigore del Trattato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] stesso, le dette leggi potrebbero trovare esecuzione solo dopo essere state sottoposte all'esame della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE]. Lo Stato membro interessato sarebbe allora tenuto a sospenderne l'applicazione ed a notificarle alla Commissione alla stregua di progetto.

139. Nel caso di specie le leggi che prevedevano gli aiuti controversi avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione in quanto discipline istitutive di aiuti nuovi al momento della loro rispettiva adozione nel 1981 e nel 1985, nei limiti in cui il mercato dell'autotrasporto internazionale era aperto alla concorrenza intracomunitaria sin dal 1969, indipendentemente dalla qualificazione degli aiuti versati alle imprese.

140. Peraltro, anche ammettendo che, anteriormente alla liberalizzazione del mercato del cabotaggio, le sovvenzioni alle imprese di autotrasporto locali si configurassero alla stregua di aiuti di Stato « esistenti », ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato CE [ora divenuto art. 108 TFUE], il che è contestato dalla Commissione, le sovvenzioni stesse avrebbero dovuto comunque costituire oggetto di comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE], al momento dell'apertura del detto mercato. La liberalizzazione di quest'ultimo dal 1 luglio 1990 avrebbe posto, infatti, le imprese beneficiarie in concorrenza con le altre imprese comunitarie ed avrebbe modificato, in modo sostanziale, gli effetti prodotti dagli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Tale circostanza, lungi dal potersi reputare una modifica trascurabile di un aiuto esistente, dovrebbe invece equipararsi all'istituzione o alla modifica di un aiuto [...].

141. Occorre decidere la questione se aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti istituito prima dell'apertura del mercato alla concorrenza debbano essere considerati, a partire dalla data di tale liberalizzazione, come aiuti nuovi o come aiuti esistenti.

142. Secondo una giurisprudenza consolidata, devono essere considerati aiuti esistenti gli aiuti istituiti prima dell'entrata in vigore del Trattato o dell'adesione dello Stato membro interessato alle Comunità europee e quelli che sono stati regolarmente attuati alle condizioni previste dall'art. 93, n. 3, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE] (sentenze della Corte Banco Exterior de Espan^a, [15 marzo 1994, causa C-387/92, Racc. pag. I-877], punto 19, e 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto 48).

143. Allo stesso modo, un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE], applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza.

144. Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, tale liberalizzazione, non imputabile alle competenti autorità dello Stato membro interessato, non può essere considerata una

modifica sostanziale del regime di aiuti, soggetta all'obbligo di notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE]. Essa condiziona, invece, l'applicabilità delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato in taluni settori particolari, come quello dei trasporti inizialmente chiuso alla concorrenza.

145. Nel caso di specie, poiché il settore dell'autotrasporto internazionale di merci è stato aperto alla concorrenza con il regolamento n. 1018/68 a partire dal 1969, i regimi di aiuti controversi, istituiti nel 1981 e nel 1985, al momento della loro istituzione rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] e dovevano, pertanto, essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all'obbligo di notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE].

146. Viceversa, nei limiti in cui il mercato del cabotaggio è stato liberalizzato soltanto con il regolamento n. 4059/89 a partire dal 1° luglio 1990, i regimi di aiuti controversi non rientravano, al momento della loro istituzione nel 1981 e nel 1985, per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto locale, regionale o nazionale, nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE].

147. Ne consegue che gli aiuti versati a imprese che effettuano esclusivamente un siffatto tipo di trasporto devono essere qualificati come aiuti esistenti e possono formare oggetto, se del caso, solo di una decisione di incompatibilità avente efficacia ex nunc.

148. Infatti, in forza delle disposizioni dell'art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato [ora divenuto art. 108 TFUE] e conformemente al principio della certezza del diritto, nell'ambito del suo controllo permanente degli aiuti esistenti, la Commissione ha esclusivamente il potere di imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa stabilito. Questi ultimi possono pertanto essere regolarmente eseguiti fintantoché la Commissione non ne abbia constatato l'incompatibilità con il mercato comune (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punti 23 e 25, e Banco Exterior de Espana, citata, punto 20).

149. Il terzo motivo, attinente alla errata qualificazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, deve quindi essere accolto, nei limiti in cui si riferisce agli aiuti concessi alle imprese che effettuano esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale.

150. La decisione impugnata deve quindi essere annullata nella parte in cui, all'art. 2, dichiara illegali gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che effettuano esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale e impone, all'art. 5, il loro recupero ».

13 marzo 2001, PreussenElektra AG c. Schleswig AG, causa C-379/98, Racc. I-2099.

La legge tedesca sull'alimentazione elettrica (Stromeinspeisungsgesetz del 1990, e successive modifiche del 1994 e del 1998) obbligava, da un lato, le imprese regionali di distribuzione di energia elettrica (sia imprese private, sia imprese appartenenti al settore pubblico) ad acquistare, ad un prezzo minimo fisso, energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle rispettive zone di fornitura e, dall'altro lato, ai fornitori a monte di energia elettrica proveniente da fonti convenzionali di compensare parzialmente le imprese di distribuzione per i costi aggiuntivi derivanti da tale obbligo di acquisto. La società PreussenElektra gestiva in Germania più di venti centrali elettriche convenzionali e nucleari, nonché una rete di distribuzione elettrica ad alta ed altissima tensione. Mediante tale rete forniva energia elettrica a imprese regionali di distribuzione della stessa, a centrali cittadine di una certa importanza e a complessi industriali. La Schleswig, impresa regionale di fornitura di energia elettrica, di cui la PreussenElektra possedeva il 65,3% mentre il restante 34,7% era detenuto da diverse autorità comunali del Land Schleswig-Holstein, acquistava l'energia elettrica di cui aveva bisogno per rifornire i suoi clienti nel Land Schleswig-Holstein quasi esclusivamente dalla PreussenElektra. Nel 1998, la Schleswig chiedeva alla PreussenElektra il rimborso dei costi aggiuntivi derivanti dall'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, come previsto dalla legge del 1990. La PreussenElektra effettuava il pagamento richiesto, ma chiedeva la

restituzione dello stesso proponendo ricorso dinanzi al giudice competente (Landgericht di Kiel), contestando la legittimità della disciplina tedesca in questione rispetto alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Il giudice adito riscontrando, tra l'altro, che la Commissione non era stata informata, ai sensi dell'art. 93, par. 3 (ora divenuto art. 108 TFUE) Trattato CE, delle modifiche allo Stromeinspeisungsgesetz nel 1998, si poneva la questione se la nuova versione di quest'ultimo nel suo insieme o alcuni dei suoi elementi costituissero un aiuto statale ai sensi dell'art. 92 (ora divenuto art. 107 TFUE) Trattato CE, anche se il governo tedesco e la Commissione avevano già qualificato come aiuto statale il regime iniziale dello Stromeinspeisungsgesetz nell'ambito della procedura di notifica posta in essere nel 1990. Egli, pertanto, considerando che l'interpretazione dei citati artt. 92 e 93, par. 3, (ora divenuti artt. 107 e 108 TFUE) fosse necessaria per risolvere la controversia sottopostagli, sospendeva il procedimento e poneva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, chiedendole di stabilire se il prezzo dell'alimentazione elettrica (Stromeinspeisevergütung) e la normativa sul rimborso, di cui alla legge del 1990 come modificata dalla legge del 1998, costituissero un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 Trattato (ora divenuto art. 107 TFUE) e se quest'ultimo dovesse interpretarsi nel senso che la nozione di aiuti che esso contempla sia comprensiva anche delle normative nazionali che mirano a incentivare il destinatario della sovvenzione, laddove, tuttavia, i mezzi necessari non provengono ne' direttamente ne' indirettamente da fondi pubblici, ma sono imposti, in base ad obblighi di acquisto a prezzi minimi determinati stabiliti per legge, a singole imprese di un ramo, che per ragioni di diritto e di fatto non possono ripercuotere tali costi sul consumatore finale. In proposito, la Corte ha osservato:

« 59. Nella fattispecie si deve constatare che l'obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica.

60. Pertanto nemmeno la ripartizione dell'onere finanziario, derivante a tali imprese private di fornitura di energia elettrica da detto obbligo di acquisto, tra queste e altre imprese private può costituire un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali.

61. Di conseguenza il fatto che l'obbligo di acquisto sia imposto dalla legge e conferisca un incontestabile vantaggio ad alcune imprese non è idoneo ad attribuirgli il carattere di aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE].

62. Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza, rilevata dal giudice a quo, che l'onere finanziario derivante dall'obbligo di acquisto a prezzi minimi possa ripercuotersi in modo negativo sui risultati economici delle imprese soggette a tale obbligo, e quindi determinare una diminuzione delle entrate fiscali dello Stato. Infatti tale conseguenza è inerente a una disciplina del genere e non può essere considerata costituire un mezzo per concedere ai produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili un vantaggio determinato a carico dello Stato (v., in tal senso, sentenze [...] Sloman Neptun, [17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Racc. pag. 887] punto 21, ed Ecotrade, [10 dicembre 1998, causa C-200/97, Racc. pag. I-7907] punto 36).

63. La Commissione sostiene, in via subordinata, che la conservazione dell'effetto utile degli artt. 92 e 93 del Trattato [ora divenuti artt. 107 e 108 TFUE], letti congiuntamente all'art. 5 del Trattato CE [ora sostituito nella sostanza dall'art. 4 par. 3 TUE], esige che la nozione di aiuto statale sia interpretata in modo da comprendere anche misure di sostegno decise dallo Stato ma finanziate da imprese private, come avviene per quelle previste dallo Stromeinspeisungsgesetz. Essa fonda la sua analisi, per analogia, sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale l'art. 85 del Trattato CE [ora divenuto art. 101 TFUE], letto congiuntamente all'art. 5 dello stesso Trattato, vieta agli Stati membri di adottare misure, sia pure in veste di leggi o di regolamenti, tali da privare di effetto utile le norme sulla concorrenza da applicarsi alle imprese (v., in particolare, sentenza 17 novembre 1993, causa C-2/91, Meng, Racc. pag. 5751, punto 14).

64. In proposito è sufficiente sottolineare che, contrariamente all'art. 85 del Trattato [ora divenuto

art. 101 TFUE], che riguarda unicamente il comportamento delle imprese, l'art. 92 del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE] concerne direttamente misure adottate dagli Stati membri.

65. Pertanto l'art. 92 [ora divenuto art. 107 TFUE] è sufficiente di per se' a vietare i comportamenti statali che esso contempla, e l'art. 5 del Trattato, che, al secondo comma, stabilisce che gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, non può servire ad estendere il campo di applicazione di detto articolo 92 [ora divenuto art. 107 TFUE] a comportamenti statali che non vi sono compresi.

66. Si deve dunque risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili, a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte, non costituisce un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora divenuto art. 107 TFUE].

67. Considerata tale soluzione, non è necessario risolvere la seconda questione pregiudiziale, che è stata posta unicamente per l'ipotesi in cui l'obbligo di acquisto a prezzi minimi prefissati costituisca un aiuto statale e tale non fosse invece la ripartizione dell'onere finanziario che ne deriva ».

29 aprile 2004, GIL Insurance Ltd e a. c. Commissioners of Customs & Excise, causa C-308/01, Racc. I-4777.

La GIL Insurance Ltd e altre imprese (in prosieguo: la « GIL Insurance e a. »), alcune delle quali compagnie di assicurazione, altre società di locazione e di vendita al dettaglio che operano come intermediari di assicurazione soggetti ad imposta, esercitano la loro attività nel Regno Unito e forniscono servizi assicurativi o servizi collegati per elettrodomestici. Esse hanno pagato agli organi responsabili dell'amministrazione, della riscossione e del rimborso di determinate imposte nel Regno Unito (Commissioners of Customs and Excise), per assicurazioni vendute in collegamento con la vendita o la locazione di elettrodomestici, la « aliquota più elevata » dell'Insurance Premium Tax, (un prosieguo: la « IPT »), un'imposta sui premi assicurativi, che colpisce la riscossione, da parte di un assicuratore o di un intermediario di assicurazione soggetto ad imposta, dei premi incassati nell'ambito di contratti di assicurazione; l'aliquota originaria di tale imposta, del 2,5% quando introdotta nel 1994, è stata poi elevata, ed ammonta, dal 1997, al 17, 5%). Fondandosi però sulla sentenza della Court of Appeal (England & Wales - Civil Division, Regno Unito) nella causa RV Commissioners of Customs and Excise, ex parte Lunn Poly Ltd e a., dove è stato dichiarato che aliquote d'imposta differenziate relative ad un'assicurazione di viaggi costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, Trattato CE (ora divenuto art. 107 TFUE), le suddette società hanno chiesto agli organi amministrativi il rimborso delle somme pagate. Poiché tali domande venivano respinte, le società adivano il competente giudice londinese (VAT and Duties Tribunal), sostenendo che l'aliquota più elevata non poteva essere loro applicata e chiedendo il rimborso degli importi pagati, facendo valere, tra l'altro, che la differenza tra l'aliquota più elevata e l'aliquota base dell'IPT costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 Trattato CE (ora divenuto art. 107 TFUE), di cui la Commissione non era stata informata in conformità all'art. 88 Trattato CE (ora divenuto art. 108 TFUE). Contestate tali censure dai convenuti, il giudice adito decideva di sospendere il procedimento ed interrogare la Corte di giustizia in via pregiudiziale, chiedendole, tra l'altro, se, in sostanza, l'esistenza di aliquote differenti applicabili per un'imposta sui premi assicurativi quale quella di cui nella causa principale potesse creare distorsioni di concorrenza ai sensi dell'art. 87, par. 1, Trattato CE (ora divenuto art. 107 TFUE), e quali eventualmente sarebbero state le conseguenze, per i contribuenti assoggettati all'aliquota più elevata, di un'eventuale assenza di notifica di questa misura. Pronunciandosi, di fatto, sulla nozione di « aiuto », la Corte ha, in particolare, osservato:

« 49. Occorre rilevare che tali questioni sono basate sulla supposizione che l'esistenza di due aliquote diverse per un'imposta quale l'IPT comporti un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE], che sarebbe incompatibile con il diritto comunitario.

50. Come osserva l'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, se una tale supposizione non è fondata, le questioni [indicate] assumono un carattere ipotetico e non è necessario che la Corte le risolva.

51. Occorre quindi, prima dell'esame delle questioni [...] sottoposte dal giudice del rinvio, accertare se, a causa dell'esistenza di due aliquote, il regime dell'IPT costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. [ora divenuto art. 107 TFUE]. [...]

65. Al fine di accertare se un regime di imposizione come quello dell'IPT costituisca, a causa dell'esistenza di due aliquote, un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE], occorre esaminare se un tale regime contenga i differenti elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato che figurano in questa disposizione del Trattato.

66. Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE], definisce gli aiuti di Stato, incompatibili in linea di principio con il mercato comune, come gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri (v. sentenza 20 novembre 2003, causa C-126/01, GEMO, Racc. pag. I-13769, punto 22, e la giurisprudenza citata).

67. A tal riguardo occorre, in primo luogo, accertare se il regime dell'IPT sia tale da favorire le imprese che offrono contratti di assicurazione assoggettati all'aliquota base rispetto alle imprese che offrono, nel settore degli elettrodomestici, contratti di assicurazione collegati alla fornitura di questi beni, il che è contestato sia dai governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito sia dalla Commissione.

68. Infatti, l'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE] impone di determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire « talune imprese o talune produzioni » rispetto ad altre imprese, che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (sentenze 8 novembre 2001, causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, Racc. pag. I-8365, punto 41, e 13 febbraio 2003, causa C-409/00, *Spagna/Commissione*, Racc. pag. I-1487, punto 47). In caso affermativo, il provvedimento di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla detta disposizione (sentenze GEMO, cit., punto 35, e *Spagna/Commissione*, cit., punto 47).

69. La nozione di aiuto ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (v., in particolare, sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, *Italia/Commissione*, Racc. pag. I-2289, punto 51).

70. Occorre a tal riguardo rilevare che l'IPT è stata istituita inizialmente come una misura di imposizione generica che si applica, in via di principio, a tutti i contratti di assicurazione e con un'aliquota unica.

71. Secondo la *GIL Insurance e a.*, una tale misura dovrebbe essere considerata come un aiuto a causa dell'introduzione di un'aliquota più elevata, che si applica ad una categoria determinata di contratti di assicurazione. Infatti, ne risulterebbe un vantaggio per le imprese che offrono contratti di assicurazione assoggettati all'aliquota base.

72. Nella sentenza sopra menzionata *Adria-Wien e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke* (punti 42-54), la Corte ha dichiarato, conformemente alla sua giurisprudenza, che non soddisfa la condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v. sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, *Italia/Commissione*, Racc. pag. 709, punto 33, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, *Belgio/Commissione*, Racc. pag. I-3671, punto 33). Essa ha accertato se il

criterio distintivo utilizzato dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale fosse giustificato dalla natura e/o dalla struttura generale di quest'ultima, il che toglierebbe al provvedimento controverso il suo carattere di aiuto di Stato.

73. Nella presente causa, anche supponendo che l'introduzione dell'aliquota più elevata comporti un vantaggio per gli operatori che offrono contratti assoggettati all'aliquota base, occorre accertare se l'applicazione dell'aliquota più elevata dell'IPT ad una parte determinata dei contratti di assicurazione previamente assoggettati all'aliquota base sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nel quale rientra tale imposta.

74. A tal fine occorre rilevare che il giudice del rinvio ritiene, al punto 10, sub 6), della sua ordinanza che l'aliquota più elevata dell'IPT e l'IVA facciano parte di un tutto inseparabile, cosa che costituiva l'obiettivo perseguito

all'atto dell'introduzione dell'aliquota più elevata. Questa aliquota è stata infatti introdotta per lottare contro comportamenti intesi a trarre profitto dalla disparità tra l'aliquota base dell'IPT e quella dell'IVA manipolando i prezzi di locazione o di vendita degli elettrodomestici e delle assicurazioni collegate. Tali comportamenti erano all'origine, da un lato, di un mancato guadagno in termini di entrate dell'IVA e, dall'altro, di slittamenti nelle condizioni della concorrenza nel settore degli elettrodomestici.

75. Come sostiene l'avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, a causa della sua portata e dei suoi effetti, l'aliquota più elevata dell'IPT appare come un prelievo regolatore inteso a dissuadere specificamente la conclusione dei contratti di assicurazione collegati. L'introduzione di un'aliquota più elevata dell'IPT su taluni contratti di assicurazione non era destinata a procurare un vantaggio all'insieme degli operatori che offrono contratti di assicurazione assoggettati all'aliquota base dell'IPT, in applicazione del sistema generale di imposizione delle assicurazioni.

76. Occorre a tal riguardo rilevare che l'IPT riscossa all'aliquota base non costituisce un regime di deroga rispetto al regime generale di imposizione delle assicurazioni nel Regno Unito. Non si tratta di un regime tributario che favorisce un settore determinato, poiché si tratta di un sistema di imposizione dei premi di assicurazione, inteso a compensare il mancato assoggettamento all'IVA di cui beneficiano le operazioni di assicurazione.

77. Risulta per il resto dalle soluzioni date alle due prime questioni pregiudiziali che il regime dell'IPT è compatibile con la sesta direttiva [IVA].

78. In tale contesto, anche supponendo che l'introduzione dell'aliquota più elevata dell'IPT comporti un vantaggio per gli operatori che offrono contratti assoggettati all'aliquota base, l'applicazione dell'aliquota più elevata dell'IPT ad una parte determinata dei contratti di assicurazione previamente assoggettati all'aliquota base dev'essere considerata giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nazionale di imposizione delle assicurazioni. Pertanto, il regime dell'IPT non può essere considerato nel senso che costituisce una misura di aiuto dell'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE].

79. Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre risolvere le questioni [sollevate] ».

10 gennaio 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze SpA e a., causa C- 222/04, Racc. I-289

Per la parte in fatto si rinvia al cap. IV, segnatamente alla sezione 6.6 dedicata al rinvio pregiudiziale di validità. Quanto alle questioni pregiudiziali di interpretazione, la Corte di giustizia ha, in primo luogo, risolto la questione "preliminare" inerente la natura di « impresa », ai sensi dell'art. 87, par. 1 (ora divenuto art. 107 TFUE), Trattato CE, delle fondazioni bancarie, affermando che, con riguardo al ruolo ad esse affidato dal legislatore nazionale nei settori di interesse pubblico e utilità sociale, « bisogna distinguere tra il semplice versamento di contributi ad enti senza scopo di lucro e l'attività svolta direttamente in tali settori. La qualificazione delle fondazioni bancarie come «

imprese » parrebbe esclusa rispetto ad un'attività limitata al versamento di contributi ad enti senza scopo di lucro. Infatti, [...] tale attività ha natura esclusivamente sociale, e non è svolta su un mercato in concorrenza con altri operatori. Nello svolgere tale attività una fondazione bancaria agisce come un ente di beneficenza o un'organizzazione caritativa, e non come un'impresa. Viceversa, quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli ambiti di interesse pubblico e utilità sociale, fa uso dell'autorizzazione conferitale dal legislatore nazionale ad effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per realizzare gli scopi che le sono prefissi, essa può offrire beni o servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori come la ricerca scientifica, l'educazione, l'arte o la sanità. In tale ipotesi, che deve essere valutata dal giudice nazionale, la fondazione bancaria deve essere considerata come un'impresa, in quanto svolge un'attività economica, nonostante il fatto che l'offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di operatori che invece tale scopo perseguono. Qualora ne sia affermata la natura di impresa, a titolo di controllo di una società bancaria e di ingerenza nella sua gestione oppure a titolo di attività svolta in un settore, in particolare sociale, scientifico o culturale, ad una fondazione bancaria come quella oggetto della causa principale devono applicarsi, di conseguenza, le norme comunitarie sugli aiuti di Stato » (punti 119-124). Così, con riguardo alla terza questione, con cui il giudice del rinvio, al fine di chiarire se la misura statale, adottata senza tener conto della procedura di previa valutazione di cui all'art. 88, par. 3 (ora divenuto art. 108 TFUE), Trattato CE, dovesse o no passare al vaglio di questa, ha chiesto in sostanza se un'esenzione dalla ritenuta sui dividendi come quella oggetto della causa principale possa essere qualificata come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, par. 1, Trattato CE (ora divenuto art. 107 TFUE), la Corte di giustizia ha osservato:

« 129. Per poter rispondere alla terza questione proposta, è necessario fornire al giudice della causa principale elementi utili ad interpretare le condizioni alle quali l'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE], subordina la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, cioè: i) il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o con risorse statali; ii) la selettività della detta misura, nonché iii) l'incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza che ne risulta [...].

130. L'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE] riguarda « gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma ».

131. Secondo costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, poiché esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in particolare, sentenze 8 novembre 2001, causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, Racc. pag. I-8365, punto 38; 15 luglio 2004, causa C-501/00, *Spagna/Commissione*, Racc. pag. I-6717, punto 90 e giurisprudenza ivi citata, nonché 15 dicembre 2005, causa C-66/02, *Italia/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).

132. Ne deriva che una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE]. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto (sentenza *Italia/Commissione*, cit., punto 78).

133. Va dunque rilevato che, quale che sia la risposta che il giudice della causa principale darà alla questione, ancora discussa, circa la natura di ritenuta d'acconto o di ritenuta a titolo d'imposta dell'esenzione di cui all'art. 10 bis della legge n. 1745/62, una misura nazionale come quella che sarà eventualmente ritenuta applicabile comporta un finanziamento statale [...].

134. L'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE], vieta gli aiuti che favoriscono « talune

imprese o talune produzioni », cioè gli aiuti selettivi.

135. Una misura come quella in discussione nella causa principale non si applica a tutti gli operatori economici. Essa non può quindi essere considerata una misura generale di politica fiscale o economica (sentenze Italia/Commissione, cit., punto 99, e 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

136. Come giustamente rileva la Commissione, l'agevolazione fiscale in parola è concessa in considerazione della natura giuridica dell'impresa, persona giuridica di diritto pubblico o fondazione, e dei settori in cui tale impresa svolge la propria attività.

137. L'agevolazione deroga al regime fiscale generale senza essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce. La deroga non è basata sulla logica della misura o sulla tecnica impositiva, ma deriva dall'obiettivo del legislatore nazionale di favorire finanziariamente enti ritenuti socialmente meritevoli.

138. Una tale agevolazione è quindi selettiva [...].

139. L'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE] vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

140. Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare un'incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3679, punto 44, e citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 111, e Unicredito Italiano, punto 54).

141. In particolare, quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto (v., in particolare, citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 115, e Unicredito Italiano, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

142. A tale proposito, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario evidenzia un'incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (v. sentenza 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 75, e citate sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 116, e Unicredito Italiano, punto 57).

143. Non è peraltro necessario che l'impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un'impresa che fino a quel momento non partecipava a scambi intracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato membro (citare sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 117, e Unicredito Italiano, punto 58).

144. Nella causa principale, spetterà al giudice nazionale valutare in fatto, alla luce degli elementi interpretativi appena illustrati, se le due condizioni indicate siano soddisfatte.

145. Senza voler anticipare tale valutazione, si deve rilevare quanto segue: — il settore dei servizi finanziari è stato oggetto di un rilevante processo di liberalizzazione a livello comunitario, che ha accentuato la concorrenza che già poteva derivare dalla libera circolazione dei capitali prevista dal Trattato (citare sentenze 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, punto 119, e Unicredito Italiano, punto 60); — un'agevolazione fiscale come quella oggetto della causa principale può rafforzare, in termini di finanziamento e/o di liquidità, la posizione dell'unità economica, attiva nel settore bancario, costituita dalla fondazione bancaria e dalla società bancaria; — essa può inoltre rafforzare la posizione della fondazione bancaria in un'attività svolta, in particolare, in un settore sociale, scientifico o culturale.

146. Sulla base di tutti gli elementi indicati, va risposto alla terza questione dichiarando che, in esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere, un'esenzione dalla ritenuta sui

dividendi come quella oggetto della causa principale può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE]».

5 aprile 2006, Deutsche Bahn AG c. Commissione, causa T-351/02, Racc. II-1047.

La società ferroviaria nazionale tedesca Deutsche Bahn AG, ritenendo che l'esenzione fiscale di cui all'art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), della legge tedesca sulle accise sugli oli minerali (c.d. « MinoStG ») di cui beneficiava il carburante per aerei comportasse una distorsione della concorrenza tra le imprese di trasporto ferroviario (in particolare per quanto riguarda i treni ad alta velocità) e le imprese di trasporto aereo, nel luglio 2002 presentava una denuncia relativa a tale esenzione alla Commissione, invitandola ad avviare un procedimento d'esame ai sensi dell'art. 88 Trattato CE (ora divenuto art. 108 TFUE). La Commissione dichiarava di non ravvisare gli estremi per avviare un procedimento di tal fatta e così, dopo un'ulteriore richiesta di prendere posizione sulla denuncia, relativamente alla quale la Commissione non si è pronunciata, la Deutsche Bahn AG proponeva ricorso per annullamento avverso la decisione di « diniego » (nonché ricorso in carenza, dichiarato poi manifestamente irricevibile, volto a far dichiarare che la Commissione, rispetto alla seconda seconda richiesta d'indagine, si è illegittimamente astenuta dallo statuire sulla denuncia: cfr. causa T-361/02). A sostegno del suo ricorso e, quindi, della illegittimità della decisione impugnata, la Deutsche Bahn AG faceva valere, tra l'altro, la violazione degli artt. 87 e 88 Trattato CE (ora divenuti artt. 107 e 108 TFUE), affermando che l'art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinoStG, adottato dagli organi legislativi tedeschi (benché in attuazione della direttiva n. 92/81, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali), costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, beneficiando le compagnie aeree operanti in Germania, grazie all'esenzione da esso prevista che gravava sul bilancio tedesco, di un vantaggio finanziario. In proposito, il Tribunale di primo grado ha osservato:

« 99. L'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE] dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

100. Questa disposizione si riferisce quindi alle decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri, prese per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell'ordinamento, o di procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite (sentenza della Corte 27 marzo 1980, causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato/Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 31).

101. Ne consegue che determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora divenuto art. 107 TFUE], debbono, in particolare, essere imputabili allo Stato (v. sentenza Francia/Commissione, punto 92 [16 maggio 2002, causa C-482/99, Racc. pag. I-4397], punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

102. Così non avviene nel caso di specie. Infatti, l'art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinoStG da attuazione all'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81. Ora, come dichiarato dalla Corte, tale norma impone agli Stati membri l'obbligo chiaro e preciso di non assoggettare all'accisa armonizzata il carburante utilizzato per la navigazione aerea commerciale (sentenza Braathens, [10 giugno 1999, causa C-346/97, Racc. pag. I-3419], punti 30-32). Trasponendo l'esenzione nel diritto interno, gli Stati membri non fanno che dare esecuzione a norme comunitarie in conformità degli obblighi che incombono loro in virtù del Trattato. La disposizione di cui si tratta, quindi, non è imputabile allo Stato tedesco, ma deriva in realtà da un atto del legislatore comunitario.

103. La ricorrente sottolinea che l'esenzione è stata concessa mediante risorse dello Stato. Tuttavia, l'imputabilità di un aiuto ad uno Stato è distinta dal problema di stabilire se l'aiuto sia stato

concesso mediante risorse dello Stato. Emerge infatti dalla giurisprudenza che si tratta di condizioni distinte e cumulative (sentenza Francia/Commissione, [...] supra, punto 24).

104. Da quanto precede risulta che alcune delle condizioni essenziali per l'applicazione dell'art. 87 CE [ora divenuto art. 107 TFUE] non sono soddisfatte, cosicché la Commissione era legittimata a concludere che l'esenzione di cui si tratta non rientrasse nell'ambito di applicazione di tale articolo.

105. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il margine di discrezionalità riservato agli Stati membri dalla formula introduttiva dell'art. 8, n. 1, della direttiva 92/81, che precisa che le esenzioni sono accordate dagli Stati membri « alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un'agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi », si applica solo alla formulazione delle condizioni di attuazione dell'esenzione interessata e non rimette in discussione il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (sentenza Braathens, [...] supra, punto 31).

106. Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui la Repubblica federale di Germania avrebbe potuto evitare la distorsione della concorrenza estendendo l'esenzione ai treni ad alta velocità in virtù dell'art. 8, n. 2, lett. c), della direttiva 92/81, è sufficiente constatare che gli Stati membri erano perfettamente legittimati ad accontentarsi di trasporre le disposizioni obbligatorie della direttiva e di non ricorrere alla possibilità di ampliare l'esenzione.

107. La ricorrente invoca, peraltro, l'inapplicabilità dell'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81. Da un lato, insiste sul fatto che, in virtù del principio del primato del diritto comunitario, l'esenzione dalle accise a favore del carburante per aerei prevista dalla detta disposizione non è compatibile con l'art. 87 CE [ora divenuto art. 107 TFUE] e che pertanto, nella sua forma attuale, è inapplicabile. Se il Consiglio avesse voluto escludere l'applicazione dell'art. 87 CE [ora divenuto art. 107 TFUE], avrebbe dovuto basare la direttiva non solamente sull'art. 93 CE [ora divenuto art. 113 TFUE], ma anche su altri articoli del Trattato [...]. D'altro lato, la ricorrente sostiene che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 è inapplicabile in quanto non sarebbe più coperto dalla facoltà di cui all'art. 93 CE [ora divenuto art. 113 TFUE]. A suo avviso, le compagnie aeree e le società che gestiscono i treni ad alta velocità si trovano attualmente in un rapporto di forte concorrenza e, conseguentemente, l'esenzione di cui si tratta non conduce alla realizzazione del mercato interno ma, al contrario, ad un'alterazione considerevole della libera concorrenza [...].

108. Anche supponendo che la ricorrente abbia sollevato un'eccezione d'illegittimità nei confronti dell'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81, questa non risulta chiaramente dalle sue memorie. In particolare, nelle osservazioni sull'intervento del Consiglio, la ricorrente ha precisato che il suo argomento essenziale è che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 non può impedire alla Commissione di esaminare l'esenzione di cui si tratta nell'ambito delle procedure in materia di aiuti di Stato.

109. In ogni caso, gli argomenti della ricorrente sull'inapplicabilità dell'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 non possono essere accolti.

110. Quanto all'argomento secondo cui la detta disposizione è inapplicabile in quanto viola l'art. 87 CE [ora divenuto art. 107 TFUE], è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 104 supra, quest'articolo non è applicabile nel caso di specie.

111. Per quanto riguarda l'argomento relativo all'art. 93 CE [ora divenuto art. 113 TFUE], si deve ricordare che la direttiva 92/81 è stata adottata dal Consiglio con decisione all'unanimità sulla base di tale articolo, al fine di armonizzare le strutture delle accise sugli oli minerali. L'esenzione prevista dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 discendeva dalle disposizioni di diritto internazionale che prevedevano un'esenzione fiscale a favore del carburante per aerei. La ricorrente stessa ammette, nell'atto introduttivo, che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 era probabilmente necessario all'epoca dell'adozione della direttiva, in quanto volto a garantire che la concorrenza tra le diverse compagnie aeree degli Stati membri nonché tra queste e gli operatori degli Stati terzi non fosse

alterata [...].

112. Anche supponendo che la ricorrente invochi a giusto titolo l'esistenza, in seguito all'adozione della direttiva 92/81, di un nuovo rapporto di concorrenza fra trasporto aereo e trasporto ferroviario, cio' non significa che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 sia divenuto illegittimo. Spettava al legislatore comunitario, che nell'esercizio dei suoi poteri dispone di un ampio margine discrezionale, valutare la situazione e decidere, eventualmente, se fosse opportuno modificare le disposizioni vigenti.

113. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione e il Consiglio assoggettano le esenzioni fiscali previste dalle disposizioni della direttiva 2003/96 [che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità] ad un esame approfondito alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato, si deve rilevare che l'art. 14, n. 1, lett. b), di tale direttiva prevede un'esenzione che si applica ai « prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto ». Ora, dall'art. 14, n. 2, della stessa direttiva risulta che uno Stato membro può limitare l'ambito delle esenzioni previste dall'art. 14, n. 1, ai trasporti internazionali ed intracomunitari e può derogare alle esenzioni nel caso in cui stipuli un accordo bilaterale con un altro Stato membro. Ne consegue che le misure di trasposizione dell'art. 14 della direttiva 2003/96 sono misure per le quali gli Stati beneficiano di un margine di discrezionalità, il che spiega il fatto che il controllo sul rispetto da parte loro delle disposizioni sugli aiuti di Stato sia previsto dall'art. 26, n. 2, della stessa direttiva. Da quanto precede discende che il [...] motivo è infondato.

114. Infine, [altri motivi] sono fondati sulla premessa secondo cui la ricorrente ha presentato una denuncia che meritava di essere esaminata approfonditamente dalla Commissione. Orbene, visto che l'art. 4, n. 1, del

MinoStG si limitava a dare attuazione ad una disposizione obbligatoria di un atto comunitario (v. punti 99-104 supra), la Commissione era legittimata a respingere la denuncia nella decisione impugnata senza che fosse necessario sottoporla al collegio dei commissari ed avviare il procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE [ora divenuto art. 108 TFUE].

115. Conseguentemente, [tali motivi] devono essere respinti ».

11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja e a. c. e Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e a.*, cause riunite C-428/06 a C-434/06, Racc. I-6747.

Nell'ambito di una serie di controversie tra, da una parte, l'Union General de Trabajadores de La Rioja (in prosieguito: l'«UGT-Rioja» (C-428/06), la Comunidad Autónoma de La Rioja (da C-429/06 a C-431/06) e la Comunidad Autónoma de Castilla y León (da C-432/06 a C-434/06) e, dall'altra, le Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, le Diputaciones Forales de Álava, de Vizcaya e de Guipúzcoa, che sono le autorità competenti dei territori a statuto speciale (fuero) denominati Territorios Históricos de Vizcaya, de Álava e de Guipúzcoa (in prosieguito: le «autorità forales»), nonché la Cámara de Comercio, Industria y Navegación di Bilbao e la Confederación Empresarial Vasca (in prosieguito: la «Confebask»), in merito a talune disposizioni tributarie adottate dalle suddette autorità, vengono sollevate dal giudice nazionale alcune domande di natura pregiudiziale vertenti sull'interpretazione dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107, par. 1, TFUE). Con riguardo, in particolare, al criterio di selettività sul piano territoriale, la Corte ha osservato:

«45. Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] debba interpretarsi nel senso che misure fiscali come quelle di cui trattasi nella causa principale, che sono state adottate da enti infrastatali, devono considerarsi selettive e, pertanto, come aiuti di Stato ai sensi di tale disposizione per il solo motivo che non si applicano all'insieme del territorio dello Stato membro interessato.

46. Come indicato dalla Corte al punto 56 della citata sentenza Portogallo/Commissione, per

valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga.

47. A tale riguardo l'ambito di riferimento non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, cosicché un provvedimento che concede un beneficio solo in una parte del territorio nazionale non è per questa sola circostanza selettivo ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] (citata sentenza Portogallo/Commissione [6 settembre 2006, causa C-88/03, Racc. pag. I-7115], punto 57).

48. Non si può escludere che un ente infrastatale è dotato di uno statuto di fatto e di diritto che lo rende sufficientemente autonomo rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia il suddetto ente, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 58).

49. La Corte ha richiamato, al punto 65 della citata sentenza Portogallo/Commissione, la situazione in cui un'autorità regionale o locale, nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un'aliquota fiscale inferiore a quella nazionale e applicabile unicamente alle imprese situate all'interno del territorio di sua competenza.

50. In quest'ultima situazione, il contesto giuridico pertinente per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi all'area geografica interessata dal provvedimento qualora l'ente infrastatale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 66).

51. Affinché una decisione presa da un'autorità regionale o locale possa essere considerata come adottata nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario che tale autorità sia dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 67). Queste tre condizioni sono comunemente qualificate come i criteri dell'autonomia istituzionale, procedurale nonché economica e finanziaria.

52. La Corte ha concluso, al punto 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione, che un'autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale che sia sufficiente sotto il profilo dell'applicazione delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato presuppone non soltanto che l'ente infrastatale sia dotato della competenza ad adottare, nel rispettivo territorio, misure di riduzione dell'aliquota d'imposta indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata all'azione dello Stato centrale, ma altresì che esso si assuma le conseguenze politiche ed economiche di una tale misura. [...]

53. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i punti 58 e 66 della citata sentenza Portogallo/Commissione non istituiscono alcuna condizione preliminare all'applicazione dei tre criteri precisati al punto 67 della medesima sentenza.

54. Il tenore stesso del punto 58 della suddetta sentenza non lascia alcun margine di dubbio in proposito. La Corte vi indica infatti che non è escluso che un ente infrastatale sia sufficientemente autonomo rispetto al governo centrale da svolgere esso stesso un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese.

55. In altri termini, un ente infrastatale, quando è sufficientemente autonomo, cioè quando dispone di autonomia dal punto di vista istituzionale, procedurale ed economico, riveste un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese. Tale ruolo fondamentale è la conseguenza dell'autonomia e non una condizione preliminare di

quest'ultima.

56. Il punto 66 della citata sentenza Commissione/Portogallo esprime anch'esso tale rapporto di consequenzialità, in quanto la Corte vi richiama il caso in cui un ente infrastatale, «segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri», ricopre un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza.

57. Tale punto 66 chiarisce a sufficienza il punto 67 della medesima sentenza, il quale descrive i criteri che una decisione deve soddisfare per poter essere considerata come adottata nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi, cioè in circostanze come quelle di cui al suddetto punto 66.

58. Una siffatta interpretazione del principio dettato dalla Corte ai punti 54-68 della citata sentenza Portogallo/Commissione è corroborata dall'esame del controllo effettuato dalla Corte nella medesima sentenza. Va rilevato in proposito che quest'ultima ha esaminato, al punto 70 della stessa sentenza, i criteri dell'autonomia istituzionale e dell'autonomia procedurale e, ai punti 71-76, quello dell'autonomia economica.

59. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, non risulta però in alcun modo dal controllo effettuato dalla Corte che quest'ultima abbia esaminato se fosse soddisfatta la condizione preliminare di cui la Commissione asserisce l'esistenza.

60. Ne consegue che le uniche condizioni che devono ricorrere affinché il territorio rientrante nella competenza di un ente infrastatale sia il contesto pertinente per valutare se una decisione adottata da tale ente abbia natura selettiva sono le condizioni di autonomia istituzionale, di autonomia procedurale nonché di autonomia economica e finanziaria quali precisate al punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione. [...]

65. Come risulta dalla descrizione della normativa nazionale riprodotta nella presente sentenza, il sistema istituzionale del Regno di Spagna è particolarmente complesso. Peraltro, la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale. L'interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] impone tuttavia di determinare l'ente infrastatale da prendere in considerazione nel valutare il carattere selettivo di una misura fiscale.

66. La Comunità autonoma del Paese Basco consta delle tre Province di Álava, di Vizcaya e di Guipúzcoa. I confini di tali province coincidono con quelli dei Territorios Históricos, enti che godono di diritti di origine antica, denominati «fueros», che permettono loro di applicare e prelevare l'imposta. Invece altre varie competenze, segnatamente in materia economica, sono esercitate dalla Comunità autonoma.

67. Sembra non esservi dubbio che i Territorios Históricos, considerati in quanto tali, non dispongano di un'autonomia sufficiente ai sensi dei criteri enunciati ai punti 67 e 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione. Infatti, l'esistenza di un'autonomia politica e fiscale richiede che l'ente infrastatale assuma le conseguenze politiche e finanziarie di una misura di riduzione dell'imposta. Ciò non accadrebbe nel caso in cui l'ente non si faccia carico della gestione di un bilancio, cioè non possieda il controllo sia delle entrate sia delle spese. Pare che tale sia la situazione in cui versano i Territorios Históricos, i quali sarebbero competenti solo in materia tributaria, mentre le altre competenze spettano alla Comunità autonoma del Paese Basco.

68. Non risulta tuttavia indispensabile, ai fini di un esame dei criteri di autonomia di un ente infrastatale, prendere in considerazione solo i Territorios Históricos o, inversamente, solo la Comunità autonoma del Paese Basco.

69. Emerge infatti dalle spiegazioni fornite alla Corte che solo per ragioni storiche le competenze esercitate nel territorio geografico corrispondente al tempo stesso ai Territorios Históricos ed alla Comunità autonoma del Paese Basco sono organizzate distinguendo la competenza in materia tributaria, conferita ai Territorios Históricos, dalle competenze in materia economica, conferite alla Comunità autonoma.

70. Per evitare di pervenire a situazioni incoerenti, tale suddivisione delle competenze impone una stretta collaborazione tra i vari enti.

71. Così, lo Statuto di autonomia tratta delle competenze della Comunità autonoma del Paese Basco,

ma precisa anche, all'art. 41, n. 2, i principi fondamentali che devono essere osservati dalle autorità *forales* di cui si tratta più ampiamente nell'accordo di concertazione economica.

72. Tale accordo di concertazione economica, approvato per legge, è stato concluso tra la Comunità autonoma del Paese Basco e lo Stato spagnolo. Esso non disciplina però unicamente le competenze della Comunità autonoma, ma contiene numerose disposizioni relative ai Territorios Históricos, che sono competenti per numerose materie tributarie.

73. La corretta esecuzione dell'accordo di concertazione economica è controllata da una commissione mista. A norma dell'art. 61, primo comma, del suddetto accordo, tale commissione è costituita, da una parte, da un rappresentante di ciascun governo territoriale nonché dallo stesso numero di rappresentanti del governo basco e, dall'altra, da un ugual numero di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato.

74. Parimenti, la composizione della commissione di coordinamento e di valutazione normativa attesta la stretta cooperazione tra i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco. Infatti, a norma dell'art. 63 dell'accordo di concertazione economica, tale commissione è composta di quattro rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e di quattro rappresentanti della Comunità autonoma designati dal governo basco, e tre di questi ultimi sono nominati su proposta di ciascuna delle Diputaciones Forales.

75. Occorre quindi riferirsi al tempo stesso ai Territorios Históricos ed alla Comunità autonoma del Paese Basco per determinare se l'ente infrastatale costituito sia da questi Territorios Históricos, sia da questa Comunità disponga di un'autonomia sufficiente per costituire il quadro di riferimento rispetto al quale occorre valutare la selettività di una misura adottata da uno di tali Territorios Históricos ».

18 dicembre 2008, *Gibilterra c. Commissione*, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Racc. II-3745.

Con lettera del 12 agosto 2002 il Regno Unito notificava alla Commissione, in conformità dell'art. 88, par. 3, CE (oggi art. 108, par. 3, TFUE), la riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra. Tale riforma fiscale consiste in un sistema di tassazione applicabile a tutte le società stabilite a Gibilterra e in un'imposta supplementare (o sovrattassa) (Top-up Tax) applicabile solo alle società di servizi finanziari e alle imprese di servizi pubblici, che comprendono le imprese operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'elettricità e dell'acqua. Il sistema di tassazione introdotto dalla riforma e applicabile a tutte le società stabilite a Gibilterra è costituito da un'imposta sul monte salari (Payroll Tax), un'imposta sull'occupazione di beni immobili a uso commerciale (Business Property Occupation Tax) e una tassa di registro (Registration Fee). Con lettera del 16 ottobre 2002 la Commissione ha comunicato alle autorità del Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, par. 2, CE (oggi art. 108, par. 3, TFUE) in relazione alla riforma fiscale e ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni. Il 30 marzo 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2005/261/CE sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra. Nei confronti della decisione della Commissione, il governo di Gibilterra ha proposto ricorso davanti al Tribunale di primo grado. Quest'ultimo, con riguardo, in particolare, al criterio di selettività, ha osservato:

« 76. Si deve ricordare che le norme di diritto comunitario relative agli aiuti concessi dagli Stati membri sono applicabili a Gibilterra (sentenza *Government of Gibraltar/Commissione* [30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Racc. pag. II-2309], punto 12). L'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] costituisce quindi il punto di partenza dell'analisi del Tribunale.

77. Tale articolo vieta gli aiuti di Stato che «favoriscono talune imprese o talune produzioni», vale a dire gli aiuti selettivi (sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C-66/02, *Italia/Commissione*,

Racc. pag. I-10901, punto 94).

78. In merito alla valutazione del requisito della selettività, da una giurisprudenza costante risulta che l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] impone di stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (sentenze della Corte 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 41; 29 aprile 2004, causa C-308/01, GIL Insurance e a., Racc. pag. I-4777, punto 68, e 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 40).

79. Una simile verifica è altrettanto necessaria riguardo ad un provvedimento adottato non dal legislatore nazionale, ma da un ente infrastatale, in quanto una misura adottata da un ente territoriale e non dal potere centrale può costituire un aiuto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] (sentenza della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 17).

80. Da quanto precede risulta che, per valutare la selettività della misura in questione, occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La determinazione dell'ambito di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale». L'aliquota normale è quella in vigore nell'area geografica che costituisce l'ambito di riferimento (sentenza sul regime fiscale delle Azzorre [6 settembre 2006, causa C-88/03, Racc. pag. I-7115], punto 56).

81. Nel caso di specie occorre esaminare se il territorio del Regno Unito costituisca l'ambito di riferimento appropriato per valutare la selettività regionale della riforma fiscale. Una risposta negativa a tale domanda implicherebbe necessariamente che il territorio di Gibilterra costituisce l'ambito di riferimento appropriato per valutare la riforma fiscale e invaliderebbe qualsiasi conclusione relativa alla selettività regionale di tale riforma.

82. Risulta in particolare dai punti 104 e 125 della decisione impugnata che la Commissione si è fondata su due elementi per concludere che il territorio del Regno Unito costituiva l'ambito di riferimento appropriato al fine di valutare il carattere selettivo sul piano regionale della riforma fiscale: in primo luogo, essa ha sostenuto, in sostanza, che l'ambito di riferimento non poteva essere altro che quello del territorio dello Stato membro interessato, in base allo schema generale del Trattato e delle norme in materia di aiuti di Stato in particolare, e che il grado di autonomia dell'ente infrastatale rispetto al governo centrale non era pertinente ai fini della determinazione di tale contesto; in secondo luogo, essa ha fondato la sua conclusione sul ruolo svolto dalle autorità del Regno Unito nella definizione dell'ambiente politico ed economico nel quale operano le imprese a Gibilterra ».

Il Tribunale si sofferma successivamente sulla rilevanza del grado di autonomia dell'ente infrastatale rispetto al governo centrale dello Stato membro, osservando che:

« 83. Per quanto riguarda il primo elemento sul quale la Commissione ha fondato la sua conclusione relativa all'individuazione del territorio del Regno Unito quale ambito di riferimento appropriato nel caso di specie (v. supra, punto 82), si deve rilevare che, come ha ammesso la Commissione nelle sue osservazioni scritte sulle conseguenze che occorre trarre dalla sentenza sul regime fiscale delle Azzorre, citata [...], la Corte ha respinto la sua analisi dichiarando quanto segue ai punti 57 e 58 della menzionata sentenza:

«[...] A tale riguardo, l'ambito di riferimento non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, cosicché un provvedimento che concede un beneficio solo in una parte del territorio nazionale non è per ciò solamente selettivo ai sensi dell'art. 87, n. 1,

CE [ora art. 107 TFUE].

[...] Non si può escludere che un'entità infrastatale sia dotata di uno statuto di fatto e di diritto che la renda sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia la detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese. In tali circostanze, il territorio nel quale esercita la sua competenza l'entità infrastatale che ha adottato il provvedimento, e non il territorio nazionale nella sua totalità, rappresenta il contesto rilevante per accertare se un provvedimento adottato da tale entità favorisca determinate imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento o dal regime giuridico interessato».

84. È quindi sufficiente esaminare la fondatezza del secondo elemento dedotto a sostegno della conclusione della Commissione relativa alla definizione del Regno Unito quale ambito di riferimento, ossia il ruolo svolto dalle autorità del Regno Unito nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese a Gibilterra (v. supra, punto 82) ».

Riguardo il secondo motivo, concernente errori di diritto e di valutazione nell'applicazione del criterio di selettività materiale, il Tribunale ha osservato:

« 141. In merito alla condizione di selettività del vantaggio concesso con la misura fiscale controversa, si deve ricordare che l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] impone di stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (v. giurisprudenza citata al punto 78 supra).

142. Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni operate dalla Commissione a tale riguardo è, in linea di principio, un controllo completo, dato che la nozione di aiuto, come definita nel Trattato, e di cui la condizione della selettività è un elemento costitutivo, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I-3271, punto 25; sentenze del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-3871, punto 95, e 17 ottobre 2002, causa T-98/00, Linde/Commissione, Racc. pag. II-3961, punto 40).

143. Orbene, come ha enunciato la stessa Commissione al punto 16 della comunicazione relativa agli aiuti di Stato in materia di tassazione diretta delle imprese, la qualifica di una misura fiscale come selettiva da parte della Commissione presuppone necessariamente, anzitutto, l'individuazione e l'esame preliminari da parte della stessa del regime comune o «normale» del sistema tributario applicabile nella zona geografica che costituisce l'ambito di riferimento pertinente. Successivamente, la Commissione deve valutare e accertare, a fronte di tale regime fiscale comune o «normale», l'eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest'ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal sistema tributario dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze della Corte Italia/Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 100; 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 120, e sentenza sul regime fiscale delle Azzorre, citata [...], punto 56; conclusioni dell'avvocato generale Darmon relative alla sentenza della Corte 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, paragrafi 50-72).

144. Qualora la Commissione abbia esaminato e dimostrato, nelle prime due fasi del suo esame descritte al precedente punto 143, l'esistenza di deroghe al regime fiscale comune o «normale» che determinano una differenziazione tra imprese, risulta da una giurisprudenza costante che una differenziazione del genere può tuttavia non essere selettiva quando derivi dalla natura o dallo schema generale del sistema tributario di cui fa parte. Infatti, in questa ipotesi la Commissione deve

verificare, in una terza fase, se la misura statale in questione non abbia carattere selettivo, anche quando procuri un vantaggio alle imprese che possono avvalersene (v., in tal senso, sentenze della Corte Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit. al punto 78 supra, punto 42; 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 52, e sentenza sul regime fiscale delle Azzorre, citata [...], punto 52). Orbene, a tale riguardo, tenuto conto del carattere derogatorio e a priori selettivo delle differenziazioni previste rispetto al regime fiscale comune o «normale», spetta allo Stato membro dimostrare che tali differenziazioni sono giustificate dalla natura e dallo schema generale del suo sistema tributario, in quanto discendono direttamente dai principi informativi o basilari di tale sistema. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (v., in tal senso, sentenza sul regime fiscale delle Azzorre, citata [...], punto 81).

145. Si deve aggiungere tuttavia che, qualora la Commissione abbia ommesso di effettuare la prima e la seconda fase del controllo sul carattere selettivo di un provvedimento (v. supra, punto 143), essa non può avviare la terza e ultima fase della sua valutazione, salvo oltrepassare i limiti di tale controllo. Infatti questo approccio potrebbe, da un lato, consentire alla Commissione di sostituirsi allo Stato membro nella definizione del sistema tributario di quest'ultimo e del relativo regime comune o «normale», anche per quanto riguarda gli obiettivi, i meccanismi intesi a conseguirli e le basi impositive, e, dall'altro, impedire così allo Stato membro di giustificare le differenziazioni in questione con la natura e lo schema generale del sistema di tassazione notificato, in quanto la Commissione non ne ha previamente individuato il regime comune o «normale», né ha dimostrato il carattere derogatorio di tali differenziazioni.

146. Orbene, per quanto riguarda la determinazione del sistema di tassazione controverso, si deve rilevare che, nell'attuale fase di sviluppo del diritto comunitario, la fiscalità diretta rientra nella competenza degli Stati membri. Pertanto, questi ultimi e gli enti infrastatali che dispongono di sufficiente autonomia dal governo centrale, quale definita nella sentenza sul regime fiscale delle Azzorre, citata [...], sono i soli competenti a configurare sistemi di tassazione delle imprese che ritengono più adeguati alle esigenze delle loro economie (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, punto 23, e 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 50; sentenza del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 54; v. anche conclusioni dell'avvocato generale Poireres Maduro relative alla sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I-10837, paragrafi 23 e 24). Peraltro, come emerge parimenti, in sostanza, dal punto 13 della comunicazione relativa agli aiuti di Stato in materia di tassazione diretta delle imprese, l'applicazione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato non pregiudica il potere degli Stati membri di definire la propria politica economica e, pertanto, il sistema di tassazione e il relativo regime comune o «normale» che ritengano più appropriati e, in particolare, di ripartire a propria discrezione l'onere fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici.

147. Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, la Commissione si sia conformata a tali principi allorché ha esaminato il carattere selettivo della misura controversa ».

30 aprile 2009, *Commissione c. Italia e Wam*, causa C-494/06 P, Racc. I-3639.

La Commissione ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado, del 6 settembre 2006, cause riunite T-304/04 e T-316/04, Italia e Wam/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/177/CE, relativa all'aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002) concesso dall'Italia a favore della WAM SpA (in prosieguo: la «Wam»), una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali usate principalmente nell'industria alimentare, chimica, farmaceutica e

ambientale. Un primo aiuto, consistente in un prestito agevolato di ITL 2.281.485.000 (circa 1,18 milioni di euro), veniva erogato il 24 novembre 1995 ai fini dell'attuazione di un programma di penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan. A causa della crisi economica che ha colpito la Corea e Taiwan, i progetti non venivano attuati in tali paesi. La Wam riceveva effettivamente un prestito di ITL 1.358.505.421 (circa EUR 700.000) per sostenere i costi relativi alle strutture permanenti e i costi per la promozione commerciale in Estremo Oriente. Il 9 novembre 2000 le autorità italiane decidevano di concedere alla Wam un altro prestito agevolato dell'importo di ITL 3 603 574 689 (circa 1,8 milioni di euro). Il programma finanziato da tale prestito doveva essere attuato in Cina unitamente dalla Wam e dalla Wam Bulk Handling Machinery (Shanghai) Co. Ltd, un'impresa locale controllata al 100% dalla Wam. Il 19 maggio 2004 la Commissione emanava la decisione impugnata con cui riteneva che il primo ed il secondo aiuto costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107, par. 1, TFUE). L'Italia, da una parte, e la Wam, dall'altra, presentavano dinanzi al Tribunale due ricorsi di annullamento della decisione controversa, successivamente riuniti. Con la sentenza impugnata, il Tribunale annullava la decisione controversa, rilevando una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione. La Commissione decideva, dunque, di impugnare la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte, in particolare sulla nozione di aiuto di stato, ha osservato:

« 48. Secondo giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE [ora art. 296 TFUE] dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfa i requisiti di cui all'art. 253 CE [ora art. 296 TFUE] va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

49. Applicato alla qualifica di una misura di aiuto, tale principio richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE]. A tal riguardo, anche qualora emerga dalle circostanze in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad indicare queste circostanze nella motivazione della propria decisione (sentenza Portogallo/Commissione, citata supra, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

50. In tale contesto, occorre precisare che, secondo giurisprudenza parimenti costante, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 140 e giurisprudenza ivi citata).

51. Per quanto riguarda, più precisamente, il requisito dell'influenza sugli scambi tra Stati membri, dalla giurisprudenza risulta che la concessione di un aiuto da parte di uno Stato membro, in forma di sgravio fiscale, ad alcuni degli amministrati deve essere considerata tale da incidere su detti scambi e, conseguentemente, tale da soddisfare il requisito in esame, quando gli amministrati stessi esercitano un'attività economica che costituisce l'oggetto di tali scambi o non può escludersi che essi siano in concorrenza con operatori stabiliti in altri Stati membri (v., in tal senso sentenze 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 35 e Portogallo/Commissione, citata supra, punto 91.).

52. Inoltre, la Corte ha affermato che, quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi

intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto (sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., citata, punto 141 e giurisprudenza ivi richiamata).

53. A tale proposito, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario è tale da evidenziare un'incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., citata, punto 142 e giurisprudenza ivi richiamata).

54. Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 30 e Heiser, citata, punto 55).

55. Nel caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale non si è posto in contraddizione con la giurisprudenza precedentemente richiamata relativa all'obbligo di motivazione della Commissione in materia di aiuti di Stato quando ha concluso, al punto 76 della sentenza impugnata, che gli elementi della motivazione esposti ai punti 74-79 della decisione controversa non consentono di comprendere sotto quale profilo, date le circostanze del caso di specie, gli aiuti controversi potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza.

56. Infatti, per quanto riguarda tali circostanze del caso di specie, il Tribunale ha correttamente sottolineato, segnatamente al punto 63 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi sono volti a finanziare, mediante prestiti a tasso agevolato, spese di penetrazione commerciale in Stati terzi relative all'installazione di strutture permanenti ovvero al supporto promozionale, e che l'equivalente sovvenzione degli aiuti controversi è di un importo relativamente esiguo. Inoltre, al punto 75 di detta sentenza, il Tribunale ha sottolineato che tali aiuti non sono direttamente e immediatamente finalizzati al sostegno delle esportazioni all'esterno dell'Unione europea, bensì al finanziamento di un programma di penetrazione commerciale.

57. Alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell'affermare, al punto 63 della sentenza impugnata, che spettava proprio alla Commissione esaminare se gli aiuti controversi potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, fornendo nella decisione controversa le indicazioni pertinenti relative ai loro prevedibili effetti.

58. Al riguardo, al punto 64 della sentenza impugnata, giustamente il Tribunale ha precisato che sarebbe stato sufficiente che la Commissione esponesse correttamente sotto quale profilo gli aiuti controversi avrebbero potuto incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza. In tale contesto il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che la Commissione non era tenuta a procedere ad un'analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, o delle correnti di scambi in oggetto tra Stati membri, né ad esaminare gli effetti concreti degli aiuti controversi, segnatamente, sui prezzi praticati dalla Wam, o ancora ad esaminare le vendite della Wam sul mercato del Regno Unito.

59. Orbene, con riguardo all'applicazione concreta di tali principi, il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 66 della sentenza impugnata, che una motivazione generica, come quella contenuta nei punti 75 e 77 della decisione controversa, basata sul richiamo dei principi tratti dalla sentenza Tubemeuse [21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959], non può, di per sé, essere ritenuta consona ai requisiti di cui all'art. 253 CE [ora art. 296 TFUE].

60. Per quanto riguarda gli elementi della motivazione di cui ai punti 76 e 78 della decisione controversa, il Tribunale, ai punti 68-74 della sentenza impugnata, ha affermato, senza incorrere in un errore di diritto, che tali punti della decisione controversa, anche in combinato disposto con i principi esposti al punto 75 della stessa, e con il rilievo che la situazione finanziaria della Wam è migliorata, non risultano sufficienti a far comprendere sotto quale profilo gli aiuti controversi possano, nella specie, incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la

concorrenza.

61. Infatti, contrariamente a quanto deduce la Commissione al riguardo, il solo fatto che la Wam partecipi agli scambi intracomunitari esportando una parte importante della propria produzione all'interno dell'Unione non può essere sufficiente, nella situazione specifica del caso di specie, ricordata al precedente punto 55, a dimostrare tali effetti.

62. Al riguardo, occorre rilevare, segnatamente, che, se è pur vero che dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 50 e 52 si evince che tali effetti possono, in linea di principio, risultare dal fatto che il beneficiario di un aiuto operi su un mercato europeo liberalizzato, ciò nondimeno, nel caso di specie, e contrariamente alle circostanze che hanno dato luogo a tali controversie, gli aiuti controversi non sono direttamente connessi all'attività del beneficiario su detto mercato, ma riguardano il finanziamento delle spese di penetrazione commerciale in Stati terzi. Ciò premesso, e tanto più dal momento che si tratta di aiuti rispetto ai quali l'equivalente sovvenzione è di importo relativamente scarso, l'incidenza di tali aiuti sugli scambi e sulla concorrenza intracomunitaria è meno immediata e più difficilmente percepibile, il che richiede che la Commissione motivi la propria decisione in maniera più approfondita.

63. Infine, quanto alla giurisprudenza citata al precedente punto 54, secondo cui gli aiuti diretti a sgravare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza, è sufficiente rilevare che gli aiuti di cui è causa non sono diretti precisamente a sgravare la Wam da tali costi.

64. Da quanto precedentemente esposto risulta che il Tribunale, quando, ai punti 62-76 della sentenza impugnata, ha sostanzialmente sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un'analisi più approfondita degli effetti potenziali degli aiuti controversi di cui è causa sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza e che avrebbe dovuto fornire, nella decisione controversa, indicazioni supplementari concernenti tali effetti, non ha inteso scostarsi dalla giurisprudenza precedentemente ricordata, bensì tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, senza che gli si possa censurare di essere incorso in un errore di diritto al riguardo.

65. Tale conclusione non è, peraltro, confutata dagli argomenti invocati dalla Commissione con riguardo ai rilievi del Tribunale contenuti al punto 74 della sentenza impugnata. Tali rilievi, infatti, relativi all'esame dei nessi di interdipendenza tra il mercato europeo e il mercato dell'Estremo Oriente, si riferiscono alla possibilità di incidere indirettamente sugli scambi e sulla concorrenza intracomunitaria, come considerata in via principale dalla sentenza *Tubemeuse*, citata supra. Orbene, se è pur vero che l'esame di un tale nesso di interdipendenza non può essere richiesto se risulta comprovato che l'aiuto di Stato ha un'incidenza diretta sui mercati intracomunitari, è giocoforza rilevare, tuttavia, che la decisione controversa, come è stato confermato ai punti che precedono della presente sentenza, non apporta tale dimostrazione in modo sufficiente ».

10 giugno 2010, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA c. Presidenza del Consiglio dei Ministri*, causa C-140/09, Racc. I-5243.

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo S.p.a. c. Italia, causa C-173/03, in Racc. I-5177, a cui si rinvia per la parte in fatto (Capitolo I sulle fonti, segnatamente la sezione 2.3 sulla responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario), il giudice del rinvio, con sentenza in data 27 febbraio 2009, ha constatato «la sussistenza dell'illecito commesso dallo Stato Giudice» ed ha ordinato, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento della Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (in prosieguo: la «TDM»), impresa di trasporti marittimi in liquidazione, dei danni derivanti da tale illecito. È a tale stadio della procedura che detto giudice, interrogandosi in merito all'interpretazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ha proceduto ad un nuovo rinvio alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE (art. 267 TFUE). Riguardo la

nozione di aiuto di Stato, la Corte ha, in particolare, osservato:

« 31. Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione come aiuto esige che siano interamente soddisfatte le seguenti condizioni. Anzitutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. in tal senso, in particolare, sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, cosiddetta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 25; Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg [24 luglio 2003, causa C-280/00, Racc. pag. I-7747], punti 74 e 75; Enirisorse [23 marzo 2006, causa C-237/04, Racc. pag. I-2843], punti 38 e 39; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti [30 marzo 2006, causa C-451/03, Racc. pag. I-2941], punti 55 e 56; 1 luglio 2008, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost/UFEX e a., Racc. pag. I-4777, punti 121 e 122; Essent Netwerk Noord e a. [17 luglio 2008, causa C-206/06, Racc. pag. I-5497], punti 63 e 64, e UTECA [5 marzo 2009, causa C-222/07, Racc. pag. I-1407], punto 42).

32. Nel caso di specie, la prima delle citate condizioni non è oggetto della questione sollevata e non si presta a controversia, in quanto le sovvenzioni di cui si discute nella causa principale sono state versate in applicazione della legge n. 684 ed il loro onere è stato sopportato – come risulta in particolare dagli artt. 18 e 19 di tale legge – dal bilancio dello Stato ».

Riguardo al requisito della selettività, la Corte ha osservato

« 34. Sono reputati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. citate sentenze SFEI e a., punto 60; Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 84; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 59, ed Essent Netwerk Noord e a., punto 79).

35. Per contro, un intervento statale non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione nella misura in cui esso debba essere considerato come una compensazione costituente la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (v. citate sentenze Ferring, punti 23 e 25, e Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 87, pronunciate in risposta a questioni pregiudiziali sollevate precedentemente alla sentenza della Corte suprema di cassazione 19 aprile 2000 controversa nella causa principale, nonché Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 60, ed Essent Netwerk Noord e a., punto 80).

36. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti (citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 88; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 61, ed Essent Netwerk Noord e a., punto 81).

37. In primo luogo, l'impresa beneficiaria di una siffatta compensazione deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro (citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 89; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 62, ed Essent Netwerk Noord e a., punto 82).

38. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti (citate sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 90; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 64, ed Essent Netwerk Noord e a., punto 83).

39. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento (citate sentenze *Altmark Trans* e *Regierungspräsidium Magdeburg*, punto 92; *Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti*, punto 66, ed *Essent Netwerk Noord e a.*, punto 84).

40. In quarto luogo, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico stabilite, avrebbe dovuto sopportare per adempiere gli obblighi in questione, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento (citate sentenze *Altmark Trans* e *Regierungspräsidium Magdeburg*, punto 93; *Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti*, punto 67, ed *Essent Netwerk Noord e a.*, punto 85).

41. Nel caso di specie, dagli artt. 8 e 9 della legge n. 684 risulta che le sovvenzioni controverse nella causa principale erano destinate alla prestazione di servizi di collegamento con le isole italiane maggiori e minori, i quali dovevano assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate e, in particolare, del Mezzogiorno. Le convenzioni stipulate con le imprese beneficiarie di tali sovvenzioni dovevano prevedere obblighi riguardanti i collegamenti da garantire, la frequenza di tali collegamenti e i tipi di nave da destinare a ciascuno di questi. Ne consegue che le imprese beneficiarie erano incaricate dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico.

42. L'art. 7 della legge n. 684 dispone inoltre che le sovvenzioni debbono assicurare la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico e che esse saranno previamente determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.

43. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva, nella sua decisione, che soltanto con il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, sono state individuate le componenti economiche della gestione di cui tenere conto nelle convenzioni da stipulare ai sensi della legge n. 684, e che soltanto nel mese di luglio 1991 lo Stato italiano e ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia hanno stipulato tali convenzioni, per una durata di vent'anni, con decorrenza di applicazione dal 1 gennaio 1989. Durante tutto il periodo in questione nella causa principale, ossia dal 1976 al 1980, e fino all'approvazione di tali convenzioni, le sovvenzioni di cui si discute nel giudizio a quo sono state versate a titolo di acconti a norma dell'art. 19 della legge n. 684.

44. Ne consegue che, in assenza di tali convenzioni, le sovvenzioni in questione nella causa principale sono state versate durante tutto il periodo suddetto senza che fossero chiaramente definiti gli obblighi di servizio pubblico posti a carico delle imprese beneficiarie, senza che fossero previamente stabiliti, in modo obiettivo e trasparente, i parametri sulla base dei quali era calcolata la compensazione di tali obblighi, e senza garantire che tale compensazione non eccedesse quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi suddetti. Non soddisfacendo neppure la quarta condizione menzionata al punto 40 della presente sentenza, le suddette convenzioni non integrano dunque alcuno dei presupposti necessari affinché una compensazione per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi, a motivo dell'assenza di un vantaggio concesso all'impresa interessata, alla qualifica di aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

45. Al riguardo è privo di rilevanza il fatto che le citate sovvenzioni siano state versate a titolo di acconti, in attesa dell'approvazione di convenzioni peraltro concluse ed entrate in vigore soltanto molti anni più tardi. Infatti, tale circostanza non fa venir meno il vantaggio concesso all'impresa beneficiaria, né gli effetti che questo può produrre sulla concorrenza qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra menzionate.

46. Allo stesso modo, resta ininfluenza il fatto che l'autorità amministrativa avesse imposto delle tariffe all'impresa beneficiaria delle sovvenzioni in questione nella causa principale. Infatti, se pure, alla luce delle condizioni sopra menzionate, l'esistenza di simili tariffe è importante per valutare i costi originati dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico tenendo conto dei relativi introiti,

essa però non influisce in alcun modo sull'esistenza del vantaggio concesso all'impresa beneficiaria una volta che consti il mancato soddisfacimento di tutte le condizioni sopra citate ».

Riguardo il pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri ed il rischio di distorsione della concorrenza, la Corte ha osservato

« 47. [...] il giudice del rinvio ritiene che nella causa principale si ponga la questione del pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri e della distorsione della concorrenza.

48. Il governo italiano è di parere contrario, sostenendo che, all'epoca in questione, il mercato del cabotaggio non era liberalizzato, dato che tale liberalizzazione sarebbe intervenuta soltanto a seguito del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), e più precisamente, per quanto riguarda il cabotaggio con le isole del Mediterraneo, a far data dal 1 gennaio 1999. All'udienza, il detto governo ha fatto presente che nessun operatore di un altro Stato membro operava sulle linee interne in cui era presente la Tirrenia nel corso degli anni 1976-1980, mentre la TDM ha riferito della presenza su tali linee di una società nata dalla fusione di una società italiana con una società spagnola.

49. A questo proposito, occorre rilevare che il fatto che l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all'interno degli Stati membri sia posteriore al periodo che viene in questione nella causa principale non esclude necessariamente che le sovvenzioni di cui trattasi fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano falsato o minacciato di falsare la concorrenza.

50. Infatti, da un lato, non può escludersi che la Tirrenia fosse - così come sostiene la TDM - in concorrenza con imprese di altri Stati membri sulle linee interne di cui trattasi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. Dall'altro lato, non si può neppure escludere che la Tirrenia si trovasse in una situazione di concorrenza con simili imprese su linee internazionali e che, mancando una contabilità separata per le sue diverse attività, vi sia stato un rischio di sovvenzioni incrociate, vale a dire, nella fattispecie, un rischio che gli introiti ricavati dalla sua attività di cabotaggio beneficiante delle sovvenzioni controverse nel giudizio a quo siano stati utilizzati a vantaggio di attività da essa svolte sulle dette linee internazionali, ciò che pure spetta al giudice del rinvio verificare.

51. Spetta comunque al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali indicazioni e tenuto conto delle circostanze di fatto della causa principale, se le sovvenzioni di cui trattasi nel giudizio nazionale fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e se esse abbiano falsato o minacciato di falsare la concorrenza.

52. Sulla scorta di tutte queste considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell'approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare ».

9 giugno 2011, *Comitato «Venezia vuole vivere», Hotel Cipriani Srl e Società Italiana per il gas SpA (Italgas) c. Commissione*, cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P, C-76/09 P, ECLI:EU:C:2011:368

Il Comitato «Venezia vuole vivere», l'Hotel Cipriani e l'Italgas hanno chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale (di primo grado), del 28 novembre 2008, cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani e a./Commissione, ECLI:EU:T:2008:537 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore

delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (in prosieguo: la «decisione controversa»).

In applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 1994, notificato dall'Italia alla Commissione, nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1997 venivano concessi sgravi dei contributi sociali ad imprese situate sul territorio di Venezia e di Chioggia. Con legge n. 30/1997, l'Italia estendeva tale regime, per il 1997, a favore delle imprese situate tanto nelle regioni del Mezzogiorno quanto sul territorio di Venezia insulare e di Chioggia.

Con lettera del 1 luglio 1997, seguita da un sollecito datato 28 agosto 1997, la Commissione chiedeva ulteriori informazioni riguardo all'estensione dell'ambito di applicazione del predetto regime di sgravi degli oneri sociali a favore delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia. In assenza di risposta, la Commissione, con lettera datata 17 dicembre 1997, comunicava all'Italia la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE (ora art. 108, n. 2, TFUE) relativamente agli aiuti disposti dalle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997, che estendevano l'ambito di applicazione degli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno ai territori di Venezia insulare e di Chioggia. Le autorità italiane sospendevano il regime di sgravi degli oneri sociali in questione a partire dal 1 dicembre 1997.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava infondati i ricorsi proposti avverso la decisione controversa. I suddetti ricorrenti decidevano, dunque, di impugnare la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che ha respinto integralmente le impugnazioni (si noti che, a causa del mancato recupero degli aiuti in questione, la Corte di giustizia ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia con sentenza del 6 ottobre 2011, causa C-302/09, Commissione c. Italia, ECLI:EU:C:2011:634; successivamente, non avendo l'Italia adottato tutte le misure necessarie all'esecuzione di tale sentenza, la Corte ha irrogato una somma forfettaria ed imposto una penalità di mora nei confronti di detto Stato con sentenza del 17 settembre 2015, causa C-367/14, Commissione c. Italia, ECLI:EU:C:2015:611).

Con particolare riguardo alla nozione di aiuto di Stato, la Corte ha osservato:

« 90. Il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 181-184 della sentenza impugnata, che l'asserito carattere compensativo dei vantaggi concessi in base al regime in causa non impedisce di qualificarli come «aiuti» ai sensi dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE].

91. A tale riguardo, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza Commissione/Deutsche Post, [Corte giust., 2 settembre 2010, causa C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481], punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

92. Certamente, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE] (v., in tal senso, sentenza Commissione/Deutsche Post, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

93. Orbene, né l'Hotel Cipriani né l'Italgas affermano, nel loro primo motivo, di soddisfare tali requisiti. Essi sostengono invece che la circostanza che le agevolazioni in esame siano destinate a compensare i costi aggiuntivi connessi alle condizioni particolari alle quali gli operatori stabiliti a Venezia sono sottoposti toglie a dette agevolazioni il carattere di aiuto.

94. A tale riguardo, è importante ricordare anzitutto che la motivazione sottesa ad una misura di aiuto non è sufficiente per sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica di «aiuto» ai sensi dell'art. 87

CE [ora art. 107 TFUE]. Infatti, la disposizione di cui al n. 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

95. Si deve aggiungere che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (sentenze citate Italia/Commissione, punto 61 e giurisprudenza ivi citata, nonché Heiser, punto 54).

96. Come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 183 e 184 della sentenza impugnata, tale giurisprudenza si applica anche ai provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro sono soggette. Infatti, lo stesso testo del Trattato CE, che, all'art. 87, n. 3, lett. a) e c) [ora art. 107, n. 3, lett. a) e c) TFUE], qualifica come aiuti di Stato che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni» nonché «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo (...) di talune regioni», indica che i benefici la cui portata si limita a una parte del territorio dello Stato soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi (v. sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115, punto 60).

97. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere i motivi a sostegno dei ricorsi di annullamento attinenti all'asserita natura compensativa delle agevolazioni di cui trattasi, senza essere tenuto ad esaminare situazioni ipotetiche, diverse da quelle del caso concreto, nelle quali la natura compensativa di talune misure avrebbe eventualmente potuto sottrarre alle stesse il carattere di aiuto. [...]

101. Infine, quanto all'osservazione della Repubblica italiana secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare il criterio dell'operatore privato, è sufficiente rilevare che il confronto con un simile operatore è irrilevante, in quanto quest'ultimo non perseguirebbe gli obiettivi presi di mira dagli sgravi degli oneri sociali in esame [...] ».

15 novembre 2011, *Commissione e Spagna c. Gibilterra e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732

La Commissione e la Spagna hanno chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale (di primo grado) del 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Gibilterra c. Commissione, ECLI:EU:T:2008:595 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui era stata annullata la decisione 2005/261/CE della Commissione sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Con lettera del 12 agosto 2002 il Regno Unito notificava alla Commissione, in conformità all'art. 88, par. 3, CE (ora art. 108, par. 3, TFUE), la riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra. Tale riforma fiscale consiste in un sistema di tassazione applicabile a tutte le società stabilite a Gibilterra e in un'imposta supplementare (o sovrattassa) (Top-up Tax) applicabile solo alle società di servizi finanziari e alle imprese di servizi pubblici, che comprendono le imprese operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'elettricità e dell'acqua. Il sistema di tassazione introdotto dalla riforma, applicabile a tutte le società stabilite a Gibilterra, è costituito da un'imposta sul monte salari (Payroll Tax), un'imposta sull'occupazione di beni immobili a uso commerciale (Business Property Occupation Tax) e una tassa di registro (Registration Fee). Con lettera del 16 ottobre 2002 la Commissione comunicava alle autorità del Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, par. 2, CE (oggi art. 108, par. 3, TFUE) in relazione alla riforma fiscale ed invitava gli interessati a presentare le loro osservazioni. Il 30 marzo 2004 la Commissione

ha adottato la decisione controversa. Il governo di Gibilterra ha impugnato tale decisione della Commissione davanti al Tribunale (di primo grado), che l'ha annullata. La Corte di giustizia, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla Commissione e dalla Spagna, ha annullato la sentenza impugnata. Con riguardo alla nozione di aiuto di Stato, e in particolare al requisito di selettività, la Corte ha osservato:

« 74. Occorre dunque determinare se la proposta di riforma tributaria presenti un carattere selettivo, visto che la selettività è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato (v. sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115, punto 54).

75. In merito alla valutazione del requisito della selettività, da una giurisprudenza costante risulta che l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE] impone di stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (sentenze *Adria-Wien Pipeline* e *Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, [Corte giust., 8 novembre 2001, causa C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598], punto 41, e 22 dicembre 2008, causa C-487/06 P, *British Aggregates/Commissione*, Racc. pag. I-10515, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

76. Sulla scorta di tale giurisprudenza, occorre esaminare se il Tribunale abbia disatteso l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], come interpretato dalla Corte, dichiarando che nessuno dei tre elementi identificati dalla decisione controversa conferisce vantaggi selettivi.

a) Sul requisito di produrre utili e sulla limitazione dell'imposta

77. Il Tribunale ha concluso, con riferimento ai due primi elementi di selettività della misura in causa identificati nella decisione controversa, ossia il fatto che un'imposizione in forma di imposta sul monte salari e di BPOI è applicata solo se il soggetto passivo produce utili e che con riferimento a questi criteri d'imposizione la tassazione è limitata al 15% degli utili, che la Commissione non è giunta a dimostrare che tali elementi conferiscono vantaggi selettivi.

78. Tale conclusione del Tribunale non è inficiata da un errore di diritto.

79. Come è stato ricordato al punto 73 della presente sentenza, solo i vantaggi selettivi e non quelli risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici rientrano nella nozione di aiuto di Stato.

80. Ora, il requisito di produrre utili e il limite all'imposizione degli stessi sono, di per sé, misure generali, applicabili senza distinzione a tutti gli operatori economici, sicché non possono conferire vantaggi selettivi. [...]

b) Sui vantaggi che recano beneficio alle società «offshore»

85. Il Tribunale ha concluso, al punto 185 della sentenza impugnata, per l'assenza di vantaggi selettivi a beneficio delle società «offshore». La Commissione, non avendo rispettato l'ambito di analisi relativo alla determinazione della selettività della misura fiscale quale esposto ai punti 143-146 della sentenza impugnata e ricordato ai punti 36 e 37 della presente sentenza, non sarebbe giunta a dimostrare che le società «offshore», che per natura non hanno presenza fisica a Gibilterra, beneficiano di vantaggi selettivi.

86. Tale valutazione del Tribunale è inficiata da un errore di diritto.

87. Occorre ricordare infatti, a tale riguardo e in primo luogo, la giurisprudenza costante a termini della quale l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE] non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle tecniche impiegate (v. sentenze *British Aggregates/Commissione*, cit., punti 85 e 89 e giurisprudenza ivi citata, e 8 settembre 2011, causa C-279/08 P, *Commissione/Paesi Bassi*, [in Racc. I-7671], punto 51).

88. Ora, l'approccio seguito dal Tribunale, fondato sulla mera considerazione della tecnica normativa utilizzata dalla proposta di riforma tributaria, non consente di esaminare gli effetti della misura fiscale in questione ed esclude a priori qualsiasi possibilità di qualificare come «vantaggio selettivo» l'assenza di qualsivoglia imposizione per le società «offshore». Di conseguenza tale approccio è contrario alla giurisprudenza ricordata al punto 87 della presente sentenza.

89. In secondo luogo, si deve constatare che l'approccio del Tribunale non tiene conto neppure della giurisprudenza ricordata al punto 71 della presente sentenza [Corte giust., 8 novembre 2001, causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, ECLI:EU:C:2001:598, punto 38, e Corte giust., 8 settembre 2011, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos e a.*, ECLI:EU:C:2011:550, punto 45 e giurisprudenza ivi citata], in base alla quale l'esistenza di un vantaggio selettivo a beneficio di un'impresa presuppone che gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di quest'ultima siano alleviati.

90. Certamente, la Corte ha dichiarato, al punto 56 della citata sentenza *Portogallo/Commissione*, che la determinazione del contesto di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale».

91. Tuttavia, contrariamente al ragionamento del Tribunale e alla tesi sostenuta dal *Government of Gibraltar* e dal Regno Unito, tale giurisprudenza non fa dipendere la qualificazione di un sistema fiscale come «selettivo» dal fatto che quest'ultimo sia concepito in maniera che le imprese che beneficino eventualmente di un vantaggio selettivo siano, in generale, assoggettate agli stessi oneri fiscali delle altre imprese, ma godano di deroghe, di guisa che il vantaggio selettivo possa essere identificato come la differenza tra l'onere fiscale normale e quello sopportato da tali prime imprese.

92. Infatti, un tale modo di comprendere il criterio di selettività presupporrebbe, contrariamente alla giurisprudenza citata al punto 87 della presente sentenza, che un regime fiscale, per poter essere qualificato come selettivo, sia concepito secondo una determinata tecnica regolamentare, con la conseguenza che talune norme tributarie nazionali sfuggirebbero immediatamente al controllo in materia di aiuti di Stato per il solo fatto di rientrare in un'altra tecnica regolamentare, benché producano, in diritto e/o di fatto, i medesimi effetti.

93. Tali considerazioni valgono soprattutto per un sistema fiscale che, come nella fattispecie, anziché prevedere regole generali per la totalità delle imprese, alle quali derogare a favore di talune di esse, conduce a un risultato identico rettificando e combinando le norme tributarie in maniera che la loro stessa applicazione porti a una pressione fiscale differenziata per le diverse imprese.

94. In terzo luogo, si deve constatare che il Tribunale ha erroneamente rimproverato alla Commissione, ai punti 184-186 della sentenza impugnata, di non aver dimostrato l'esistenza di un vantaggio selettivo a profitto delle società «offshore» non avendo identificato, nella decisione controversa, un contesto di riferimento rispetto al quale poter stabilire l'esistenza di un vantaggio selettivo.

95. Occorre rilevare, infatti, a tal titolo, che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale in merito ai punti 143, 144 e 150 della decisione controversa, risulta da tali punti che la Commissione ha esaminato l'esistenza dei vantaggi selettivi a beneficio delle società «offshore» alla luce del regime fiscale in causa quale si applica formalmente a tutte le imprese. Appare, quindi, evidente che la decisione controversa individua tale regime come contesto di riferimento rispetto al quale le società «offshore» sarebbero, de facto, favorite.

96. In ultimo luogo, si deve constatare che la Commissione, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale, ha dimostrato a sufficienza di diritto, nella decisione controversa, che le società «offshore» beneficino, tenuto conto di detto contesto di riferimento, di vantaggi selettivi nel senso della giurisprudenza ricordata al punto 75 della presente sentenza.

97. Certamente, data l'assenza di regolamentazione dell'Unione in materia, rientra nella competenza degli Stati membri o delle entità infrastatali dotate di autonomia fiscale determinare i criteri

d'imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici, come il Tribunale rileva al punto 146 della sentenza impugnata.

98. Tuttavia, il Tribunale ha ommesso di valutare il regime in causa nel suo insieme e non ha tenuto conto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato la propria valutazione del regime in causa nella decisione controversa.

99. Al riguardo, è importante ricordare le caratteristiche costanti del regime in causa, come descritto ai punti 21-25 della sentenza impugnata.

100. Tale regime si caratterizza, da un lato, per la combinazione dell'imposta sul monte salari e della BPOI quali criteri d'imposizione unici, corredati dal requisito di produrre utili la cui imposizione è soggetta al limite del 15%, e, dall'altro, per l'assenza di un criterio d'imposizione di applicazione generale che preveda la tassazione di tutte le società considerate da tale regime.

101. Tenuto conto delle caratteristiche di tale regime, ricordate al punto precedente, sembra che il regime controverso, combinando tali criteri, ancorché fondati su criteri in sé generali, operi di fatto una discriminazione tra società che si trovano in una situazione analoga sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dalla proposta di riforma tributaria, che è quello di introdurre un sistema generale di tassazione per tutte le società stabilite a Gibilterra.

102. Infatti, la combinazione di tali criteri d'imposizione non ha unicamente la conseguenza di portare a un'imposizione che è funzione del numero di dipendenti e delle dimensioni degli immobili commerciali occupati, ma esclude a priori da qualsivoglia imposizione, in assenza di altri criteri, le società «offshore», in quanto queste ultime non hanno dipendenti né occupano immobili commerciali.

103. Vero è che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 73 della presente sentenza, una pressione fiscale differente risultante dall'applicazione di un regime fiscale «generale» non può essere sufficiente, in sé, a dimostrare la selettività di un'imposizione ai fini dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE].

104. Infatti, per poter essere ritenuti costituire vantaggi selettivi, i criteri d'imposizione prescelti da un regime fiscale devono essere anche idonei a caratterizzare le imprese beneficiarie in virtù delle proprietà loro peculiari quale categoria privilegiata, così da potersi concludere che tale regime favorisce «talune» imprese o «talune» produzioni ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE].

105. Ebbene, ciò è proprio quanto avviene nella fattispecie.

106. Al riguardo, occorre osservare che la circostanza che le società «offshore» non siano tassate non è una conseguenza casuale del regime in causa, bensì il risultato ineluttabile del fatto che i criteri d'imposizione sono concepiti precisamente in modo che le società «offshore», le quali per loro natura non hanno dipendenti né occupano immobili commerciali, non dispongano delle basi imponibili prese in considerazione dai criteri previsti dalla proposta di riforma tributaria.

107. Pertanto, la circostanza che le società «offshore», che con riferimento ai criteri d'imposizione previsti nella proposta di riforma tributaria costituiscono un gruppo di società, sfuggano all'imposizione, proprio grazie alle caratteristiche peculiari al gruppo, consente di considerare che tali società beneficiano di vantaggi selettivi ».

8 dicembre 2011, *France Télécom c. Commissione*, causa C-81/10 P, ECLI:EU:C:2011:811

La società France Télécom ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale (di primo grado) del 30 novembre 2009, cause riunite T-427/04 e T-17/05, Francia e France Télécom SA c. Commissione, ECLI:EU:T:2009:474 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui esso ha respinto i ricorsi proposti dalla Francia e da France Télécom avverso la decisione 2005/709/CE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (in prosieguo: la «decisione controversa»).

A seguito di una denuncia presentata dall'Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della France Télécom e di La Poste in base al diritto comune, la Commissione europea avviava, in data 28 giugno 2001, il procedimento preliminare di esame del regime speciale d'imposizione a favore di France Télécom ed inviava alla Repubblica francese una richiesta di informazioni a tal riguardo. Con lettera del 26 settembre 2001, la Francia rispondeva a tale richiesta di informazioni, affermando che il regime speciale d'imposizione non costituiva un aiuto di Stato, poiché non procurava alcun vantaggio alla France Télécom né comportava alcuna perdita di risorse per lo Stato.

Il 30 gennaio 2003, la Commissione adottava la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale di cui all'art. 88, n. 2, CE (ora art. 108, n. 2, TFUE) in relazione, segnatamente, all'esenzione dalla tassa professionale di cui la France Télécom aveva beneficiato dal 1991 al 1993 e al regime speciale d'imposizione. Il 2 agosto 2004, la Commissione adottava la decisione controversa, dichiarando che il regime speciale d'imposizione costituisce un aiuto di Stato concesso in violazione dell'art. 88, par. 3, CE (ora art. 108, par. 3, TFUE) ed ordinandone il recupero.

La Corte di giustizia, nel respingere l'impugnazione proposta avverso la sentenza impugnata, ha osservato, in merito alla nozione di aiuto di Stato:

« 17. Occorre [...] ricordare che la nozione di vantaggio inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato riveste carattere oggettivo, indipendente dalle motivazioni degli ideatori della misura di cui trattasi. La natura degli obiettivi perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE] non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza della Corte 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

18. Per quanto riguarda il caso di specie, è necessario rilevare che il regime fiscale al quale la France Télécom era soggetta nel corso del secondo periodo considerato, vale a dire durante gli anni 1994-2002, rappresentava un'eccezione rispetto al regime di diritto comune. In particolare, tale società ha beneficiato di un trattamento fiscale specifico a livello nazionale, caratterizzato dal fatto che la tassa professionale era calcolata sulla base di un'aliquota media ponderata rispetto alle varie aliquote applicabili nei diversi enti locali, mentre le aliquote alle quali erano soggette le altre imprese erano quelle deliberate annualmente da detti enti. Inoltre, la France Télécom era sottoposta ad un'aliquota unica della tassa professionale nel luogo della sua sede principale, mentre le altre imprese erano tassate alle differenti aliquote deliberate dagli enti locali sul cui territorio esse possedevano delle sedi. Alla France Télécom veniva, inoltre, applicata un'aliquota dell'1,9% anziché dell'8% applicabile alle altre imprese a titolo di spese di gestione.

19. Per quanto riguarda l'argomentazione dedotta nell'ambito della presente impugnazione, secondo la quale l'esame del regime fiscale di cui trattasi da parte del Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di un certo numero di elementi variabili e di fattori esterni, occorre rilevare che sebbene, alla luce delle caratteristiche di detto regime, la Commissione non fosse in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo, è tuttavia pacifico che il regime in parola poteva condurre, ed ha effettivamente condotto - come emerge dal punto 59 della decisione controversa e dal punto 225 della sentenza impugnata - ad un'imposizione minore a carico della France Télécom a titolo della tassa professionale rispetto a quella risultante dall'applicazione del regime di diritto comune della suddetta tassa.

20. Si deve inoltre sottolineare che, indipendentemente dalle aliquote della tassa professionale stabilite dagli enti locali, la France Télécom beneficiava, comunque, di un'aliquota ridotta a titolo di spese di gestione.

21. In tale contesto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 323 della sentenza impugnata, che l'accertamento dell'esistenza di un aiuto dipendeva da un certo numero di «circostanze esterne» al

regime speciale d'imposizione, quali la cadenza annuale della tassa professionale ed il livello delle aliquote d'imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio la France Télécom possedeva delle sedi.

22. Contrariamente a quanto affermato dalla France Télécom e dalla Repubblica francese, simili circostanze non impediscono affatto che il regime speciale d'imposizione possa, già al momento della sua adozione, essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, n. 1, TFUE]. Infatti, occorre distinguere tra, da un lato, l'adozione del regime di aiuto, nel caso in esame il regime speciale d'imposizione, e, dall'altro, la concessione di aiuti annuali alla France Télécom sulla base di detto regime, il cui importo esatto dipendeva da determinati fattori esterni.

23. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, nel caso di specie ricorre una configurazione mista nella quale l'esistenza di un vantaggio è dovuta, da una parte, ad un elemento fisso correlato al regime fiscale applicato alla France Télécom, speciale rispetto al regime di diritto comune, e, dall'altra, ad un elemento variabile dipendente da circostanze di fatto, vale a dire l'ubicazione di fabbricati o di terreni in enti locali diversi nonché l'aliquota d'imposizione applicabile in tali enti.

24. Il suddetto regime speciale d'imposizione, a causa delle caratteristiche che lo contraddistinguono descritte al punto 18 della presente sentenza, poteva condurre ad un'imposizione della France Télécom inferiore a quella a cui quest'ultima sarebbe stata assoggettata qualora le si fosse applicata la tassa professionale secondo il regime di diritto comune.

25. Il fatto che la citata società abbia effettivamente beneficiato di un'imposizione minore a titolo della tassa professionale a partire dall'anno 1994 è direttamente correlato alle caratteristiche proprie del regime fiscale derogatorio che le è stato applicato, anche se l'importo esatto degli aiuti annuali da essa percepiti sulla base di detto regime dipendeva da determinati fattori esterni al medesimo.

26. Peraltro, dalla struttura della sentenza impugnata emerge che il punto 323 della stessa, che menziona le circostanze esterne del regime speciale d'imposizione, si riferisce solamente agli aiuti annuali concessi alla France Télécom sulla base del regime medesimo. Tale punto rientra, infatti, nell'analisi del motivo vertente sulla prescrizione del potere della Commissione in materia di recupero degli aiuti illegali. Orbene, la valutazione operata dal Tribunale nell'ambito di un simile motivo non può che riferirsi ad aiuti effettivamente percepiti e, pertanto, può riguardare esclusivamente gli aiuti di cui la France Télécom ha beneficiato sulla base del regime speciale d'imposizione.

27. Da tali considerazioni deriva che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il regime speciale d'imposizione concedeva un vantaggio alla France Télécom, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, anche se l'importo esatto degli aiuti corrisposti sulla base di tale regime doveva essere stabilito attraverso determinati fattori esterni a detto regime ».

29 marzo 2012, *Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c. 3M Italia S.p.A.*, ECLI:EU:C:2012:184

La 3M Company, società con sede negli Stati Uniti, ha concesso un diritto di usufrutto sulle azioni della 3M Italia a favore della Shearson Lehman Hutton Special Financing, anch'essa avente sede negli Stati Uniti. Quest'ultima, a sua volta, trasferiva tale diritto di usufrutto alla società Olivetti & C., con sede in Italia. L'amministrazione finanziaria italiana riteneva che la cessione di usufrutto a favore della Olivetti & C. fosse fittizia e che i dividendi distribuiti dalla 3M Italia a quest'ultima fossero stati, in realtà, percepiti dalla Shearson Lehman Hutton Special Financing, società non residente in Italia. Di conseguenza, essa decideva che a tali dividendi dovesse essere applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 32,4%, prevista dalla legislazione italiana sull'imposizione dei redditi da proprietà e non la ritenuta d'acconto del 10% e il corrispondente credito d'imposta applicabili ai contribuenti residenti in Italia. Innanzi alla Corte di Cassazione, la 3M Italia chiedeva il beneficio di cui all'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto n. 40/2010, al fine di ottenere l'estinzione del

procedimento. La Corte di cassazione si interrogava quindi sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto dell'Unione in quanto comportava una rinuncia pressoché integrale al recupero del credito fiscale. Inoltre, tale disposizione arrecava un vantaggio al suo beneficiario ed aveva una natura selettiva in ciò potendo confliggere con le norme del TFUE in materia di aiuti di stato. Con specifico riguardo alla valutazione da effettuarsi circa la selettività di una misura qualificabile quale aiuto di stato, la Corte ha osservato:

« 40. Per valutare la selettività di una misura, occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, tale misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra le imprese e sono, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. sentenza *British Aggregates/Commissione*, [22 dicembre 2008, C-487/06, ECLI:EU:C:2008:757], punti 82 e 83 nonché la giurisprudenza ivi citata).

41. Nella fattispecie, anche supponendo che l'applicazione dell'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010 possa comportare, in una determinata situazione, la concessione di un vantaggio al beneficiario di tale disposizione, occorre rilevare, quanto alla selettività della misura, che quest'ultima è applicabile in generale a tutti i contribuenti che siano parti di un procedimento pendente in materia tributaria dinanzi alla Corte suprema di cassazione, qualunque sia la natura dell'imposta di cui trattasi, qualora tale procedimento tragga origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.

42. Il fatto che solo i contribuenti che soddisfano tali condizioni possano beneficiare di detta misura non può, di per sé, conferire a quest'ultima carattere selettivo. Si deve necessariamente constatare, infatti, che i soggetti che non possono avervi diritto non si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di detti contribuenti in relazione all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, che consiste nel garantire il rispetto del principio del termine ragionevole ».

5 giugno 2012, *Commissione c. Électricité de France (EDF)*, causa C 124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318

La Commissione ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale, del 15 dicembre 2009, causa T-156/04, Électricité de France (EDF) c. Commissione, ECLI:EU:T:2009:505 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato gli artt. 3 e 4 della decisione 2005/145/CE della Commissione, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia alla EDF, concernenti il settore delle industrie per l'elettricità e il gas, sotto forma di esonero dal pagamento, nel 1997, dell'imposta sulle società su una parte degli accantonamenti costituiti per il rinnovo della rete di alimentazione generale (in prosieguo: la «decisione controversa»).

L'EDF, che produce, trasporta e distribuisce energia elettrica su tutto il territorio francese, in data 8 aprile 1997 siglava con lo Stato francese un contratto d'opera che prevedeva una normalizzazione dei conti dell'impresa e dei suoi rapporti finanziari con lo Stato, in conseguenza di irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti francese e nella prospettiva dell'apertura del mercato dell'energia elettrica prevista dalla direttiva 96/92/CE. In attuazione di quest'ultima, veniva altresì emanata la legge n. 97-1026.

Con lettere in data 10 luglio e 27 novembre 2001, la Commissione invitava le autorità francesi a fornirle talune informazioni riguardanti una serie di misure prese nei confronti dell'EDF che potevano eventualmente costituire aiuti di Stato. A seguito di scambi di corrispondenza tra le autorità francesi e la Commissione, quest'ultima, il 16 dicembre 2003, emanava la decisione controversa, ai sensi della quale costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il mancato pagamento da parte di EDF nel 1997 dell'imposta sulle società sulla quota degli

accantonamenti creati in esenzione d'imposta per il rinnovo della concessione unica di EDF (rete di alimentazione generale, «RAG»), pari a 14,119 miliardi di FRF di diritti del concedente riclassificati nei conti patrimoniali (art. 3). Con la medesima decisione, la Commissione ordinava alla Francia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare da EDF l'aiuto in questione (art. 4). Il Tribunale, adito da EDF con ricorso per annullamento, ha annullato gli artt. 3 e 4 della decisione controversa.

La Corte, nel respingere l'impugnazione proposta dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale, ha osservato, con particolare riguardo al criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato:

« 76. Dalla giurisprudenza risulta che una misura concessa per mezzo di risorse statali che ponga l'impresa beneficiaria in una situazione finanziaria più favorevole rispetto a quella dei propri concorrenti e che, per tale motivo, falsi o rischi di falsare la concorrenza, incidendo al tempo stesso sugli scambi tra gli Stati membri, non può sfuggire, ipso facto, alla qualificazione di «aiuto» ai sensi dell'articolo 87 CE [ora art. 107 TFUE] in considerazione degli obiettivi perseguiti dallo Stato stesso (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, Racc. pag. I-2981, punto 15; del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, Racc. pag. I-6857, punto 25 e giurisprudenza citata, nonché del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 94 e giurisprudenza citata).

77. Infatti, la disposizione di cui al paragrafo 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, cit. supra, punto 94 e giurisprudenza citata).

78. Tuttavia, risulta parimenti da costante giurisprudenza che le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell'articolo 87 CE [ora art. 107 TFUE] non sono soddisfatte qualora l'impresa pubblica beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procurato per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato, ove tale valutazione dev'essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell'investitore privato (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-303/88, Racc. pag. I-1433, punto 20; del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, Racc. pag. I-4397, punti 68-70, nonché Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, cit. supra, punto 91 e giurisprudenza citata).

79. In particolare, emerge dalla giurisprudenza che, ai fini della valutazione della questione se la stessa misura sarebbe stata attuata, in normali condizioni di mercato, da un investitore privato operante in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato, devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato nella sua qualità di azionista, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, Racc. pag. 2263, punto 14, e Belgio/Commissione, 40/85, Racc. pag. 2321, punto 13, nonché del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C-278/92 a C-280/92, Racc. pag. I-4103, punto 22, e del 28 gennaio 2003, Germania/Commissione, C-334/99, Racc. pag. I-1139, punto 134).

80. Ne deriva che i ruoli dello Stato azionista dell'impresa, da un lato, e dello Stato agente quale potere pubblico, dall'altro, devono essere distinti, come giustamente sostenuto dalla Commissione, dall'Autorità di vigilanza EFTA nonché dalla Iberdrola e come affermato dal Tribunale ai punti 223-228 della sentenza impugnata.

81. Conseguentemente, l'applicabilità del criterio dell'investitore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato concede, nella sua qualità di azionista e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico ad un'impresa a esso appartenente.

82. Ne consegue che, qualora uno Stato membro invochi tale criterio nel corso del procedimento amministrativo, incombe al medesimo, in caso di dubbio, provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia riconducibile alla sua qualità di azionista.

83. Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio economico (v., in tal senso, sentenza Francia/Commissione, cit. supra, punti 71 e 72), la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell'impresa pubblica controllata.

84. A tal riguardo possono risultare necessari, segnatamente, elementi da cui emerga che tale decisione sia fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo, avrebbe fatto accertare, prima di procedere all'investimento, al fine di determinare la redditività futura dell'investimento stesso.

85. Per contro, valutazioni economiche operate successivamente alla concessione di tale beneficio, la constatazione retrospettiva dell'effettiva redditività dell'investimento realizzato dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del *modus procedendi* effettivamente attuato non possono essere sufficienti per dimostrare che detto Stato membro abbia adottato tale decisione, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio, nella sua qualità di azionista (v., in tal senso, sentenza Francia/Commissione, cit. supra, punti 71 e 72).

86. Qualora lo Stato membro interessato presenti alla Commissione elementi del genere richiesti, spetta all'istituzione operare una valutazione globale prendendo in considerazione, oltre agli elementi forniti dallo Stato membro stesso, qualsiasi altro elemento pertinente nella specie che le consenta di accertare se la misura de qua sia riconducibile alla qualità di azionista o a quella di potere pubblico dello Stato membro medesimo. In particolare, possono risultare pertinenti a tal riguardo, come rilevato dal Tribunale al punto 229 della sentenza impugnata, la natura e l'oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l'obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa sia soggetta.

87. Conseguentemente, nelle circostanze della specie, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'obiettivo perseguito dallo Stato francese potesse essere preso in considerazione, nell'ambito della valutazione globale richiesta, al fine di accertare se lo Stato medesimo avesse ben agito nella qualità di azionista e se, pertanto, il criterio dell'investitore privato fosse applicabile nella specie.

88. Per quanto attiene alla questione se l'applicabilità del criterio dell'investitore privato potesse essere esclusa, nella specie, per il sol fatto della natura fiscale dei mezzi impiegati dallo Stato francese, si deve rammentare che l'articolo 87, paragrafo 1, CE [ora art. 107, paragrafo 1, TFUE] dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui pregiudichino gli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi, sotto qualsivoglia forma, per mezzo di risorse statali che, in considerazione dei loro effetti, falsino o rischino di falsare la concorrenza (v. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit. supra, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata).

89. Inoltre, è stato già rilevato supra al punto 78 che l'applicazione del criterio dell'investitore privato è volta a determinare se il vantaggio economico concesso ad un'impresa pubblica, sotto qualsivoglia forma, per mezzo di risorse statali sia tale, in considerazione dei suoi effetti, da falsare o rischiare di falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri.

90. In tal senso, la menzionata disposizione e il detto criterio mirano a prevenire che, per mezzo di risorse statali, l'impresa pubblica beneficiaria disponga di una situazione finanziaria più favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14, e del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, cit. supra, punto 16).

91. Orbene, la situazione finanziaria dell'impresa pubblica beneficiaria dipende non dalla forma della messa a disposizione di tale vantaggio, quale che sia la sua natura, bensì dall'importo di cui benefici in definitiva. Correttamente il Tribunale ha quindi concentrato la propria analisi dell'applicabilità del criterio dell'investitore privato sul miglioramento della situazione finanziaria dell'EDF ai fini dell'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza e sugli effetti della misura de qua sulla concorrenza e non sulla natura tributaria dei mezzi impiegati dallo Stato francese.

92. Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni emerge che, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'articolo 87, paragrafo 1, CE [ora art. 107, paragrafo 1, TFUE] nonché dal criterio dell'investitore privato, un beneficio economico, ancorché concesso con strumenti di natura fiscale, dev'essere valutato, segnatamente, con riguardo al criterio dell'investitore privato, qualora, in esito alla valutazione globale eventualmente necessaria, emerga che lo Stato membro interessato abbia nondimeno concesso detto beneficio, malgrado l'impiego di mezzi attinenti ai poteri pubblici, nella sua qualità di azionista dell'impresa ad esso appartenente.

93. Ne consegue che la constatazione operata dal Tribunale al punto 250 della sentenza impugnata, secondo cui l'obbligo per la Commissione di verificare se i capitali siano stati conferiti dallo Stato in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato sussiste indipendentemente dalla forma in cui i capitali stessi siano stati conferiti dallo Stato, non risulta viziata da alcun errore di diritto ».

19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom c. Commissione*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175

Bouygues e Bouygues Télécom hanno chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale, del 21 maggio 2010, cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Francia e Orange c. Commissione, ECLI:EU:T:2010:216 (in prosieguito: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato l'art. 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore della France Télécom (in prosieguito: la «decisione controversa»), dichiarando il non luogo a provvedere sulle domande di annullamento dell'art. 2 di tale decisione.

Nel corso del 2002, a seguito del declassamento del «rating» della France Télécom (di seguito: la «FT») da parte delle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's, in primo luogo, le autorità francesi avevano affermato, in varie occasioni, che lo Stato francese avrebbe contribuito al rafforzamento del patrimonio netto della FT e, se necessario, avrebbe adottato le misure per consentire di evitare alla FT qualsiasi problema di finanziamento. In secondo luogo, la totalità della partecipazione dello Stato francese nella FT veniva trasferita all'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières («ERAP»), ente pubblico industriale e commerciale, che comunicava alla FT un progetto siglato e sottoscritto di contratto di prestito d'azionista, mai sottoscritto dalla FT, né eseguito.

Il 3 agosto 2004 la Commissione notificava alle autorità francesi la decisione controversa. L'articolo 1 di tale decisione prevede che «[i]l prestito d'azionista concesso dalla [Repubblica francese alla FT] nel dicembre 2002 sotto forma di una linea di credito di 9 miliardi di euro costituisce, nel contesto delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, un aiuto pubblico incompatibile con il mercato comune». Ad avviso della Commissione, l'offerta di prestito d'azionista aveva avvantaggiato la FT ed aveva potenzialmente impegnato risorse statali. Ai sensi dell'articolo 2 della decisione controversa, «[l]l'aiuto di cui all'articolo 1 non deve essere oggetto di recupero»; la Commissione, infatti, ha ritenuto che l'impatto di tale aiuto non potesse essere valutato con precisione e che l'analisi globale degli elementi di tale aiuto diversi dall'offerta di prestito d'azionista per quanto riguarda la loro compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato fosse nuova.

Il Tribunale – adito con ricorso per annullamento da parte della Francia, della FT, di Bouygues e di Bouygues Télécom – ha ritenuto che la Commissione avesse violato la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE (ora art. 107, paragrafo 1, TFUE) considerando che l'offerta di prestito d'azionista, collocata nel contesto delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, comportava la concessione di un vantaggio a favore della FT derivante da un trasferimento di risorse statali ed ha annullato l'articolo 1 della decisione controversa.

La Corte di giustizia ha annullato la sentenza impugnata, rinviando le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 al Tribunale, affinché esso statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso su cui la Corte non si è pronunciata (il Tribunale, quindi, ha nuovamente annullato l'art. 1 della

decisione controversa, dichiarando altresì che non occorre più statuire sulle domande di annullamento dell'art. 2 della medesima decisione; cfr. Tribunale, 2 luglio 2015, cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, Francia e Orange c. Commissione, ECLI:EU:T:2015:450).

La Corte, con riferimento alla nozione di aiuto di Stato, ha osservato:

« 97. [...] il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta ad esaminare, per ogni singolo intervento statale, se stesse accordando un vantaggio specifico mediante risorse statali. Ha inoltre considerato che solo una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, strettamente connesso con un vantaggio così identificato e corrispondente ad esso, rispettavano il requisito relativo al finanziamento mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

98. A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che, a termini dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

99. Pertanto, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Emerge infatti dal tenore stesso di tale disposizione e dalle norme procedurali di cui all'articolo 108 TFUE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 1993, *Slooman Neptun*, C-72/91 e C-73/91, Racc. pag. I-887, punto 19; del 1 dicembre 1998, *Ecotrader*, C-200/97, Racc. pag. I-7907, punto 35, nonché del 13 marzo 2001, *PreussenElektra*, C-379/98, Racc. pag. I-2099, punto 58).

100. Orbene, occorre rilevare come, secondo una costante giurisprudenza, non in tutti i casi sia necessario dimostrare che vi è stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso a una o a più imprese possa essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14; del 19 maggio 1999, *Italia/Commissione*, C-6/97, Racc. pag. I-2981, punto 16, e del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione*, C-482/99, Racc. pag. I-4397, punto 36).

101. In tal senso, sono in particolare considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in tal senso, sentenze *Banco Exterior de España*, cit., punto 13; del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, Racc. pag. I-3671, punto 23, e del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, Racc. pag. I-6857, punto 25).

102. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti (sentenza del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, punto 77 e giurisprudenza citata).

103. Orbene, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere, come giustamente sostenuto dalle società *Bouygues* e dalla Commissione, che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

104. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 1980, *Commissione/Italia*, 72/79, Racc. pag. 1411, punto 24).

105. Ne risulta che, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico derivante o dall'annuncio del 4 dicembre 2002 o dall'offerta di

prestito d'azionista - e corrispondente a o avente come controprestazione tale vantaggio -, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio tale da escludere a priori che detti interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra essi stessi ed i loro effetti.

106. È inoltre importante rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un intervento statale che può, al tempo stesso, collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre e creare un rischio sufficientemente concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato può gravare le risorse statali (v., in tal senso, sentenza *Ecotrade*, cit., punto 41).

107. In particolare, la Corte ha avuto modo di precisare che vantaggi consentiti sotto forma di una garanzia statale possono comportare un onere supplementare per lo Stato (v., in tal senso, sentenze *Ecotrade*, cit., punto 43, e dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital IV*, C-275/10, Racc. pag. I-13043, punti 39-42).

108. Peraltro, la Corte ha già statuito che, atteso che, in termini economici, la modifica delle condizioni di mercato che genera un vantaggio indirettamente concesso a determinate imprese costituisce la risultante del venir meno di entrate tributarie per i pubblici poteri, anche l'intervento di una decisione autonoma da parte degli investitori non produce l'effetto di far venire meno il nesso esistente tra detto venir meno di entrate ed il beneficio a favore delle imprese interessate (v., in tal senso, sentenza *Germania/Commissione*, cit., punti 25-28).

109. Di conseguenza, ai fini della constatazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall'altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-279/08 P, Racc. pag. I-7671, punto 111).

110. Per contro, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, non è necessario che una siffatta riduzione, o un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest'ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell'impegno di risorse statali da cui deriva.

111. Ne consegue che il Tribunale ha commesso errori di diritto tanto nel suo controllo dell'identificazione da parte della Commissione dell'intervento statale di concessione di un aiuto di Stato quanto nell'esame dei nessi tra il vantaggio identificato e l'impegno di risorse statali constatato dalla Commissione ».

19 dicembre 2013, *Association Vent De Colère! Fédération nationale e a. c. Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement e Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, causa C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851

Con atto introduttivo del 6 febbraio 2009, l'associazione Vent De Colère! - Fédération nationale ed altri undici ricorrenti proponevano dinanzi al Conseil d'État francese un ricorso per eccesso di potere diretto a ottenere l'annullamento di due decreti ministeriali che fissano i presupposti per l'acquisto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano l'energia meccanica del vento.

I ricorrenti facevano valere, in particolare, la contrarietà all'art. 107 TFUE delle modalità di finanziamento della compensazione dei costi supplementari imposti, in Francia, ai distributori di energia elettrica di origine eolica in conseguenza dell'obbligo di acquisto di tale energia a un prezzo superiore a quello di mercato.

In tale contesto, il giudice del rinvio nutriva dubbi sulla possibilità di considerare tali modalità di finanziamento come un intervento dello Stato, ovvero effettuato mediante risorse statali, ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE; pertanto, il Conseil d'État sospendeva il giudizio e sottoponeva tale questione alla Corte di giustizia. La Corte ha osservato:

- « 16. Affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essi devono essere imputabili allo Stato (v. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, Racc. pag. I-4397, punto 24, nonché Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, [Corte giust., 30 maggio 2013, causa C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348], punto 27).
17. Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione attinente all'imputabilità della misura, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere ritenute coinvolte nell'adozione di tale misura (v., in tal senso, sentenza Francia/Commissione, cit., punto 52).
18. A tal riguardo, occorre necessariamente constatare che il meccanismo di compensazione di cui trattasi nel procedimento principale è stato istituito dalla legge n. 2000-108 e deve dunque essere considerato imputabile allo Stato.
19. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione che il vantaggio venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, va ricordato che misure che non comportano un trasferimento di risorse statali possono rientrare nella nozione di aiuto (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14, e del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, Racc. pag. I-2981, punto 16).
20. Infatti, la nozione di intervento effettuato mediante risorse statali mira ad includere, oltre ai vantaggi concessi direttamente dallo Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l'aiuto (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 22 marzo 1977, Steinike e Weinlig, 78/76, Racc. pag. 595, punto 21; Sloman Neptun, [17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, ECLI:EU:C:1993:97], punto 19, nonché Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, cit., punto 26).
21. La Corte ha parimenti statuito che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Di conseguenza, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell'Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v. citate sentenze Francia/Commissione, punto 37; Essent Netwerk Noord e a., [Corte giust., 17 luglio 2008, causa (C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413], punto 70, nonché Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, punto 35).
22. Dagli atti trasmessi alla Corte emerge che, nel procedimento principale, le somme volte a compensare i costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto gravante sulle imprese sono riscosse presso tutti i consumatori finali di energia elettrica sul territorio francese ed affidati alla Caisse des dépôts et consignations.
23. In base alla normativa francese applicabile nel procedimento principale, l'importo del contributo gravante su ogni consumatore finale di energia elettrica viene fissato annualmente dal ministro incaricato dell'energia su proposta della Commissione per la regolamentazione dell'energia. In mancanza di un siffatto decreto ministeriale, l'importo del contributo viene aumentato automaticamente ogni anno.
24. Inoltre, l'articolo 5 della legge n. 2000-108 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento del contributo da parte di un consumatore.
25. Orbene, è già stato dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, Racc. pag. 709, punto 35).
26. Infine, in udienza è stato chiarito che la legge n. 2000-108 ha introdotto un principio di copertura integrale dell'obbligo di acquisto da parte dello Stato francese che obbliga quest'ultimo ad un

azzeramento dei conti passati e ad una copertura integrale dei costi supplementari imposti alle imprese nell'ipotesi in cui l'importo dei contributi riscossi presso i consumatori finali di energia elettrica sia insufficiente per coprire tali costi supplementari.

27. Pertanto, dai punti 20, 25 e 26 della presente sentenza emerge che il fatto, invocato dal governo francese in udienza, che le imprese soggette all'obbligo di acquisto conservino i contributi riscossi presso i consumatori finali finché questi ultimi non coprano l'importo dei propri costi supplementari, cosicché una parte dei fondi non transita sul conto della Caisse des dépôts et consignations, non è sufficiente per escludere la sussistenza di un intervento effettuato mediante risorse statali.

28. Ad ogni modo, per quanto riguarda i fondi che transitano per la Caisse des dépôts et consignations, va rilevato che, conformemente alla legge n. 2000-108, quest'ultima raccoglie le somme riscosse su un conto specifico prima di trasferirle agli operatori interessati, intervenendo in tal modo come intermediaria nella gestione dei fondi di cui trattasi.

29. La Caisse des dépôts et consignations è una persona giuridica di diritto pubblico istituita dalla legge finanziaria del 1816. Il suo direttore generale, che ne è l'organo esecutivo, viene nominato in Consiglio dei ministri dal Presidente della Repubblica. La sua commissione di vigilanza, nonché i comitati specializzati costituiti al suo interno, sono composti da persone nominate dall'Assemblea nazionale, dal Senato e da altre istituzioni pubbliche. Il presidente del suo consiglio di vigilanza viene designato da quest'ultimo tra i propri componenti. In concreto, egli è membro o dell'Assemblea nazionale o del Senato.

30. Tale ente pubblico, incaricato dallo Stato francese, esegue prestazioni di gestione amministrativa, finanziaria e contabile per conto della Commissione per la regolamentazione dell'energia, autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas in Francia. La Caisse des dépôts et consignations accerta altresì i ritardati o omessi pagamenti da parte dei consumatori finali e li segnala a tale commissione.

31. Inoltre, siffatto ente pubblico può investire i contributi riscossi dai consumatori finali, fermo restando che la remunerazione risultante da tali investimenti viene dedotta ogni anno dall'importo dei contributi dovuti per l'anno successivo.

32. Peraltro, essa non trae alcun utile da tale attività e le sue spese di gestione sono imputate ai contributi versati dai consumatori finali di energia elettrica.

33. Di conseguenza, si deve considerare che i suddetti importi, in tal modo gestiti dalla Caisse des dépôts et consignations, restino sotto pubblico controllo.

34. L'insieme di questi elementi consente di distinguere la presente causa da quella che ha dato luogo alla citata sentenza *PreussenElektra* [Corte giust., 13 marzo 2001, causa C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160], in cui è stato giudicato che non si può considerare come intervento effettuato mediante risorse statali l'obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, nei limiti in cui esso non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (v., in tal senso, sentenza *PreussenElektra*, cit., punto 59).

35. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di rilevare al punto 74 della citata sentenza *Essent Netwerk Noord e a.*, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza *PreussenElektra*, le imprese private non erano incaricate dallo Stato membro interessato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie.

36. Pertanto, i fondi in discussione non potevano essere considerati una risorsa statale poiché in nessun momento erano sotto controllo pubblico e non esisteva alcun meccanismo, come quello in esame nel procedimento principale, posto in essere e disciplinato dallo Stato membro, di compensazione dei costi supplementari derivanti da tale obbligo di acquisto e con il quale lo Stato garantiva a tali operatori privati la copertura integrale dei suddetti costi supplementari.

37. Di conseguenza, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che un meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in

conseguenza di un obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia elettrica nel territorio nazionale, come quello risultante dalla legge n. 2000-108, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ».

3 aprile 2014, Commissione / Regno dei Paesi Bassi e ING Groep NV., causa C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213

Il 12 novembre 2008, la Commissione ha autorizzato, a titolo di misura urgente, un apporto di capitale a favore della ING Groep NV, che consisteva in una emissione di titoli per un valore di EUR 10 miliardi, sottoscritti dallo Stato olandese, con facoltà di riacquisto dei titoli da parte della ING o alternativamente di conversione in azioni ordinarie. La Commissione aveva stabilito che tale misura costituiva un aiuto di Stato a favore della ING e la autorizzava a titolo provvisorio.

Il 31 marzo 2009 la Commissione notificava ai Paesi Bassi la propria decisione di aprire il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE (ora articolo 108, paragrafo 2, TFUE) a causa di dubbi riguardanti la compatibilità della misura di sostegno alle attività illiquide a favore della ING con i principi generali sulle misure di assistenza per le attività deteriorate.

Il 22 ottobre 2009 i Paesi Bassi presentavano un piano di ristrutturazione, a seguito di alcune consultazioni con la Commissione, che includeva sia impegni relativi all'attuazione delle misure di ristrutturazione, sia una modifica delle iniziali modalità di rimborso dell'apporto di capitale.

Il 18 novembre 2009 la Commissione adottava la decisione controversa, che riguardava l'apporto di capitale, la modifica delle modalità di rimborso, la misura sulle attività deteriorate e le garanzie concesse nel quadro del regime nazionale di garanzia del credito.

I Paesi Bassi e la ING impugnavano quindi la decisione controversa dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo annullava detta decisione. La Commissione proponeva quindi un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile il criterio dell'investitore privato nel caso di specie, mentre tale criterio troverebbe applicazione solo laddove le autorità pubbliche siano in una posizione paragonabile a quella nella quale operatori privati potrebbero trovarsi.

La Corte quindi, con riguardo all'applicabilità del cosiddetto criterio dell'investitore privato, ha osservato:

« 30. Al riguardo, occorre ricordare che, al punto 92 della sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C-124/10 P), la Corte ha dichiarato che, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'articolo 87, paragrafo 1, CE [ora articolo 107, paragrafo 1, TFUE] nonché del criterio dell'investitore privato, un beneficio economico, ancorché concesso con strumenti di natura fiscale, dev'essere valutato con riguardo al criterio dell'investitore privato, qualora, in esito ad una valutazione globale, emerga che lo Stato membro interessato abbia nondimeno concesso detto beneficio, malgrado l'impiego di mezzi attinenti ai poteri pubblici, nella sua qualità di azionista dell'impresa ad esso appartenente.

31. Ne consegue che l'applicabilità del criterio dell'investitore privato ad un intervento pubblico dipende non dalla forma in cui il beneficio è stato concesso, ma dalla qualificazione di detto intervento in quanto decisione adottata da un azionista dell'impresa di cui trattasi.

32. Inoltre tale criterio compare tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per dimostrare l'esistenza di un aiuto e non costituisce pertanto un'eccezione che si applica unicamente su richiesta di uno Stato membro qualora sia stato constatato che ricorrono gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, contenuta all'articolo 87, paragrafo 1, CE [ora articolo 107, paragrafo 1, TFUE] (v. sentenza Commissione/EDF, [5 giugno 2012, C-124/10, ECLI:EU:C:2012:318], punto 103).

33. Di conseguenza, se emerge che il criterio dell'investitore privato può risultare applicabile, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti

idonee a consentirle di verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione di detto criterio siano soddisfatte (v. sentenza Commissione/EDF, cit., punto 104).

34. L'applicazione di tale giurisprudenza non può essere compromessa dal solo fatto che, nella fattispecie, è in gioco l'applicabilità del criterio dell'investitore privato ad una modifica delle condizioni di riscatto di titoli acquisiti mediante un aiuto di Stato.

35. Infatti, come l'avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 41 delle sue conclusioni, qualsiasi detentore di titoli, qualunque siano il loro importo e la loro natura, può desiderare o accettare di rinegoziare le condizioni per il loro riscatto. Di conseguenza, ha senso paragonare il comportamento dello Stato in tale circostanza con quello di un ipotetico investitore privato che si trovi in una situazione analoga.

36. Ciò che è determinante nel contesto di detta comparazione è la questione se la modifica delle condizioni di rimborso dell'apporto di capitale abbia obbedito ad un criterio di razionalità economica, in modo che un investitore privato potrebbe anche essere in grado di accettare siffatta modifica, in particolare aumentando le prospettive di ottenere il rimborso di tale apporto.

37. In tal contesto, il Tribunale ha dichiarato, senza commettere errori di diritto, al punto 99 della sentenza impugnata, che non era possibile per la Commissione sottrarsi al proprio obbligo di esaminare la razionalità economica della modifica delle condizioni di rimborso alla luce del criterio dell'investitore privato, adducendo come unico motivo che l'apporto di capitale, oggetto del rimborso, costituirebbe già di per sé un aiuto di Stato. Esso ha dunque giustamente considerato che è solo in esito a tale esame che la Commissione può concludere o meno per la concessione di un vantaggio supplementare ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE [ora articolo 107, paragrafo 1, TFUE] ».

14 gennaio 2015, *Eventech Ltd c. Parking Adjudicator*, causa C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9

A Londra, il Transport for London - un'autorità competente in materia - ha autorizzato taxi londinesi, con eccezione dei VNC (veicoli a noleggio con conducente), ad utilizzare le corsie riservate agli autobus sulle strade che esso gestiva durante le ore di operatività di restrizioni alla circolazione. Il London Borough of Camden notificava due verbali di contravvenzione alla Eventech - società proprietaria di tutti i VNC della sua società controllante, la Addison Lee Plc, che gestiva un parco di VNC a Londra - per l'utilizzo di una corsia riservata agli autobus nel centro di Londra. La Eventech contestava tali contravvenzioni sulla base del fatto che la politica relativa alle corsie riservate agli autobus costituiva un aiuto di Stato a favore dei gestori di taxi londinesi contrario al diritto dell'Unione. La Civil Division della Court of Appeal (England & Wales) sottoponeva quindi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali per determinare se la misura in questione costituiva un aiuto di Stato.

La Corte ha analizzato i requisiti previsti dall'articolo 107, par. 1, TFUE e, in primo luogo, con riguardo all'impegno di risorse statali, ha osservato:

« 33. Per quanto riguarda la condizione relativa all'impegno di risorse statali, occorre ricordare che il concetto di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza Frucona Košice/Commissione, C-73/11 P, EU:C:2013:32, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata).

34. Di conseguenza, ai fini della constatazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, deve essere dimostrato un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall'altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio (v., in tal senso, sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C-399/10 P e C-401/10 P, EU:C:2013:175, punto 109).

35. Nella fattispecie, emerge dal fascicolo a disposizione della Corte che il giudice del rinvio si interroga sulla fondatezza dell'argomento, presentato dalla Eventech dinanzi ad esso e ribadito dinanzi alla Corte, secondo cui la politica relativa alle corsie riservate agli autobus comporta siffatti oneri di bilancio a causa, da un lato, dell'accesso preferenziale dei taxi londinesi ad un'infrastruttura appartenente allo Stato, vale a dire le corsie riservate agli autobus a Londra per l'uso delle quali non viene imputato alcun onere a detti taxi, e, dall'altro, dell'esenzione dall'obbligo di pagare ammende di cui beneficiano questi ultimi quando utilizzano tali corsie. [...]

43 Tuttavia, nel procedimento principale, da un lato, è pacifico che la rete stradale di cui trattasi, in generale, e le corsie riservate agli autobus che ne fanno parte, in particolare, non costituiscono oggetto di alcuno sfruttamento economico da parte delle autorità pubbliche. Infatti, com'è stato confermato in udienza dinanzi alla Corte, sia dalla Eventech che dal TfL, l'utilizzo di tali strade e di tali corsie è gratuito.

44. Ne consegue che i poteri pubblici non rinunciano, in virtù della politica relativa alle corsie riservate agli autobus, a entrate che avrebbero percepito in assenza di una tale politica.

45. D'altra parte, occorre ricordare che la misura di cui trattasi nel procedimento principale riguarda non il finanziamento in quanto tale della costruzione delle corsie riservate agli autobus, ma l'accesso preferenziale alle medesime. Occorre aggiungere che emerge inequivocabilmente dal fascicolo a disposizione della Corte che tali corsie non sono state costruite a beneficio di un'impresa specifica né di una categoria particolare di imprese, quale quella dei taxi londinesi, o addirittura i prestatori di servizi di autobus, e non sono state attribuite a queste successivamente alla loro costruzione, ma sono state costruite in quanto elemento della rete stradale londinese e, innanzitutto, per agevolare il trasporto pubblico effettuato mediante bus, a prescindere dalla questione se l'organizzazione di tale servizio pubblico rientrasse nel settore pubblico in quello privato. [...] ».

La Corte si è quindi soffermata sul conferimento di un vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, TFUE, osservando:

« 48. A tal proposito, come hanno fatto valere la Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA, occorre considerare che, quando lo Stato, per perseguire la realizzazione di un obiettivo previsto dalla normativa di tale Stato, accorda a utenti di un'infrastruttura pubblica, che non è sfruttata economicamente dalle autorità pubbliche, un diritto di accesso preferenziale alla medesima non conferisce necessariamente un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

49. Inoltre, occorre sottolineare che l'identificazione dell'obiettivo perseguito rientra, in linea di principio, unicamente nella prerogativa delle autorità pubbliche nazionali competenti e che queste ultime devono disporre di un margine discrezionale per quanto riguarda sia la necessità, alla luce della realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla regolamentazione, di rinunciare a entrate potenziali sia l'identificazione di criteri di attribuzione adeguati che devono, tuttavia, essere fissati in anticipo in maniera trasparente ed essere privi di elementi discriminatori.

50. Nel procedimento principale, è pacifico che il diritto di accesso preferenziale è quello dell'utilizzo delle corsie riservate agli autobus, che tale diritto rappresenta un valore economico, che esso è accordato dall'autorità competente in materia di circolazione stradale, che dalla normativa applicabile in materia di circolazione stradale emerge che l'obiettivo perseguito dalla regolamentazione di cui trattasi è quello di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente, che né la rete stradale interessata né le corsie riservate agli autobus sono sfruttati economicamente, che il criterio di attribuzione è quello di fornire servizi di taxi a Londra, che tale criterio è stato fissato in anticipo e in maniera trasparente e, infine, che tutti i prestatori di tali servizi sono trattati in maniera uguale ».

La Corte ha poi analizzato la selettività del vantaggio economico, come prevista dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, al riguardo, ha osservato:

« 53. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ancora verificare se il criterio di aggiudicazione del diritto d'accesso adottato dall'autorità competente si applichi agli operatori economici interessati in maniera non discriminatoria. Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, tale esame coincide, in sostanza, con quello diretto a sapere se la politica relativa alle corsie riservate agli autobus conferisca ai taxi londinesi un vantaggio economico selettivo. Di conseguenza, occorre trattare tale questione nell'ambito dell'esame dell'esistenza di un tale vantaggio.

54. A tal proposito si deve rammentare che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta, in linea di principio, gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi (sentenza Mediaset/Commissione, C-403/10 P, EU:C:2011:533, punto 36).

55. Risulta, a tal proposito, da una giurisprudenza costante della Corte che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede di stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (sentenza Mediaset/Commissione, EU:C:2011:533, punto 36).

56. Con la seconda parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio invita la Corte, in sostanza, a valutare, al fine di accertare l'eventuale selettività del vantaggio concesso, se la misura di cui trattasi introduca distinzioni tra operatori che si trovano, considerato l'obiettivo perseguito, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

57. A tal proposito, occorre sottolineare che l'identificazione delle situazioni rispettive dei taxi londinesi e dei VNC nonché la valutazione dell'eventuale comparabilità di tali situazioni è una questione che rientra nella competenza del giudice del rinvio, che è l'unico a disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

58. Tuttavia, sulla base degli elementi che figurano nel fascicolo a sua disposizione, la Corte può fornire al giudice del rinvio indicazioni utili per la valutazione che spetta a quest'ultimo effettuare.

59. A tal proposito occorre rilevare, da una parte, che l'identificazione della situazione di fatto e di diritto dei taxi londinesi e dei VNC non può limitarsi a quella esistente nel segmento di mercato sul quale tali due categorie di vettori che trasportano passeggeri si trovano in concorrenza diretta, vale a dire il segmento della prenotazione in anticipo. Infatti, non si può seriamente dubitare che il complesso dei tragitti effettuati dai taxi londinesi e dai VNC possa incidere sulla sicurezza e sull'efficienza del sistema di trasporto sulla totalità della rete stradale di Londra.

60. D'altra parte, occorre tener conto del fatto che, in virtù del loro status giuridico, solo i taxi londinesi possono offrire i loro servizi, sono assoggettati all'obbligo di presa a bordo, devono essere riconoscibili e in grado di trasportare persone che si spostano in sedia a rotelle e i loro conducenti devono fatturare i propri servizi mediante un tassametro e disporre di conoscenze particolarmente approfondite della città di Londra.

61. Ne consegue che i taxi londinesi e i VNC si trovano in situazioni di fatto e di diritto sufficientemente diverse da considerare che esse non sono comparabili e che la politica relativa alle corsie riservate agli autobus non conferisce dunque un vantaggio economico selettivo ai taxi londinesi ».

Infine, la Corte ha analizzato l'idoneità di una misura a incidere sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, a tal riguardo, ha osservato:

« 65. A tal proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 76 la giurisprudenza ivi citata).

66. In particolare, quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto (v., in tal senso, sentenza Libert e a., EU:C:2013:288, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).

67. A questo proposito non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Libert e a., EU:C:2013:288, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

68. Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 81).

69. Pertanto, la condizione in base alla quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, EU:C:2003:415, punto 82).

70. Nel procedimento principale, occorre considerare, in particolare, che non si può escludere che la politica relativa alle corsie riservate agli autobus abbia l'effetto di scoraggiare la prestazione di servizi da parte dei VNC a Londra, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in un altro Stato membro di penetrare tale mercato siano diminuite, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

71. Ne consegue che occorre rispondere alla terza questione che non si può escludere che il fatto di autorizzare i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai VNC di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, possa essere idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ».

26 ottobre 2016, *Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)c. Alouminion tis Ellados VEAE*, causa C-590/14, EU:C:2016:797

Nel 1960, la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou ("DEI") – compagnia pubblica greca fornitrice di energia elettrica – concludeva con l'Alouminion, società greca operante nella produzione di alluminio, un contratto con cui veniva accordata a quest'ultima una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. La Commissione emetteva in data 23 gennaio 1992 una decisione con cui ha dichiarato la tariffa agevolata concessa tramite il menzionato contratto quale aiuto di stato compatibile con il mercato interno.

La DEI ha esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto, a partire dall'1 aprile 2006. L'Alouminion ha contestato tale recesso dinanzi ai giudici greci. In data 5 gennaio 2007, il Tribunale monocratico di Atene ha sospeso a titolo provvisorio gli effetti del menzionato recesso; il successivo 6 marzo 2008, il Tribunale di primo grado di Atene ha confermato lo scioglimento del contratto.

In data 13 luglio 2011, la Commissione ha ingiunto alla Grecia di recuperare l'aiuto concesso dalla DEI alla Alouminion tra il 5 gennaio 2007 e il 6 marzo 2008 poiché, in seguito all'ordinanza emessa dal Tribunale monocratico di Atene, la Alouminion ha continuato a beneficiare della tariffa agevolata nonostante la medesima dovesse qualificarsi come un aiuto nuovo, concesso senza previa comunicazione alla Commissione.

Su ricorso della Alouminion, il Tribunale dell'Unione europea annullava la decisione della Commissione, sulla base del fatto che l'aiuto doveva qualificarsi come esistente. La DEI ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte è stata quindi chiamata a decidere se la prima ordinanza emessa dal giudice greco sia da considerarsi come una modifica di un aiuto esistente e, quindi, come un aiuto nuovo, o se si tratti, invece, di un aiuto esistente. Tale determinazione è particolarmente rilevante poiché solamente nel primo caso, l'aiuto in questione avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, prima di essere erogato.

Al riguardo la Corte ha rilevato che:

« 105. Orbene, va ricordato che l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall'altro, la Commissione e i giudici dell'Unione, nell'ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE. Nell'ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Pertanto, i giudici nazionali devono segnatamente astenersi dall'adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 41).

106. La Corte, inoltre, ha statuito, ai punti 46 e 47 della sentenza del 18 luglio 2013, P (C-6/12, EU:C:2013:525), che spetta ai giudici nazionali verificare se le modalità di applicazione di un regime di aiuti non siano state modificate e che, qualora risulti che tali modifiche abbiano avuto l'effetto di ampliare la portata del regime, potrebbe essere necessario considerare che si tratta di un aiuto nuovo comportante l'applicabilità della procedura di notifica prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

107. Di conseguenza, occorre dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto stabilendo, al punto 58 della sentenza impugnata, che, in ragione del fatto che esso statuisce in sede di procedimento sommario, un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia vertente su un contratto non è tenuto a notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, «tutte le misure che incidono sull'interpretazione e sull'esecuzione del predetto contratto che possono incidere sul funzionamento del mercato interno, sul gioco della concorrenza o semplicemente sulla durata effettiva, durante un periodo determinato, di aiuti che rimangono esistenti».

108. In effetti, riconoscere ai giudici nazionali che statuiscono in sede di procedimento sommario la possibilità di sottrarsi agli obblighi che gravano su di essi nell'ambito del controllo degli aiuti statali istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE porterebbe tali giudici a disconoscere i limiti delle proprie competenze, che sono volti a salvaguardare il rispetto del diritto dell'Unione relativo agli aiuti di Stato, nonché a violare l'obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell'Unione, richiamato al punto 105 della presente sentenza e, quindi, senza dubbio arrecherebbe pregiudizio all'effetto utile di detti articoli ».

21 dicembre 2016, *Commissione c. Aer Lingus Ltd., Ryanair Designated Activity Company e Irlanda*, cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990

Nel marzo 2009, l'Irlanda ha introdotto la Air travel tax ("TTA"), una tassa sul trasporto che doveva essere riscossa dai vettori aerei per ogni passeggero in partenza da un aeroporto che fosse ubicato in Irlanda. In particolare erano i vettori aerei a dover versare detta tassa, fatta salva la possibilità di ripercuoterla sul prezzo del biglietto. Nel luglio 2009, Ryanair ha chiesto alla Commissione di vagliare se la TTA costituisse aiuto di stato illegittimo a favore di alcuni suoi concorrenti. Ciò poiché questi ultimi operavano numerosi voli verso destinazioni comprese entro un raggio di 300 km

dall'aeroporto di Dublino, per le quali la TTA ammontava a 2 euro. Diversamente, gli altri voli in partenza dall'Irlanda erano assoggettati ad una TTA pari a 10 euro. La Commissione ha quindi considerato che l'applicazione di un tasso inferiore per i voli di breve raggio costituisse un aiuto di stato illegittimo e ha ordinato il recupero presso i beneficiari, determinando l'importo dell'aiuto nella differenza tra il tasso ridotto di 2 euro e il tasso normale di 10 euro (ossia in 8 euro). La Commissione ha identificato tra i beneficiari dell'aiuto la Aer Lingus e la Ryanair, che hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Il Tribunale, con sentenze del 5 febbraio 2015, annullava in parte la decisione della Commissione, a causa del fatto che la Commissione non era riuscita a dimostrare che il vantaggio di cui avevano beneficiato le compagnie aeree interessate ammontava sempre ad 8 euro per passeggero. La Commissione ha quindi impugnato le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con riguardo alla eventuale contrarietà di una misura a disposizioni del diritto dell'Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE, la Corte ha rilevato che:

« 68. Per quanto riguarda, innanzitutto, il primo capo del motivo unico della Aer Lingus, occorre ricordare che solo gli effetti prodotti dalla misura fiscale di cui trattasi rilevano per la valutazione del suo eventuale carattere di «aiuto di Stato» e, in particolare, per determinare se tale misura conduca ad un trattamento fiscale più favorevole dei suoi beneficiari rispetto agli altri contribuenti (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

69. Pertanto, la circostanza che una misura fiscale sia contraria a disposizioni del diritto dell'Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE non consente di escludere dalla qualificazione di «aiuto di Stato» l'esenzione di tale misura di cui beneficiano taluni contribuenti, per tutto il tempo in cui la misura in questione produce effetti nei confronti degli altri contribuenti e non è stata né abrogata né dichiarata illegale e, pertanto, inapplicabile (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2005, Heiser, C-172/03, EU:C:2005:130, punto 38) ».

Con riguardo al profitto effettivamente tratto dai beneficiari dell'aiuto, la Corte ha rilevato:

« 100. Orbene, come risulta dai punti 92 e 93 della presente sentenza, il recupero dell'aiuto implica la restituzione del vantaggio procurato dal medesimo al suo beneficiario e non la restituzione del profitto economico eventualmente realizzato dal medesimo attraverso lo sfruttamento di tale vantaggio. Non occorre dunque esaminare se, e in quale misura, tali compagnie abbiano effettivamente utilizzato il vantaggio economico risultante dall'applicazione del tasso ridotto.

101. Le considerazioni del Tribunale esposte ai punti da 92 a 105 della sentenza Aer Lingus e da 124 a 136 della sentenza Ryanair attestano la medesima confusione tra il vantaggio accordato per effetto del tasso ridotto della TTA e il profitto che i destinatari dell'aiuto potevano o avrebbero potuto trarre da tale vantaggio.

102. Infatti, contrariamente a quanto il Tribunale ha considerato, rispettivamente ai punti 105 della sentenza Aer Lingus e 136 della sentenza Ryanair, il vantaggio, quale identificato dalla Commissione nella decisione controversa, non consisteva nel fatto che le compagnie aeree assoggettate a tale tasso abbiano potuto «offrire prezzi maggiormente competitivi». Esso consisteva, semplicemente, nel fatto che tali medesime compagnie dovevano versare un importo di TTA inferiore a quello che avrebbero dovuto pagare se i loro voli fossero stati assoggettati al tasso superiore della TTA. La questione se tale vantaggio abbia consentito loro di proporre prezzi di biglietti più competitivi, o se abbiano sfruttato tale vantaggio in altro modo, riguarda la valutazione dell'eventuale profitto che hanno potuto realizzare attraverso lo sfruttamento del vantaggio conferito e una siffatta valutazione è irrilevante per il recupero dell'aiuto ».

Con riguardo all'impossibilità di recuperare effettivamente l'aiuto, la Corte ha rilevato:

« 115. Parimenti, quanto all'argomento secondo cui le compagnie aeree interessate dal recupero non sono in grado di recuperare, presso i propri clienti, la tassa supplementare che devono restituire, basta ricordare che, poiché l'aiuto illegittimo identificato dalla Commissione nella decisione controversa consisteva nell'applicazione del tasso ridotto della TTA, vale a dire in un'esenzione parziale di una tassa che colpiva non i clienti di tali compagnie aeree, ma queste ultime, il recupero di tale aiuto implicava necessariamente la restituzione della differenza tra i due tassi applicabili. Pertanto, come emerge dai punti 99 e 100 della presente sentenza, ciò avviene anche nel caso in cui i beneficiari di tale aiuto non abbiano tratto alcun profitto dal vantaggio in questione, o perché hanno fatto beneficiare di tale vantaggio i loro clienti o per qualsiasi altro motivo ».

27 giugno 2017, *Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe*, causa C-74/16, ECLI:EU:C:2017:496

La Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (Congregazione delle Scuole Pie della Provincia Betania; "Congregazione") è iscritta nel registro spagnolo degli enti religiosi e beneficia dell'Accordo sulle questioni economiche, concluso tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979 ("Accordo del 3 gennaio 1979"). Ai sensi dell'art. IV di tale accordo, godono di un'esenzione totale e permanente dalle imposte sul reddito e sul patrimonio i seguenti enti: la Santa Sede, la Conferenza episcopale, le diocesi, le parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, gli Ordini e le Congregazioni religiose e gli Istituti di vita consacrata, nonché le relative province e case. Tuttavia, l'esenzione in questione non riguarda, tra l'altro, i redditi derivanti dall'esercizio di attività economiche.

La Congregazione è proprietaria di vari edifici, siti nella città di Getafe, in Spagna, tra i quali la scuola "La Inmaculada", gestita dalla stessa Congregazione. Nel 2011, la Congregazione chiedeva presso il Comune di Getafe un'autorizzazione edilizia per la trasformazione e l'ampliamento dell'edificio ospitante la sala conferenze della predetta scuola; l'autorizzazione veniva concessa e la Congregazione versava l'importo di Euro 23.730,41 a titolo di imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere ("ICIO"). Successivamente, la Congregazione proponeva una domanda di rimborso dell'importo versato, sostenendo di essere esentata ai sensi della normativa nazionale di attuazione del citato art. IV dell'Accordo del 3 gennaio 1979. Tale domanda veniva respinta dall'Ufficio tributi del Comune, ad avviso del quale l'esenzione invocata non era applicabile al caso di specie, atteso che l'attività in questione risulterebbe priva di finalità religiosa. Il provvedimento di diniego, impugnato dalla Congregazione, veniva confermato con decisione del responsabile dell'amministrazione finanziaria. Avverso quest'ultima decisione la Congregazione presentava ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 di Madrid, che decideva di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità con l'art. 107, par. 1, TFUE dell'esenzione dall'ICIO, in favore della Chiesa cattolica, con riferimento ai lavori effettuati su immobili destinati all'esercizio di attività economiche prive di una finalità strettamente religiosa.

La Corte di giustizia, respinte le contestazioni del governo spagnolo tese a far dichiarare l'irricevibilità del rinvio pregiudiziale, ha affrontato, in primo luogo, la questione relativa alla riconducibilità della Congregazione alla nozione di "impresa" propria del diritto dell'Unione in materia di concorrenza ed alla possibilità, o meno, di qualificare l'attività oggetto del procedimento principale come "attività economica". In proposito, la Corte, dopo avere richiamato le definizioni di tali nozioni, ha osservato:

« 48. [...] occorre considerare che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono

servizi, posto che, infatti, lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell'offrire un servizio in cambio di una remunerazione (v., per analogia, sentenze dell'11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 40, nonché dell'11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 69).

49. Non è necessario che tale finanziamento privato sia assicurato principalmente dagli studenti o dai loro genitori, dal momento che il carattere economico di un'attività non dipende dal fatto che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano (v., per analogia, sentenze dell'11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 41, nonché dell'11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 70).

50. Ciò premesso, lo stesso non vale nel caso dei corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici. Infatti, istituendo e mantenendo un siffatto sistema di insegnamento pubblico, finanziato di norma dal bilancio pubblico e non dagli studenti o dai loro genitori, lo Stato non intende impegnarsi in attività remunerate, bensì adempie la propria missione nei settori sociale, culturale e educativo nei confronti della propria popolazione (v., per analogia, sentenze dell'11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 39, nonché dell'11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 68).

51. In tale contesto, non è escluso che uno stesso istituto possa esercitare più attività, al tempo stesso economiche e non economiche, a condizione che esso tenga una contabilità separata per quanto riguarda i diversi finanziamenti ricevuti, in modo da escludere qualsiasi rischio di sovvenzione «incrociata» delle sue attività economiche mediante fondi pubblici di cui esso beneficia a titolo delle sue attività non economiche.

52. Nel caso di specie, è pacifico che la Congregazione esercita tre tipi di attività in seno alla scuola «La Inmaculada», vale a dire attività strettamente religiose, un insegnamento sovvenzionato dallo Stato spagnolo e un insegnamento libero, senza contributo finanziario di tale Stato membro. Inoltre, tale entità fornisce servizi complementari di ristorazione e di trasporto ai propri studenti.

53. Tuttavia, dato che l'esenzione fiscale in discussione nel procedimento principale concerne la trasformazione e l'ampliamento della sala per conferenze della scuola «La Inmaculada» e che la Congregazione ha sottolineato, in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, che tale sala è destinata soltanto alle attività di insegnamento che essa propone, l'esenzione in parola non sembra presentare alcun collegamento né con le attività a carattere strettamente religioso dell'entità suddetta, né con i servizi complementari menzionati al punto precedente.

54. In tale contesto, ai fini dell'applicabilità del divieto dettato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE all'esenzione di cui sopra, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce delle indicazioni contenute nei punti da 41 a 51 della presente sentenza, se e, eventualmente, quali tra le attività pedagogiche esercitate dalla Congregazione presentino carattere economico o meno.

55. A questo proposito, alla luce delle precisazioni concordanti fornite, in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, dalla Congregazione, dal Comune e dal governo spagnolo, risulta che le attività di insegnamento sovvenzionate dallo Stato spagnolo si inscrivono nel contesto del sistema di insegnamento primario e secondario pubblico di tale Stato membro, e l'insegnamento in seno alla scuola «La Inmaculada» viene fornito sulla scorta e in conformità delle condizioni stabilite in una convenzione conclusa tra la Congregazione e la Comunità autonoma di Madrid ed è finanziato interamente dal bilancio pubblico.

56. Qualora tali informazioni dovessero rivelarsi esatte – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare –, le attività di insegnamento della Congregazione sovvenzionate dallo Stato spagnolo non potrebbero essere qualificate come «economiche», in conformità della giurisprudenza della Corte presa in esame ai punti da 41 a 50 della presente sentenza.

57. Per contro, alla luce degli elementi di informazione forniti, in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, dalla Congregazione, dal Comune e dal governo spagnolo, le attività di insegnamento della Congregazione non sovvenzionate dallo Stato spagnolo, rientranti nell'insegnamento prescolare,

extrascolare e post-obbligatorio, sembrano soddisfare tutti i criteri enunciati ai punti da 44 a 49 della presente sentenza per poter essere qualificate come «attività economiche» – ciò che però spetta al giudice del rinvio verificare.

58. Infatti, tali attività non sarebbero finanziate dallo Stato spagnolo. Si tratterebbe invece di attività organizzate dalla stessa Congregazione e finanziate essenzialmente mediante contribuzioni finanziarie private alle spese scolastiche, versate segnatamente dagli studenti e dai loro genitori.

59. Qualora il giudice del rinvio, al termine di tale verifica, dovesse giudicare che le attività di insegnamento della Congregazione non sovvenzionate dallo Stato spagnolo costituiscono un'«attività economica», sarebbe ulteriormente tenuto ad accertare se la sala per conferenze della scuola «La Inmaculada» viene dedicata a un uso rientrante esclusivamente nell'una o nell'altra delle suddette attività di insegnamento, oppure a un uso misto.

60. Infatti, se il suo uso fosse riservato alle sole attività di insegnamento sovvenzionate dallo Stato spagnolo e rispondenti a tutti i criteri enunciati al punto 50 della presente sentenza, l'esenzione fiscale controversa nel procedimento principale non potrebbe ricadere sotto il divieto enunciato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

61. Se invece l'uso di tale sala per conferenze fosse dedicato unicamente alle attività di insegnamento fornite dalla Congregazione senza sovvenzioni dello Stato spagnolo e rispondenti a tutti i criteri enunciati ai punti da 44 a 49 della presente sentenza, l'esenzione in discussione nel procedimento principale potrebbe ricadere sotto il divieto summenzionato.

62. Nell'ipotesi di un uso misto della sala di cui sopra, l'esenzione fiscale controversa nel procedimento principale sarebbe idonea a ricadere sotto il divieto suddetto nella misura in cui tale sala viene destinata ad attività rispondenti ai criteri enunciati ai punti da 44 a 49 e 51 della presente sentenza.

63. Risulta dall'insieme delle suesposte considerazioni che l'esenzione fiscale controversa nel procedimento principale può ricadere sotto il divieto enunciato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE soltanto qualora, da un lato, almeno una parte delle attività di insegnamento fornite dalla Congregazione nell'ambito della scuola «La Inmaculada» debba essere qualificata come «attività economica», ai sensi della giurisprudenza presa in esame ai punti da 44 a 49 della presente sentenza, e, dall'altro lato, la sala per conferenze di tale scuola sia destinata, perlomeno in parte, a siffatte attività economiche ».

Successivamente, la Corte, per l'ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenga sussistenti le condizioni individuate affinché l'attività in questione sia qualificata come "economica" ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, ha verificato se, in una situazione come quella de qua, fossero soddisfatte le quattro condizioni necessarie perché sussista un "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. Con particolare riguardo alla condizione relativa al conferimento di un "vantaggio economico selettivo" all'impresa beneficiaria, la Corte ha osservato:

« 67. Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio, da un lato, che, in conformità dell'articolo 100, paragrafo 1, e dell'articolo 101, paragrafo 1, del testo consolidato della legge di disciplina della finanza locale, qualsiasi impresa che faccia eseguire lavori quali quelli di cui al procedimento principale è assoggettata all'ICIO, e che la Congregazione ha versato l'imposta dovuta a tale titolo. Dall'altro lato, consta da detta decisione che l'esenzione fiscale controversa nel procedimento principale avrebbe come effetto che l'imposta già pagata dalla Congregazione le verrebbe rimborsata.

68. Date tali circostanze, occorre considerare che l'ICIO costituisce un'imposta normalmente dovuta da tutti i contribuenti che effettuano lavori di costruzione o di ristrutturazione interessati da tale imposta e che l'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe come effetto di alleviare gli oneri che gravano sul bilancio della Congregazione. Di conseguenza, risulta che una siffatta esenzione fiscale conferirebbe un vantaggio economico alla Congregazione.

69. Inoltre, risulta dal decreto del 5 giugno 2001 che la Santa sede, la Conferenza episcopale, le diocesi, le parrocchie ed altre circoscrizioni territoriali, le congregazioni e gli ordini religiosi e gli istituti di vita consacrata, nonché le relative province e case, beneficiano di un'esenzione totale e permanente dall'ICIO.

70. Pertanto, risulta che il suddetto decreto costituisce non già una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, bensì una misura selettiva a priori.

71. Ciò premesso, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che la nozione di «aiuto di Stato» non riguarda le misure statali che introducono una differenziazione tra le imprese e, pertanto, selettive a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui dette misure si inseriscono, circostanza questa la cui dimostrazione incombe allo Stato membro interessato (sentenza del 9 ottobre 2014, Ministero de Defensa e Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 42).

72. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta da alcun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte che l'esenzione fiscale prevista dal decreto del 5 giugno 2001 scaturisca direttamente dai principi fondanti o direttivi del sistema fiscale del Regno di Spagna e che essa sia necessaria al funzionamento e all'efficacia di tale sistema.

73. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre considerare che, nel caso di specie, il presupposto relativo all'esistenza di un vantaggio economico selettivo può risultare soddisfatto ».

Corte giust., 20 settembre 2017, causa C-300/16 P, Commissione c. Frucona Košice, ECLI:EU:C:2017:706, punti 19-31

Nel 2004, la Frucona Košice a.s. ("Frucona"), società di diritto slovacco operante, tra l'altro, nel settore delle bevande alcoliche, si trovava in una situazione d'indebitamento ai sensi della legge slovacca relativa alla liquidazione giudiziaria e al concordato. Tale società presentava, quindi, domanda di apertura della procedura di concordato, all'esito della quale la corte competente omologava un concordato in base al quale il credito dell'amministrazione finanziaria slovacca nei confronti della Frucona doveva essere rimborsato da quest'ultima per una somma pari al 35% dell'importo complessivo dovuto.

Il 7 giugno 2006, la Commissione europea adottava una prima decisione, secondo cui l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica slovacca a favore della Frucona - consistente nella parte del debito d'imposta non pagata all'amministrazione finanziaria - era incompatibile con il mercato comune e doveva essere recuperato. Il Tribunale dell'Unione europea, adito dalla Frucona con ricorso inteso all'annullamento della predetta decisione, dichiarava il ricorso infondato. La sentenza del Tribunale veniva impugnata dalla Frucona dinanzi alla Corte di giustizia, che (con sentenza del 24 gennaio 2013, causa C-73/11 P, Frucona Košice c. Commissione, EU:C:2013:32) annullava tale pronuncia, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame dei motivi di ricorso in merito ai quali esso non si era pronunciato.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia, la Commissione adottava, il 16 ottobre 2013, una nuova decisione, con cui abrogava la decisione iniziale, giungendo tuttavia, all'esito di un nuovo esame, alle medesime conclusioni di quest'ultima. La decisione del 16 ottobre 2013 veniva impugnata dalla Frucona dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che (con sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice c. Commissione, T-103/14, EU:T:2016:152) annullava tale nuova decisione.

La Commissione impugnava la sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 dinanzi alla Corte di giustizia, proponendo sei motivi di ricorso. Con il secondo motivo, in particolare, la Commissione ha dedotto, in sostanza, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che il criterio dell'operatore privato possa essere applicabile anche quando lo Stato membro non lo abbia invocato. La Corte ha respinto tale motivo in quanto infondato, osservando:

- « 20. Il concetto di «aiuto» comprende non soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C-405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 30).
21. Tuttavia, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell'articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte qualora l'impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procurato per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C-73/11 P, EU:C:2013:32, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
22. Tale valutazione va effettuata quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un'impresa, applicando in linea di principio il criterio del creditore privato (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C-405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 32).
23. Pertanto, il criterio dell'investitore privato non costituisce un'eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro qualora ricorrano gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti tale criterio, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l'esistenza di un siffatto aiuto (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 103, nonché del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C-405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 32).
24. Di conseguenza, qualora risulti che il criterio del creditore privato può risultare applicabile, incombe alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni rilevanti che le consentano di verificare il soddisfacimento dei requisiti di applicazione di tale criterio (sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C-405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 33).
25. In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte richiamata supra risulta che incombe alla Commissione, qualora risulti che il criterio del creditore privato possa risultare applicabile, esaminare tale ipotesi indipendentemente da qualsivoglia richiesta in tal senso.
26. Pertanto, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 72 e 76 delle proprie conclusioni, da un lato, nulla osta a che il beneficiario dell'aiuto possa invocare l'applicabilità di detto criterio e, dall'altro lato, laddove tale criterio venga invocato, incombe alla Commissione esaminare la sua applicabilità e, se del caso, la sua applicazione.
27. In secondo luogo, per quanto concerne la pertinenza del punto di vista soggettivo dello Stato membro, va sottolineato che, come rilevato dall'avvocato generale al punto 74 delle proprie conclusioni, nel determinare se debba essere applicato il criterio dell'operatore privato occorre muovere dalla natura economica dell'azione dello Stato membro, e non dalle modalità con cui detto Stato, soggettivamente parlando, abbia ritenuto di agire o quali percorsi di azione alternativi abbia considerato prima di adottare la misura medesima.
28. In ogni caso, il criterio del creditore privato è diretto ad esaminare se l'impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C-73/11 P, EU:C:2013:32, punto 72) e, pertanto, se detta impresa avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procurato per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C-73/11 P, EU:C:2013:32, punto 70).
29. Orbene, ne discende che l'esame che la Commissione deve, se del caso, condurre non può limitarsi alle sole opzioni di cui l'autorità pubblica competente abbia effettivamente tenuto conto,

ma deve necessariamente riguardare l'insieme delle opzioni che un creditore privato avrebbe ragionevolmente individuato in una simile situazione ».

6 marzo 2018, *Commissione c. FIH Holding e FIH Erhvervsbank*, causa C-579/16 P, ECLI:EU:C:2018:159

Nel 2009, la banca danese FIH Erhvervsbank A/S (in prosieguo: la «FIH») ha beneficiato, analogamente ad altre banche, di determinate misure adottate dal Regno di Danimarca per preservare la stabilità del settore bancario, nel contesto di regimi di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea (in prosieguo: le «misure del 2009»). Nel 2012, il governo danese adottava un secondo pacchetto di misure a favore della FIH (in prosieguo: le «misure del 2012»), notificandole alla Commissione, la quale, ritenendo che esse costituissero un aiuto di Stato, le approvava in via provvisoria ed avviava, nel contempo, un procedimento di indagine formale. Nel corso di tale procedimento, il governo danese presentava un piano di ristrutturazione e proponeva impegni diretti a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione. Con la decisione 2014/884/UE, dell'11 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato concesso dal Regno di Danimarca alla FIH (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione, in primo luogo, ha dichiarato che le misure del 2012 costituivano un aiuto di Stato, poiché non rispondevano al principio dell'operatore privato in un'economia di mercato. In secondo luogo, la Commissione – sulla scorta dell'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE e alla luce di due comunicazioni sugli aiuti di Stato al settore bancario – ha ritenuto le misure in questione compatibili con il mercato interno, subordinatamente all'osservanza (i) del piano di ristrutturazione e (ii) degli impegni, presentati dal Regno di Danimarca, indicati nell'allegato della decisione controversa. Avverso tale decisione, la FIH proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, deducendo, tra l'altro, un motivo vertente sulla violazione dell'art. 107, par. 1, TFUE, in ragione di un'applicazione asseritamente non corretta, da parte della Commissione, del principio dell'operatore privato in un'economia di mercato. Il Tribunale accoglieva tale motivo di ricorso e, pertanto, annullava la decisione controversa. In particolare, ad avviso del giudice di prime cure, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, nell'applicare il predetto principio, dei rischi finanziari ai quali il Regno di Danimarca era esposto a causa delle misure del 2009. La Commissione impugnava la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, sostenendo che il costo relativo ai rischi finanziari in questione, in quanto conseguenza diretta dell'aiuto di Stato che le misure del 2009 comportavano a favore della FIH, non doveva essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione del principio dell'operatore privato. In proposito, la Corte, dopo avere richiamato la giurisprudenza relativa alla nozione di aiuto di Stato ed al principio de quo, ha osservato:

« 50. Nel caso di specie, nella decisione controversa la Commissione ha applicato il principio dell'operatore privato nell'esaminare le misure di cui trattasi. Inoltre, nessuna delle parti rimette in discussione l'applicabilità di tale principio al fine di valutare se le suddette misure abbiano conferito al gruppo FIH un vantaggio, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

51. La presente impugnazione riguarda, al contrario, la questione se la Commissione dovesse o meno prendere in considerazione, facendo ricorso al criterio del creditore privato piuttosto che a quello dell'investitore privato, i rischi ai quali lo Stato danese era esposto a causa delle misure del 2009.

52. A tale riguardo, da un lato, occorre rilevare che, qualora si debba applicare il principio dell'operatore privato, il criterio che deve concretamente essere impiegato in un caso specifico deve essere determinato in funzione, segnatamente, della natura dell'operazione prevista dallo Stato membro interessato. Fra i criteri che possono essere applicati rientrano quelli dell'investitore privato e del creditore privato.

53. È pacifico che le misure di cui trattasi implicavano investimenti nella NewCo da parte della FSC e che il Regno di Danimarca ha sostenuto, durante il procedimento amministrativo, che tali investimenti erano conformi alle condizioni di mercato. Tale Stato membro ha parimenti affermato che le misure di cui trattasi riducevano il rischio al quale era esposto a causa delle misure del 2009 e rientravano, pertanto, nella gestione dei crediti di cui era titolare nei confronti della FIH.

54. In tale contesto, occorre constatare che sia il criterio dell'investitore privato, utilizzato dalla Commissione, sia quello del creditore privato, il cui impiego è rivendicato dal gruppo FIH e che il Tribunale ha considerato pertinente per valutare le misure di cui trattasi nella sentenza impugnata, potevano essere tenuti in considerazione.

55. Dall'altro lato, per giurisprudenza costante, ai fini della valutazione della questione se la stessa misura sarebbe stata adottata, in condizioni normali di mercato, da un operatore privato posto in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato, devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione di quest'ultimo nella sua qualità di operatore privato, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 79 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, EU:C:2013:682, punto 52).

56. Pertanto, al momento della valutazione della razionalità economica di una misura statale, richiesta dal principio dell'operatore privato, la Corte ha ritenuto di dover escludere gli oneri derivanti, per lo Stato, dal licenziamento dei lavoratori, dal pagamento dei sussidi di disoccupazione e dagli aiuti alla ricostruzione del tessuto industriale (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C-278/92 a C-280/92, EU:C:1994:325, punto 22) e anche dalle garanzie concesse e dai crediti detenuti dallo Stato, poiché essi stessi costituiscono aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 2003, Germania/Commissione, C-334/99, EU:C:2003:55, punti 138 e 140, nonché del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, EU:C:2013:682, punti 55, 56 e 61).

57. In particolare, per quanto riguarda tale ultima ipotesi, la Corte ha precisato che, dal momento che, con la concessione di un aiuto, uno Stato membro persegue, per definizione, obiettivi diversi dalla redditività dei mezzi messi a disposizione delle imprese, si deve ritenere che tali mezzi siano, in linea di principio, concessi dallo Stato nell'esercizio delle sue prerogative di potere pubblico (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, EU:C:2013:682, punto 56).

58. Ne consegue che i rischi ai quali è esposto lo Stato e che derivano da aiuti di Stato che ha precedentemente concesso sono connessi alla sua qualità di potere pubblico e, quindi, non rientrano tra gli elementi che, in condizioni normali di mercato, un operatore privato avrebbe preso in considerazione nei suoi calcoli economici (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2003, Germania/Commissione, C-334/99, EU:C:2003:55, punti 138 e 140).

59. Una simile considerazione vale in particolare per gli obblighi che derivano per lo Stato da prestiti e garanzie concessi in precedenza a un'impresa e che costituiscono aiuti di Stato. Infatti, la loro presa in considerazione al momento della valutazione delle misure statali adottate a favore della medesima impresa potrebbe sottrarre queste ultime misure alla qualificazione come aiuti di Stato, anche qualora esse non soddisfino le condizioni normali di mercato, per il solo motivo che adottarle risulta per lo Stato più vantaggioso sul piano economico che non adottarle. Orbene, una simile conseguenza comprometterebbe l'obiettivo consistente nell'assicurare una concorrenza non falsata, esposto al punto 45 della presente sentenza.

60. Nel caso di specie, come accertato dal Tribunale ai punti 2 e 3 della sentenza impugnata, le due leggi adottate nel 2009, in forza delle quali lo Stato danese ha adottato le misure del 2009, sono state approvate dalla Commissione in quanto regime di aiuti di Stato compatibile con il mercato interno mediante la decisione C(2009) 776 definitivo. Dai punti 47, 53 e 55 della suddetta decisione risulta

che, al pari dello stesso governo danese, la Commissione ha ritenuto che le misure previste da queste due leggi costituissero aiuti di Stato, dal momento che un investitore privato non avrebbe deciso di procedere, in misura comparabile e in condizioni simili, agli aumenti di capitale e alle concessioni delle garanzie interessate.

61. Del resto, non emerge da nessun elemento della sentenza impugnata o della decisione controversa che lo Stato danese, mediante le misure del 2009, avesse quantomeno parzialmente perseguito un obiettivo di redditività. Inoltre, non risulta che durante i procedimenti amministrativi o giurisdizionali della presente causa sia stato dedotto un simile obiettivo, a sostegno del quale siano stati presentati elementi oggettivi e verificabili. Stanti tali premesse, occorre constatare che nessun elemento del fascicolo è diretto a dimostrare che le misure del 2009 non erano, almeno in parte, aiuti di Stato.

62. Ne consegue che, nel caso di specie, giustamente la Commissione non ha preso in considerazione, al momento dell'applicazione del principio dell'operatore privato, i rischi connessi agli aiuti di Stato concessi alla FIH con le misure del 2009. Conseguentemente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha considerato in sostanza, ai punti 69 e 71 della sentenza impugnata, che in tal modo la Commissione aveva effettuato un'applicazione erronea del principio dell'operatore privato nella decisione controversa.

63. Infatti, così facendo, il Tribunale ha erroneamente imposto alla Commissione di valutare la razionalità economica delle misure di cui trattasi non dal punto di vista di un operatore privato in una situazione comparabile ma di quello dello Stato nella sua qualità di potere pubblico che aveva precedentemente concesso alla FIH, mediante le misure del 2009, gli aiuti di Stato dei quali intendeva limitare le conseguenze finanziarie.

64. Tali constatazioni non sono confutate dall'argomento del gruppo FIH, vertente, in primo luogo, sui punti da 34 a 37 della sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C-224/12 P, EU:C:2014:213), in secondo luogo, sulle sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C-124/10 P, EU:C:2012:318), nonché del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione (C-73/11 P, EU:C:2013:32), e, in terzo luogo, sulla corretta gestione dei fondi pubblici.

65. Infatti, in primo luogo, circa l'argomento riguardante le similitudini esistenti, secondo il gruppo FIH, tra le circostanze di fatto e di diritto della presente causa e quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C-224/12 P, EU:C:2014:213), si deve rilevare che il motivo di impugnazione al quale fanno riferimento i punti di quella sentenza citati dal gruppo FIH riguardava la questione dell'applicabilità del principio dell'operatore privato, che la Commissione aveva escluso, e non, come nella presente causa, quella della sua applicazione alle misure interessate. In particolare, la Corte ha considerato, in sostanza, ai punti 34 e 37 di tale sentenza, che l'applicabilità del predetto criterio a una misura statale non può, in via di principio, essere esclusa immediatamente a causa dei soli legami che possono esistere tra l'intervento controverso dello Stato e l'esercizio del potere pubblico sotto forma di una precedente concessione di un aiuto di Stato.

66. Certamente, dai punti 35 e 36 della sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C-224/12 P, EU:C:2014:213), emerge che in tale causa spettava alla Commissione esaminare la razionalità economica delle modifiche previste dallo Stato olandese alle condizioni di rimborso dell'apporto di capitale che era stato effettuato in precedenza mediante un aiuto di Stato, con riferimento al comportamento che avrebbe potuto adottare un investitore privato.

67. Tuttavia, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 63 e da 65 a 68 delle sue conclusioni, non vi sono elementi che consentano di ritenere che la Corte avrebbe imposto a tale istituzione un esame che andasse oltre la verifica della razionalità economica intrinseca delle modifiche previste e che implicasse pertanto una presa in considerazione dei rischi derivanti per lo Stato olandese dall'aiuto di Stato che esso aveva precedentemente concesso all'impresa beneficiaria.

68. Allo stesso modo, la Corte ha certamente indicato, al punto 36 della sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C-224/12 P, EU:C:2014:213), che un investitore privato potrebbe accettare una modifica delle condizioni di rimborso dell'apporto di capitale anteriore al fine, segnatamente, di aumentare le prospettive di ottenimento del rimborso di tale apporto. Tale precisazione non implica tuttavia che possano essere presi in considerazione, al momento dell'analisi della razionalità economica intrinseca di una misura allo scopo di determinare se il comportamento dello Stato interessato avrebbe potuto essere adottato da un investitore privato, i rischi derivanti per tale Stato membro dalla concessione di un precedente aiuto di Stato.

69. A tale riguardo si deve rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C-224/12 P, EU:C:2014:213) e contrariamente alla presente causa, il beneficiario dell'aiuto precedente non si trovava, alla data alla quale tali modifiche erano previste, in difficoltà finanziarie che compromettevano la continuità della sua attività e tali modifiche non implicavano il suo salvataggio mediante investimenti pubblici considerevoli.

70. Infatti, tali modifiche erano dirette, in particolare, a incentivare l'impresa beneficiaria dell'aiuto a procedere a un rimborso anticipato del capitale apportato e ad aumentare le possibilità per lo Stato olandese di essere remunerato in modo soddisfacente, circostanza che le condizioni iniziali non garantivano in ogni ipotesi.

71. In secondo luogo, il gruppo FIH trae dalle sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C-124/10 P, EU:C:2012:318), e del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione (C-73/11 P, EU:C:2013:32), l'argomento secondo il quale, in sostanza, la natura fiscale di un credito dello Stato verso un'impresa, anche se è connesso all'esercizio delle prerogative di potere pubblico, non osta all'applicazione del principio dell'operatore privato in sede di valutazione, rispetto all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di una misura mediante la quale lo Stato concede alla medesima impresa una ristrutturazione di tale credito.

72. A tale riguardo si deve sottolineare che la giurisprudenza citata al punto precedente è rilevante per l'applicabilità del principio dell'operatore privato, ma non per l'applicazione di tale principio in un caso specifico (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 100, e del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, EU:C:2013:682, punto 51).

73. Ne consegue che tale giurisprudenza non è assolutamente atta a rimettere in discussione la constatazione, operata ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, secondo cui i rischi ai quali uno Stato membro è esposto a causa di un credito che trae origine dalla concessione di un aiuto di Stato a un'impresa, dato che essi sono indissociabili dalla sua qualità di potere pubblico, non possono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del principio dell'operatore privato a una misura successiva adottata da tale medesimo Stato membro in favore della suddetta impresa.

74. In terzo e ultimo luogo, quanto alla buona gestione dei fondi pubblici, non è condivisibile l'argomento del gruppo FIH secondo il quale, in sostanza, l'applicazione del principio dell'operatore privato nella decisione controversa ha per conseguenza che l'esposizione economica di uno Stato membro risultante dalla precedente concessione di un aiuto di Stato e il desiderio di tale Stato membro di proteggere i suoi interessi economici non potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito dell'esame ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

75. Infatti, se è vero che di tali considerazioni non si tiene conto al momento dell'esame, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell'esistenza di un aiuto di Stato, resta il fatto che, come rilevato dalla Commissione all'udienza dinanzi alla Corte e come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 81 e 83 delle sue conclusioni, di tali considerazioni la predetta istituzione può tenere conto in sede di valutazione, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, della compatibilità di una misura di aiuto successiva con il mercato interno, e sono quindi idonee a indurre tale istituzione a constatare, come nel caso di specie, la compatibilità della suddetta misura.

76. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il motivo unico d'impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata »

23 gennaio 2019, *Presidenza del Consiglio dei Ministri c Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51

Nel periodo 1976-1980, lo Stato italiano - in forza della legge n. 684 del 1974 - ha erogato sovvenzioni, non notificate né autorizzate, alla società Tirrena di Navigazione SpA, impresa operante nell'ambito di un mercato, all'epoca, non liberalizzato (cabotaggio marittimo). La Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (FTDM) conveniva quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), formulando una domanda di risarcimento del danno che detta società avrebbe subito a causa delle sovvenzioni a favore della Tirrenia di Navigazione SpA, impresa concorrente della FTDM. La Corte di Cassazione decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale che includeva una questione volta a determinare, in sostanza, se sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato possano essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato. In risposta a tale questione, la Corte di giustizia, ha rilevato che:

« 37. [...] si deve verificare - in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il mercato interessato non era ancora formalmente aperto alla concorrenza - se, al momento della loro concessione, le sovvenzioni controverse costituissero aiuti di Stato perché soddisfacevano le condizioni dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri e della distorsione della concorrenza.

[...]

39. Infatti, un aiuto di Stato può essere idoneo ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza anche qualora il mercato interessato sia solo parzialmente aperto alla concorrenza.

40. È sufficiente che, al momento dell'attuazione di una misura di aiuto, sussista una situazione di concorrenza effettiva sul mercato interessato affinché un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali sia idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

41. Nel caso di specie, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il fatto che il mercato del cabotaggio marittimo di cui al procedimento principale sia stato liberalizzato per via regolamentare solo molto tempo dopo la concessione delle sovvenzioni di cui è causa non permette di escludere che, prima di tale liberalizzazione, queste ultime costituissero aiuti di Stato che soddisfacevano le condizioni richiamate al punto 36 della presente sentenza.

[...]

43. In tal senso, dal fascicolo agli atti della Corte emerge che, sebbene il mercato interessato non fosse formalmente liberalizzato, risulta che detto mercato, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, fosse un mercato concorrenziale e che le sovvenzioni concesse alla Tirrenia fossero idonee ad incidere sugli scambi fra Stati membri ed a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

44. Ciò posto, si deve considerare che, sempre che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale rientrassero, al momento della loro concessione, nella nozione di «aiuto di Stato» poiché rispondevano a tutti i criteri a tal uopo necessari, in particolare che esse erano idonee ad incidere

sugli scambi tra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, tali misure non possono, in linea di principio, essere qualificate come aiuti esistenti unicamente a causa dell'assenza formale di liberalizzazione del mercato interessato.

45. Sulla scorta di tali considerazioni, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ».

14 febbraio 2019, *Regno del Belgio e Magnetrol International contro Commissione europea*, Cause T-131/16 e T-263/16, ECLI:EU:T:2019:91

Dal 2005, il Belgio ha adottato un sistema di esenzioni per gli utili in eccesso delle entità belghe che fanno parte di gruppi multinazionali. Tali entità, in particolare, possono ottenere una decisione anticipata dalle autorità fiscali belghe, se sono in grado di dimostrare l'esistenza di una nuova situazione, come una riorganizzazione che porti al trasferimento dell'imprenditore centrale in Belgio, alla creazione di posti di lavoro o di investimenti. In tale contesto, gli utili considerati "eccedenti", in quanto superiori a quelli che sarebbero stati realizzati da entità autonome comparabili operanti in circostanze analoghe, sono esentati dall'imposta sul reddito delle società. Nel 2016, la Commissione ha constatato che tale sistema di esenzione degli utili in eccesso costituiva un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ha ordinato il recupero. Il Belgio e la Magnetrol International (una delle aziende che aveva beneficiato del sistema di esenzione) hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione. Il Tribunale si è quindi pronunciato sull'esistenza di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE.

Il Tribunale, con riguardo agli elementi essenziali dell'aiuto, ha osservato:

« 90. Ai considerando da 13 a 22 della decisione impugnata, la Commissione descrive il regime di aiuti in questione come un'esenzione degli utili in eccesso ed espone gli elementi che, in sostanza, costituiscono gli elementi essenziali per la concessione di detta esenzione, richiamati al considerando 102 della decisione impugnata. Pertanto, in primo luogo, si tiene conto del fatto che le entità belghe interessate siano entità integrate in un gruppo multinazionale. In secondo luogo, si prende in considerazione la circostanza che le entità interessate abbiano ottenuto una decisione anticipata presso la commissione di ruling che sia legata a una nuova situazione, come una riorganizzazione che comporta il trasferimento dell'entità centrale in Belgio, la creazione di posti di lavoro o la realizzazione di investimenti. In terzo luogo, si tiene conto dell'esistenza di utili che superano gli utili che sarebbero stati realizzati da entità autonome comparabili in circostanze simili. In quarto luogo,

per contro, non è presa in considerazione l'esistenza di una rettifica primaria in aumento effettuata in un altro Stato membro.

91. Al riguardo, si deve esaminare se gli elementi essenziali del presunto regime di aiuti di cui sopra risultino dagli atti che la Commissione ha considerato alla base del sistema di esenzione degli utili in eccesso.

92. Infatti, va anzitutto sottolineato che la Commissione, ai considerando 101 e 139 della decisione impugnata, ha affermato che gli elementi essenziali degli asseriti aiuti erano stati constatati sulla base dell'esame di un campione di decisioni anticipate. Pertanto, la stessa Commissione ha riconosciuto che tali elementi essenziali non risultavano dagli atti su cui riteneva che il regime fosse basato, bensì dalle stesse decisioni anticipate o, piuttosto, da un campione di esse.

93. In ogni caso, sebbene alcuni degli elementi essenziali del regime considerati dalla Commissione possano emergere dagli atti identificati ai considerando da 97 a 99 della decisione impugnata, ciò non vale tuttavia per l'insieme di tali elementi essenziali.

94. Infatti, come fanno valere giustamente il Regno del Belgio e la Magnetrol International, né il metodo di calcolo in due fasi degli utili in eccesso né il requisito degli investimenti, della creazione di posti di lavoro, della centralizzazione o dell'aumento di attività in Belgio derivano, anche solo implicitamente, dagli atti che la Commissione ha considerato, ai considerando da 97 a 99 della decisione impugnata, alla base del regime in questione. Orbene, se tali elementi, che, a parere della stessa Commissione, fanno parte degli elementi essenziali del presunto regime di aiuti, non figurano negli atti che dovrebbero costituire il fondamento di tale regime, l'attuazione di questi atti e quindi la concessione degli asseriti aiuti dipenderebbero necessariamente dall'adozione di ulteriori misure di attuazione, con la conseguenza che non esiste un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

95. Da un lato, gli atti identificati ai considerando da 97 a 99 della decisione impugnata, richiamati al punto 80 della presente sentenza, non menzionano il metodo in due fasi, incluso il TNMM, ai fini del calcolo degli utili in eccesso. Orbene, dalla decisione impugnata, in particolare dal suo punto 6.3.2 (considerando 133, 144 e da 152 a 168 di tale decisione), risulta che detto metodo è stato applicato sistematicamente e costituisce un elemento essenziale del regime, essendo proprio l'applicazione di tale metodo che rende selettivo detto regime.

96. Pertanto, e fatta salva la questione se la determinazione degli utili in eccesso attraverso il metodo in due fasi, descritto nella decisione impugnata, possa comportare un vantaggio selettivo, occorre rilevare che tale elemento costitutivo del regime in questione non risulta tuttavia dagli atti di base di detto regime e non può essere quindi applicato in assenza di ulteriori misure di attuazione.

97. Dall'altro lato, per quanto concerne gli investimenti, la creazione di posti di lavoro, la centralizzazione o l'aumento di attività in Belgio da parte dei richiedenti di decisioni anticipate, va rilevato che, al punto 6.3.2.1 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, sebbene tali elementi non fossero indicati come condizioni per la concessione dell'esenzione degli utili in eccesso ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, essi erano essenziali per poter

beneficiare di una decisione anticipata, che era obbligatoria per la concessione dell'esenzione di cui trattasi.

98. Orbene, come riconosce la stessa Commissione, in particolare al considerando 139 della decisione impugnata, detti elementi non risultano dagli atti su cui si basa il regime in questione, bensì dalle stesse decisioni anticipate, secondo il campione che essa ha analizzato. Pertanto, come sostengono giustamente il Regno del Belgio e la Magnetrol International, se siffatti elementi non risultano dagli atti che, a parere della Commissione, costituiscono il fondamento del regime di aiuti, questi ultimi devono necessariamente formare oggetto di ulteriori misure di attuazione. Infatti, se, come sostiene la Commissione, investimenti del genere sono presi in considerazione dalle autorità tributarie belghe ai fini della concessione dell'esenzione degli utili in eccesso, ciò comporterebbe necessariamente un'analisi e una valutazione specifica di detti investimenti proposti dalle entità belghe interessate, in particolare per quanto concerne la loro natura, il loro importo o altre caratteristiche relative alla loro esecuzione. Orbene, tale analisi potrebbe essere effettuata solo caso per caso e necessiterebbe quindi di ulteriori misure di attuazione.

- Sulla definizione dei beneficiari

114. Per quanto concerne la definizione dei beneficiari, va ricordato che, al considerando 109 della decisione impugnata, la Commissione rinvia all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Questo articolo, il cui testo è riprodotto al punto 8 della presente sentenza, prevede che esso si applichi alle società integrate in un gruppo multinazionale per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri.

115. È vero che si potrebbe ritenere che l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riguardi una categoria generale e astratta di entità, vale a dire le società integrate in un gruppo multinazionale nell'ambito dei loro reciproci rapporti transfrontalieri. Tuttavia, i beneficiari del regime, quali menzionati nella decisione impugnata, non possono essere identificati sulla sola base di tale disposizione, senza ulteriori misure di attuazione.

116. Infatti, nel caso di specie, i beneficiari del regime, considerato sussistente dalla Commissione, corrispondono a una categoria molto più specifica di quella delle società integrate in un gruppo multinazionale nell'ambito dei loro reciproci rapporti transfrontalieri. Secondo le valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare al considerando 102 della decisione impugnata, relative agli elementi essenziali del regime di aiuti contestato, tale regime si applicherebbe a società integrate in un gruppo multinazionale che, sulla base di relazioni riguardanti i prezzi di trasferimento e l'esistenza di utili in eccesso calcolati mediante tali relazioni, chiedono l'esenzione di questi utili con una domanda di decisione anticipata e che, inoltre, realizzano investimenti, creano posti di lavoro o procedono ad una centralizzazione di attività in Belgio.

117. Inoltre, è giocoforza rilevare che gli altri atti alla base del regime identificati dalla Commissione non forniscono ulteriori precisazioni sulla definizione dei beneficiari del regime in questione.

118. Per quanto concerne specificamente la legge del 24 dicembre 2002, quest'ultima, nella misura in cui prevede all'articolo 20 il requisito relativo a una situazione o a un'operazione particolare, che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale, non contempla disposizioni intese alla definizione dei beneficiari dell'asserito regime. Quanto alla circolare amministrativa del 4 luglio 2006 e alle risposte del Ministro delle Finanze del 13 aprile 2005, dell'11 aprile 2007 e del 6 gennaio 2015, nemmeno il contenuto di tali atti fornisce precisazioni sui beneficiari del preteso regime. Va rilevato, inoltre, che questi ultimi atti sono stati adottati dopo il 2004, anno a partire dal quale, secondo la Commissione, il regime di cui trattasi è stato applicato.

119. Pertanto, non si può concludere che i beneficiari dell'asserito regime di aiuti sono definiti in modo generale e astratto dagli atti alla base del regime di aiuti identificati dalla Commissione. Di conseguenza, una definizione del genere dev'essere necessariamente effettuata mediante ulteriori misure di attuazione.

120. Da quanto precede risulta che la Commissione ha erroneamente concluso che il regime di esenzione degli utili in eccesso, come definito nella decisione impugnata, non richiedeva ulteriori misure di attuazione e che esso costituiva dunque un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

- Sull'esistenza di un approccio sistematico

121. La conclusione di cui al punto precedente non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione relativi all'esistenza di un asserito approccio sistematico che essa avrebbe identificato esaminando un campione di 22 decisioni anticipate sulle 66 decisioni esistenti.

122. Infatti, occorre ricordare la giurisprudenza, citata al punto 79 della presente sentenza, secondo cui, nell'ambito dell'esame di un regime di aiuti e in assenza di identificazione di un atto giuridico che istituisca tale regime di aiuti, la Commissione può tuttavia basarsi su un complesso di circostanze atto a rivelare l'esistenza, di fatto, di un regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 1994, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, C-324/90 e C-342/90, EU:C:1994:129, punti 14 e 15).

123. Pertanto, non si può escludere che la Commissione possa concludere che esiste un regime di aiuti quando essa è in grado di dimostrare in maniera giuridicamente soddisfacente un approccio sistematico le cui caratteristiche soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

124. Tuttavia, la Commissione non è riuscita a dimostrare che l'approccio che aveva identificato soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

125. In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti invocati dalla Commissione, in particolare in udienza, secondo cui un approccio sistematico del genere potrebbe costituire la base stessa del regime di aiuti, è sufficiente ricordare che non si tratta del fondamento del regime invocato nella decisione impugnata. Infatti, come rilevato al punto 80 della presente sentenza, ai considerando da 97 a 99

della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, quale applicato dall'autorità tributaria belga, costituiva la base del presunto regime di aiuti di cui trattasi e che un'applicazione del genere poteva essere desunta dal preambolo della legge del 21 giugno 2004, dalla circolare amministrativa del 4 luglio 2006 e dalle risposte del Ministro delle Finanze alle interrogazioni parlamentari sull'applicazione di detto articolo.

126. In secondo luogo, anche ammesso che gli argomenti della Commissione debbano essere intesi nel senso che gli elementi essenziali del regime di aiuti emergono da un approccio sistematico che, a sua volta, risulterebbe dal campione delle decisioni impugnate che essa ha esaminato, è giocoforza rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione non è riuscita a dimostrare in maniera giuridicamente soddisfacente l'esistenza di tale approccio sistematico.

127. Si deve osservare anzitutto che, ai considerando 65 e 103 della decisione impugnata, la Commissione riconosce di aver esaminato un campione di 22 decisioni anticipate sulle 66 di cui trattasi. Orbene, come sostengono giustamente il Regno del Belgio e la Magnetrol International, la Commissione non ha precisato nella decisione impugnata la scelta di tale campione né i motivi per cui esso era stato considerato rappresentativo dell'insieme delle decisioni anticipate. In risposta, in particolare, a un quesito scritto del Tribunale, che è stato anch'esso oggetto di precisazioni in udienza, la Commissione ha affermato di aver richiesto le decisioni anticipate adottate nel 2005 (non essendo stata adottata alcuna decisione nel 2004), nel 2007, nel 2010 e nel 2013, affinché il suo esame comprendesse decisioni adottate all'inizio, a metà e alla fine del periodo durante il quale la commissione di ruling aveva emesso siffatte decisioni.

128. Inoltre, la decisione impugnata, ai punti da 62 a 64 e alla nota a piè di pagina n. 80, contiene riferimenti a 6 decisioni anticipate sulle 66 in questione, che sono stati descritti in modo sommario e citati come esempi in grado di illustrare l'insieme delle decisioni anticipate. Orbene, la decisione impugnata non fornisce alcuna precisazione sui motivi per cui questi 6 esempi sono stati scelti, per cui tali decisioni anticipate analizzate costituiscono una base sufficientemente rappresentativa dell'insieme delle 66 decisioni anticipate e sui motivi per cui questi 6 esempi sono sufficienti a giustificare la conclusione della Commissione in merito all'esistenza di un approccio sistematico da parte delle autorità tributarie belghe.

129. Occorre, poi, ricordare le considerazioni di cui ai punti da 103 a 112 della presente sentenza, secondo cui le autorità tributarie belghe avrebbero esaminato caso per caso ciascuna domanda e avrebbero disposto di un potere discrezionale che andava ben oltre la mera applicazione tecnica delle disposizioni identificate al considerando 99 della decisione impugnata, quando hanno adottato ciascuna decisione anticipata a seguito di detto esame, circostanza che, di per sé, inficerebbe il carattere sistematico del preteso approccio esercitato dalle autorità tributarie belghe. Inoltre, l'esistenza di un approccio sistematico è rimessa in discussione dalla constatazione di cui al punto 98 della presente sentenza, relativa alle ulteriori misure di attuazione che sarebbero necessarie per attuare il sistema concernente gli utili in eccesso contestato nel caso di specie.

130. Infine, il Regno del Belgio e la Magnetrol International fanno valere che diverse decisioni anticipate non contengono gli elementi essenziali dell'asserito regime di aiuti identificati dalla Commissione nella decisione impugnata, in particolare perché non tutte riguardano il ruolo di entità

centrale quale preso in considerazione dalla Commissione, perché non in tutti i casi si è verificata una centralizzazione o una ricentralizzazione di attività e perché il calcolo degli utili in eccesso sarebbe stato effettuato caso per caso e non sempre secondo il metodo di calcolo in due fasi contestato dalla Commissione.

- *Conclusion*

[...]

135. Dalle considerazioni precedenti risulta che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il sistema belga relativo agli utili in eccesso di cui trattasi, quale presentato nella decisione impugnata, costituisse un regime di aiuti ».

19 marzo 2019, *Repubblica italiana e a. contro Commissione europea*, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, ECLI:EU:T:2019:167

Per il riassunto dei fatti alla base della controversia, si rinvia al capitolo IV (tutela giurisdizionale) e, segnatamente, alla sezione 1.2 (soggetti legittimati ad impugnare).

Per quanto di precipuo interesse per il presente capitolo, il Tribunale nella sentenza in esame (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia: causa C-425/19 P, pendente) ha fornito chiarimenti in merito ai due profili della nozione di “aiuto concesso da uno Stato” – che costituisce, come noto, una delle quattro condizioni necessarie affinché sussista un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE – ossia, da un lato, l’imputabilità allo Stato delle misure in questione e, dall’altro, l’origine statale di tali misure.

Quanto al primo profilo, il Tribunale ha osservato:

« 83. In primo luogo, al fine di valutare l’imputabilità di una misura allo Stato, occorre esaminare se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell’adozione di tale misura (v. sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

84. A tal riguardo, in una situazione concernente l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica, si è giudicato che essa poteva essere dedotta da un insieme d’indizi risultanti dalle circostanze della fattispecie e dal contesto nel quale tale misura era stata adottata, tra cui il fatto che l’organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri o che, oltre a elementi di natura organica che legavano le imprese pubbliche allo Stato, esse, grazie alla cui intermediazione gli aiuti erano stati concessi, dovevano tener conto delle direttive impartite da un comitato interministeriale per la

programmazione economica (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Stardust, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

85. Secondo tale medesima giurisprudenza, altri indizi possono, eventualmente, essere rilevanti per giungere ad affermare l'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica, quali l'integrazione di tale impresa nelle strutture dell'amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell'impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l'intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l'improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell'adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell'ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta (v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2002, Stardust, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 56, e del 23 novembre 2017, SACE e Sace BT/Commissione, C-472/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:885, punto 36).

86. Inoltre, dato il rischio di sotto-inclusione (v. punti 64 e 65 supra), si è giudicato che il solo fatto che un'impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può essere considerato sufficiente, tenuto conto dell'autonomia che tale forma giuridica è suscettibile di conferire all'impresa in questione, per escludere che un provvedimento di aiuto adottato da una società di questo tipo sia imputabile allo Stato. Infatti, l'esistenza di una situazione di controllo e le reali possibilità di esercitare un'influenza dominante, che detta situazione comporta in pratica, non consentono di escludere automaticamente qualsiasi imputabilità allo Stato di un provvedimento adottato da una società di questo tipo e, come conseguenza, il rischio di un aggiramento delle norme in materia di aiuti di Stato, malgrado la rilevanza, in quanto tale, della forma giuridica dell'impresa pubblica quale indizio, insieme ad altri, che permetta di dimostrare, nel caso concreto, il coinvolgimento o meno dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Stardust, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 57).

87. Invece, per quanto riguarda l'imputabilità di un provvedimento di aiuto adottato da un ente privato, se è vero che la forma giuridica di un siffatto ente non consente di per sé di escludere che una tale misura sia imputabile allo Stato, resta il fatto che spetta alla Commissione dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, il coinvolgimento dello Stato nella concessione di detta misura, tenendo conto delle specificità della situazione di tale ente privato (v. punti da 67 a 69 supra).

88. Orbene, a differenza di un'impresa pubblica, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU 2006, L 318, pag. 17), il quale prevede che la nozione di impresa pubblica comprende «ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina», un ente privato dispone di un'autonomia di principio sul piano decisionale. Inoltre, tale autonomia è necessariamente maggiore nei confronti dello Stato che se quest'ultimo fosse il suo principale o il suo unico azionista, di modo che gli elementi dedotti dalla

Commissione, eventualmente sotto forma d'indizi, per quanto riguarda l'esistenza di un controllo o di un'influenza dominante sulle operazioni di un siffatto ente privato possono ancor meno fondare presunzioni e devono apparire ancor più sufficientemente probanti (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T-305/13, EU:T:2015:435, punti 40 e 41; v., altresì, punti 68 e 69 supra).

89. Pertanto, a differenza di una situazione in cui una misura adottata da un'impresa pubblica è imputata allo Stato, nel caso di una misura adottata da un ente privato la Commissione non può limitarsi a dimostrare, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, che la mancanza d'influenza e di controllo effettivo delle autorità pubbliche su tale ente privato sia improbabile (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T-305/13, EU:C:2015:435, punto 48).

90. Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che la misura di cui trattasi è stata fornita da un ente privato, la Commissione era tanto più tenuta a esporre e suffragare gli elementi che le consentivano di affermare che sussistevano indizi sufficienti che consentivano di dimostrare che detta misura era stata adottata sotto l'influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche (v. punto 69 supra) e che, di conseguenza, tale misura era, in realtà, imputabile allo Stato (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T-305/13, EU:C:2015:435, punto 48).

91. In generale, così come per il criterio relativo all'esistenza di risorse pubbliche, il fattore determinante per valutare il criterio relativo all'imputabilità della misura di cui trattasi allo Stato è il grado di intervento delle autorità pubbliche nella definizione delle misure di cui trattasi e delle loro modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Francia/Commissione, T-139/09, EU:C:2012:496, punto 63). Infatti, solo un grado sufficientemente elevato di intervento consente di concludere nel senso dell'imputabilità delle misure di cui trattasi allo Stato italiano. Correttamente, dunque, al punto 112 della decisione impugnata, la Commissione si è basata su tale fattore per definire la portata della sua analisi per quanto riguarda la dimostrazione dell'origine statale di dette misure.

92. A tal riguardo, per quanto attiene all'imputabilità allo Stato di tali misure, i ricorrenti, sostenuti dalla Banca d'Italia, affermano, innanzitutto, che l'intervento a favore di Tercas è stato deciso dagli organi direttivi del FITD con il consenso unanime di tutti i rappresentanti dei suoi membri, dietro mera richiesta del commissario straordinario. Nessuna autorità pubblica avrebbe potuto obbligare il FITD a effettuare l'intervento se esso non fosse stato ritenuto conforme all'interesse dei membri del consorzio. Inoltre, il commissario straordinario avrebbe agito in qualità di gestore e di rappresentante legale di BPB, limitandosi a inviare al FITD una mera richiesta d'intervento che non vincolava il consorzio. I delegati della Banca d'Italia avrebbero partecipato alle riunioni del FITD in qualità di osservatori, senza diritto di voto, neppure consultivo. Inoltre, i contatti preliminari con la Banca d'Italia e l'invito non vincolante di quest'ultima rivolto al FITD a raggiungere un'intesa equilibrata con BPB sarebbero espressione di un dialogo naturale tra gli interessati. Infine, l'autorizzazione dell'intervento del FITD da parte della Banca d'Italia s'inserirebbe nel contesto dei suoi compiti di vigilanza e supervisione al fine di garantire la sana e prudente gestione delle banche, ad essa affidati dalla legge. Tale autorizzazione sarebbe intervenuta 38 giorni dopo la decisione del FITD sull'intervento e il FITD sarebbe stato libero di non effettuare l'intervento.

93. La Commissione sostiene di aver identificato una pluralità di indizi che, presi congiuntamente, consentono di dimostrare l'imputabilità delle misure controverse allo Stato. In primo luogo, sebbene il FITD sia un consorzio privato, esso perseguirebbe in sostanza un obiettivo pubblico, ossia la tutela dei risparmiatori, obiettivo su cui vigila la Banca d'Italia. In secondo luogo, il commissario straordinario sarebbe un funzionario pubblico, nominato dalla Banca d'Italia e sottoposto al suo controllo. In terzo luogo, la partecipazione di un funzionario della Banca d'Italia alle riunioni del consiglio e del comitato di gestione, in qualità di osservatore, consentirebbe alla Banca d'Italia di rendere noto, in una prima fase, tutte le proprie riserve sull'intervento previsto. La presenza, anche solo in veste di osservatore, di un delegato della Banca d'Italia consentirebbe a quest'ultima di esercitare il suo controllo sulle azioni del FITD. In quarto luogo, la Commissione sottolinea che tutti gli interventi che il FITD intende attuare, dal rimborso dei risparmiatori agli altri interventi, richiedono l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia.

- Sulla portata del mandato pubblico affidato al FITD

[...]

96. In primo luogo, al pari dei ricorrenti, occorre constatare che gli interventi di sostegno del FITD mirano principalmente a perseguire gli interessi privati delle banche che sono membri del FITD.

97. Pertanto, per i membri del FITD, gli interventi di sostegno mirano innanzitutto a evitare le conseguenze economiche più onerose di un rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa. Infatti, dal tenore letterale dell'articolo 29, comma 1, dello statuto del FITD risulta che gli interventi di sostegno sono subordinati a due condizioni cumulative. Da un lato, devono esistere prospettive di risanamento della banca in difficoltà che beneficia dell'intervento, per evitare che il FITD sia chiamato nuovamente ad intervenire in futuro, mediante un nuovo intervento di sostegno oppure in forza dell'obbligo legale di rimborsare i depositi. D'altro canto, gli interventi di sostegno devono costituire un onere finanziario meno oneroso per le banche consorziate del FITD rispetto all'attuazione dell'obbligo legale di rimborso dei depositi. Imponendo tale ultima condizione, occorre constatare che lo statuto del FITD privilegia gli interessi privati delle banche consorziate del FITD rispetto ad ogni altra considerazione legata alla tutela del risparmio. Infatti, lo statuto del FITD osta a qualsiasi intervento di sostegno che comporti un eccessivo onere finanziario per i membri del FITD, anche nel caso in cui un siffatto intervento di sostegno consentisse una migliore tutela del risparmio tutelando altresì i depositi al di là del tetto massimo legale di EUR 100 000 in caso di liquidazione coatta amministrativa.

98. Per i membri del FITD, gli interventi di sostegno mirano altresì a evitare le conseguenze negative nei loro confronti e per l'intero settore bancario, soprattutto in termini di reputazione e di rischio di panico tra i depositanti, che comporterebbe la liquidazione coatta amministrativa di una banca in difficoltà. Orbene, il fatto che un settore istituisca un sistema privato di mutua assistenza non costituisce di per sé un indizio del coinvolgimento dello Stato. Infatti, nel caso di specie, come riconosce la Commissione al punto 122 della decisione impugnata, le banche consorziate del FITD

hanno un interesse reciproco al potenziamento della sicurezza dei depositi e alla tutela della reputazione del sistema bancario. Nella fattispecie, è altresì giocoforza constatare che la creazione di un fondo di garanzia dei depositi e la possibilità di effettuare interventi di sostegno risultavano in origine da un'iniziativa prettamente privata delle banche consorziate del FITD, in un momento in cui la legislazione non obbligava le banche ad aderire a un qualsivoglia sistema di garanzia dei depositi (v. punto 5 supra).

99. È vero che gli interessi privati delle banche consorziate possono coincidere con l'interesse pubblico. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che il fatto che, in certi casi, gli obiettivi di interesse generale concordino con l'interesse degli enti privati – quali un consorzio di diritto privato, come nella fattispecie – non fornisce, di per sé solo, alcuna indicazione circa l'eventuale coinvolgimento o assenza di coinvolgimento dei poteri pubblici, in un modo oppure in un altro, nell'adozione della misura di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2017, SACE e Sace BT/Commissione, C-472/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:885, punto 26).

100. In secondo luogo, a differenza di quanto sostiene la Commissione, occorre constatare che gli interventi di sostegno non attuano un qualche mandato pubblico conferito dalla normativa italiana.

101. Da un lato, dall'articolo 96-bis, comma 1, del Testo unico bancario, il quale dispone che «[i] sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia», si evince che il mandato pubblico conferito al FITD dalla legge italiana consiste unicamente nel rimborsare i depositanti, in quanto sistema di garanzia, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Il mandato pubblico conferito dalla normativa italiana ai sistemi di garanzia dei depositi è peraltro non solo limitato al rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa, ma anche soggetto a un tetto massimo, dato che l'articolo 96-bis, comma 5, del Testo unico bancario stabilisce che «il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100 000 euro». Al di fuori di tale ambito, il FITD non agisce quindi in esecuzione di una finalità pubblica imposta dalla normativa italiana (v. punto 97 supra).

102. Dall'altro lato, si deve osservare che la normativa italiana non obbliga affatto il FITD, né nessun altro sistema di garanzia dei depositi, a prevedere la possibilità di effettuare interventi di sostegno. Essa non disciplina neppure le modalità di siffatti interventi. La disposizione giuridica invocata dalla Commissione non obbliga il FITD, in assenza di una liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri, ad intervenire in virtù di un mandato pubblico di tutela dei depositanti. Infatti, al di fuori del rimborso dei depositi tale disposizione non prevede alcuna forma d'intervento obbligatorio.

103. Se è certamente vero che l'articolo 96-bis, comma 1, del Testo unico bancario stabilisce che «[i] sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento», emerge espressamente da tale disposizione che si tratta di una mera possibilità lasciata alla libera valutazione dei sistemi di garanzia dei depositi. La normativa italiana non impone a tali sistemi di prevedere situazioni e forme d'intervento diversi dall'obbligo legale di rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, nel caso in cui un sistema italiano di garanzia dei depositi preveda la possibilità di siffatti interventi, il legislatore italiano gli consente di definirne lo scopo e le modalità.

104. Nella fattispecie, la possibilità per il FITD di effettuare interventi di sostegno non risulta quindi da un qualche obbligo legale, ma solamente da una decisione autonoma delle banche consorziate di introdurre una siffatta possibilità nello statuto del FITD. Sono inoltre le banche consorziate ad aver definito in modo autonomo le condizioni alle quali siffatti interventi di sostegno potevano intervenire. L'articolo 29 dello statuto del FITD prevede così che il FITD «può disporre interventi di sostegno della consorziata in amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione».

105. Orbene, in assenza di un obbligo legale di prevedere siffatti interventi, il fatto che, ai sensi dell'articolo 96-ter, primo comma, lettera a), del Testo unico bancario, lo statuto del FITD sia approvato dalla Banca d'Italia non costituisce un elemento idoneo a mettere in discussione l'autonomia decisionale del FITD per quanto riguarda gli interventi di sostegno. Ciò vale a maggior ragione in quanto, conformemente alle disposizioni del Testo unico bancario, la Banca d'Italia approva gli statuti di tutti gli istituti bancari italiani nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza prudenziale.

106. Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto afferma la Commissione al punto 121 della decisione impugnata, gli interventi di sostegno, come quello di cui trattasi nella fattispecie, hanno una finalità diversa da quella dei rimborsi dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l'esecuzione di un mandato pubblico.

- Sull'autonomia del FITD al momento dell'adozione dell'intervento

[...]

113. A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il FITD è un consorzio di diritto privato che agisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del suo statuto, «per conto e nell'interesse delle consorziate». Inoltre, i suoi organi direttivi, ossia il comitato di gestione e il consiglio, sono eletti dall'assemblea generale del FITD e sono, come l'assemblea generale, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. È pertanto giocoforza constatare che non sussiste nessun elemento di natura organica che leghi il FITD alle autorità pubbliche italiane.

114. È in tale contesto che occorre esaminare gli elementi presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata per ritenere che le autorità pubbliche italiane avessero tuttavia l'autorità e i mezzi per influenzare tutte le fasi di attuazione di un intervento di sostegno, e che esse abbiano esercitato tali poteri per quanto riguarda l'adozione delle misure controverse. In particolare, occorre verificare se gli indizi su cui si basa la Commissione dimostrino, in modo giuridicamente sufficiente, che l'intervento del FITD a favore di Tercas possa essere imputato allo Stato italiano alla luce della giurisprudenza e dei principi rammentati ai precedenti punti da 63 a 69 e da 83 a 91.

115. In primo luogo, per quanto attiene all'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, dell'intervento del FITD a favore di Tercas, occorre constatare che essa non costituisce un indizio che consenta d'imputare la misura di cui trattasi allo Stato.

116. Innanzitutto, dalla normativa italiana emerge che l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia degli interventi di sostegno avviene solo al termine di un controllo di conformità della misura con il quadro normativo, effettuato nell'ambito della missione prudenziale di quest'ultima. A tal riguardo, l'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo unico bancario stabilisce che la Banca d'Italia, «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario (...) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia». Tale disposizione deve essere interpretata alla luce delle funzioni di vigilanza prudenziale conferite alla Banca d'Italia dalla normativa italiana, che essa esercita «avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia» (articolo 5, comma 1, del Testo unico bancario). Infatti, oltre agli interventi dei sistemi di garanzia, la normativa italiana assoggetta un determinato numero di decisioni importanti delle banche, quali le acquisizioni, e altri attori del settore finanziario all'autorizzazione della Banca d'Italia (v., in particolare, articolo 19 del Testo unico bancario). Orbene, assoggettando gli interventi dei sistemi di garanzia e altre decisioni adottate dagli attori privati del settore finanziario a un'autorizzazione della Banca d'Italia, la normativa italiana non mira in alcun modo a sostituire la valutazione della Banca d'Italia a quella degli attori interessati quanto all'opportunità di adottare le decisioni in questione o alla definizione delle loro modalità. Al contrario, occorre constatare che la Banca d'Italia esercita solo un controllo di conformità della misura con il quadro normativo, a fini di vigilanza prudenziale.

117. Occorre poi constatare che la Banca d'Italia non può in alcun modo obbligare il FITD a intervenire a sostegno di una banca in difficoltà.

118. I poteri della Banca d'Italia si limitano a realizzare un controllo di conformità con il quadro normativo degli interventi di sostegno, quali decisi dagli organi direttivi del FITD, al fine di autorizzarli. Contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione al punto 129 della decisione impugnata, il fatto che il FITD conservi la possibilità, qualora lo desideri, di presentare alla Banca d'Italia una nuova richiesta di autorizzazione per un intervento di sostegno a condizioni diverse in caso di rifiuto di autorizzazione non conferisce alla Banca d'Italia il potere d'intervenire al momento dell'adozione, da parte del FITD, degli interventi di sostegno. Infatti, come emerge dai punti 18 e 19 della decisione impugnata, si tratta solo di autorizzare l'attuazione degli interventi di sostegno adottati autonomamente dagli organi direttivi del FITD. Questi ultimi sono i soli competenti a decidere di intervenire a sostegno di una banca in difficoltà e a stabilire le modalità pratiche di un siffatto intervento.

119. Inoltre, come riconosciuto dalla Commissione al punto 132 della decisione impugnata, il FITD non è tenuto a effettuare un intervento di sostegno che sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che il 4 novembre 2013 la Banca d'Italia aveva autorizzato un primo intervento di sostegno a favore di Tercas, deciso dagli organi direttivi del FITD il 28 e il 29 ottobre 2013, che il FITD non ha mai attuato.

120. In ogni caso, nella fattispecie, occorre constatare, da un lato, che l'intervento del FITD a favore di Tercas è stato adottato all'unanimità dal comitato di gestione e dal consiglio del FITD, il 30 maggio 2014, e, dall'altro, che esso è stato autorizzato tale e quale dalla Banca d'Italia il 7 luglio 2014. In tali circostanze, l'autorizzazione della Banca d'Italia della misura di cui trattasi non può costituire un indizio che dimostri che le autorità pubbliche italiane siano state coinvolte nell'adozione di detta misura in modo tale che l'intervento del FITD a favore di Tercas possa essere loro imputato.

121. In secondo luogo, per quanto riguarda la presenza di rappresentanti della Banca d'Italia alle riunioni degli organi direttivi del FITD, occorre constatare che neppure essa costituisce un indizio di imputabilità allo Stato della misura di cui trattasi.

122. Da un lato, emerge espressamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 16, comma 3, dello statuto del FITD che i delegati della Banca d'Italia che presenziano alle riunioni del comitato di gestione e del consiglio del FITD esercitano solo un ruolo di mero osservatore senza alcun diritto di voto neppure consultivo.

123. Dall'altro lato, dal fascicolo emerge che la Commissione non fornisce alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni, ai punti 129 e 130 della decisione impugnata, secondo le quali «[sarebbe] da presumere» che la presenza dei delegati, in qualità di osservatori, alle riunioni degli organi direttivi del FITD «consent[irebbe] alla [Banca d'Italia] di esternare in una fase iniziale tutti i propri dubbi sugli interventi pianificati» e di «accentua[re]» l'influenza che essa eserciterebbe su questi ultimi. A tale riguardo, occorre constatare che dalla decisione impugnata emerge che tali affermazioni costituiscono mere supposizioni e non sono in alcun modo suffragate dagli elementi del fascicolo. Al contrario, i verbali delle riunioni degli organi direttivi del FITD attestano il ruolo puramente passivo dei delegati della Banca d'Italia. Infatti, nel corso della riunione del comitato di gestione del 30 maggio 2014, un delegato della Banca d'Italia si è limitato a esprimere, alla fine dell'incontro, la propria soddisfazione per il modo in cui la crisi di Tercas era stata trattata mentre, alla riunione del consiglio del 30 maggio 2014, i delegati della Banca d'Italia non hanno nemmeno preso la parola.

124. Alla luce di tali constatazioni di fatto, la Commissione non ha dimostrato che la presenza, anche solo in veste di osservatore, di delegati della Banca d'Italia alle riunioni degli organi direttivi del FITD consentirebbe a quest'ultima d'influenzare le decisioni del FITD.

125. In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui è stato adottato l'intervento del FITD a favore di Tercas, occorre constatare che la Commissione non ha fornito alcuna prova che la Banca d'Italia abbia influenzato in maniera determinante la negoziazione tra, da un lato, il FITD e, dall'altro, BPB e il commissario straordinario.

126. Così, per quanto riguarda il fatto che i negoziati tra le parti private interessate sarebbero stati condotti «in coordinamento con la Banca d'Italia» (punto 131 della decisione impugnata), occorre rilevare, al pari dei ricorrenti, che, in un'operazione così complessa come quella della gestione della crisi di un ente creditizio, non sorprende il fatto che la Banca d'Italia sia informata dell'andamento dei negoziati tra gli interessati. Di conseguenza, il fatto che incontri informali possano essersi tenuti tra, da un lato, gli interessati (ossia il FITD, BPB e, per conto di Tercas, il commissario straordinario) e, dall'altro, la Banca d'Italia, al fine d'informare la Banca d'Italia degli sviluppi dei negoziati, è solo

espressione di un dialogo legittimo e regolare con le autorità di vigilanza competenti. È giocoforza constatare che la Commissione non fornisce alcuna prova che dimostri che la Banca d'Italia avrebbe utilizzato tali contatti al fine di influenzare in maniera determinante il contenuto delle misure controverse in questione. Al contrario, nessun elemento del fascicolo può mettere in discussione l'argomento dei ricorrenti, secondo cui siffatti contatti hanno solamente consentito alla Banca d'Italia di essere informata dell'evoluzione del fascicolo per poter adottare più rapidamente la propria decisione in merito all'autorizzazione della misura di cui trattasi, dopo che quest'ultima è stata adottata dagli organi direttivi del FITD e notificata alla Banca d'Italia.

127. Lo stesso vale per quanto attiene al fatto che la Banca d'Italia avrebbe «invitato» il FITD a giungere a un'«intesa equilibrata» con BPB per quanto concerne la copertura del deficit patrimoniale di Tercas, tenendo conto della possibile incidenza negativa della liquidazione di Tercas e della sua controllata Banca Caripe. Infatti, occorre rilevare, al pari dei ricorrenti, che si tratta dell'espressione di un mero auspicio di contenuto generale e privo di qualsiasi valore vincolante per il FITD. Un tale auspicio da parte delle autorità pubbliche non sorprende in circostanze come quelle della fattispecie. Un tale auspicio non era tuttavia inteso in alcun modo a impartire prescrizioni agli interessati e non è peraltro stato interpretato in tal senso da questi ultimi. In ogni caso, dal fascicolo non emerge che detto invito abbia avuto il benché minimo impatto sulla decisione del FITD d'intervenire a favore di Tercas, poiché quest'ultima è motivata essenzialmente da considerazioni di carattere economico proprie del FITD e dei suoi membri, attestate dalla relazione della società di revisione e consulenza incaricata a tale scopo (v. punto 19 supra).

128. Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda il ruolo svolto dal commissario straordinario, neppure il fatto che egli abbia la facoltà di avviare il procedimento che può sfociare in un intervento di sostegno del FITD, inviandogli una richiesta non vincolante in tal senso, può rimettere in discussione l'autonomia del FITD nel decidere un siffatto intervento.

129. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del suo statuto, il FITD può effettuare interventi di sostegno solo a favore delle banche consorziate sottoposte al regime di amministrazione straordinaria. A tal riguardo, dagli articoli da 70 a 72 del Testo unico bancario risulta che la decisione di porre una banca in amministrazione straordinaria è adottata dal Ministro dell'Economia, su proposta della Banca d'Italia, e il commissario straordinario è nominato dalla Banca d'Italia, che ha anche il potere di revocarlo. Una volta nominato, il commissario straordinario agisce, a norma dell'articolo 72, comma 1, del Testo unico bancario, in qualità di amministratore della banca e subentra nei poteri di natura privatistica degli organi amministrativi della banca posta in amministrazione straordinaria nell'interesse dei depositanti.

130. Tuttavia, occorre constatare che la presentazione, da parte del commissario straordinario, di una richiesta di intervento al FITD non obbliga in alcun modo quest'ultimo ad accoglierla né influenza l'autonomia del FITD quanto al contenuto dell'intervento di sostegno nel caso in cui quest'ultimo decida di agire. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la Commissione al punto 128 della decisione impugnata, nessun elemento dello statuto del FITD o della normativa italiana indica che il commissario straordinario sarebbe l'unico a poter formulare una siffatta richiesta e non contraddice l'affermazione del FITD, secondo cui esso stesso potrebbe prendere l'iniziativa di avviare il

procedimento di esecuzione di un intervento di sostegno anche in assenza di richiesta formulata in tal senso da parte del commissario straordinario.

131. Inoltre, nella fattispecie, la Commissione non adduce alcun elemento di prova indicante che la richiesta presentata dal commissario straordinario sarebbe il risultato d'istruzioni della Banca d'Italia. Al contrario, dalle circostanze rammentate al precedente punto 16 emerge che l'iniziativa di rivolgersi al FITD risulta dalle richieste formulate da BPB, che aveva subordinato la propria sottoscrizione di un aumento di capitale di Tercas alla copertura del deficit patrimoniale di tale banca da parte del FITD.

132. In conclusione, da tutto quanto precede risulta che la Commissione è incorsa in errore ritenendo, al punto 133 della decisione impugnata, di aver dimostrato che le autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell'intervento del FITD a favore di Tercas. Al contrario, è giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell'adozione della misura in questione né, di conseguenza, l'imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ».

Quanto poi al secondo profilo della nozione di "aiuto concesso da uno Stato", ossia l'origine statale delle misure, il Tribunale ha osservato:

« 133. La nozione d'intervento «mediante risorse statali», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, mira ad includere, oltre ai vantaggi concessi direttamente da uno Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l'aiuto. Infatti, il diritto dell'Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le norme in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C-656/15 P, EU:C:2017:836, punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata).

134. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell'erario, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (v. sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C-656/15 P, EU:C:2017:836, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

135. A tal riguardo, in una situazione concernente imprese pubbliche, si è giudicato che, posto che le loro risorse ricadevano sotto il controllo dello Stato ed erano dunque a disposizione di quest'ultimo, esse rientravano nella nozione di «risorse statali», di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, lo Stato, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, è perfettamente in grado di orientare l'utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese. Il

fatto che le risorse in questione siano gestite da enti distinti dall'autorità pubblica o che siano di origine privata è inconferente al riguardo (v. sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C-656/15 P, EU:C:2017:836, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata).

136. Così, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark (C-656/15 P, EU:C:2017:836, punti da 49 a 53), la Corte ha rilevato che le tre imprese interessate erano imprese pubbliche detenute dallo Stato alle quali era stata affidata la gestione del trasferimento, ad una di esse, degli introiti provenienti dalla vendita degli spazi pubblicitari di tale impresa. La Corte ha inoltre constatato che tutto l'iter seguito da tali introiti era disciplinato da una legge, in forza della quale talune imprese pubbliche specificamente incaricate dallo Stato avevano il compito di gestire detti introiti. Gli introiti in questione erano, perciò, sotto il controllo pubblico e a disposizione dello Stato, che poteva deciderne la destinazione. Pertanto, la Corte ha concluso che tali introiti costituivano effettivamente «risorse statali», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

[...]

139. Nella fattispecie, per concludere al punto 144 della decisione impugnata che l'intervento del FITD a favore di Tercas era finanziato mediante risorse pubbliche, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti indizi: il fatto che il FITD era titolare di un mandato pubblico; il controllo delle autorità pubbliche sulle risorse usate dal FITD per finanziare l'intervento e il fatto che i contributi utilizzati dal FITD per finanziare l'intervento avevano carattere obbligatorio.

140. In primo luogo, la Commissione ha considerato che il FITD era titolare di un mandato pubblico e che l'intervento del FITD a favore di Tercas è stato effettuato al fine di tutelare i depositi dei depositanti. Infatti, le autorità italiane avrebbero scelto di consentire ai propri sistemi di garanzia dei depositi l'uso delle risorse raccolte presso i loro membri per realizzare altri tipi di intervento rispetto a quello consistente nel rimborsare i depositi dei depositanti (v. punto 121 della decisione impugnata).

141. A tale riguardo, come emerge dalle considerazioni che precedono per quanto concerne l'imputabilità dell'intervento allo Stato, risulta che il mandato pubblico conferito ai vari sistemi di garanzia dei depositi in Italia impone solo l'attuazione di un sistema che consenta il rimborso dei depositi dei depositanti in caso di dissesto di un ente creditizio. Tale mandato pubblico non prevede, tuttavia, che detti sistemi debbano intervenire anche a monte prima che si verifichi un siffatto dissesto chiedendo ai loro membri le risorse necessarie. Nel caso di specie, è proprio lo statuto del FITD, un consorzio privato, a prevedere, fin dalla sua origine, la possibilità di intervenire a favore di uno dei suoi membri, se quest'ultimo, in difficoltà, abbia prospettive di risanamento e se detto intervento risulti meno oneroso rispetto all'attuazione della garanzia divenuta legale dei depositi dei depositanti.

142. Tale analisi vale anche per quanto riguarda l'esame degli elementi presi in considerazione per stabilire il finanziamento dell'intervento mediante risorse statali.

143. In secondo luogo, per stabilire il controllo delle autorità pubbliche sulle risorse usate dal FITD per finanziare l'intervento, la Commissione ha indicato determinate caratteristiche di questo

intervento. Essa ha così affermato che solo le banche sottoposte all'amministrazione straordinaria potevano beneficiare degli interventi del FITD a norma dell'articolo 29, comma 1, del suo statuto e che, pertanto, solo il commissario straordinario di Tercas, un funzionario pubblico sotto il controllo della Banca d'Italia, aveva «facoltà di avviare una misura d'intervento del FITD» (v. punto 128 della decisione impugnata). Parimenti, la Banca d'Italia, disporrebbe di ampi poteri per quanto riguarda il FITD, del quale, segnatamente, ha approvato lo statuto e ha autorizzato l'intervento a favore di Tercas prima della sua entrata in vigore (v. punti 124 e da 127 a 129 della decisione impugnata).

144. A tal proposito, per gli stessi motivi esposti riguardo all'imputabilità dell'intervento allo Stato, risulta che gli elementi summenzionati devono essere valutati nel loro contesto, dal quale emerge che essi non sono sufficienti per concludere nel senso che, a motivo del controllo esercitato dalle autorità pubbliche, le risorse utilizzate dal FITD per finanziare l'intervento siano «risorse statali» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

145. Infatti, la decisione del commissario straordinario di Tercas di richiedere al FITD un intervento, a nome dell'impresa per la quale esso esercitava le funzioni di direzione a motivo del suo collocamento in amministrazione straordinaria, è dovuta al fatto che, tra le diverse opzioni disponibili, quella proposta da BPB gli sembrava la più interessante. Poiché la proposta di BPB era subordinata a un intervento del FITD a favore di Tercas (v. punto 16 supra), non si può quindi ritenere che una siffatta richiesta derivi da un'iniziativa delle autorità pubbliche, che avrebbero così tentato di orientare l'uso delle risorse del FITD. Pertanto, è piuttosto in considerazione di un'iniziativa privata trasmessa al commissario straordinario, il quale ha ritenuto, come avrebbe fatto un amministratore ordinario posto nella stessa situazione, che essa fosse nell'interesse dell'impresa da lui amministrata, che al FITD è stata presentata una richiesta di intervento a norma dell'articolo 29, comma 1, del suo statuto.

146. Inoltre, come sostenuto dalla Banca d'Italia dinanzi al Tribunale, le varie possibilità d'intervento di cui essa dispone per quanto riguarda il FITD mirano solamente ad attuare i suoi poteri di vigilanza in relazione agli obiettivi di tutela dei risparmiatori, di stabilità del sistema bancario e di sana e prudente gestione delle banche.

147. Nelle presenti cause, non emerge dal fascicolo che l'autorizzazione dell'intervento del FITD a favore di Tercas abbia dato luogo a qualcosa di diverso da un controllo formale di regolarità da parte della Banca d'Italia. Nella fattispecie, tale autorizzazione, così come i diversi atti che l'hanno preceduta, a partire dall'omologazione del FITD come uno dei sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti in Italia, non possono essere assimilati, sia singolarmente sia nel loro complesso, a misure che consentano di dimostrare che lo Stato fosse in grado di orientare l'utilizzo delle risorse del FITD per finanziare l'intervento mediante l'esercizio di un'influenza dominante su tale consorzio.

148. Infatti, l'intervento del FITD a favore di Tercas trae origine da una proposta presentata inizialmente da BPB e ripresa successivamente, nel suo interesse, da Tercas. Inoltre, tale intervento, che realizza l'obiettivo del consorzio, corrisponde altresì all'interesse dei suoi membri.

149. In un siffatto contesto, i vari meccanismi previsti dalla normativa italiana per evitare che un intervento di questo tipo perturbi il settore bancario o minacci la realizzazione del mandato pubblico

affidato al FITD, in questo caso, non hanno fatto altro, sul piano generale, che avallare la possibilità riconosciuta al FITD dal suo statuto di intervenire a favore di uno dei suoi membri stanziando le proprie risorse e, più specificamente, autorizzare l'intervento del FITD a favore di Tercas conformemente all'interesse di BPB, di Tercas e di tutti gli altri membri del consorzio. In nessun momento la Commissione è stata in grado di dimostrare che la Banca d'Italia, attraverso il suo controllo formale di regolarità, abbia cercato d'indirizzare le risorse private messe a disposizione del FITD.

150. In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che i contributi utilizzati dal FITD per finanziare l'intervento avevano carattere obbligatorio, dal momento che, da un lato, le banche che ne sono membri non hanno in pratica altra scelta che aderire al FITD e, dall'altro lato, che tali banche non possono opporre il loro veto sulle decisioni del FITD o dissociarsi dall'intervento da esso deciso (v. punti da 133 a 135 della decisione impugnata).

151. Al fine di esaminare tale argomentazione, occorre innanzitutto rammentare che è pacifico che i fondi utilizzati per l'intervento del FITD a favore di Tercas sono risorse private che sono state fornite dalle banche consorziate.

152. Infatti, in generale, lo statuto del FITD prevede che quest'ultimo sia alimentato da risorse «fornite dalle consorziate» (v. articolo 1, comma 1, dello statuto del FITD). La misura dei contributi delle banche consorziate è fissata sulla base dell'entità dei rispettivi fondi rimborsabili («base contributiva») e correlata alla rischiosità aziendale, misurata attraverso «indicatori dei profili gestionali» (v. articolo 25 e allegato dello statuto).

153. Inoltre, all'epoca dei fatti, l'articolo 21 dello statuto del FITD precisava che, viste le decisioni degli organi statutari competenti, le risorse utilizzate per interventi del tipo di quello concesso a Tercas erano richieste dal FITD e fornite ad hoc dai membri del consorzio. Pertanto, mentre le risorse necessarie per il funzionamento del consorzio concorrevano alla formazione del suo bilancio, i contributi destinati agli interventi erano considerati «anticipazioni» versati dai membri del FITD, che li gestiva per loro conto in qualità di mandatario.

154. L'obbligo dei membri del FITD di contribuire all'intervento deciso da quest'ultimo non ha quindi la propria origine in una disposizione normativa, come quando esso è specificamente incaricato dallo Stato della gestione dei contributi versati dai membri a titolo di garanzia legale dei depositi dei depositanti, ma in una disposizione statutaria, di natura privatistica, che salvaguarda l'autonomia decisionale dei membri del FITD.

155. Si deve altresì rilevare che, prima di decidere l'intervento e di mobilitare in conseguenza le risorse private dei suoi membri, il FITD si è assicurato, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 29 del suo statuto e come emerge dalla relazione presentata il 26 maggio 2014 da una società di revisione e consulenza, che il costo di tale intervento fosse inferiore al costo che avrebbe rappresentato per i suoi membri la liquidazione di Tercas e pertanto l'attuazione della garanzia legale dei depositi dei depositanti.

156. L'intervento del FITD a favore di Tercas era quindi non solo nell'interesse di BPB e di Tercas, ma anche nell'interesse di tutti i suoi membri, dal momento che questi ultimi rischiavano di dover spendere somme superiori rispetto a quelle necessarie per consentire a BPB di rilevare Tercas.

157. In tale contesto, si deve osservare che, come sostiene il FITD, l'intervento è stato adottato dal comitato di gestione e dal consiglio del FITD all'unanimità dei rappresentanti dei membri che li compongono. Nessuno di tali rappresentanti si è pertanto opposto a una siffatta misura.

158. È inoltre normale che, una volta adottata dai suoi organi direttivi, conformemente alle disposizioni dello statuto, la decisione in questione si applichi a tutti i membri del consorzio. Inoltre, nessun elemento del fascicolo consente di suffragare l'argomento secondo cui alcuni membri del consorzio sarebbero stati contrari al meccanismo statutario degli interventi o all'intervento del FITD a favore di Tercas.

159. Pertanto, l'obbligatorietà dei contributi dei membri del FITD all'intervento trae la sua origine in una decisione doppiamente accettata dai suoi membri, a titolo non solo delle loro decisioni di aderire al FITD che prevede una siffatta possibilità, ma anche delle loro decisioni di accettare che un siffatto intervento sia adottato dagli organi direttivi del consorzio. L'intervento risulta inoltre conforme agli obiettivi del FITD nonché agli interessi dei suoi membri.

160. Di conseguenza, l'argomento della Commissione secondo cui sarebbe, di fatto, difficile per enti bancari dissociarsi dal FITD, di cui sono storicamente membri e che costituisce ad oggi l'unico fondo di garanzia dei depositi che riunisce le banche non mutualistiche, per creare un altro fondo di garanzia che potrebbe così essere riconosciuto dalla Banca d'Italia e il cui statuto consentirebbe di intervenire solo a titolo della garanzia legale dei depositi dei depositanti o, se del caso, di rifiutare di contribuire a un intervento a favore di un membro, anche se l'intervento sia stato adottato da parte degli organi direttivi, rimane essenzialmente teorico e non incide sull'intervento qui in esame.

161. Da quanto precede emerge che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, nella decisione impugnata, che le risorse di cui trattasi fossero controllate dalle autorità pubbliche italiane e che esse fossero di conseguenza a disposizione di queste ultime. La Commissione non poteva quindi concludere che, nonostante il fatto che l'intervento del FITD a favore di Tercas sia stato effettuato in conformità allo statuto di tale consorzio e nell'interesse dei suoi membri, utilizzando fondi esclusivamente privati, sarebbero in realtà le autorità pubbliche che, attraverso l'esercizio di un'influenza dominante sul FITD, avrebbero deciso di indirizzare l'uso di tali risorse per finanziare un siffatto intervento.

Conclusione

162. Poiché la prima condizione relativa alla qualificazione come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è soddisfatta nella fattispecie, si devono accogliere i motivi fondati sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure controverse presupponessero l'uso

di risorse statali e fossero imputabili allo Stato e, di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dai ricorrenti, si deve annullare la decisione impugnata ».

24 settembre 2019, *Granducato di Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe contro Commissione europea*, cause riunite C-755/15 e C-759/15, ECLI:EU:C:2019:51

Nel 2012, l'amministrazione finanziaria del Granducato di Lussemburgo emanava, su richiesta di Fiat Chrysler Finance Europe, già Fiat Finance and Trade Ltd (in prosieguo: la «FFT»), una decisione tributaria anticipata in materia di imposizione fiscale ("tax ruling"), precisando che tale decisione sarebbe stata vincolante per la stessa amministrazione finanziaria per un periodo di cinque anni.

L'11 giugno 2014, la Commissione, a seguito di vari scambi epistolari con il Granducato di Lussemburgo, avviava il procedimento di indagine formale di cui all'art. 108, par. 2, TFUE, all'esito del quale adottava la decisione (UE) 2016/2326 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat (GU 2016, L 351, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che la decisione tributaria anticipata riguardante la FTT costituiva un aiuto di Stato, in particolare un aiuto al funzionamento, e che tale aiuto era incompatibile con il mercato interno. Conseguentemente, la Commissione ha imposto al Granducato di Lussemburgo di recuperare tale aiuto presso la FFT ovvero presso la Fiat Chrysler Automobiles nel caso in cui la FFT non avesse rimborsato l'intero importo dell'aiuto.

Il Granducato di Lussemburgo e la FFT adivano il Tribunale con ricorsi per annullamento avverso la citata decisione della Commissione.

Il Tribunale, riunite le cause, si è pronunciato con sentenza (oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia: cause C-885/19 P e C-898/19 P, pendenti), respingendo i ricorsi proposti.

Tra i motivi di ricorso fatti valere dal Granducato di Lussemburgo, vi era quello secondo cui la Commissione avrebbe ecceduto i suoi poteri e violato il riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri, di cui agli artt. 4 e 5 TUE, procedendo ad un'armonizzazione fiscale dissimulata, e ciò benché la fiscalità diretta rientri fra le competenze esclusive degli Stati membri, ai sensi dell'art. 114 TFUE. In proposito, il Tribunale ha osservato:

« 104. [...] va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, anche se la materia delle imposte dirette rientra, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono però esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione (v. sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, gli interventi degli Stati membri nei settori che non hanno formato oggetto di armonizzazione nell'Unione, come la fiscalità diretta, non sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa relativa al controllo degli aiuti di Stato. Di conseguenza, la Commissione può qualificare una misura tributaria come aiuto di Stato purché sussistano le condizioni di tale

qualificazione (v., in tal senso, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 28; del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C-182/03 e C-217/03, EU:C:2006:416, punto 81, e del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T-538/11, EU:T:2015:188, punti 65 e 66).

105. Certamente, a fronte dell'assenza di regolamentazione dell'Unione in materia, rientra nella competenza degli Stati membri determinare i criteri d'imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Governo di Gibilterra e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 97).

106. Tuttavia, ciò non implica che qualunque misura tributaria che incida, in particolare, sulla base imponibile assunta dall'amministrazione finanziaria non sia soggetta all'applicazione dell'articolo 107 TFUE. Infatti, laddove una misura del genere operi, de facto, una discriminazione tra società che si trovino in una situazione analoga sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dalla misura tributaria medesima conferendo quindi ai suoi beneficiari vantaggi selettivi che favoriscano «talune» imprese o «talune» produzioni, essa potrà essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Governo di Gibilterra e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 104).

107. Dai suesposti rilievi consegue che, essendo la Commissione garante del rispetto dell'articolo 107 TFUE, non le può essere contestato eccesso di potere per aver esaminato la decisione anticipata controversa al fine di verificare la sussistenza di un aiuto di Stato e, in caso affermativo, la sua compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

108. Erroneamente il Granducato di Lussemburgo sostiene pertanto che la Commissione si è eretta a giudice di ricorso tributario del Granducato di Lussemburgo, essendosi la Commissione limitata ad esercitare i propri poteri ai sensi dell'articolo 107 TFUE esaminando la questione se la decisione anticipata in esame fosse conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato.

109. Ciò detto, si deve concludere che la Commissione, adottando la decisione impugnata, non ha violato gli articoli 4 e 5 TUE né l'articolo 114 TFUE.

110. Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti del Granducato di Lussemburgo e dell'Irlanda.

111. In primo luogo, nella parte in cui il Granducato di Lussemburgo e l'Irlanda sostengono che la Commissione avrebbe proceduto a un'armonizzazione fiscale dissimulata prescindendo dalla normativa lussemburghese per concludere che il calcolo dell'imposta non sarebbe stato conforme al principio di libera concorrenza e invocando norme non facenti parte del sistema tributario lussemburghese, tale tesi dev'essere respinta in quanto infondata.

112. Infatti, dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 105 emerge che la Commissione non dispone, in questa fase dello sviluppo del diritto dell'Unione, di poteri che le consentano di definire autonomamente la tassazione cosiddetta «normale» di una società integrata, prescindendo dalle norme tributarie nazionali.

113. Tuttavia, sebbene la cosiddetta imposizione «normale» sia definita dalle norme fiscali nazionali e sebbene l'esistenza stessa di un vantaggio debba essere dimostrata in relazione ad essa, resta il fatto che, come ricordato al precedente punto 106, una misura tributaria che incida sulla base imponibile assunta dall'amministrazione finanziaria può ricadere nella sfera d'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, nell'esaminare se la decisione anticipata controversa fosse conforme alle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione non ha proceduto ad alcuna «armonizzazione fiscale», bensì ha esercitato la competenza conferitale dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare verificando, in un caso specifico, se la decisione anticipata de qua conferisse al beneficiario un vantaggio rispetto alla tassazione cosiddetta «normale», come definita dal diritto tributario nazionale.

114. In secondo luogo, il Granducato di Lussemburgo e l'Irlanda sostengono che la decisione impugnata creerebbe una «totale incertezza del diritto», non solo all'interno degli Stati membri, ma anche in Stati terzi, che tale misura sarebbe stata fortemente censurata, in particolare dai leader degli Stati Uniti d'America, che si tratterebbe di una «situazione senza precedenti» illegittima e che obbligherebbe gli Stati membri a notificare tutte le proprie decisioni anticipate e a rimettere in discussione le decisioni anticipate esistenti. Tali argomenti devono essere respinti in quanto infondati.

115. Da un lato, dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia ritenuto che qualsiasi decisione anticipata costituisca necessariamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Infatti, a condizione di non concedere alcun vantaggio selettivo, in particolare non comportando una riduzione dell'onere fiscale del beneficiario in deroga alle norme tributarie «normali», la decisione anticipata medesima non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE e non è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 2015/1589.

116. D'altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dal Granducato di Lussemburgo e dall'Irlanda, la decisione impugnata non è tale da creare una «totale incertezza del diritto» negli Stati membri o in Stati terzi. Infatti, essa costituisce soltanto l'applicazione alla decisione anticipata controversa degli articoli 107 e 108 TFUE, secondo i quali una misura pubblica che costituirebbe un aiuto incompatibile con il mercato interno è vietata e dev'essere recuperata.

117. Dalle suesposte considerazioni risulta che il motivo volto a dimostrare che la Commissione ha proceduto a un'armonizzazione fiscale dissimulata dev'essere respinto in quanto infondato ».

Quanto poi ai motivi di ricorso vertenti sull'asserita assenza di un vantaggio nel caso di specie, il Tribunale ha osservato:

« 136. [...] per quanto riguarda la condizione secondo cui la misura in questione deve concedere un vantaggio economico, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 2 settembre

2010, Commissione/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 21).

137. Più in particolare, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità concedano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, EU:C:1994:100, punto 14; v. anche sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

138. In caso di misure tributarie, l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale» (sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, EU:C:2006:511, punto 56). Pertanto, una misura di tal genere conferisce un vantaggio economico al suo beneficiario in quanto allevia gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, pur senza costituire una sovvenzione in senso stretto, ha la stessa natura e produce identici effetti (sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 22).

139. Di conseguenza, per accertare l'esistenza di un vantaggio fiscale, occorre confrontare la situazione del beneficiario derivante dall'applicazione della misura in questione con quella dello stesso beneficiario in assenza della misura stessa (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Cellnex Telecom e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione, C-91/17 P e C-92/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:284, punto 114) e in applicazione delle normali regole in materia di imposizione fiscale.

140. Nel contesto della determinazione della situazione fiscale di una società integrata che fa parte di un gruppo di società, si deve rilevare anzitutto che i prezzi delle operazioni infragruppo effettuate da quest'ultima non sono stati determinati a condizioni di mercato. Infatti, tali prezzi sono concordati tra società appartenenti allo stesso gruppo, in modo che non siano soggetti alle forze di mercato.

141. Orbene, qualora il diritto tributario nazionale non distingua tra le società integrate e le società autonome ai fini del loro assoggettamento all'imposta sulle società, tale diritto intende tassare l'utile derivante dall'attività economica di tale società integrata come se fosse il risultato di operazioni effettuate a prezzi di mercato. In tali circostanze, occorre rilevare che, quando esamina, nell'esercizio della competenza conferitale dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura tributaria concessa a tale società integrata, la Commissione può confrontare l'onere fiscale di tale società integrata derivante dall'applicazione di detta misura tributaria con l'onere fiscale derivante dall'applicazione delle norme fiscali normali del diritto nazionale di una società, posta in una situazione di fatto analoga, che esercita le proprie attività a condizioni di mercato.

142. Del resto, come giustamente rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, tali conclusioni risultano avvalorate dalla sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C-182/03 e C-217/03, EU:C:2006:416), riguardante il diritto tributario belga, per effetto del quale le società integrate e le società autonome erano trattate alle stesse condizioni. Infatti, al punto 95 di tale sentenza, la Corte ha riconosciuto la necessità di confrontare un regime di aiuti

derogatorio rispetto a quello «di applicazione generale, basato sulla differenza tra ricavi e costi, per un'impresa che svolge le proprie attività in condizioni di libera concorrenza».

143. In tale contesto, se le autorità nazionali hanno accettato, mediante la misura tributaria concessa ad una società integrata, un determinato livello di prezzo per un'operazione infragruppo, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE consente alla Commissione di controllare se tale livello di prezzo corrisponda a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato, al fine di verificare se ciò comporti una riduzione degli oneri normalmente gravanti sul bilancio della società in questione, conferendole così un vantaggio ai sensi di detto articolo. Il principio di libera concorrenza, come descritto dalla Commissione nella decisione impugnata, costituisce quindi uno strumento che consente di effettuare tale verifica nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha, del resto, correttamente precisato, al punto 225 della decisione impugnata, che il principio di libera concorrenza veniva applicato come un «parametro di riferimento» per stabilire se una società integrata beneficiasse di un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in forza di una misura tributaria che ne determina i prezzi di trasferimento.

144. Occorre inoltre precisare che, quando la Commissione applica tale strumento per verificare se l'utile imponibile di una società integrata in virtù di una misura tributaria corrisponda ad un'approssimazione affidabile di un utile imponibile generato a condizioni di mercato, essa può rilevare l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo a condizione che la differenza tra i due elementi di confronto vada al di là delle imprecisioni inerenti al metodo applicato per ottenere tale approssimazione.

145. Nella specie, la decisione anticipata controversa riguarda la determinazione della remunerazione della FFT per le sue attività di finanziamento infragruppo e di tesoreria ai fini della fissazione del suo utile imponibile in base al codice delle imposte lussemburghese, che, indipendentemente dalla questione se le norme fiscali normali debbano essere definite in senso lato o stretto, tende a garantire che le società integrate e le società autonome in Lussemburgo siano tassate allo stesso modo per quanto riguarda l'imposta sulle società. La Commissione era quindi in grado di verificare se l'utile imponibile della FFT ai sensi della decisione anticipata controversa fosse inferiore all'onere fiscale della FFT in mancanza di tale decisione anticipata e in conformità alle norme fiscali normali del diritto lussemburghese. Poiché la FFT è una società integrata e il codice delle imposte lussemburghese mira a tassare l'utile derivante dall'attività economica di tale società integrata come se fosse il risultato di operazioni effettuate a prezzi di mercato, è necessario, nell'ambito dell'esame della decisione anticipata controversa, confrontare l'utile imponibile della FFT, derivante dall'applicazione di tale decisione anticipata, con la situazione, derivante dall'applicazione delle norme fiscali normali del diritto lussemburghese, di una società, in una situazione di fatto analoga, che esercita le proprie attività in condizioni di libera concorrenza. In tale ambito, se la decisione anticipata controversa ha accettato un certo livello di prezzo per le operazioni infragruppo, occorre controllare se tale livello di prezzo corrisponda a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato.

146. In tale contesto, occorre precisare che, per quanto riguarda l'esame della questione se una società integrata abbia ottenuto un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non può essere contestato alla Commissione di aver utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di

trasferimento che essa ritiene appropriato nel caso di specie per esaminare il livello dei prezzi di trasferimento per una o più operazioni strettamente collegate che fanno parte della misura contestata. Spetta, tuttavia, alla Commissione giustificare la sua scelta metodologica.

147. Anche se la Commissione ha correttamente osservato che tale scelta non può essere formalmente vincolata dalle linee guida dell'OCSE, resta il fatto che queste ultime si basano su lavori importanti svolti da gruppi di esperti rinomati, che riflettono il consenso raggiunto a livello internazionale per quanto riguarda i prezzi di trasferimento e che rivestono quindi un'importanza pratica certa nell'interpretazione delle questioni relative ai prezzi di trasferimento, come riconosciuto dalla Commissione al punto 87 della decisione impugnata.

148. Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto di poter esaminare, nell'ambito della sua analisi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se le operazioni infragruppo fossero remunerate come se fossero state negoziate a condizioni di mercato. Tale constatazione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti del Granducato di Lussemburgo e della FFT ».

Con riguardo all'onere della prova ed al sindacato del Tribunale sulle valutazioni della Commissione, il Tribunale ha osservato:

« 201. [...] il Granducato di Lussemburgo e la Commissione non concordano sulla portata del controllo che la Commissione poteva esercitare sul metodo utilizzato dal Granducato di Lussemburgo per calcolare la remunerazione della FFT nella decisione anticipata controversa, alla luce delle incertezze inerenti alla valutazione dei prezzi di trasferimento e del fatto che si tratta di un'intrusione nella libertà d'azione delle autorità nazionali.

202. Occorre ricordare che, nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato, spetta in linea di principio alla Commissione fornire la prova, nella decisione impugnata, dell'esistenza di un tale aiuto (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2007, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione*, T-68/03, EU:T:2007:253, punto 34, e del 25 giugno 2015, *SACE e Sace BT/Commissione*, T-305/13, EU:T:2015:435, punto 95). In tale contesto, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all'atto dell'adozione della decisione finale sull'esistenza e, se del caso, sull'incompatibilità o sull'illegittimità dell'aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili (v., in tal senso, sentenze del 2 settembre 2010, *Commissione/Scott*, C-290/07 P, EU:C:2010:480, punto 90, e del 3 aprile 2014, *Francia/Commissione*, C-559/12 P, EU:C:2014:217, punto 63).

203. Per contro, spetta allo Stato membro che ha introdotto una differenziazione tra imprese dimostrare che quest'ultima è giustificata dalla natura e dall'economia del sistema di cui trattasi. Infatti, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che introducono una differenziazione tra le imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dall'economia del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, *BNP Paribas e BNL/Commissione*, C-452/10 P, EU:C:2012:366, punti 120 e 121 e giurisprudenza ivi citata).

204. Alla luce dei suesposti rilievi, spettava alla Commissione dimostrare, nella decisione impugnata, che erano soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene sia pacifico che lo Stato membro dispone di un potere discrezionale nell'approvazione dei prezzi di trasferimento, tale potere non può avere tuttavia come effetto di privare la Commissione del proprio potere di controllo che i prezzi di trasferimento in questione non comportino la concessione di un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tale contesto, la Commissione deve tener conto del fatto che il principio di libera concorrenza le consente di verificare se un prezzo di trasferimento approvato da uno Stato membro corrisponda ad un'approssimazione affidabile di un risultato basato sul mercato e se l'eventuale differenza riscontrata nel corso di tale esame non vada al di là delle imprecisioni inerenti al metodo applicato per ottenere detta approssimazione.

205. Il Granducato di Lussemburgo e la Commissione non concordano neppure sul grado di controllo che il Tribunale può esercitare sulle valutazioni della Commissione relative al calcolo dell'utile imponibile della FFT. Infatti, secondo la Commissione, il Tribunale dovrebbe svolgere un controllo limitato di tali valutazioni economiche complesse. A tale riguardo, occorre rilevare che, come risulta dall'articolo 263 TFUE, l'oggetto del ricorso di annullamento è il controllo della legittimità degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione ivi elencate. Pertanto, l'analisi dei motivi dedotti nell'ambito di un tale ricorso non ha né per oggetto né per effetto di sostituire un'istruzione completa della causa nell'ambito di un procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, punto 84).

206. Per quanto riguarda il settore degli aiuti di Stato, va ricordato che la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato FUE, ha carattere giuridico e dev'essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione, il giudice dell'Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 4 settembre 2014, SNCM e Francia/Corsica Ferries France, C-533/12 P e C-536/12 P, EU:C:2014:2142, punto 15, e del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C-486/15 P, EU:C:2016:912, punto 87).

207. Per quanto riguarda la questione se un metodo di determinazione di un prezzo di trasferimento di una società integrata sia conforme al principio di libera concorrenza, va ricordato, come già menzionato supra, che, quando utilizza tale strumento nella sua valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve tener conto della sua natura approssimativa. Il controllo del Tribunale tende quindi a verificare se gli errori individuati nella decisione impugnata, in base ai quali la Commissione ha fondato la constatazione di un vantaggio, vadano al di là delle imprecisioni inerenti all'applicazione di un metodo destinato ad ottenere un'approssimazione affidabile di un risultato basato sul mercato ».

Con riferimento ai motivi di ricorso vertenti sull'asserita mancanza di selettività del vantaggio concesso alla FTT, il Tribunale ha osservato:

« 332. In limine, si deve rammentare che il requisito della selettività risultante dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev'essere chiaramente distinto dall'individuazione concomitante di un vantaggio economico, in quanto, quando la Commissione rileva la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, essa è tenuta a dimostrare, inoltre, che tale vantaggio vada a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta all'Istituzione stessa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all'obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre, dunque, che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre (sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C-15/14 P, EU:C:2015:362, punto 59).

333. Occorre tuttavia osservare che il requisito della selettività è diverso a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale. In quest'ultimo caso, l'individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività (in prosieguo: la «presunzione di selettività»). Per contro, nell'esaminare un regime generale di aiuto, è necessario stabilire se la misura in questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività (sentenze del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C-15/14 P, UE:C:2015:362, punto 60, e del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C-270/15 P, UE:C:2016:489, punto 49; v. anche, in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C-211/15 P, UE:C:2016:798, punti 53 e 54). Occorre precisare che, nel caso in cui si tratti di un aiuto individuale, la presunzione di selettività si applica a prescindere dalla questione dell'esistenza o meno, sul mercato o sui mercati interessati, di operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga (sentenza del 13 dicembre 2017, Grecia/Commissione, T-314/15, non pubblicata, EU:T:2017:903, punto 79).

334. Da una giurisprudenza costante risulta altresì che, ai fini della qualifica di una misura tributaria nazionale, che non costituisce una misura individuale, come «selettiva», la Commissione deve individuare, in un primo tempo, il regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura tributaria considerata deroghi a tale regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal regime comune medesimo, in una situazione di fatto e di diritto analoga (sentenze dell'8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, punto 49; del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 57, e del 13 dicembre 2017, Grecia/Commissione, T-314/15, non pubblicata, EU:T:2017:903, punto 85).

335. La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all'obiettivo perseguito dal regime giuridico di cui si tratti, in una situazione fattuale e giuridica analoga e, pertanto, a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata allorché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui tali provvedimenti si inseriscono (v.

sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C-20/15 P et C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

336. È quindi al termine di un metodo che si articola in tre fasi, come illustrato ai precedenti punti 334 e 335, che si può affermare, in conclusione, che una misura tributaria nazionale, che non costituisce una misura individuale, presenta un carattere selettivo.

337. Nel caso di specie, va rilevato che, nella decisione impugnata, la Commissione ha proceduto, in via principale, all'esame della selettività della misura in questione seguendo le tre fasi menzionate supra ai punti da 334 a 336. Tuttavia, essa ha anche applicato la presunzione di selettività secondo la quale una misura si presume selettiva quando conferisce un vantaggio e quando si tratta di un aiuto individuale. Infatti, al punto 218 della decisione impugnata, e nelle sue memorie, la Commissione ha ricordato che, «secondo la Corte, nel caso di una misura di aiuto individuale rispetto a un regime, l'individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività» e che la FFT beneficia nel caso di specie di una «misura di aiuto individuale». La Commissione ha peraltro sottolineato, all'udienza in risposta ai quesiti del Tribunale, di aver dimostrato la selettività del vantaggio in questione in vari modi nell'ambito della decisione impugnata, anche attraverso la presunzione di selettività, la cui legittimità è stata tuttavia confermata dalla giurisprudenza solo dopo l'adozione della decisione impugnata.

338. Il Tribunale ritiene opportuno iniziare con l'esame della tesi del Granducato di Lussemburgo e della FFT secondo cui la Commissione non avrebbe potuto presumere la selettività dell'aiuto né rilevare che essi non avrebbero superato la presunzione di selettività.

339. In primo luogo, per quanto riguarda la presunzione di selettività, va ricordato che, come risulta, in sostanza, dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 333, tale presunzione si applica alla duplice condizione che la misura in questione, da un lato, costituisca un aiuto individuale (e non un regime di aiuti) e, dall'altro, che conceda un vantaggio alla società che ne è la beneficiaria. Poiché si tratta di una presunzione relativa, spetta di conseguenza al ricorrente, per superarla, dimostrare che l'una o l'altra di queste due condizioni non è soddisfatta.

340. Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la condizione relativa all'esistenza di un vantaggio, occorre rilevare che tale condizione è soddisfatta. Infatti, come già rilevato al punto 286 supra, il Granducato di Lussemburgo e la FFT non sono stati in grado di provare l'erroneità della conclusione della Commissione secondo cui il quantum dell'imposta dovuta dalla FFT era inferiore a quello che la stessa avrebbe dovuto versare in normali condizioni di mercato.

341. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la condizione relativa al fatto che la misura in questione costituisca un aiuto individuale, il Granducato di Lussemburgo e la FFT contestano, in sostanza, sia nelle loro memorie che in udienza in risposta ai quesiti del Tribunale, che la decisione anticipata controversa possa costituire un aiuto individuale ad hoc. Si tratterebbe, a loro avviso, di una misura individuale di attuazione che si inserisce nel quadro di un regime generale, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL (C-15/14 P, EU:C:2015:362).

342. A tal riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento 2015/1589, un aiuto individuale è un aiuto non concesso nel quadro di un regime di aiuti e un aiuto soggetto a notifica, in forza dell'articolo 2 di detto regolamento, concesso nel quadro di un regime.

343. Ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, costituisce un regime di aiuti qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito».

344. Dalla definizione del regime di aiuti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, enunciata al precedente punto 343, come interpretata dalla giurisprudenza, si possono trarre le seguenti considerazioni.

345. In primo luogo, l'esistenza di un regime di aiuti implica, in linea di principio, l'individuazione delle disposizioni in base alle quali viene concesso l'aiuto. Tuttavia, è stato già dichiarato che, nell'ambito dell'esame di un regime di aiuti e in mancanza di individuazione di un atto giuridico che istituisca tale regime di aiuti, la Commissione può basarsi su un complesso di circostanze atto a rivelare l'esistenza, di fatto, di un regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 1994, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, C-324/90 e C-342/90, EU:C:1994:129, punti 14 e 15).

346. In secondo luogo, poiché gli aiuti individuali sono concessi senza l'intervento di ulteriori misure di attuazione, gli elementi essenziali di un regime di aiuti devono necessariamente risultare dalle disposizioni individuate come base di tale regime.

347. In terzo luogo, quando le autorità nazionali applicano un regime di aiuti, tali autorità non possono disporre di un potere discrezionale riguardo alla determinazione degli elementi essenziali dell'aiuto in questione e all'opportunità della sua concessione. Infatti, affinché l'esistenza di siffatte misure di attuazione sia esclusa, il potere delle autorità nazionali dovrebbe limitarsi ad un'applicazione tecnica delle disposizioni che dovrebbero costituire il regime di cui trattasi, eventualmente dopo aver verificato che i richiedenti soddisfino le condizioni preliminari per beneficiare di tale regime.

348. In quarto luogo, dall'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 deriva che gli atti su cui si basa il regime di aiuti devono definire i beneficiari in via generale e astratta, anche se l'aiuto loro concesso rimane indefinito.

349. Nel caso di specie, va rilevato che, come sottolineato dalla Commissione in risposta ai quesiti posti all'udienza, la decisione anticipata controversa non può essere considerata quale misura concessa in base a un regime di aiuti.

350. Anzitutto, occorre rilevare che né il sistema generale di tassazione delle società, né il regime specifico di tassazione delle società integrate, né altre disposizioni individuate dalle parti costituiscono un regime ai sensi dell'articolo 1, lettera d), prima e seconda frase, del regolamento 2015/1589, ai sensi del quale la misura in questione è stata concessa alla FFT. Le parti non invocano neppure un insieme di circostanze tali da rivelare l'esistenza di fatto di un regime di aiuti.

351. Inoltre, occorre rilevare che la misura in questione non riguarda, in generale, l'adozione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di decisioni anticipate, ma una decisione anticipata che riguarda specificamente e precisamente la FFT (v. sentenza del 13 dicembre 2017, Grecia/Commissione, T-314/15, non pubblicata, EU:T:2017:903, punti 80 e 81). Orbene, è pacifico che lo scopo della decisione anticipata controversa sia quello di determinare l'ammontare dell'imposta dovuta soltanto dalla FFT in forza delle disposizioni fiscali lussemburghesi applicabili, cosicché la decisione anticipata controversa si riferisce esclusivamente alla situazione individuale della FFT. Si deve pertanto rilevare che gli elementi essenziali della misura di aiuto e in particolare gli elementi che costituiscono il vantaggio, vale a dire l'approvazione di un metodo per determinare della remunerazione della FFT in base a una segmentazione del capitale proprio e all'applicazione di tassi di rendimento diversi a seconda di tale segmentazione, discostandosi così da un risultato di libera concorrenza, emergono unicamente dalla decisione anticipata controversa e non dalle disposizioni del diritto tributario lussemburghese, in base al quale sarebbe stata adottata la decisione anticipata controversa.

352. Infine, occorre rilevare, in ogni caso, che, come ha precisato il Granducato di Lussemburgo in risposta ai quesiti orali del Tribunale, dalla stessa normativa lussemburghese risulta che l'amministrazione finanziaria dispone di un potere discrezionale per valutare, alla luce delle circostanze di ciascun caso, il metodo migliore per calcolare la base imponibile di ogni società che presenta una domanda di decisione anticipata. Infatti, la concessione di decisioni anticipate da parte dell'amministrazione finanziaria lussemburghese necessita, in ogni caso, di un'analisi specifica che dà luogo a una valutazione complessa. Tale potere discrezionale, di cui dispone l'amministrazione lussemburghese in ogni decisione anticipata, esclude quindi che la decisione anticipata controversa costituisca solo una misura di attuazione di un regime di aiuti.

353. A tale riguardo, occorre sottolineare che il fatto che la decisione anticipata controversa non costituisca una misura isolata, ma sia una delle numerosissime decisioni anticipate concesse a società in Lussemburgo, non influisce sul rilievo secondo cui, poiché la decisione anticipata controversa conferiva un vantaggio alla FFT, la decisione anticipata stessa costituisce un aiuto individuale a favore di tale società.

354. Da tutte queste considerazioni e, in particolare, dai precedenti punti 345 e 350, emerge che la decisione anticipata controversa non costituisce un regime di aiuti né una misura di aiuto individuale adottata nell'ambito di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), prima e seconda frase, del regolamento 2015/1589. Infatti, da un lato, la decisione anticipata controversa non contiene alcuna disposizione in base alla quale sarebbe possibile concedere aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), prima e seconda frase, del regolamento 2015/1589. D'altro lato, nessun elemento consente di ritenere che tale decisione anticipata sia stata adottata in base a detta disposizione.

355. Ciò detto, va quindi rilevato che la decisione anticipata controversa dev'essere considerata quale aiuto individuale ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento 2015/1589.

[...]

359 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve concludere che la Commissione non è comunque incorsa in un errore nel ritenere che il vantaggio conferito alla FFT dalla decisione anticipata controversa fosse selettivo, ricorrendo nella specie le condizioni relative alla presunzione di selettività ».

24 settembre 2019, *Regno dei Paesi Bassi contro Commissione europea*, cause T-760/15 e T-636/15, ECLI:EU:T:2019:669

Starbucks Manufacturing Emea BV (in prosieguo: «SMBV»), filiale olandese del gruppo Starbucks, e la sua controllante Alki LP (in prosieguo: «Alki»), filiale britannica del medesimo gruppo, concludevano un accordo in base al quale SMBV si impegnavano a versare ad Alki un canone quale corrispettivo dell'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale detenuti da quest'ultima, segnatamente di metodi di torrefazione e di altro know-how in materia di torrefazione.

In data 28 aprile 2008, l'amministrazione finanziaria olandese concludevano con SMBV un accordo tributario anticipato in materia di imposizione fiscale ("tax ruling"; nella versione francese della sentenza "accord préalable en matière de prix" – "APP"), avente ad oggetto la remunerazione delle attività di produzione e di distribuzione svolte da SMBV in seno al gruppo Starbucks.

Nel 2013, la Commissione europea inviava al Regno dei Paesi Bassi una richiesta di informazioni relativa alle pratiche nazionali concernenti i "tax ruling". In data 11 giugno 2014, la Commissione avviava il procedimento di indagine formale ex art. 108, par. 2, TFUE, all'esito del quale adottava la decisione (UE) 2017/502, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks (GU 2017, L 83, p. 38; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che l'APP costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e, pertanto, ne ha ordinato il recupero presso il beneficiario. Tra i profili dell'APP censurati dalla Commissione, vi è, in particolare, la scelta del "metodo transattivo del margine netto" («MTMN») quale metodo di calcolo del c.d. transfer price.

Il Tribunale, adito dal Regno dei Paesi Bassi e da Starbucks con ricorso per annullamento ex art. 263 TFUE avverso la predetta decisione della Commissione, ha osservato:

« 144. [...] s'agissant de la condition selon laquelle la mesure en cause doit octroyer un avantage économique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d'État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010,

Commission/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 octobre 2014, Ministerio de Defensa et Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, point 21).

145. Plus précisément, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises un traitement fiscal avantageux qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle des autres contribuables constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, EU:C:1994:100, point 14 ; voir, également, arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, EU:C:2011:550, point 46 et jurisprudence citée).

146. Dans le cas des mesures fiscales, l'existence même d'un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite « normale » (arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, point 56). Partant, une telle mesure confère un avantage économique à son bénéficiaire dès lors qu'elle allège les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, de ce fait, sans être une subvention au sens strict du mot, est de même nature et a des effets identiques (arrêt du 9 octobre 2014, Ministerio de Defensa et Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, point 22).

147. En conséquence, afin de déterminer s'il existe un avantage fiscal, il convient de comparer la situation du bénéficiaire résultant de l'application de la mesure en cause avec celle de celui-ci en l'absence de la mesure en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2018, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha/Commission, C-91/17 P et C-92/17 P, non publié, EU:C:2018:284, point 114) et en application des règles normales d'imposition.

148. Dans le contexte de la détermination de la situation fiscale d'une société intégrée qui fait partie d'un groupe d'entreprises, il y a lieu de relever d'emblée que les prix des transactions intragroupe effectuées par celle-ci n'ont pas été déterminés dans des conditions de marché. En effet, ces prix sont convenus entre sociétés appartenant au même groupe, de sorte qu'ils ne sont pas soumis aux forces du marché.

149. Or, lorsque le droit fiscal national n'opère pas de distinction entre les entreprises intégrées et les entreprises autonomes aux fins de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce droit entend imposer le bénéfice résultant de l'activité économique d'une telle entreprise intégrée comme s'il résultait de transactions effectuées à des prix de marché. Dans ces conditions, il convient de constater que, lorsqu'elle examine dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 107, paragraphe 1, TFUE une mesure fiscale octroyée à une telle entreprise intégrée, la Commission peut comparer la charge fiscale d'une telle entreprise intégrée résultant de l'application de ladite mesure fiscale avec la charge fiscale résultant de l'application des règles d'imposition normales du droit national d'une entreprise,

placée dans une situation factuelle comparable, exerçant ses activités dans des conditions de marché.

150. D'ailleurs et comme la Commission l'a relevé à bon droit dans la décision attaquée, ces conclusions sont corroborées par l'arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:416), qui concernait le droit fiscal belge, lequel prévoyait que les sociétés intégrées et les sociétés autonomes soient traitées dans les mêmes conditions. En effet, la Cour a reconnu au point 95 de cet arrêt la nécessité de comparer un régime d'aide dérogatoire à celui de « droit commun fondé sur la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence ».

151. Dans ce cadre, si, par le biais de la mesure fiscale octroyée à une société intégrée, les autorités nationales ont accepté un certain niveau de prix d'une transaction intragroupe, l'article 107, paragraphe 1, TFUE permet à la Commission de contrôler si ce niveau de prix correspond à celui qui aurait été pratiqué dans des conditions de marché, afin de vérifier s'il en résulte un allègement des charges grevant normalement le budget de l'entreprise en cause, lui conférant ainsi un avantage au sens dudit article. Le principe de pleine concurrence, tel que décrit par la Commission dans la décision attaquée, constitue alors un outil permettant d'effectuer cette vérification dans le cadre de l'exercice de ses compétences au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission a d'ailleurs précisé, à bon droit, au considérant 261 de la décision attaquée, que le principe de pleine concurrence intervenait comme un « critère [de référence] » pour déterminer si une société intégrée bénéficiait, en vertu d'une mesure fiscale qui détermine ses prix de transfert, d'un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

152. Il convient en outre de préciser que, lorsque la Commission fait application de cet outil afin de contrôler si le bénéfice imposable d'une entreprise intégrée en application d'une mesure fiscale correspond à une approximation fiable d'un bénéfice imposable dégagé dans des conditions de marché, elle ne peut constater l'existence d'un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE qu'à condition que l'écart entre les deux facteurs de comparaison aille au-delà des imprécisions inhérentes à la méthode appliquée pour obtenir ladite approximation.

153. En l'espèce, l'APP porte sur la détermination du bénéfice imposable de SMBV au titre de la LIS, qui, indépendamment de la question de savoir si les règles normales d'imposition doivent être définies de façon large ou étroite, tend à ce que les entreprises intégrées et les entreprises autonomes aux Pays-Bas soient taxées de la même manière s'agissant de l'impôt sur les sociétés. La Commission était donc en mesure de vérifier si le bénéfice imposable de SMBV en application de l'APP était inférieur à la charge fiscale de SMBV en l'absence de l'APP et en application des règles normales d'imposition du droit néerlandais. Étant donné que SMBV est une entreprise intégrée et que la LIS vise à taxer le bénéfice résultant de

l'activité économique d'une telle entreprise intégrée comme s'il résultait de transactions effectuées à des prix de marché, il y a lieu, dans le cadre de l'examen de l'APP, de comparer le bénéfice imposable de SMBV résultant de l'application de l'APP avec la situation, résultant de l'application des règles d'imposition normales du droit néerlandais, d'une entreprise, dans une situation factuelle comparable, exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence. Dans ce cadre, si l'APP a accepté un certain niveau de prix d'une transaction intragroupe, il convient de contrôler si ce niveau de prix correspond à celui qui aurait été pratiqué dans des conditions de marché.

154. Dans ce contexte, il importe de préciser que, s'agissant de l'examen de la question de savoir si une entreprise intégrée a obtenu un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il ne peut être reproché à la Commission d'avoir utilisé une méthode de détermination des prix de transfert qu'elle considère appropriée dans le cas d'espèce, afin d'examiner le niveau des prix de transfert pour une transaction ou pour plusieurs transactions étroitement liées, faisant partie de la mesure contestée. Il incombe néanmoins à la Commission de justifier son choix méthodologique.

155. Même si la Commission a observé à bon droit qu'elle ne saurait être formellement liée par les lignes directrices de l'OCDE, il n'en demeure pas moins que ces lignes directrices se fondent sur des travaux réalisés par des groupes d'experts, qu'elles reflètent le consensus atteint à l'échelle internationale en ce qui concerne les prix de transfert et qu'elles revêtent de ce fait une importance pratique certaine dans l'interprétation des questions relatives aux prix de transfert, ainsi que l'a reconnu la Commission au considérant 66 de la décision attaquée.

156. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a considéré qu'elle pouvait examiner, dans le cadre de son analyse au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, si des transactions intragroupe étaient rémunérées comme si elles avaient été négociées dans des conditions de marché. Ce constat n'est pas remis en cause par les autres arguments du Royaume des Pays-Bas et de Starbucks ».

Con particolare riguardo, poi, alla scelta del suddetto “metodo transattivo del margine netto” («MTMN»), nonché all'onere della prova gravante sulla Commissione ed al sindacato giurisdizionale sulla decisione impugnata, il Tribunale ha, tra l'altro, osservato:

« a) *Observations liminaires*

186. À titre liminaire, il y a lieu de faire observer que le libellé de l'APP, tel qu'exposé aux points 12 à 16 ci-dessus, appelle deux précisions importantes.

187. Premièrement, il est constant entre les parties que la méthode appliquée dans l'APP est bien la MTMN. À cet égard, le Royaume des Pays-Bas a précisé dans la requête dans l'affaire T-760/15 et lors de l'audience que la référence à la méthode du coût majoré dans l'APP constituait une utilisation non technique de cette expression.

188. Deuxièmement, dans leurs réponses à des mesures d'organisation de la procédure et lors de l'audience, les parties ont précisé que, en réalité et contrairement à ce qui est exposé dans l'APP, la redevance à payer à Alki n'était pas fixée sur la base de la différence entre le bénéfice opérationnel réalisé en ce qui concerne la fonction de production et de distribution, avant dépenses liées à la redevance, et la rémunération de SMBV, mais sur la base de la différence entre les revenus totaux de SMBV, d'un côté, et la base des coûts de SMBV, majorée de la rémunération de SMBV, de l'autre côté.

189. En outre, il convient de rappeler que la Commission a exposé sa première ligne de raisonnement quant à l'existence d'un avantage sélectif aux considérants 272 et 275 à 285 de la décision attaquée, principalement dans la section 9.2.3.2, intitulée « Le rapport [sur les] prix de transfert n'examine pas la transaction intragroupe pour laquelle l'APP [...] a été en réalité demandé ».

190. D'une part, aux considérants 272, 276 à 279 et 285 de la décision attaquée, la Commission a considéré, en substance, que le rapport sur les prix de transfert, accepté par les autorités fiscales néerlandaises dans le cadre de la conclusion de l'APP avec SMBV, a omis d'établir ou d'analyser les transactions contrôlées et les transactions sur le marché libre de SMBV, ce qui constituait une première étape indispensable de l'évaluation du caractère de pleine concurrence des prix de transfert. Plus précisément, elle a considéré que le paiement de la redevance de la licence de propriété intellectuelle en matière de torréfaction entre Alki et SMBV était la transaction pour laquelle l'APP avait en réalité été demandé.

191. D'autre part, aux considérants 280 à 284 de la décision attaquée, la Commission a affirmé, en substance, qu'une approche consistant à déterminer les prix de transfert pour chaque transaction prise individuellement devait être privilégiée par rapport à une approche consistant à déterminer les prix de transfert pour une fonction dans son ensemble. En d'autres termes, la Commission a considéré que la méthode CUP [*metodo del prezzo comparabile sul mercato libero, n.d.r.*] devait être favorisée par rapport aux méthodes transactionnelles sur les bénéficiaires, telle que la MTMN. Au considérant 285 de la décision attaquée, la Commission a soutenu que, l'analyse d'une rémunération de pleine concurrence pour SMBV ayant été faite dans le rapport sur les prix de transfert en partant d'un point de départ erroné, cette rémunération serait nécessairement mal estimée en utilisant la MTMN. De plus, elle a considéré que le rapport sur les prix de transfert aurait dû, pour établir des prix de transfert en l'espèce, faire usage de comparaisons fiables avec les informations

disponibles sur des transactions entre des parties non liées qui étaient en possession de Starbucks au moment de l'introduction de la demande d'APP.

192. La Commission a d'ailleurs confirmé dans ses écritures que sa première ligne de raisonnement consistait à reprocher l'utilisation de la MTMN afin de déterminer le bénéfice net des activités de production et de distribution de SMBV en lieu et place de la méthode CUP afin de déterminer le niveau de la redevance. En effet, elle a soutenu que la validité de sa première ligne de raisonnement ne dépendait pas de la conclusion selon laquelle la valeur de pleine concurrence de la redevance était nulle. Le fait que le rapport sur les prix de transfert a omis d'établir ou d'analyser les transactions contrôlées et les transactions sur le marché libre de SMBV a pour conséquence qu'une première étape indispensable de l'évaluation de la nature de pleine concurrence des conditions commerciales applicables aux prix de transfert entre parties liées n'a pas été effectuée.

193. Sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'analyser le grief de Starbucks selon lequel la décision attaquée ne contient aucun argument affirmant que la seule absence d'identification et d'analyse des transactions intragroupe de SMBV suffit à prouver l'existence d'un avantage, argument qui aurait été soulevé pour la première fois dans le mémoire en défense dans l'affaire T-636/16 et serait donc irrecevable, il convient d'examiner si les critiques formulées par la Commission dans le cadre de sa première ligne de raisonnement ont permis de fonder le constat selon lequel l'APP aurait conféré un avantage à SMBV au motif que le choix en lui-même de la méthode de détermination des prix de transfert, proposée dans le rapport sur les prix de transfert, ne débouchait pas sur une approximation fiable d'un résultat fondé sur le marché, conformément au principe de pleine concurrence.

b) Sur la charge de la preuve

194. Il importe de rappeler que, dans le cadre du contrôle des aides d'État, il appartient, en principe, à la Commission de rapporter, dans la décision attaquée, la preuve de l'existence d'une telle aide (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission*, T-68/03, EU:T:2007:253, point 34, et du 25 juin 2015, *SACE et Sace BT/Commission*, T-305/13, EU:T:2015:435, point 95). Dans ce contexte, la Commission est tenue de conduire la procédure d'examen des mesures en cause de manière diligente et impartiale, afin de disposer, lors de l'adoption d'une décision finale établissant l'existence et, le cas échéant, l'incompatibilité ou l'illégalité de l'aide, des éléments les plus complets et fiables possibles (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, *Commission/Scott*, C-290/07 P, EU:C:2010:480, point 90, et du 3 avril 2014, *France/Commission*, C-559/12 P, EU:C:2014:217, point 63).

195. En revanche, il incombe à l'État membre qui a introduit une différenciation entre des entreprises de démontrer que celle-ci est justifiée par la nature et l'économie du système en cause. En effet, la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre les entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l'économie du système dans lequel elles s'inscrivent (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2012, BNP Paribas et BNL/Commission, C-452/10 P, EU:C:2012:366, points 120 et 121 et jurisprudence citée).

196. Il en découle que, dans la décision attaquée, il incombait à la Commission de démontrer que les conditions d'existence d'une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, étaient réunies. À cet égard, il y a lieu de constater que, s'il est constant que l'État membre dispose d'une marge d'appréciation dans l'approbation des prix de transfert, cette marge d'appréciation ne saurait toutefois conduire à priver la Commission de sa compétence pour contrôler que les prix de transfert en cause ne conduisent pas à l'octroi d'un avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans ce contexte, la Commission doit tenir compte du fait que le principe de pleine concurrence lui permet de vérifier si un prix de transfert avalisé par un État membre correspond à une approximation fiable d'un résultat fondé sur le marché et si l'écart éventuellement constaté dans le cadre de cet examen ne va pas au-delà des imprécisions inhérentes à la méthode appliquée pour obtenir ladite approximation.

c) Sur le niveau de contrôle à opérer par le Tribunal

197. S'agissant du niveau de contrôle à opérer par le Tribunal en l'espèce, il convient de relever que, ainsi qu'il résulte de l'article 263 TFUE, l'objet du recours en annulation est le contrôle de la légalité des actes adoptés par les institutions de l'Union qui y sont énumérées. Dès lors, l'analyse des moyens soulevés dans le cadre d'un tel recours n'a ni pour objet ni pour effet de remplacer une instruction complète de l'affaire dans le cadre d'une procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C-399/08 P, EU:C:2010:481, point 84).

198. S'agissant du domaine des aides d'État, il y a lieu de rappeler que la notion d'aide d'État, telle qu'elle est définie dans le traité FUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d'éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l'Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 4 septembre 2014, SNCM et

France/Corsica Ferries France, C-533/12 P et C-536/12 P, EU:C:2014:2142, point 15, et du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C-486/15 P, EU:C:2016:912, point 87).

199. Quant à la question de savoir si une méthode de détermination d'un prix de transfert d'une société intégrée est conforme au principe de pleine concurrence, il convient de rappeler, ainsi qu'il a été déjà indiqué ci-dessus, que, lorsqu'elle utilise cet outil dans le cadre son appréciation au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission doit tenir compte de sa nature approximative. Le contrôle du Tribunal tend donc à vérifier que les erreurs identifiées dans la décision attaquée, sur la base desquelles la Commission a fondé la constatation d'un avantage, vont au-delà des imprécisions inhérentes à l'application d'une méthode destinée à obtenir une approximation fiable d'un résultat fondé sur le marché.

d) Sur l'omission d'identifier et d'analyser la redevance payée par SMBV à Alki dans l'APP

200. S'agissant du constat fait par la Commission selon lequel le rapport sur les prix de transfert n'a pas identifié ni analysé la transaction pour laquelle un prix était en réalité déterminé dans l'APP, il y a lieu de faire observer que, au considérant 276 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que le bénéfice imposable de SMBV était moins élevé que le bénéfice réellement enregistré en raison de l'acceptation par les autorités fiscales néerlandaises du fait que le montant réel du bénéfice généré par SMBV aux Pays-Bas soit réduit, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à hauteur du montant de la redevance pour la propriété intellectuelle en matière de torréfaction. Aux considérants 277 et 278 de la décision attaquée, la Commission en tire pour conséquence que la redevance pour la propriété intellectuelle en matière de torréfaction était la transaction pour laquelle l'APP avait en réalité été demandé et que la méthode permettant de déterminer le niveau de cette redevance, en tant que variable de correction, était la transaction pour laquelle un prix de transfert était en réalité déterminé dans l'APP. Elle a également considéré que le prix des grains de café aurait dû faire l'objet d'une analyse.

201. À cet égard, d'une part, il suffit de constater que le seul non-respect de prescriptions méthodologiques n'aboutit pas nécessairement à une diminution de la charge fiscale. Encore faut-il que la Commission démontre que les erreurs méthodologiques qu'elle a identifiées dans l'APP ne permettent pas d'aboutir à une approximation fiable d'un résultat de pleine concurrence et qu'elles ont abouti à une réduction du bénéfice imposable par rapport à la charge fiscale résultant de l'application des règles d'imposition normales du droit national à une entreprise placée dans une situation factuelle comparable à celle de SMBV et exerçant ses activités dans des conditions de marché. Ainsi, le seul constat d'une erreur méthodologique

ne suffit pas, en principe, à lui seul, à démontrer que l'APP ait conféré un avantage à SMBV et, partant, à établir l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107 TFUE.

202. D'autre part, il y a lieu de rappeler que les différentes méthodes de fixation des prix de transfert, qu'il s'agisse de la CUP ou de la MTMN, s'efforcent d'atteindre des niveaux de bénéfices reflétant des prix de transfert de pleine concurrence et qu'il ne peut être conclu, par principe, qu'une méthode ne permet pas d'aboutir à une approximation fiable d'un résultat de marché.

203. Il s'ensuit que le seul fait que, selon la Commission, ni le rapport sur les prix de transfert ni l'APP n'aient identifié la redevance en tant que la transaction pour laquelle un prix de transfert était en réalité déterminé dans l'APP et qu'ils n'aient pas analysé si la redevance était conforme au principe de pleine concurrence ne suffit pas à démontrer que cette redevance n'était effectivement pas conforme au principe de pleine concurrence. Ce seul constat ne permettait donc pas de démontrer que l'APP a conféré un avantage à SMBV.

204. De plus, il y a lieu de faire observer que l'argument de la Commission selon lequel le rapport sur les prix de transfert n'a pas identifié ni analysé la redevance en tant que la transaction pour laquelle un prix était en réalité déterminé dans l'APP repose sur l'affirmation selon laquelle, dans le rapport sur les prix de transfert, le paiement d'une redevance n'est pas considéré comme la variable de correction de la structure de cette rémunération suggérée. À cet égard, il convient d'observer que le rapport sur les prix de transfert ne fait nullement abstraction de l'accord de licence conclu entre SMBV et Alki. En effet, cet accord est mentionné tant dans la description des activités du groupe Starbucks dans la région EMEA et aux Pays-Bas que dans la représentation graphique des transactions de la région EMEA. Le conseiller fiscal du groupe Starbucks a donc bien tenu compte de ces transactions lorsqu'il a proposé la rémunération de SMBV.

205. Il y a donc lieu d'accueillir le grief du Royaume des Pays-Bas et de Starbucks selon lequel la Commission a erronément considéré que l'absence d'analyse séparée de la redevance dans le rapport sur les prix de transfert et dans l'APP conférerait un avantage à SMBV.

e) Sur l'impératif de privilégier la méthode CUP par rapport à la MTMN

206. S'agissant de la thèse de la Commission selon laquelle la méthode CUP aurait dû être privilégiée par rapport à la MTMN, dès lors que cette première méthode était applicable en l'espèce, premièrement, il convient de remarquer que, en l'espèce, l'APP a accepté l'utilisation de la MTMN afin de déterminer la marge opérationnelle pour les activités de production et de distribution de SMBV. Or, l'APP a accepté que la redevance soit déterminée en tant que, en substance, la différence entre le bénéfice opérationnel réalisé en ce qui concerne la

fonction de production et de distribution et la marge opérationnelle. Il s'ensuit que l'APP ne prévoit pas directement l'utilisation d'une méthode de détermination des prix de transfert pour le calcul du niveau de la redevance, qui est définie comme une valeur purement résiduelle.

207. Certes, il découle des considérations exposées aux points 148 à 156 ci-dessus que, la redevance étant une transaction intragroupe dont le niveau était déterminé dans l'APP, la Commission était en droit d'examiner dans le cadre de son analyse au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en utilisant une méthode de détermination des prix de transfert qu'elle considérait comme appropriée dans le cas d'espèce, si le montant de la redevance était déterminé comme si elle avait été négociée dans des conditions de marché.

208. Toutefois, dans le cadre de la décision attaquée, si la Commission soutient que la méthode CUP aurait dû être privilégiée par rapport à la MTMN afin de pouvoir déterminer le niveau de pleine concurrence de la redevance, elle omet de considérer que, en fait, dans l'APP, le niveau de la redevance n'a pas été calculé en application d'une méthode de détermination des prix de transfert, et en particulier de la MTMN. En revanche, la MTMN a été utilisée dans l'APP afin de déterminer la rémunération de SMBV pour les activités de production et de distribution. Ainsi, la thèse de la Commission revient, en substance, à critiquer le fait que la MTMN a été utilisée afin de déterminer la rémunération de SMBV pour les activités de production et de distribution au lieu de la méthode CUP, qui aurait dû être utilisée, selon la Commission, pour le calcul du niveau de la redevance.

209. À cet égard, force est de constater que les deux méthodes sont appliquées pour le calcul du niveau de prix de transactions intragroupe différentes. Toutefois, si la Commission soutient que les lignes directrices de l'OCDE ont exprimé une certaine préférence pour l'utilisation des méthodes traditionnelles, telles que la méthode CUP, elle ne peut exiger l'examen d'une autre transaction que celle pour laquelle l'APP a déterminé un prix de transfert sur le fondement de la MTMN, du seul fait que, pour cette autre transaction, un prix de transfert aurait dû être déterminé sur le fondement de la méthode CUP. La règle invoquée par la Commission ne permet que de choisir la méthode appropriée de détermination des prix de transfert pour le même type de transaction ou de transactions étroitement liées. En effet, le choix de la méthode de détermination des prix de transfert n'est pas une fin en soi, mais se fait au regard de la transaction intragroupe pour laquelle le niveau de pleine concurrence doit être déterminé et non inversement.

210. Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été exposé aux points 146 et 147 ci-dessus, une mesure fiscale confère un avantage économique lorsqu'elle conduit à une diminution de la charge fiscale par rapport à celle qui aurait normalement dû être supportée par celui-ci en l'absence de ladite mesure.

211. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 201 ci-dessus, le seul non-respect de prescriptions méthodologiques n'aboutit pas nécessairement à une diminution de la charge fiscale. Il en découle que le seul constat par la Commission d'erreurs dans le choix ou l'application de la méthode de détermination des prix de transfert ne suffit pas, en principe, à démontrer l'existence d'un avantage.

212. Toutefois, aux considérants 275 à 285 de la décision attaquée, la Commission n'invoque aucun élément permettant de conclure, sans que soit opérée une comparaison avec le résultat qui aurait été obtenu en application de la méthode CUP, que le choix de la MTMN aboutit nécessairement à un résultat trop bas. En effet, dans ce contexte, la Commission se limite à faire valoir, au considérant 284 de la décision attaquée, que reposait sur le contribuable une obligation de vérifier si la méthode de détermination des prix de transfert choisie par lui conduisait à une approximation fiable d'un prix de pleine concurrence, avant que les autorités fiscales ne puissent accepter une demande d'APP fondée sur cette méthode.

213. De plus, force est de constater que l'obligation dont la Commission fait état relève du droit fiscal et, alors que sa violation peut entraîner des conséquences sur le plan fiscal, sur le plan des aides d'État, une telle violation ne permet pas de présumer que la méthode choisie par le contribuable ne fournit pas une approximation fiable d'un résultat fondé sur le marché conformément au principe de pleine concurrence.

214. Dans un souci d'exhaustivité, il convient de rappeler (voir point 10 ci-dessus) que le point 2 de l'arrêté sur les prix de transfert prévoit que l'administration fiscale néerlandaise doit toujours entamer son examen des prix de transfert du point de vue de la méthode choisie par le contribuable à la date de la transaction. Cette règle serait conforme au paragraphe 1.68 des lignes directrices de l'OCDE dans leur version de 1995. Il en découlerait que le contribuable est en principe libre de choisir une méthode de prix de transfert tant que la méthode sélectionnée donne lieu à un résultat conforme au principe de pleine concurrence pour la transaction concernée. Bien que le contribuable soit censé tenir compte, lorsqu'il choisit une méthode de prix de transfert, de la fiabilité de cette méthode dans la situation concernée, cette démarche ne viserait précisément pas à inciter le contribuable à évaluer toutes les méthodes et à justifier par la suite en quoi la méthode qu'il a choisie donne le meilleur résultat dans les conditions en présence.

215. Il en découle que, en l'espèce, la Commission ne pouvait considérer que la méthode CUP devait être, en principe, préférée à la méthode MTMN.

216. Il y a donc lieu d'accueillir le grief du Royaume des Pays-Bas et de Starbucks selon lequel la Commission a erronément considéré que le seul choix de la MTMN en l'espèce conférerait un avantage à SMBV, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument de Starbucks contestant la recevabilité de certains arguments présentés par la Commission ».

2. Obbligo di notifica

11 dicembre 1973, *Gebr. Lorenz c. Repubblica federale di Germania e il Land Renania Palatinato*, causa 120/73, Racc. 1477.

Con ordinanza 19 marzo 1973, registrata in cancelleria il 12 aprile 1973, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE), un certo numero di questioni in merito all'interpretazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE (ora art. 108 TFUE).

Tali questioni concernono le modalità del controllo preventivo sugli aiuti concessi dagli stati e, in particolare, le conseguenze derivanti sia dal ritardo della commissione nel prendere posizione riguardo ai progetti notificati, o nel promuovere la procedura per constatare la loro incompatibilità col mercato comune, sia dal suo comportamento omissivo.

La Corte ha osservato:

« 8. Come è già stato affermato nella sentenza 15 luglio 1964 (causa 6-64, raccolta 1964, pag. 1135), il divieto di attuazione posto dall'ultimo capoverso dell'art. 93, n. 3 [ora art. 108 TFUE], ha efficacia immediata ed attribuisce al singolo dei diritti che il giudice nazionale è tenuto a salvaguardare.

L'efficacia immediata di tale divieto si estende a tutto il periodo durante il quale il divieto stesso resta in vigore. Essa perciò investe qualsiasi regime di aiuti posto in essere senza preventiva notifica alla Commissione, e, in caso di avvenuta notifica, tale efficacia esercita i suoi effetti durante la fase preliminare e, se la Commissione promuove il procedimento contraddittorio, non viene meno finché non sia emanata la decisione finale.

9. L'efficacia immediata del divieto vincola il giudice nazionale a farlo rispettare e nessuna norma interna può farvi ostacolo. L'ordinamento giuridico nazionale stabilisce la procedura da seguire per garantire tale rispetto».

14 febbraio 1990, *Francia c. Commissione*, causa C-301/87, Racc. I-307.

Le autorità francesi dal giugno 1982 all'agosto 1984 concedevano contributi finanziari ad un produttore francese di tessuti, di capi d'abbigliamento e di carta, la Compagnie Boussac Saint Frères (la "CBSF"). Tali sostegni finanziari assumevano la forma di una partecipazione autorizzata dall'Institut de développement industriel (l'"IDI"), poi trasferita alla Société de participation et de restructuration industrielle (la "Sopari"), la quale ultima conferiva nuovi capitali alla Compagnie Boussac Saint Frères, dell'apporto di prestiti agevolati, e di riduzioni degli oneri sociali in forza del regime di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento. In seguito a ripetute richieste della Commissione il governo francese informava quest'ultima, in merito ad un sostegno finanziario concesso alla CBSF. La Commissione rilevava al termine di un primo esame che non le era stato previamente notificato il progetto degli aiuti versati e li riteneva pertanto illeciti. Inoltre essa riteneva tutti questi aiuti incompatibili col mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 1 del Trattato CEE (ora art. 107 TFUE) e non conformi ai requisiti necessari per fruire di una delle deroghe di cui al n. 3 del medesimo articolo.

La Corte ha osservato:

« 13. Si deve rilevare, anzitutto, che gli articoli 92, 93 e 94 [ora artt. 107, 108 e 109 TFUE], facenti parte della terza sezione del trattato intitolata "Aiuti concessi dagli Stati" predispongono strumenti con cui la Commissione possa accertare, grazie agli elementi di cui dispone, se gli interventi finanziari criticati costituiscano aiuti ai sensi di detti articoli.

14. Occorre poi rilevare che il Consiglio non ha adottato, sino ad oggi, alcun regolamento

d'attuazione degli articoli 92 e 93 del trattato [ora artt. 107 e 108 TFUE].

15. Bisogna ricordare inoltre la giurisprudenza della Corte. Nella sentenza 22 marzo 1977, Steinike e Weinlig (causa 78/76, Racc. pag. 595), si è statuito che il divieto di cui al n. 1 dell'art. 92 del trattato [ora art. 107 TFUE] non è né assoluto né incondizionato, dato che il n. 3 della medesima disposizione conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale di ammettere gli aiuti in deroga al divieto generale del suddetto n. 1. L'accertamento, in siffatti casi, della compatibilità o dell'incompatibilità con il mercato comune d'un aiuto statale solleva problemi che implicano la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse ed atte a modificarsi rapidamente.

16. Per questo motivo il trattato ha previsto all'art. 93 [ora art. 108 TFUE] un procedimento speciale che comporta l'esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione. Per quanto riguarda i nuovi aiuti che gli Stati membri abbiano intenzione d'istituire è previsto un procedimento preliminare senza il quale nessun aiuto può essere considerato come regolarmente istituito. Il trattato, disponendo all'art. 93 [ora art. 108 TFUE] l'esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, ha inteso far sì che l'accertamento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune risulti, sotto il controllo della Corte, da un adeguato procedimento, di competenza della Commissione.

17. Con la sua giurisprudenza (vedasi sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken, Racc. pag. 3435), la Corte ha poi ritenuto che lo scopo della prima frase del n. 3 dell'art. 93 del trattato [ora art. 108 TFUE] è quello di garantire alla Commissione la possibilità di esercitare, tempestivamente e nell'interesse generale delle Comunità, il suo controllo su ogni progetto mirante ad istituire o modificare aiuti. L'ultima frase del n. 3 dell'art. 93 del trattato [ora art. 108 TFUE] costituisce la salvaguardia del sistema di controllo istituito da questo articolo, il quale, a sua volta, è essenziale per garantire il funzionamento del mercato comune. Il divieto di esecuzione sancito da detto articolo mira a garantire che gli effetti del regime d'aiuti non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo.

18. L'efficacia del sistema postula l'adozione di provvedimenti volti ad ostacolare l'inosservanza delle norme di cui all'art. 93, n. 3, del trattato [ora art. 108 TFUE], nonché l'impugnabilità di detti provvedimenti, al fine di tutelare i legittimi interessi degli Stati membri. Vista la struttura del sistema non si può disconoscere la necessità di provvedimenti cautelari qualora le pratiche di certi Stati membri in materia di aiuti rendano inefficace il regime istituito dagli articoli 92 e 93 del trattato [ora artt. 107 e 108 TFUE].

19. Pertanto, qualora rilevi che un aiuto è stato istituito o modificato senza esser stato notificato, la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, può ingiungergli per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto col mercato comune.

20. La Commissione dispone del medesimo potere nel caso in cui l'aiuto le sia stato notificato, ma lo Stato membro, senza attendere l'esito del procedimento ex art. 93, nn. 2 e 3, del trattato [ora art. 108 TFUE], proceda all'erogazione dell'aiuto, contrariamente al divieto previsto al n. 3 di detto articolo.

21. Qualora lo Stato membro si conformi integralmente all'ingiunzione della Commissione, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell'aiuto col mercato comune, conformemente alla procedura prevista dall'art. 93, nn. 2 e 3, del trattato [ora art. 108 TFUE].

22. Nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l'ingiunzione della Commissione, quest'ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l'incompatibilità dell'aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone. Se del caso, la decisione può esigere il recupero dell'importo dell'aiuto già versato.

23. Se lo Stato membro non sospende il versamento dell'aiuto si deve riconoscere che la

Commissione ha il diritto, pur proseguendo l'esame quanto al merito, di adire direttamente la Corte allo scopo di far dichiarare la violazione del trattato. Siffatta azione si giustifica, data l'urgenza, poiché è stato emanato un provvedimento ingiuntivo dopo che lo Stato membro è stato posto in condizioni di presentare le sue osservazioni e dunque al termine d'un procedimento precontenzioso in contraddittorio come nel caso dell'azione ex art. 93, n. 2, secondo comma, del trattato [ora art. 108 TFUE]. In effetti tale mezzo è solo una variante del ricorso per inadempimento specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune.

24. Per quel che riguarda il caso di specie è certo che la Commissione ha proceduto, benché in via subordinata, ad un esame della compatibilità dell'aiuto col mercato comune. Quest'esame può essere pertanto oggetto della presente lite».

21 marzo 1991, *Italia c. Commissione*, causa C-303/88, Racc. I-1433.

La holding statale ENI, rilevava, nel 1962, la società italiana Lanerossi.

Tra il 1974 ed il 1979 lo Stato italiano provvedeva al ripianamento delle perdite subite dalle quattro aziende della Lanerossi operanti nel settore delle confezioni maschili.

In seguito ad una denuncia, la Commissione informava, con decisione, il governo italiano che tali aiuti sarebbero stati compatibili con l'art. 92 n. 1 del Trattato CE (ora art. 107 TFUE) solo se concessi per un periodo limitato e se il programma di ristrutturazione che le era stato notificato fosse seguito in modo da ripristinare in breve termine l'efficienza e l'autonomia delle imprese interessate.

Nel 1983 la Commissione, persistendo le condizioni di difficoltà delle aziende, faceva notare che tali aiuti non erano più compatibili e indicava allo Stato un termine di due settimane per notificarle eventuali ulteriori aiuti. Il governo, nei termini stabiliti, informava la Commissione che nessuna erogazione di denaro era avvenuta, dato che la direzione ENI-Lanerossi aveva decretato l'impossibilità di risanare le aziende.

Nell'anno successivo la Commissione apprendeva dalla stampa che il governo italiano continuava ad erogare aiuti, contravvenendo inoltre all'obbligo di notifica previsto dal Trattato. Apriva perciò un procedimento ai sensi dell'art. 93 n. 2 del Trattato CE (ora art. 108 TFUE) al termine del quale asseriva che vi era stata una violazione delle precedenti decisioni e condannava lo Stato italiano, con decisione, al recupero degli aiuti ritenuti incompatibili. La Corte analizzava in questo contesto anche le conseguenze della mancata notifica alla Commissione.

La Corte ha osservato:

« 45. Il governo italiano contesta anzitutto l'affermazione della Commissione, figurante nel punto V, secondo capoverso, della decisione impugnata, secondo cui la mancata notificazione degli aiuti rende questi ultimi irrimediabilmente illegittimi. In secondo luogo, esso assume di avere comunque rispettato l'obbligo prescritto dall'art. 93, n. 3 [ora art. 108 TFUE], in quanto la Commissione è stata informata dell'andamento della situazione delle quattro aziende in tempo utile per poter formulare le sue osservazioni.

46. Va osservato che le conseguenze di una violazione dell'art. 93, n. 3 [ora art. 108 TFUE], sono state precisate dalla Corte nella citata sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, punti 12 e seguenti della motivazione. La Corte ha rilevato che la Commissione, qualora constati che un aiuto è stato istituito senza essere stato notificato, dispone di un potere di ingiunzione. Dopo aver messo lo Stato membro interessato in grado di formulare le proprie osservazioni, essa può ingiungergli, mediante una decisione provvisoria e nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospenderne immediatamente l'erogazione e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

47. Se lo Stato membro si conforma integralmente all'ingiunzione della Commissione, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, secondo la procedura prevista

dall'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato [ora art. 108 TFUE]. Per contro, se lo Stato membro omette di fornire le informazioni richieste nonostante l'ingiunzione della Commissione, questa ha il potere di chiudere il procedimento e di adottare la decisione che constata la compatibilità o l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune in base agli elementi di cui dispone.

48. Se lo Stato membro non sospende il versamento dell'aiuto nonostante l'ingiunzione della Commissione, questa ha il diritto, pur proseguendo l'esame dell'aiuto nel merito, di adire direttamente la Corte di giustizia per far dichiarare tale violazione del Trattato.

49. Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la Commissione ha proceduto all'esame della compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune ed ha poi constatato, nell'art. 1 della decisione impugnata, che detti aiuti erano incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato [ora art. 107 TFUE]. L'esame può pertanto costituire oggetto di sindacato giurisdizionale.

50. Il mezzo relativo all'illegittimità degli effetti attribuiti alla mancanza di notificazione va conseguentemente respinto, senza che occorra esaminare il secondo argomento addotto dal governo italiano».

13 dicembre 2018, *Südwestrundfunk / Tilo Rittinger e a*, causa C-492/17, ECLI:EU:C:2018:1019

In Germania, ciascuna persona maggiorenne che occupi un'abitazione è tenuta a versare un contributo televisivo in favore della radiotelevisione pubblica che - a partire dal 1 gennaio 2013 - ha sostituito il precedente canone radiotelevisivo che era dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva. Il recupero del contributo può essere effettuato dalle emittenti radiotelevisive pubbliche. In particolare, nel 2015 e nel 2016, l'emittente radiotelevisiva regionale Südwestrundfunk (SWR) ha inviato al sig. Tilo Rittinger e ad altri debitori del contributo radiotelevisivo titoli esecutivi al fine di procedere al recupero degli importi insoluti e, non avendo ricevuto alcun pagamento, ha provveduto al recupero forzato del credito. Il sig. Rittinger e gli altri debitori hanno presentato dinanzi ai giudici tedeschi reclamo contro il procedimento esecutivo avviato nei loro confronti. Investito di tali controversie in secondo grado, il Landgericht Tübingen (Tribunale del Land, Tubinga) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale volto, tra l'altro, a chiarire se il contributo radiotelevisivo sia contrario al diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato e, di conseguenza, se rappresenti una modifica ad aiuto esistente soggetta a obbligo di notifica. In risposta a tale questione, la Corte di giustizia ha rilevato che:

« 54. [...] occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 debba essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consiste nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo dovuto segnatamente per l'occupazione di una abitazione o di locali commerciali, configuri una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di tale disposizione, che deve essere notificata alla Commissione in forza dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

[...]

56. Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre quindi stabilire se la legge sul contributo radiotelevisivo, laddove modifica il fatto generatore dell'obbligo di pagamento del contributo finalizzato al finanziamento del servizio pubblico della radiotelevisione in Germania, prevedendo che questo non sia più dovuto per il fatto di possedere un apparecchio ricevente ma,

segnatamente, per l'occupazione di un'abitazione, configuri una modifica di un aiuto esistente, ai sensi delle disposizioni citate al precedente punto della presente sentenza.

57. In definitiva, tale questione conduce a verificare se l'adozione della legge sul contributo radiotelevisivo implichi una modifica sostanziale dell'aiuto esistente che è stato oggetto della decisione del 24 aprile 2007 oppure se detta legge si limiti ad apportare una modifica di carattere puramente formale o amministrativo che non può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

58. Come sostenuto dalla SWR, dai governi tedesco e svedese nonché dalla Commissione nelle loro osservazioni presentate alla Corte, e come si evince inoltre dagli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione della Corte, la sostituzione del contributo radiotelevisivo al canone radiotelevisivo si limita ad una modifica dell'aiuto esistente che è stato oggetto della decisione del 24 aprile 2007, modifica che non può essere giudicata sostanziale.

59. Infatti, la modifica del fatto generatore dell'obbligo di pagamento del contributo radiotelevisivo non ha inciso sugli elementi costitutivi del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica tedesca, che sono stati oggetto della valutazione della Commissione nell'ambito della decisione del 24 aprile 2007.

60. Infatti, innanzitutto, è pacifico che la legge sul contributo radiotelevisivo non abbia modificato l'obiettivo perseguito dal regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica tedesca, giacché il contributo radiotelevisivo permane, al pari del canone radiotelevisivo che esso sostituisce, destinato al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

61. È del pari pacifico, poi, che la cerchia dei beneficiari del regime in discorso sia identica a quella anteriormente esistente.

62. Inoltre, dagli elementi sottoposti al contraddittorio dinanzi alla Corte non emerge che la legge sul contributo radiotelevisivo abbia modificato la missione di servizio pubblico affidata alle emittenti radiotelevisive pubbliche o le attività di tali emittenti che possono essere sovvenzionate con il contributo radiotelevisivo.

63. Infine, la legge sul contributo radiotelevisivo ha modificato il fatto generatore del contributo stesso.

64. Tuttavia, da un lato, come evidenziato in particolare dalla SWR, dal governo tedesco nonché dalla Commissione, la modifica di cui al procedimento principale mirava essenzialmente a semplificare le condizioni di riscossione del contributo radiotelevisivo, nel contesto di un'evoluzione delle tecnologie che consentono la ricezione dei programmi delle emittenti radiotelevisive pubbliche.

65. Dall'altro, come il governo tedesco e la Commissione hanno fatto valere nelle loro osservazioni presentate alla Corte e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la sostituzione del canone radiotelevisivo con il contributo radiotelevisivo non ha portato ad un aumento sostanziale della compensazione percepita dalle emittenti pubbliche per coprire i costi connessi alla missione di servizio pubblico loro affidata.

66. In tali circostanze, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione della Corte, non risulta dimostrato che la legge sul contributo radiotelevisivo abbia comportato una modifica sostanziale del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania tale da richiedere la notifica della sua adozione alla Commissione in applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

67. Considerato quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l'occupazione di un'abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione in forza dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ».

3. Valutazione di compatibilità

2 luglio 1974, Italia c. Commissione, 173/73, Racc. 709.

L'art. 20 della legge 1^o dicembre 1971, n. 1101 per la ristrutturazione, la riorganizzazione e la riconversione dell'industria tessile disponeva a favore di tutte le imprese industriali e artigiane nel settore tessile e della confezione, per un periodo di tre anni, uno sgravio degli oneri sociali relativi ad assegni familiari, consistente nella riduzione dal 15 al 10% dell'aliquota dei contributi dovuti dalle imprese. La disposizione diveniva operante a decorrere dal 1^o luglio 1973. Con decisione del 25 luglio 1973, la Commissione dichiarava, tale norma illegittima in quanto contraria alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Avverso questa decisione, il Governo italiano proponeva ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia contestando, tra l'altro, la valutazione di compatibilità compiuta dalla Commissione. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 21. Il Governo ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata è viziata da eccesso di potere, poiché invade una sfera riservata dal trattato alla sovranità degli Stati membri.

18. In secondo luogo, esso fa valere che lo sgravio degli oneri previdenziali di cui trattasi dovrebbe essere considerato un provvedimento di carattere sociale, che perciò non rientrerebbe nell'ambito degli artt. 92 e 93 [ora artt. 107 e 108 TFUE].

19. Poiché il precedente sistema di finanziamento degli assegni familiari costituiva uno « svantaggio » per i settori con un'alta percentuale di manodopera femminile, il provvedimento di cui è causa avrebbe semplicemente riequilibrato il sistema riducendo l'onere gravante sull'industria tessile italiana.

20. Questa, d'altra parte, si troverebbe in una situazione di svantaggio rispetto alle industrie tessili degli altri Stati membri, per il fatto che gli oneri sociali a carico degli imprenditori sarebbero notevolmente più elevati in Italia che in questi ultimi Stati.

21. Infine, il parziale sgravio degli oneri sociali non potrebbe influire sugli scambi intracomunitari, né alterare la concorrenza nel mercato comune.

22. L'art. 92 [ora art. 107 TFUE] ha lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti.

23. L'art. 92 [ora art. 107 TFUE] non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

24. Di conseguenza, né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all'applicazione dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE].

25. Quanto all'argomento secondo cui il provvedimento contestato non avrebbe altro effetto che quello di riequilibrare gli oneri derivanti per l'industria tessile dal sistema generale di contributi per la previdenza sociale, in specie per quanto riguarda gli assegni familiari, risulta che il regime italiano vigente in materia mira, come tutti i sistemi analoghi, a garantire al lavoratore una retribuzione adeguata ai bisogni della sua famiglia.

26. Poiché, in un sistema del genere, i contributi dei datori di lavoro sono calcolati in funzione dell'onere salariale gravante su ciascuna impresa, la circostanza che un numero relativamente ristretto dei dipendenti di un'impresa possa pretendere, in base alla qualità di capo-famiglia, l'effettiva corresponsione degli assegni familiari non costituisce né un vantaggio né uno svantaggio specifico dell'impresa considerata rispetto ad altre imprese in cui sia più alta la percentuale di

dependenti che percepisce gli assegni; il relativo onere e` esattamente parificato per tutte le imprese.

27. Le considerazioni teste' svolte in merito agli oneri imposti dal regime degli assegni familiari al bilancio di una singola impresa valgono anche per quanto riguarda i rapporti fra i vari settori industriali.

28. Le cifre addotte dal governo ricorrente, secondo cui, nel 1971, nel settore tessile sarebbero stati versati contributi per 65,7 miliardi di lire, mentre le prestazioni della previdenza sociale a titolo di assegni familiari nello stesso settore si sarebbero limitate a 42,4 miliardi, non servono a provare che l'industria tessile si trovi in posizione di svantaggio, riguardo ai costi di produzione, rispetto ad altri settori industriali.

29. Si deve concludere che il parziale sgravio degli oneri sociali per assegni familiari a carico dei datori di lavoro del settore tessile e` un provvedimento inteso ad alleviare in parte, a favore delle imprese di un particolare settore industriale, gli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema.

30. Non si puo` accogliere la tesi secondo cui lo sgravio in questione non sarebbe un « aiuto statale », perche' la diminuzione delle entrate ch'esso determina sarebbe compensata mediante risorse provenienti dai contributi versati a titolo di assicurazione contro la disoccupazione.

31. I fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti — come dimostrano i fatti in esame — in conformita` alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati « risorse statali », ai sensi dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali.

32. Quanto all'argomento secondo cui gli oneri sociali gravanti sugli imprenditori del settore tessile sarebbero piu` elevati in Italia che negli altri Stati membri, va osservato che, nell'applicare l'art. 92, n. 1 [ora art. 107, n. 1 TFUE], si deve necessariamente tener conto della situazione esistente sul piano della concorrenza, nel mercato comune, prima che venisse adottato il provvedimento di cui trattasi.

33. Detta situazione risulta da vari fattori, aventi diversa incidenza sui costi di produzione nei vari Stati membri.

34. Negli artt. 99-102 [ora artt. 113-117 TFUE], il trattato stabilisce del resto le modalita` per eliminare eventuali distorsioni generiche, connesse alle divergenze esistenti fra i vari sistemi fiscali e previdenziali dei vari Stati membri, tenendo conto delle difficolta` strutturali di determinati settori industriali.

35. Per contro, la modifica unilaterale di un dato elemento dei costi di produzione in un dato settore dell'economia di uno Stato membro puo` alterare l'equilibrio esistente.

36. E` quindi inutile il raffronto delle relative aliquote di una determinata categoria di costi sul costo di produzione complessivo, poiche' l'elemento decisivo e` lo sgravio in se' , non gia` la categoria di costi cui esso si riferisce.

37. Inoltre, gli oneri sociali gravanti sugli imprenditori sono compresi nella piu` generale categoria dei costi per la manodopera.

38. Dal fascicolo si desume che questi ultimi sono in Italia relativamente bassi, per il settore tessile, rispetto al livello ch'essi raggiungono, nello stesso settore, negli altri Stati membri.

39. E` evidente che lo sgravio degli oneri sociali, contemplato dall'art. 20 della legge n. 1101, ha l'effetto di ridurre il costo della manodopera nel settore tessile italiano.

40. L'industria tessile italiana e` in concorrenza con le imprese dello stesso settore degli altri Stati membri, come dimostra il volume crescente di prodotti tessili italiani esportati in questi Stati.

41. La riduzione dei costi di produzione dell'industria tessile italiana, ottenuta mediante lo sgravio degli oneri sociali, influisce necessariamente sugli scambi fra gli Stati membri.

42. [...] i mezzi dedotti [...] vanno quindi disattesi ».

17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV c. Commissione*, causa 730/79, Racc. 2671.

Il Governo olandese informava la Commissione di aver intenzione di concedere alla Philip Morris Holland BV il « Premio supplementare per grandi progetti » previsto dalla legge olandese sull'incentivazione e l'orientamento degli investimenti (Staatsblad n. 368).

La sovvenzione tendeva ad aiutare la ricorrente a concentrare e sviluppare la sua produzione di sigarette chiudendo uno dei suoi due stabilimenti nei Paesi Bassi ed aumentando la capacità di produzione nel secondo.

Con decisione 27 luglio 1979, n. 743, la Commissione vietava al Governo dei Paesi Bassi di portare a compimento il suo progetto.

La ricorrente chiedeva alla Corte di annullare tale decisione poiché violerebbe l'art. 92, n. 1 del Trattato (ora art. 107 TFUE).

La Corte osservato:

« 8. L'art. 92, n. 1, del Trattato [ora art. 107 TFUE] di Roma dispone che 'salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. [...]

11. Allorché un aiuto finanziario concesso dallo stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. nella fattispecie, l'aiuto che il governo olandese intendeva concedere riguardava un'impresa orientata verso il commercio internazionale, come prova l'alta percentuale della sua produzione che essa si propone di esportare in altri stati membri. l'aiuto in questione doveva contribuire all'incremento della sua capacità produttiva e, di conseguenza, all'accrescimento della sua capacità di alimentare le correnti di scambio, comprese quelle esistenti fra stati membri. del resto, l'aiuto avrebbe alleviato il costo della trasformazione degli impianti di produzione, procurando con ciò stesso alla ricorrente un vantaggio concorrenziale nei confronti dei fabbricanti che hanno ottenuto, o hanno l'intenzione di ottenere, a proprie spese un aumento analogo delle possibilità di rendimento dei propri impianti.

12. Queste circostanze, menzionate nella motivazione della decisione impugnata e non contestate dalla ricorrente, costituiscono una giustificazione sufficiente a consentire alla commissione di ritenere che l'aiuto progettato sia tale da incidere sugli scambi fra stati membri e minacci di falsare la concorrenza fra le imprese situate in diversi stati membri. 24 i riferiti argomenti della ricorrente non sono concludenti. e il caso di ricordare che la commissione è titolare di un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. [...]

25. È in tale contesto che la Commissione ha valutato, a ragion veduta, il tenore di vita e la sottoccupazione grave nella zona di Bergen-op-zoom, non in riferimento al livello medio nazionale olandese, bensì in relazione al livello comunitario. per quanto riguarda l'argomento della ricorrente tratto dall'art. 92, n. 3, b), del trattato [ora art. 107 TFUE], la commissione poteva benissimo ritenere, come ha fatto, che l'investimento da realizzare nella fattispecie non costituisce un importante progetto di comune interesse' e che l'aiuto progettato non potesse essere assimilato ad un aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro', dato che l'aiuto progettato avrebbe consentito di spostare investimenti realizzabili in altri stati membri ove la situazione economica fosse meno favorevole che nei paesi bassi, il cui livello nazionale di disoccupazione e fra i più bassi della comunità.

26. Quanto all'art. 92, n. 3 c), del Trattato [ora art. 107 TFUE], gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono pertinenti. la compatibilità col trattato dell'aiuto in questione deve essere valutata nell'ambito comunitario e non in quello di un solo stato membro. la valutazione della commissione

si fonda in gran parte sulla constatazione che il previsto incremento della produzione di sigarette verrebbe esportato negli altri stati membri, ciò nel contesto di un rallentamento dei consumi, e che pertanto non si può ritenere che le condizioni degli scambi non verrebbero alterate da un tale aiuto in misura contraria all'interesse comune. questa valutazione è fondata e parimenti giustificata, qualora si valuti la necessità di un aiuto dal punto di vista comunitario piuttosto che da quello di un solo stato membro, la constatazione che il gioco del mercato nel settore della produzione di sigarette e da solo tale da assicurarne, senza intervento statale, lo sviluppo normale e che, quindi, l'aiuto non può essere considerato destinato ad agevolarne lo sviluppo ».

14 gennaio 1997, *Spagna c. Commissione*, causa C-169/95, Racc. I-135.

I fatti all'origine della controversia, risalgono agli inizi degli anni novanta, quando, per un programma di investimenti, il governo spagnolo concedeva alla società Pysa degli aiuti finalizzati alla costruzione di una fonderia per la produzione di ruote dentate e attrezzature GET (pezzi utilizzati per il livellamento e l'escavazione del suolo).

Nell'aprile del 1991, a seguito di un reclamo presentato dalla società Cook, principale impresa europea nel settore delle fonderie, la Commissione adottava una decisione in cui dichiarava di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti accordati dalle autorità spagnole alla Pysa.

La decisione veniva impugnata davanti alla Corte di Giustizia e annullata poiché la Commissione, nonostante la complessità della situazione, non aveva aperto un procedimento ai sensi dell'art. 93 n. 2 del Trattato CE (ora art. 108 TFUE).

Nel luglio 1993 la Commissione apriva il procedimento suddetto adottando una decisione in cui dichiarava che gli aiuti concessi erano illegittimi e incompatibili con il mercato comune e ordinava la restituzione dell'ammontare maggiorato degli interessi maturati a decorrere dalla data delle erogazioni.

La Corte si soffermava a statuire quali aiuti potevano considerarsi compatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza.

La Corte ha osservato:

« 12. Il Regno di Spagna ritiene che l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a), che non comporta la condizione figurante alla lett. c), dello stesso paragrafo, secondo cui gli aiuti menzionati in quest'ultima lettera non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, esige soltanto che gli aiuti controversi siano destinati ad agevolare lo sviluppo delle regioni considerate. Se non è escluso che tale condizione imponga di esaminare l'impatto settoriale degli aiuti in parola, un esame siffatto può essere condotto, secondo il governo ricorrente, al solo fine di determinare se, tenuto conto della situazione del settore, i detti aiuti possano o meno agevolare lo sviluppo economico della regione.

13. La Commissione fa valere che la diversa formulazione delle lett. a) e c), dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, non può giustificare il fatto di non procedere all'esame dell'impatto settoriale di un aiuto concesso a un'impresa attiva in una regione sfavorita. Essa ricorda peraltro che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'esercizio del suo potere discrezionale implica valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario.

14. L'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, del Trattato dispone:

« Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (...)

(...) ».

15. Come già rilevato dalla Corte, un programma di aiuti a finalità regionale può fruire, all'occorrenza, di una delle deroghe previste dall'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a) e c). A questo proposito l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga contenuta nella lett. a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Invece la deroga di cui alla lett. c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni che sono sfavorite rispetto alla media nazionale, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), purché gli aiuti che vi sono destinati «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» (v. sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 19).
16. Viceversa, l'assenza di quest'ultima condizione nella deroga prevista dalla lett. a) implica un più ampio potere discrezionale ai fini della concessione degli aiuti a imprese situate nelle regioni che rispondono effettivamente ai criteri fissati da tale deroga.
17. Tuttavia la diversità di formulazione in tal modo rilevata non può indurre a considerare che la Commissione non debba affatto prendere in considerazione l'interesse comunitario laddove essa applichi l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a), e debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'insieme della Comunità.
18. Conformemente ad una giurisprudenza costante, l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v. segnatamente, sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 24, e 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18).
19. La Commissione ha informato a parecchie riprese gli Stati membri circa gli orientamenti che, in forza dei poteri a tal fine conferitile dagli artt. 92 e seguenti del Trattato, intendeva applicare ai regimi di aiuto a finalità regionale. Ciò costituisce in particolare l'oggetto della sua comunicazione del 1988 sul metodo di applicazione dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (comunicazione 88/C 212/02 - GU C 212, pag. 2), a cui fa riferimento la sua decisione di aprire il procedimento relativo agli aiuti controversi nella presente causa (v. la citata comunicazione 93/C 281/07).
20. Da tali orientamenti risulta che l'applicazione dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a) nonché lett. c), presuppone la presa in considerazione non soltanto delle implicazioni di ordine regionale degli aiuti previsti da tali disposizioni del Trattato, ma anche, con riguardo all'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 1, dell'impatto degli aiuti in parola sugli scambi fra gli Stati membri e quindi delle ripercussioni settoriali che gli aiuti rischiano di provocare a livello comunitario.
21. Certo, come fa notare il governo spagnolo, le condizioni descritte al riguardo nella parte I, punto 6, della citata comunicazione 88/C 212/02 concernono più precisamente taluni aiuti al funzionamento che la Commissione può autorizzare mediante deroga ex art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a), se gli aiuti destinati ad un investimento iniziale non sono adeguati o sufficienti.
22. Tuttavia, come ricordato dalla Commissione nella decisione di aprire il procedimento, gli aiuti regionali non devono provocare sovraccapacità settoriali a livello comunitario. È chiaro al riguardo che la formulazione della parte I, punto 6, secondo trattino, della comunicazione 88/C 212/02, secondo cui l'aiuto «deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica» e non deve condurre a creare a livello comunitario «un problema settoriale (...) più grave del problema regionale originale», può applicarsi a qualunque aiuto regionale, a prescindere dalla sua natura. Siffatte valutazioni non sono incompatibili con la finalità dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. a). Infatti, ammettere il contrario equivarrebbe ad agevolare la realizzazione di iniziative economicamente precarie che, in quanto aggravano soltanto gli squilibri di cui soffrono i mercati in questione, non sono idonee, in ultima analisi, a risolvere in modo efficace e durevole i problemi di sviluppo delle regioni interessate. La circostanza, rilevata dalla Commissione,

che la PYRSA si trovi attualmente in stato di insolvenza malgrado gli aiuti ricevuti dimostra peraltro che un rischio siffatto non è teorico.

23. In tale ottica la Commissione, laddove si pronuncia sulla compatibilità di un determinato regime di aiuti regionali, indica, come ha fatto nella citata decisione 26 maggio 1987, relativa al regime generale di aiuti regionali in Spagna, che l'applicazione del regime è soggetta alle disposizioni e condizioni tipo del diritto comunitario relative a taluni settori di attività.

24. Come si è rilevato al punto 6 della presente sentenza, la decisione iniziale della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti litigiosi era fondata peraltro su due motivi, di cui il primo era basato precisamente sull'assenza di problemi di sovraccapacità. Dichiarando, al punto 38 della citata sentenza Cook/Commissione, che la Commissione avrebbe dovuto dar corso al procedimento previsto dall'art. 93 [ora art. 108 TFUE], n. 2, del Trattato al fine di verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza delle proprie valutazioni al riguardo, la Corte ha già riconosciuto implicitamente che tale valutazione poteva vertere su tale problema.

25. Risulta dall'insieme di tali considerazioni che, dichiarando gli aiuti litigiosi incompatibili col Trattato in ragione della sovraccapacità esistente nel settore di attività in questione, la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale».

27 gennaio 1998, Ladbroke Racing Ltd c. Commissione, causa T-67/94, Racc. II-7.

La società di diritto inglese Ladbroke Racing Ltd (in prosieguo: la « Ladbroke »), controllata dalla Ladbroke Group plc, che si occupava, tra l'altro, dell'organizzazione e della fornitura di servizi di scommesse sulle corse ippiche nel Regno Unito e in altri paesi della Comunità europea, denunciava alla Commissione alcuni aiuti che le autorità francesi avrebbero accordato alla Pari Mutuel Urbain (in prosieguo: la « PMU »), un consorzio composto dalla principali società di corse ippiche in Francia. Con decisione del 22 settembre 1993, la Commissione dichiarava alcune di queste misure statali compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, par. 3, lett. c) (ora art. 107, par. 3 lett. c TFUE) Trattato CE, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. La Ladbroke adiva il Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento di tale decisione e contestando, tra l'altro, la non corretta applicazione di tale esenzione. In proposito, il Tribunale ha osservato:

« 147. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 92, n. 3, del Trattato [ora art. 107, par. 3 lett. c TFUE] conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale di ammettere deroghe al divieto generale di cui al n. 1 del detto articolo. L'accertamento, in tal caso, della compatibilità o dell'incompatibilità con il mercato comune di un aiuto statale solleva problemi che implicano la valutazione di fatti e di circostanze economiche complesse ed atte a modificarsi rapidamente (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 15; 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 36, e 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, [causa C-169/95, Racc. pag. I-135], punto 18). Inoltre, si evince dalla giurisprudenza che nell'ambito di un ricorso di annullamento spetta soltanto al giudice comunitario verificare se la decisione impugnata sia viziata da uno dei motivi di illegittimità di cui all'art. 173 del Trattato [ora art. 263 TFUE], senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sotto il profilo economico, a quella dell'autore della decisione (sentenze della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 23, e 29 febbraio 1996 Belgio/Commissione, [causa C-56/93, Racc. pag. I-723], e sentenza FFSA e a./Commissione, [27 febbraio 1997, causa T-106/95, Racc. pag. II-229], punto 101).

28. Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato ad esercitare nella fattispecie deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura e della motivazione, dell'esattezza

materiale dei fatti accertati per operare la scelta controversa e dell'insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (sentenze Matra/ Commissione, citata, punto 25; 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, citata, punto 11, e FFSA e a./Commissione, citata, punto 101).

29. Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali deve essere esaminata la fondatezza dei motivi della ricorrente relativi al fatto che, dichiarando i tre aiuti statali di cui trattasi compatibili con il mercato comune, la Commissione avrebbe violato le condizioni d'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c) [ora art. 107, par. 3 lett. c TFUE] del Trattato, nonché la propria linea di comportamento quale esposta, in particolare, nella sua dodicesima relazione sulla politica della concorrenza. [...]

30. [Sulla rinuncia, dal 1982 al 1985, alle somme derivanti dall'arrotondamento delle vincite degli scommettitori alla cifra decimale inferiore] Il Tribunale rileva che, secondo la decisione impugnata, a causa dello sviluppo della concorrenza e degli scambi prima della creazione del PMI [Pari mutuel international] nel gennaio 1989, gli aiuti accordati tra il 1982 e il 1985 in favore dell'informatizzazione del PMU e risultanti dall'arrotondamento delle vincite alla cifra decimale inferiore, « non hanno prodotto turbamenti del mercato in misura contraria all'interesse comune, tenuto conto dei loro effetti diretti ed indiretti sullo sviluppo del settore in tutte le sue componenti economiche compreso il miglioramento della razza equina » [parte VII, punto 1), della decisione impugnata].

31. Dal citato passaggio della decisione impugnata emerge che la ricorrente non può rimproverare alla Commissione di non aver esaminato se la condizione positiva d'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato [ora art. 107, par. 3 lett. c TFUE] fosse soddisfatta nella fattispecie.

32. Quanto alla questione se siffatta valutazione della Commissione sia, cionondimeno, basata su premesse erranee, per il fatto che l'aiuto di cui trattasi favoriva soltanto l'attività di accettazione delle scommesse e non il miglioramento della razza equina, il Tribunale rileva che emerge dagli atti che l'informatizzazione delle attività del PMU ha avuto come effetto non soltanto una migliore efficienza dell'accettazione delle scommesse, ma anche una riduzione, a partire dal 1986, delle spese e degli oneri di funzionamento, che ha permesso alle società di corse di svincolare e quindi di dedicare più risorse all'incentivazione del miglioramento della razza equina. Infatti, poiché l'organizzazione del totalizzatore in Francia ha un fine non di lucro e mira soltanto a consentire alle società di corse di continuare la loro attività principale di miglioramento della razza equina, non si può ritenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto considerando l'aiuto di cui trattasi compatibile con il mercato comune in ragione dei suoi effetti sullo sviluppo del settore dell'accettazione delle scommesse in tutte le sue componenti economiche, « compreso il miglioramento della razza equina ».

33. Il Tribunale ritiene inoltre che la ricorrente non può sostenere che solo nella fase scritta la Commissione ha sottolineato gli effetti dell'aiuto di cui trattasi, e in particolare, il miglioramento della razza equina. Tale considerazione figura, infatti, in modo chiaro nella stessa decisione. Inoltre, occorre constatare che la decisione impugnata non si riferisce soltanto agli effetti dell'aiuto controverso sul miglioramento della razza equina, ma sottolinea i suoi effetti diretti ed indiretti sullo sviluppo del settore delle corse « in tutte le sue componenti economiche compreso il miglioramento della razza equina ».

34. Per quanto riguarda la questione se l'aiuto di cui trattasi soddisfi altresì la condizione negativa dell'art. 92, n. 3, lett. c), [ora art. 107, par. 3 lett. c TFUE] nel senso che i suoi effetti sul mercato non alterino gli scambi intracomunitari in misura contraria all'interesse comune, emerge dalla decisione impugnata che, prima della creazione del PMI nel gennaio 1989, non vi erano scambi tra la Francia e gli altri Stati membri, il che implica che prima di tale data non vi era nemmeno concorrenza tra il PMU e gli altri operatori economici presenti sul mercato comunitario dell'accettazione delle scommesse. Di conseguenza, la Commissione ha potuto correttamente concludere che gli aiuti accordati al PMU tra il 1982 e il 1985 in favore dell'informatizzazione delle

sue attività non avevano potuto produrre turbamenti sul mercato contrari all'interesse comunitario. [...]

40.[...] la Commissione poteva fondatamente concludere che l'aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato comune.

41.Peraltro, il Tribunale ritiene che tale conclusione della Commissione non può più essere messa in discussione dal motivo della ricorrente relativo al fatto che la Commissione avrebbe completamente ignorato il primo dei tre criteri che essa aveva adottato nel suo dodicesimo rapporto sulla politica di concorrenza, vale a dire, la valutazione di un aiuto settoriale in ambito comunitario. Infatti, emerge dalla parte VII, terzo capoverso, della decisione impugnata, che l'aiuto di cui trattasi è stato valutato nel « contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro ». Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che solo nell'ambito della fase scritta la Commissione ha per la prima volta fatto valere la considerazione, del resto inerente a qualsiasi esame di compatibilità di un aiuto settoriale con il mercato comune, che il contributo dell'aiuto di cui trattasi allo sviluppo del totalizzatore e al miglioramento della razza equina costituiva un obiettivo legittimo e conforme all'interesse della Comunità. Infine, e contrariamente a quanto la ricorrente sembra sostenere, la valutazione di un aiuto in ambito comunitario non significa che un aiuto che ha effetti positivi per lo sviluppo di un settore in un solo Stato membro, come l'accettazione delle scommesse in Francia, non possa beneficiare di una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato [ora art. 107, par. 3 lett. c) TFUE], in quanto, come la Commissione ha sottolineato, è nell'interesse della Comunità che un determinato settore economico disponga in uno Stato membro di una organizzazione e di una struttura efficienti.

42.Il Tribunale ritiene che la ricorrente non può inoltre rimproverare alla Commissione di non aver esaminato se l'aiuto di cui trattasi era necessario per la realizzazione dell'obiettivo perseguito. Infatti, è chiaramente indicato nella decisione impugnata che « tali deroghe si applicano soltanto se la Commissione è in grado di constatare che il libero gioco delle forze di mercato, in assenza degli aiuti, non inciterebbe il potenziale beneficiario ad adottare un comportamento utile alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui sopra » [parte VII, quarto capoverso, della decisione impugnata], e che, per quanto riguarda l'aiuto all'informatizzazione del PMU, « le società di corse non erano in grado di finanziare esse stesse tutti gli investimenti necessari ». Peraltro, è assodato che, dall'inizio degli anni ottanta, le società di corse si trovavano in una situazione finanziaria di grave deficit, il che spiega perché solo un intervento delle autorità statali, e non degli organismi finanziari privati, fosse idoneo ad assicurare il risanamento di tale situazione [v. parte IV, punti 2) e 3) della decisione impugnata].

43.Quanto alla proporzionalità dell'intensità dell'aiuto di cui trattasi, è pur vero che nella decisione impugnata quest'ultima è stata qualificata dalla Commissione come elevata. Tuttavia ciò non toglie che secondo la decisione impugnata tale aiuto è stato accordato molto prima della creazione del PMI, nel gennaio 1989, data alla quale, in ragione dello stato di sviluppo della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri, esso non poteva produrre effetti contrari all'interesse comunitario.

44.Infine, il Tribunale ritiene che l'argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione non avrebbe applicato correttamente questo stesso criterio poiché essa avrebbe valutato l'intensità dell'aiuto di cui trattasi isolatamente, non può nemmeno essere accolto. Infatti, se è vero che la Commissione, per il fatto stesso che essa non ha applicato correttamente l'art. 92, n. 1, [ora art. 107, n. 1 TFUE] alle quattro misure statali denunciate dalla ricorrente [...], non poteva valutare i loro effetti cumulativi con gli effetti dell'aiuto di cui trattasi, ciò non toglie che tali vantaggi cumulativi riguardano un periodo durante il quale non esistevano né concorrenza né scambi intracomunitari. Di conseguenza, sulla valutazione della compatibilità con il mercato comune della misura di cui trattasi, i cui effetti erano, peraltro, di durata limitata, dal 1982 al 1985, non ha incidenza l'esistenza di altri aiuti concessi prima del 1989 al PMU.

45.Ne consegue che la Commissione poteva correttamente considerare che, tenuto conto dello

stato degli scambi intracomunitari all'epoca dei fatti, l'aiuto di cui trattasi, benché d'intensità elevata, fosse, cionondimeno, compatibile con il mercato comune. [...]

46. Come risulta dalla decisione impugnata, tale aiuto [l'esenzione della regola del differimento di un mese per la detrazione dell'IVA prima del 1989] è stato considerato compatibile con il mercato comune fino al 1989, anno a partire dal quale le società di corse hanno dovuto provvedere al deposito di una cauzione permanente presso il Tesoro, al fine di compensare il vantaggio che ne derivava. Orbene, come è stato constatato, la valutazione della Commissione si basa su un errore riguardante l'ambito temporale nel quale essa doveva essere effettuata [...], il che impedisce al Tribunale di pronunciarsi sull'esistenza stessa dell'aiuto di cui trattasi. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, poiché la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune fino al 1989 è fondata dalla Commissione sugli stessi motivi riguardanti l'aiuto che risulta dall'arrotondamento delle vincite alla cifra decimale inferiore, tale constatazione della Commissione non può essere messa in discussione, dato che tali motivi, come è stato constatato, non sono viziati da errore di valutazione manifesto [...]. Ne consegue che, malgrado l'errore commesso nella fattispecie dalla Commissione, quest'ultima aveva motivi validi per ritenere che l'aiuto di cui trattasi fosse, fino al 1989, compatibile con il mercato comune. [...]

47. La ricorrente sostiene che, anche [sull'esenzione fino al 1989 dal contributo per le opere di edilizia], la decisione è viziata per le stesse ragioni esposte riguardo ad altri due aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune. Orbene, poiché gli argomenti della ricorrente riguardanti queste altre misure sono infondati [...], ciò vale anche per le censure formulate nei confronti dell'aiuto di cui trattasi.

48. Da quanto precede consegue che il motivo della ricorrente relativo ad un'applicazione errata dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato [ora art. 107, par. 3 lett. c TFUE] non è fondato e di conseguenza deve essere respinto ».

15 dicembre 1999, *Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH c. Commissione*, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Racc. II-3663.

Con lettera 31 dicembre 1988, la Commissione informava gli Stati membri che, nel corso della riunione del 22 dicembre 1988, ed a seguito della propria decisione 19 luglio 1988 di istituire una disciplina generale comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile (in seguito « disciplina comunitaria »), sulla base dell'art. 93, n. 1, del Trattato (divenuto art. 108 TFUE), essa aveva fissato i criteri di attuazione di tale disciplina, indicati in un documento allegato alla lettera stessa. La Commissione chiedeva agli Stati membri di comunicare l'accettazione della disciplina stessa entro il termine di un mese.

Poiché il governo tedesco le aveva comunicato la propria decisione di non applicare la disciplina comunitaria, la Commissione, ai sensi dell'art. 93 (ora art. 108 TFUE), n. 2, del Trattato, adottava la decisione 21 febbraio 1990, 90/381/CEE, intesa alla modifica del regime tedesco di aiuto all'industria automobilistica (GU L 188, pag. 55).

Le ricorrenti hanno proposto davanti al Tribunale ricorsi diretti all'annullamento parziale della decisione.

Il Tribunale ha osservato:

« 129. Ai sensi dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 2, lett. c), del Trattato, sono compatibili con il mercato comune « gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dal tale divisione ».

130. Lungi dall'essere stato implicitamente abrogato in seguito alla riunificazione tedesca, tale articolo è stato mantenuto in vigore sia dal Trattato di Maastricht, stipulato il 7 febbraio 1992, sia dal

Trattato di Amsterdam concluso il 2 ottobre 1997. Inoltre, una disposizione identica è stata inserita nell'art. 61, n. 2, lett. c), dell'Accordo sullo spazio economico europeo, siglato il 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

131. Di conseguenza, considerata la portata oggettiva delle norme comunitarie, di cui occorre salvaguardare l'autorità e l'effetto utile, non si può presumere che tale articolo sia divenuto privo di oggetto dopo la riunificazione della Germania, come sostenuto dalla Commissione in udienza, contrariamente alla sua prassi amministrativa (v., in particolare, le decisioni Daimler-Benz e Tettau).

132. Occorre tuttavia sottolineare che, trattandosi di una deroga al principio generale, stabilito dall'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 1, del Trattato, dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato, l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 2, lett. c), del Trattato va interpretato rigorosamente.

133. Inoltre, come la Corte ha sottolineato, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze della Corte 17 novembre 1983, causa 292/83, Merck, Racc. pag. 3781, in particolare pag. 3792, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brenneri, Racc. pag. 1051, in particolare pag. 1062).

134. Nel caso di specie, l'espressione «divisione della Germania » si riferisce storicamente alla demarcazione della linea di separazione tra le due zone nel 1948. Pertanto, gli « svantaggi economici provocati da tale divisione » riguardano solamente quelli determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dalla conservazione di questa linea di confine, come, per esempio, l'interclusione di certe regioni (v. la decisione Daimler-Benz), l'interruzione delle vie di comunicazione (v. la decisione Tettau) o ancora la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese che necessitano quindi di essere sostenute sia per potersi adattare alla nuova situazione, sia per sopravvivere a tali svantaggi (v. in tal senso, ma con riguardo all'art. 70, 4 comma, del Trattato CECA, sentenza Barbara Erzbergbau e a. / Alta Autorità, citata, pag. 396).

135. Per contro, l'idea dei ricorrenti e del governo tedesco secondo cui l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 2, lett. c), del Trattato consente di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder finché questi non abbiano raggiunto un livello di sviluppo paragonabile a quello dei vecchi Länder, è in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale articolo quanto con il suo contesto e gli scopi che esso persegue.

136. Infatti, gli svantaggi economici subiti complessivamente dai nuovi Länder non sono dovuti alla divisione della Germania, ai sensi dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 2, lett. c), del Trattato. In quanto tale, la divisione della Germania ha avuto solo conseguenze marginali sullo sviluppo economico delle due zone, colpite inizialmente allo stesso modo, e non ha impedito all'economia dei vecchi Länder di svilupparsi positivamente in seguito.

137. È necessario osservare pertanto che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano per ragioni diverse dalla divisione della Germania in quanto tale, e in particolare a causa dei differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dall'una e dell'altra parte della frontiera ».

12 dicembre 2000, *Alitalia - Linee aeree italiane SpA c. Commissione*, causa T-296/97, Racc. II-3871.

La ricorrente è una compagnia aerea il cui capitale, al 1 luglio 1996, era detenuto per circa il 90% dalla holding pubblica italiana « Istituto per la Ricostruzione Industriale SpA » (in prosieguo: l'« IRI ») e la restante parte da investitori privati.

Nel luglio 1996, la ricorrente adottava un piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000 accompagnato dal progetto di rilevanti iniezioni in conto capitale da parte dell'IRI.

Il piano di ristrutturazione comprendeva due fasi, una fase di risanamento (1996-1997) e una fase di sviluppo (1998-2000) «indebitamento su fondi propri ».

Con lettera 29 luglio 1996 le autorità italiane informavano la Commissione del piano di

ristrutturazione. Si trattava, secondo le autorità italiane, di un piano essenzialmente destinato a preparare la ricorrente alla sua privatizzazione. Esso non conterrebbe elementi di aiuto. La Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'art. 93 (ora art. 108 TFUE), n. 2. Con lettera 18 aprile 1997 la Commissione faceva presente alla ricorrente e al governo italiano di non essere in grado, in tale vertenza, di adottare una decisione positiva basata sul principio dell'investitore in economia di mercato. Successivamente a tale lettera, diverse riunioni si svolgevano tra le autorità italiane, la ricorrente e la Commissione.

Il 15 luglio 1997, la Commissione adottava la decisione 97/789/CEE nella quale sosteneva che il criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato non risultava soddisfatto nel caso in esame.

La ricorrente chiedeva al Tribunale l'annullamento di tale decisione.

Il Tribunale ha osservato:

« 80. Il Tribunale ricorda che il criterio relativo al comportamento di un investitore privato che operi in normali condizioni di economia di mercato è una emanazione del principio della parità di trattamento fra i settori pubblico e privato, principio in base al quale i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, in prosieguo: la « sentenza ENI-Lanerossi », punto 20; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 70).

81. Occorre pertanto rilevare che un apporto di capitali su fondi pubblici soddisfa il criterio dell'investitore privato e non implica un aiuto statale nel caso in cui, tra l'altro, tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili (v., in tal senso, sentenza Air France/Commissione, citata supra al punto 80, punti 148 e 149).

82. Per quanto riguarda anzitutto la partecipazione dei dipendenti al capitale della ricorrente, la Commissione ha potuto decidere a ragione che essa « non potrebbe essere presa in considerazione (...) in quanto interviene in condizioni totalmente diverse » da quelle dell'apporto dell'IRI (decisione impugnata, punto VII, quinto comma). (...)

93. Infine, il fatto che il piano di ristrutturazione fosse diretto a creare condizioni favorevoli alla privatizzazione della ricorrente non dimostra che l'investimento dell'IRI soddisfacesse il criterio dell'investitore privato. Anche se la possibilità di una partecipazione dell'investitore privato era prevista nel piano di ristrutturazione e una tale partecipazione nel capitale della ricorrente ha effettivamente avuto luogo dopo l'adozione della decisione impugnata, non si tratta di circostanze sufficienti a dimostrare, in mancanza, al momento dell'adozione della decisione impugnata, di un impegno formale da parte di un investitore privato a conferire capitale di concreto valore economico, e alla luce di quanto esposto al precedente punto 86, che il comportamento dell'IRI soddisfi il criterio dell'investitore privato ».

5 agosto 2003, P & O European Ferries (Vizcaya), SA, e Diputacio' n Foral de Vizcaya c. Commissione, cause riunite T-116/01 e T-118/01, Racc. II-2957.

Nel luglio 1992, il consiglio provinciale di Biscaglia (la Diputacio' n Foral de Vizcaya, in prosieguo: la « Diputacio' n ») ed il Ministero del Commercio e del Turismo del governo basco, da un lato, e la Ferries Golfo de Vizcaya, divenuta P&O European Ferries (Vizcaya) SA (in prosieguo: la « P&O Ferries »), d'altro lato, sottoscrivevano un accordo, relativo all'istituzione di un servizio di traghetti tra Bilbao e Portsmouth, che prevedeva l'acquisizione, da parte delle autorità firmatarie, per il periodo dal marzo 1993 al marzo 1996, di 26 000 biglietti di viaggio da utilizzare sulla linea marittima in questione. Tale accordo non veniva notificato alla Commissione e nel settembre

1992 la società *Bretagne Angleterre Irlande*, che gestiva da vari anni, con la denominazione commerciale di « *Brittany Ferries* » una linea di navigazione marittima tra i porti di Plymouth, nel Regno Unito, e Santander, in Spagna, presentava alla Commissione una denuncia relativa alle ingenti sovvenzioni che dovevano essere concesse dalla Diputación e dal governo basco alla P&O Ferries. Avviato nel settembre 1993 il procedimento di cui all'art. 93, par. 2 (ora art. 108, par. 2 TFUE) Trattato CE, dopo una serie di contatti con le autorità spagnole, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto finanziario concesso alla P&O Ferries costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 (oggi art. 107 TFUE) Trattato CE e che non presentasse i requisiti richiesti per essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Il governo basco comunicava così la sospensione dell'accordo, che è stato oggetto di una serie di progetti di modifica e sostituzione nell'ambito dei continui contatti amministrativi tra la P&O Ferries e la Commissione. Nel marzo 1995, la P&O Ferries comunicava alla Commissione un nuovo accordo stipulato con la Diputación, che sarebbe stato vigente dal 1995 al 1998 e in base al quale quest'ultima si impegnavano ad acquistare, per il periodo indicato, un totale di 46 500 biglietti di viaggio da utilizzare sulla linea di navigazione marittima Bilbao-Portsmouth, gestita dalla P&O Ferries, e il 7 giugno 1995 la Commissione, ritenendo che il nuovo accordo non costituisse aiuto statale, chiudeva il procedimento avviato nel settembre 1993. Con sentenza 28 gennaio 1999, causa T-14/96, BAI/Commissione (Racc. pag. II-139, in prosieguo: la « sentenza BAI »), il Tribunale di primo grado ha però annullato la decisione 7 giugno 1995, ritenendo che la Commissione si fosse basata su un'erronea interpretazione dell'art. 92, par. 1, Trattato CE (ora art. 107 TFUE), concludendo che il nuovo accordo non costituisse un aiuto di Stato. Così la Commissione, nel maggio 1999, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 88, par. 2, CE (ora art. 108 TFUE), al fine di permettere agli interessati di presentare le loro osservazioni e, con decisione 29 novembre 2000, n. 2001/247, ponendo fine al procedimento, ha dichiarato che l'aiuto in oggetto era incompatibile con il mercato comune e ha ordinato al Regno di Spagna di chiederne la restituzione. Sia la P&O Ferries sia la Diputación hanno proposto ricorso per annullamento avverso tale decisione, sostenendo, tra l'altro, la violazione sotto diversi profili, da parte della Commissione, degli artt. 87 e 88 Trattato CE (ora artt. 107 e 108 TFUE). Il Tribunale di primo grado, ritenendo necessario accertare preliminarmente se l'aiuto in questione sia stato concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, par. 3, Trattato CE, (ora art. 108, par. 3 TFUE) e, quindi, se si tratti o meno di un aiuto legittimo, ha osservato:

« 57. Ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, n. 3 TFUE]:

« Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. (...) Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ».

8. Nella fattispecie, il Tribunale rileva che l'aiuto istituito con il nuovo accordo non è stato concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, n. 3 TFUE] e che esso è pertanto illegittimo. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata, confortata in tal senso dalle spiegazioni fornite dalle parti nell'ambito del presente procedimento, che l'accordo iniziale ed il nuovo accordo costituiscono un unico aiuto, istituito ed attuato nel 1992, nell'ambito della conclusione dell'accordo iniziale, senza notifica preliminare alla Commissione.

9. Si deve infatti rilevare, in primo luogo, che, come emerge dal preambolo del nuovo accordo nonché dalla comunicazione degli avvocati della P&O Ferries 27 marzo 1995, il nuovo accordo rappresenta una semplice modifica dell'accordo iniziale ed è stato elaborato allo scopo di sostituire quest'ultimo.

10. A tal proposito, è giocoforza rilevare che le modifiche dell'accordo iniziale, come risultanti dal nuovo accordo, non incidono, nella sostanza, sull'aiuto come istituito dall'accordo iniziale (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, *Government of Gibraltar/Commissione*, Racc. pag. II-2309, punto 111).

11. Infatti, dai due accordi risulta che essi hanno ad oggetto l'acquisto, da parte della Diputación, presso la medesima compagnia marittima, la P&O Ferries, di un determinato numero di biglietti di viaggio utilizzabili sulla medesima linea marittima e per un periodo di uguale durata. Inoltre, i due accordi contengono disposizioni identiche quanto alla frequenza dei viaggi e impongono entrambi alla P&O Ferries di impegnarsi ad osservare talune clausole relative alla nazionalità dell'equipaggio, ai beni ed ai servizi utilizzati a bordo delle navi (v. 'considerando' 9 e 14 della decisione impugnata). Inoltre, come emerge in particolare dai 'considerando' 9, 13, 31 e 32 della decisione impugnata, dalla prima clausola dell'accordo iniziale nonché dal preambolo del nuovo accordo, i due accordi mirano entrambi a garantire un servizio marittimo regolare di linea al fine di promuovere gli scambi, il turismo e lo sviluppo regionale dei Paesi Baschi ed a fornire opportunità di viaggio all'estero a gruppi economicamente svantaggiati. Infine, è pacifico che le somme concesse ai sensi del nuovo accordo sono molto simili a quelle concesse ai sensi dell'accordo iniziale, che queste ultime sono rimaste a disposizione della P&O Ferries e sono state utilizzate per retribuire la P&O Ferries nell'ambito del nuovo accordo (v. 'considerando' 18 e 53 della decisione impugnata).

12. In secondo luogo, la decisione impugnata nonché la documentazione fornita dalle parti permettono di rilevare che la comunicazione della P&O Ferries 27 marzo 1995, inviata ad un funzionario della DG « Trasporti » della Commissione ad opera degli avvocati della P&O Ferries, lungi dal rappresentare una notifica formale di un nuovo aiuto previsto, chiude una lunga corrispondenza tra i servizi della Commissione e le ricorrenti, relativamente alle modifiche gradualmente apportate all'accordo iniziale [...].

13. A tal proposito, emerge dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente nella causa T-116/01 che, a seguito dell'adozione della decisione della Commissione 29 settembre 1993 relativa all'avvio del procedimento formale di esame e a seguito di una riunione, il 22 aprile 1994, tra i servizi della DG « Trasporti » della Commissione, da un lato, e la Diputación e la P&O Ferries, dall'altro, queste ultime hanno inviato numerose lettere alla Commissione con proposte di modifica da apportare all'accordo iniziale (v., in particolare, le lettere della beneficiaria 11 maggio, 6 giugno e 1^o dicembre 1994, inviate a un funzionario della DG « Trasporti », nonché la lettera 25 novembre 1994 della Diputación alla Commissione, contenente una lista esaustiva delle modifiche apportate all'accordo iniziale).

14. Il fatto che la comunicazione 27 marzo 1995 non rappresenti la notifica di un nuovo aiuto è del pari chiaramente confermato dal fatto che essa è stata inviata dagli avvocati della P&O Ferries anziché dal governo spagnolo. Inoltre, le forme e il contenuto di tale comunicazione non rispondono in alcun modo ai criteri formali richiesti. Infatti, contrariamente a quanto previsto dal punto 3, lett. a), i) e ii) della lettera della Commissione agli Stati membri del 2 ottobre 1981, SG (81) 12740, la comunicazione è stata inviata a un funzionario della DG « Trasporti » anziché al segretariato generale della Commissione, ed essa non contiene alcun riferimento all'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, n. 3 TFUE].

15. In terzo luogo, le lettere che le ricorrenti hanno inviato alla Commissione, tra cui la comunicazione 27 marzo 1995, hanno tutte il numero di riferimento utilizzato dalla Commissione nel fascicolo relativo all'accordo iniziale, cioè « NN 40/93 » (v., a tal proposito, sentenza Austria/Commissione [15 febbraio 2001, causa C-99/98, Racc. pag. I-1101], punto 42).

16. In quarto luogo, l'analisi del Tribunale è suffragata dal comportamento della Commissione che, a seguito della ricezione della comunicazione 27 marzo 1995, ha dato seguito a quest'ultima adottando la decisione 7 giugno 1995, anziché respingerla in quanto incompleta, in conformità alla sua lettera agli Stati membri SG (81) 12740, citata, ed alla sua prassi abituale [...].

17. In quinto luogo, il Tribunale rileva che la Commissione, nella decisione 7 giugno 1995, dichiara espressamente che, con la sua lettera inviata al governo spagnolo, conclude il procedimento avviato il 29 settembre 1993.

18. È quindi chiaro che le stesse parti interessate e la Commissione, sia durante il procedimento amministrativo preliminare, sia nella decisione impugnata, hanno fornito indicazioni che permettono di rilevare come esse considerassero l'aiuto controverso come un aiuto non notificato.

19. Il fatto che le parti abbiano modificato o soppresso talune disposizioni nell'accordo iniziale ritenute incompatibili con l'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE] non cambia in alcun modo il fatto che l'accordo iniziale ed il nuovo accordo rappresentano in sostanza un unico aiuto (sentenza *Government of Gibraltar/ Commissione*, cit., punto 111).

20. Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la circostanza che la Commissione abbia accettato la comunicazione del nuovo accordo senza alcuna obiezione relativa alla validità giuridica di quest'ultima non può in alcun caso influire sull'illegittimità dell'aiuto controverso. Infatti, è sufficiente rilevare a tal proposito che la Commissione non può in alcun caso autorizzare una deroga al procedimento di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, n. 3 TFUE] e modificare, con il proprio comportamento, l'illegittimità di un aiuto. In ogni caso, emerge chiaramente da quanto precede che il comportamento della Commissione era perfettamente normale nell'ambito di un procedimento relativo ad un aiuto non notificato. Il solo fatto che, a loro dire, gli avvocati della P&O Ferries erano convinti che la loro comunicazione 27 marzo 1995 rappresentasse una notifica formale di un nuovo aiuto non può avere conseguenze sul carattere illegittimo dell'aiuto controverso.

21. Infine, l'analisi del Tribunale non può essere influenzata neppure dal fatto che la Commissione, ai 'considerando' 5 e 6 della decisione impugnata, dichiarò di aver deciso, il 26 maggio 1999, « di estendere il procedimento promosso nel 1993 nei confronti [dell'accordo iniziale], includendovi anche [il nuovo accordo] » e di invitare i terzi a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto controverso.

22. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, se un primo esame ha convinto la Commissione che un aiuto di Stato è incompatibile con il Trattato, ovvero non le ha consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, n. 3 TFUE] (v., in particolare, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, *Commissione/Systraval e Brink's France*, Racc. pag. I-1719, punto 39, e sentenza *BFM e EFIM/Commissione*, [15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, Racc. pag. II-3437], punto 44).

23. Risulta inoltre dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, n. 3 TFUE], che la Commissione decide «dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni». La Corte ha già avuto modo di affermare che la comunicazione di avvio del procedimento serve all'unico scopo di ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento (sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, *Commissione/Germania*, Racc. pag. 813, punto 19, e sentenza *BFM e EFIM/ Commissione*, cit., punto 45).

24. Il fatto che la Commissione, con la sua decisione 26 maggio 1999, abbia ritenuto necessario sollecitare il parere degli interessati sull'aiuto, come modificato dal nuovo accordo, non può quindi in alcun modo essere interpretato nel senso che, prima di tale data, il procedimento avviato il 29 settembre 1993 e chiuso con la decisione 7 giugno 1995 abbia riguardato solamente l'accordo iniziale. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che le ricorrenti non hanno fornito al Tribunale elementi che permettano di stabilire che il nuovo accordo ha istituito un nuovo aiuto».

30 settembre 2003, *Germania c. Commissione*, causa C-301/96, Racc. I-9919.

A seguito della riunificazione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, ovvero all'entrata in vigore dell'unione economica, monetaria e sociale tra le

stesse, avvenuta il 1^o luglio 1990, crollavano la domanda e la produzione di autoveicoli Trabant in Sassonia (Germania). Per salvaguardare l'industria automobilistica di tale regione, la Volkswagen AG (in prosieguo: la « Volkswagen ») avviava negoziati con l'organismo di diritto pubblico incaricato della ristrutturazione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca (la Treuhandanstalt, in prosieguo: la « THA »), che approdavano ad un accordo di principio nell'ottobre 1990 ed in virtù dei quali il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen e altre autorità competenti adottavano provvedimenti che autorizzavano l'erogazione di sovvenzioni agli investimenti a favore della Volkswagen. Tali provvedimenti venivano comunicati alla Commissione che instaurava un dialogo con le autorità tedesche interessate che si è protratto per diversi anni e che ha implicato, tra l'altro, svariate modifiche ai primi provvedimenti del 1991 nell'ottica di renderli compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti e le indicazioni fornite dalla Commissione stessa. I contatti si « concludevano » nel 1996, con l'adozione da parte di quest'ultima di una decisione (la n. 96/666) nella quale soltanto una serie di aiuti, esplicitamente individuati, che la Germania intendeva concedere a favore di diversi progetti di investimento della Volkswagen in Sassonia sono stati ritenuti compatibili con l'art. 92 (ora art. 107 TFUE), par. 3, lett. c), Trattato CE, mentre altri, anch'essi espressamente elencati, sono stati dichiarati incompatibili con tale norma e, dunque, non erogabili. La Germania ha proposto ricorso per l'annullamento parziale di tale decisione, deducendo tra l'altro, la violazione dell'art. 92, par. 2 e 3, Trattato CE (ora art. 107, par. 2 e 3 TFUE). In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 64. Le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE] del Trattato precisano che sono compatibili con il mercato comune « gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione ».

65. Considerato che tali disposizioni non sono state abrogate, successivamente alla riunificazione della Germania, ne' dal Trattato sull'Unione europea ne' dal Trattato di Amsterdam, non può presumersi, in considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, che le disposizioni medesime siano divenute prive di oggetto a seguito della riunificazione della Germania (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 47 e 48, e 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I-1139, punto 116).

66. Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciata dall'art. 92, n. 1, del Trattato [ora art. 107, n.1 TFUE], la disposizione di cui al successivo n. 2, lett. c), del medesimo articolo deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 49).

67. A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare, nelle menzionate sentenze 19 settembre 2000, Germania/Commissione (punto 52), e 28 gennaio 2003, Germania/Commissione (punto 120), che l'espressione « divisione della Germania » si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate e che, pertanto, gli « svantaggi economici provocati da tale divisione » possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

68. Il governo tedesco ha contestato, particolarmente nel corso della fase orale del procedimento, tale interpretazione accolta dalla Corte suggerendo, sostanzialmente, che la nozione di « svantaggi economici provocati da tale divisione » ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c) [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE], del Trattato si applicherebbe agli aiuti necessari per compensare l'arretratezza nello sviluppo economico riconducibile al regime politico-economico precedentemente esistente sul territorio dei nuovi Länder.

69. Tale interpretazione della nozione di svantaggi economici provocati dalla divisione della

Germania non può trovare accoglimento.

70. Infatti, la tesi del governo tedesco secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c) [ora art. 107, n.2, lett. c, TFUE], del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'innegabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue (v. menzionata sentenza 28 gennaio 2003, Germania/ Commissione, punto 121).

71. A tal riguardo, occorre rammentare l'obbligo di interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato (v. supra, punto 66).

72. Pertanto, come emerge chiaramente dal punto 54 della menzionata sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, possono essere unicamente compensati, ai sensi di tale disposizione, gli svantaggi economici provocati direttamente dalla divisione geografica della Germania.

73. Ne consegue che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE] non può essere interpretato nel senso che ricomprenda fattispecie che non costituiscono conseguenza diretta della precedente esistenza di una frontiera intertedesca, bensì che costituiscono, in ampia misura, il risultato concreto delle politiche economiche perseguite dalla Repubblica democratica tedesca.

74. L'interpretazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE] sostenuta dal governo tedesco produrrebbe quindi la conseguenza di spezzare il nesso diretto che deve necessariamente sussistere tra lo svantaggio economico e la divisione geografica della Germania.

75. Le differenze di sviluppo tra i Länder già esistenti e quelli nuovi si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici istituiti nelle due parti della Germania.

76. Ne consegue che il governo tedesco, non avendo dimostrato la necessità degli aiuti al fine di compensare uno svantaggio economico provocato dalla divisione geografica della Germania, non ha quindi provato che la Commissione sia incorsa in una violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [ora art. 107, n. 2, lett. c TFUE].

77. Il detto governo sostiene peraltro, che, in passato, tale disposizione non sarebbe stata interpretata dalla Commissione unicamente nel senso di una norma diretta a compensare gli svantaggi direttamente derivanti dal confine tra la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, bensì parimenti nel senso di una disposizione destinata ad andare oltre le conseguenze economiche della divisione della Germania in differenti zone economiche. Detto governo rinvia a tal riguardo alla decisione della Commissione 11 dicembre 1964, relativa agli aiuti destinati a facilitare l'integrazione della Saar nell'economia della Repubblica federale di Germania (Bollettino della Comunità economica europea 2-1965, pag. 33; in prosieguo: la « decisione relativa alla Saar »).

78. Da tale decisione emerge che la Commissione ha autorizzato, sulla base dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato [ora art. 107, n.2, lett. c, TFUE] ovvero in virtù della successiva lett. c) del n. 2 del medesimo articolo, taluni aiuti a favore, in primo luogo, degli espulsi, dei rifugiati e delle vittime della guerra e degli smembramenti del paese, in secondo luogo, delle regioni frontaliere della zona sovietica, in terzo luogo, di Berlino (Germania) in considerazione della sua situazione particolare e, in ultimo luogo, a favore della Saar, al fine di facilitarne l'integrazione nella Repubblica federale di Germania.

79. Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il governo tedesco, tali aiuti non sono stati concessi unicamente a beneficio della Saar e, in particolare, non viene chiaramente precisato il fondamento normativo sul quale la Commissione si è basata ai fini dell'autorizzazione degli aiuti concessi a tale Land. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni relative alla causa Freistaat Sachsen e a./Commissione (sentenza pronunciata in data odierna, cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P), le disposizioni di cui alle lett. b) e c) del n. 2 dell'art. 92 vengono menzionate alternativamente e, atteso che la decisione relativa alla Saar si riferisce parimenti agli aiuti a favore di regioni frontaliere della zona sovietica e di Berlino, il riferimento all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE] non consente di dedurre che tale riferimento sia stato operato

unicamente con riguardo alla Saar, essendo possibile che esso sia stato operato solo in relazione alle regioni frontaliere della zona sovietica e a Berlino.

80. In ogni caso, si deve rilevare che, a prescindere dall'interpretazione data dalla Commissione all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE] in passato, questa non può incidere sulla fondatezza dell'interpretazione della stessa disposizione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata e, conseguentemente, sulla sua validità.

81. Infatti, la validità della decisione impugnata deve essere esaminata unicamente nell'ambito dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [ora art. 107, n. 2, lett. c, TFUE] e non sulla base di una pretesa prassi anteriore.

82. Da tutte le suseposte considerazioni emerge che il primo motivo dev'essere respinto. [...]

105. A termini dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, [ora art. 107, n. 3, lett. b, TFUE] possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti « destinati (...) a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ».

106. In considerazione del contesto e della ratio di tale disposizione nonché della necessità d'interpretare restrittivamente le deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato (v. supra, punto 66), si deve ritenere che il turbamento di cui parla tale disposizione deve incidere sull'economia di uno Stato membro e non solo su quella di una delle sue regioni o su parti del suo territorio.

107. Infatti, le regioni svantaggiate di uno Stato membro possono beneficiare di aiuti ritenuti dalla Commissione compatibili con il mercato comune nell'ambito dell'art. 92, n. 3, lett. a), ovvero lett. c), [ora art. 107 n. 3, lett. a), ovvero lett. c), TFUE] del Trattato.

108. Orbene, nell'ambito del terzo motivo, il governo tedesco si è limitato a fare riferimento ad un grave turbamento dell'economia del Freistaat Sachsen senza minimamente sostenere che tale situazione avrebbe potuto provocare un turbamento grave dell'economia della Repubblica federale di Germania.

Ne consegue che l'argomento del governo tedesco relativo al diniego di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), [ora art. 107, n. 3, lett. b) TFUE] del Trattato dev'essere respinto».

17 dicembre 2008, *Ryanair Ltd c. Commissione*, causa T-196/04, Racc. II-3643.

La Ryanair Ltd (in prosieguo: la «Ryanair») è la prima e la più importante compagnia aerea «low cost». Essa ha avviato le sue attività a partire dall'aeroporto di Charleroi (Belgio) nel maggio 1997 con l'apertura di un collegamento aereo a destinazione Dublino. Nel corso del 2000, sono state intraprese trattative relative all'installazione da parte della Ryanair della sua prima base continentale a Charleroi. All'inizio del novembre 2001 la Ryanair ha concluso due accordi distinti, uno con la regione Vallonia, proprietaria dell'aeroporto di Charleroi, l'altra con la Brussels South Charleroi Airport (BSCA), impresa pubblica controllata dalla regione Vallonia che, a partire dal 4 luglio 1991, gestisce e utilizza tale aeroporto in qualità di ente concessionario. In conformità a quanto disposto dal primo accordo, la regione Vallonia ha concesso alla Ryanair, oltre ad una modifica degli orari d'apertura dell'aeroporto, una riduzione delle tasse d'atterraggio nella misura del 50% rispetto al livello regolamentare e si è impegnata a indennizzare la Ryanair per ogni perdita di utili derivante direttamente o indirettamente da una modifica, introdotta mediante regolamento o decreto di qualsiasi tassa aeroportuale o degli orari di apertura dell'aeroporto. In applicazione del secondo accordo, la Ryanair si è impegnata a stabilire all'aeroporto di Charleroi la base di un numero di aerei tra due e quattro e ad effettuare, su un periodo di quindici anni, un minimo di tre rotazioni al giorno e per aereo. Essa si è impegnata, peraltro, a rimborsare, in caso di «ritiro importante» da parte sua dall'aeroporto, la totalità o una parte dei versamenti effettuati dalla BSCA. La BSCA, per parte sua, si è impegnata a contribuire ai costi sostenuti dalla Ryanair per l'installazione della sua base. Dette misure non sono state notificate alla Commissione. Dopo aver ricevuto alcune denunce e in seguito a talune informazioni pubblicate sulla stampa, la Commissione comunicava al Regno del

Belgio, con lettera dell'11 dicembre 2002, la sua decisione di avviare contro le stesse misure la procedura prevista all'art. 88, par. 2, CE (oggi art. 108, par. 2, TFUE). In seguito all'istruttoria, la Commissione adottava la decisione 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi. In detta decisione, la Commissione esclude l'applicazione alla regione Vallonia del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato. Invece di agire nell'ambito delle sue prerogative di pubblica autorità, la regione Vallonia si è comportata, secondo la Commissione, in modo illegittimo e discriminatorio. Anche per quanto riguarda le misure adottate dalla BSCA, dopo aver constatato che quest'ultima non aveva agito in conformità al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, la Commissione decideva che i vantaggi concessi alla Ryanair costituissero vantaggi ai sensi dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107, par. 1, TFUE). Nei confronti della decisione della Commissione, la Ryanair proponeva un ricorso per annullamento davanti al Tribunale di primo grado, il quale, con riferimento, in particolare, al principio dell'investitore privato, ha osservato:

« 35. [...], il Tribunale giudica opportuno effettuare preliminarmente un certo numero di precisazioni in merito alla nozione di aiuto di Stato prevista dall'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] e in merito alla natura e alla portata del controllo che esso è tenuto a svolgere nella fattispecie.

36. [...], La qualificazione di aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dalla disposizione. In primo luogo, è necessario che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, tale intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario favorendo talune imprese o talune produzioni. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T-34/02, Le Levant 001 e a./Commissione, Racc. pag. II-267, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

37. In questo caso, è giocoforza constatare che soltanto il ricorrere del presupposto relativo all'esistenza di un vantaggio viene contestato dalla ricorrente.

38. Al riguardo, dalla giurisprudenza risulta che il termine «aiuti», ai sensi di tale disposizione, designa necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti da esso designati o istituiti a tal fine (sentenze della Corte 7 maggio 1998, cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13, e 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring, Racc. pag. I-9067, punto 16).

39. In particolare è stato dichiarato che, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze della Corte 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 60, nonché 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-2459, punto 41).

40. Infine, occorre osservare che la nozione di aiuto, qual è definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] (sentenze della Corte 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I-3271, punto 25, e del Tribunale 17 ottobre 2002, causa T-98/00, Linde/Commissione, Racc. pag. II-3961, punto 40).

41. Per contro, occorre ricordare che la valutazione da parte della Commissione se un provvedimento soddisfi il criterio dell'operatore privato in un'economia di mercato implica una valutazione economica complessa. La Commissione, quando adotta un atto che implica una valutazione di tal genere, gode di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale si limita a verificare il rispetto delle norme riguardanti la procedura e l'obbligo di motivazione, l'assenza di errori di diritto,

l'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione, l'insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti oppure di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione (v., in questo senso, ordinanza della Corte 25 aprile 2002, causa C-323/00 P, DSG/Commissione, Racc. pag. I-3919, punto 43, e sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T-152/99, HAMSA/Commissione, Racc. pag. II-3049, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).

42. È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti delle parti e, in primo luogo, la questione relativa all'applicabilità del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato alle misure adottate dalla regione Vallonia. [...]

45. Il Tribunale considera che occorre anzitutto valutare se la regione Vallonia e la BSCA dovessero essere considerate quale unica e sola entità economica ai fini dell'esame delle misure controverse e, all'occorrenza, accertare se, malgrado l'esistenza di un'identità di interessi tra la regione Vallonia e la BSCA, la Commissione potesse giustamente escludere l'applicazione del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato ai vantaggi concessi dalla regione Vallonia in base al convincimento che l'intervento di quest'ultima ricadesse, nella fattispecie, nell'ambito delle prerogative di pubblica autorità. [...]

53. Occorre ricordare che, come risulta dal fascicolo, la BSCA è un'impresa pubblica controllata dalla regione Vallonia. Il suo capitale è in gran parte composto di capitali pubblici: per la precisione, e anche secondo il parere della Commissione, la regione Vallonia deteneva direttamente o indirettamente, all'epoca dei fatti controversi, il 96,28% delle quote societarie della BSCA. Il 2 novembre 2001 la BSCA e la Ryanair hanno sottoscritto un contratto che prevedeva obblighi corrispettivi.

54. La regione Vallonia è, per parte sua, proprietaria dell'infrastruttura aeroportuale di Charleroi. Il 6 novembre 2001 essa ha concluso un accordo con la Ryanair ai sensi del quale si impegnava a concedere a quest'ultima, da una parte, una riduzione dei diritti d'atterraggio e, dall'altra, un indennizzo in caso di perdite che detta compagnia aerea avesse subito in seguito ad una modifica delle tasse aeroportuali o degli orari d'apertura dell'aeroporto di Charleroi introdotta mediante decreto o regolamento. Occorre sottolineare che tale accordo prevede soltanto, come la Commissione ha del resto indicato al punto 21 della lettera che invitava gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure contestate [...], impegni della regione Vallonia nei confronti della Ryanair. [...]

59. Orbene, è necessario esaminare, nel contesto dell'applicazione del criterio dell'investitore privato, l'operazione commerciale nel suo insieme allo scopo di verificare se l'ente statale e l'ente da esso controllato, unitamente considerati, si siano comportati come operatori razionali in un'economia di mercato. Infatti, la Commissione ha l'obbligo di tenere conto, nella valutazione delle misure contestate, di tutti gli elementi pertinenti e del loro contesto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II-435, punto 270), inclusi quelli relativi alla situazione della o delle autorità che hanno emanato le misure contestate.

60. Oltretutto, in contrasto con quanto afferma la Commissione, i vincoli economici che legano la regione Vallonia alla BSCA non sono privi di rilievo, in quanto non si può escludere a priori che la regione Vallonia non abbia soltanto preso parte all'attività esercitata dalla BSCA (v., analogamente, sentenza della Corte 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 112), ma abbia anche ottenuto una contropartita di natura finanziaria per la concessione delle misure contestate.

61. Nella fattispecie, occorre pertanto concludere che la regione Vallonia e la BSCA dovevano essere considerate come un solo ed unico ente ai fini dell'applicazione del principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Resta anche da esaminare se la Commissione abbia giustamente rifiutato di applicare il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato per quanto riguarda le misure adottate dalla regione Vallonia a causa del ruolo da essa specificamente svolto, cioè

il suo asserito ruolo di autorità di regolamentazione. [...]

81. Occorre ricordare che l'accordo concluso tra la regione Vallonia e la Ryanair prevede, da una parte, una riduzione sulle tasse di atterraggio e, dall'altra, una garanzia di indennizzo in caso di modifica degli orari di apertura dell'aeroporto o del livello delle «tasse» aeroportuali.

82. La Commissione, nel punto 160 della decisione impugnata, rileva quanto segue:

« La Commissione conclude (...) che il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato non è applicabile al comportamento della regione Vallonia e che la riduzione dei diritti aeroportuali e la garanzia di indennizzo costituiscono un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, (...) CE. Tali vantaggi permettono a Ryanair di ridurre i suoi costi operativi».

83. Per pervenire a tale conclusione la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- la determinazione delle tasse aeroportuali rientrerebbe nella competenza legislativa e regolamentare della regione Vallonia (punto 144 della decisione impugnata);

- determinando il livello delle tasse aeroportuali che gli utenti sono tenuti a versare per l'utilizzo degli aeroporti valloni, la regione Vallonia disciplina un'attività economica, ma non agisce certamente come un'impresa (punti 145 e 158 della decisione impugnata);

- le «tasse aeroportuali» stabilite dalla regione Vallonia sarebbero destinate al finanziamento di una determinata dotazione finanziaria: esse sarebbero destinate per l'ammontare del 65% all'ente gestore (BSCA) e per l'ammontare del 35% ad un fondo per l'ambiente (punti 146-150 della decisione impugnata);

- la regione Vallonia avrebbe violato le disposizioni regolamentari nazionali applicabili concedendo una riduzione alla Ryanair tramite un contratto di diritto privato e si sarebbe così posta in una situazione di «confusione di poteri» (punti 151-153 della decisione impugnata);

- l'affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata comporterebbe una discriminazione tra gli «aeroporti privati» e gli «aeroporti pubblici» non sarebbe fondata, considerati i diversi modi per determinare l'importo delle tariffe aeroportuali esistenti in Europa (punti 154-159 della decisione impugnata).

84. Prima di esaminare la fondatezza di questi motivi, il Tribunale considera necessario ricordare che, per determinare se una misura statale costituisca un vantaggio ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], deve essere fatta una distinzione tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto impresa che esercita un'attività economica e gli obblighi che possono incombergli in quanto pubblico potere (v., in tal senso, per quanto riguarda la distinzione che deve essere operata tra la situazione in cui l'autorità che eroga l'aiuto agisce come azionista di una società e la situazione in cui tale autorità agisce come pubblica autorità, sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 22, e 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I-1139, punto 134).

85. Mentre risulta necessario, nel caso in cui lo Stato agisca in qualità di impresa che opera come investitore privato, valutare il suo comportamento alla luce del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, l'applicazione di detto principio deve essere invece esclusa nell'ipotesi in cui esso agisca in quanto pubblico potere. Infatti, in quest'ultima ipotesi, il comportamento dello Stato non può mai essere paragonato a quello di un operatore o di un investitore privato operante in un'economia di mercato.

86. Occorre, pertanto, pronunciarsi sulla natura economica o non economica delle attività considerate nella fattispecie.

87. Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza che costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza della Corte 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7, e sentenza Aéroports de Paris/Commissione [12 dicembre 2000, causa T-128/98, Racc. pag. II-3929], punto 107).

88. Orbene, in contrasto con quanto indicato dalla Commissione al punto 145 della decisione impugnata, occorre considerare che la regione Vallonia ha agito nell'ambito di attività di natura economica. Infatti, la fissazione dell'importo dei diritti di atterraggio e la garanzia di indennizzo ad

essi collegata sono attività direttamente collegabili alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, la quale costituisce attività economica (v., in tal senso, sentenza *Aéroports de Paris/Commissione*, citata [...], punti 107-109, 121, 122 e 125).

89. È necessario sul punto osservare che le tariffe aeroportuali fissate dalla regione Vallonia devono essere considerate come retribuzione della prestazione di servizi resi nell'ambito dell'aeroporto di Charleroi, malgrado il fatto, evidenziato dalla Commissione al punto 147 della decisione impugnata, che sia debole il nesso diretto e manifesto esistente tra il livello delle tariffe e il servizio reso agli utenti.

90. Contrariamente alla situazione presa in esame nella sentenza *Freskot*, citata al precedente punto 63, le tariffe aeroportuali devono essere prese in esame come contropartita dei servizi resi dal proprietario o dall'ente gestore dell'aeroporto. La stessa Commissione ammette ai punti 147-149 della decisione impugnata, che, sia nella fattispecie sia nella sua prassi anteriore in materia di decisioni, era appropriato considerare dette tariffe come «diritti» e non come «tasse».

91. Possono essere qualificate quindi come attività di natura economica la messa a disposizione delle compagnie aeree, da parte di una pubblica autorità, di installazioni aeroportuali, nonché la loro gestione a fronte del pagamento di un canone il cui tasso viene determinato liberamente da tale autorità, dato che tali attività, per quanto certamente eseguite sul territorio del demanio pubblico, non per questo rientrano nell'esercizio delle prerogative di pubblico potere. Infatti, tali attività, per loro natura, per la loro finalità e per le regole alle quali sono sottoposte, non si ricollegano all'esercizio di prerogative che costituiscono tipicamente prerogative di pubblico potere (v., a contrario, sentenza della Corte 19 gennaio 1994, causa C-364/92, *SAT Fluggesellschaft*, Racc. pag. I-43, punto 30).

92. La circostanza che la regione Vallonia sia una pubblica autorità e che sia proprietaria di installazioni aeroportuali rientranti nel demanio pubblico non può quindi escludere di per sé che essa, nella fattispecie, possa essere considerata come un ente che esercita un'attività economica (v., in tal senso, sentenza *Aéroports de Paris/Commissione*, citata [...], punto 109).

93. A questo riguardo, la Commissione ha ammesso in udienza che il proprietario di un aeroporto pubblico può agire sia in quanto autorità di disciplina sia in quanto investitore privato. Essa ha inoltre sostenuto che se la BSCA non avesse agito da intermediaria tra la regione Vallonia, in qualità di proprietaria dell'aeroporto di Charleroi, e la Ryanair, in qualità di cliente di detto aeroporto, sarebbe stato possibile considerare la regione Vallonia come investitore privato operante in un'economia di mercato. La Commissione sottolinea tuttavia che, nella fattispecie, la regione Vallonia, avvalendosi dei suoi poteri regolamentari e fiscali, ha agito soltanto in quanto autorità di disciplina. Essa osserva in particolare che, all'epoca dei fatti, i poteri della regione Vallonia in materia di determinazione delle tasse aeroportuali, tra le quali compaiono i diritti di atterraggio degli aeromobili, che sono gli unici ad essere oggetto della controversia, erano previsti dal decreto del governo vallone 16 luglio 1998, recante determinazione dei diritti da riscuotere per l'uso degli aeroporti di competenza della regione Vallonia (*Moniteur belge* del 15 settembre 1998, pag. 29491), come modificato dal decreto del governo vallone 22 marzo 2001 (*Moniteur belge* del 10 aprile 2001, pag. 11845). In forza dell'art. 8 di tale decreto, spetta ad una commissione consultiva di utenti, composta di un rappresentante del Ministro dei Trasporti, di due rappresentanti dell'ente gestore dell'aeroporto, di un rappresentante della direzione generale dei trasporti del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, nonché di un rappresentante degli utenti dell'aeroporto, emettere un parere sui progetti di modifica del sistema delle tariffe. Tali elementi sarebbero rivelatori per quanto riguarda l'esercizio delle prerogative di pubblico potere.

94. Il Tribunale considera, tuttavia, che tale argomentazione non possa essere accolta in quanto non rimette in discussione il fatto che l'attività in esame nella fattispecie, cioè la determinazione delle tasse aeroportuali, si collega strettamente all'uso e alla gestione dell'aeroporto di Charleroi, attività che deve essere qualificata come economica.

95. Va osservato, al riguardo, che la Commissione ha rilevato nel punto 156 della decisione

impugnata quanto segue:

«Un aeroporto svolge sempre una funzione di utilità pubblica, e per questo motivo è generalmente soggetto ad alcune forme di regolamentazione, anche qualora appartenga e/o sia gestito da un'impresa privata. I gestori privati di aeroporti possono essere soggetti a tale regolamentazione ed i loro poteri di tariffazione sono spesso limitati dalle prescrizioni emanate dalle autorità nazionali di regolamentazione a motivo della loro posizione monopolistica. La posizione di forza degli aeroporti rispetto ai loro utenti può essere dunque controllata dalle autorità nazionali di regolamentazione, le quali stabiliscono livelli tariffari che non possono essere superati ("price caps"). Affermare che un aeroporto privato è libero di fissare le proprie tariffe senza essere soggetto ad alcuna forma di regolamentazione non è in ogni caso esatto».

96. Quindi, la Commissione, pur rifiutando di applicare il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato ai provvedimenti adottati dalla regione Vallonia, considerata la natura regolamentare dei poteri che essa esercita, ha essa stessa osservato che gli aeroporti erano generalmente soggetti a determinate forme di regolamentazione, e ha aggiunto la precisazione «anche qualora appartenga e/o sia gestito da un'impresa privata». Ne consegue che il motivo vertente sull'esistenza di diversi modi di determinazione dei diritti aeroportuali non appare, di per sé, idoneo a escludere l'applicazione ai vantaggi concessi dalla regione Vallonia del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato ».

22 dicembre 2008, *British Aggregates British Aggregates Association c. Commissione*, causa C-487/06 P, Racc. I-10505.

La British Aggregates Association (in prosieguo: la «BAA») è un'associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel Regno Unito. L'11 febbraio 2002 la BAA proponeva un ricorso contro l'Aggregates Levy (tassa sugli aggregati; in prosieguo: l'«AGL»), istituita dal Finance Act 2001 (legge finanziaria per l'anno 2001) dinanzi alla High Court of Justice. Essa faceva valere in particolare la violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con sentenza del 19 aprile 2002 la High Court of Justice respingeva il ricorso, autorizzando la BAA ad interporre appello dinanzi alla Court of Appeal. Con lettera del 15 aprile del 2002 la BAA aveva nel frattempo depositato una denuncia presso la Commissione contro l'AGL. Essa faceva valere, in sostanza, che l'esclusione di taluni materiali dall'ambito di applicazione dell'AGL nonché l'esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato. Quanto alle deroghe riguardanti l'Irlanda del Nord, notificate dalle autorità del Regno Unito, esse sarebbero state incompatibili con il mercato comune. Il 24 aprile 2002 la Commissione adottava la decisione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def. in cui non sollevava obiezioni contro l'AGL. Nella sua decisione, la Commissione considera che la tassa non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107, par. 1, TFUE), in quanto il suo ambito di applicazione è giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale. Peraltro, essa ritiene che l'esenzione accordata all'Irlanda del Nord, che è stata notificata alla Commissione, sia compatibile con il mercato comune. Avverso la predetta decisione, la BAA proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per il suo parziale annullamento. Avendo il Tribunale, con sentenza 13 settembre 2006, British Aggregates/Commissione (causa T-210/02, Racc. pag. II-2789), respinto il menzionato ricorso, la BAA proponeva impugnazione alla Corte di giustizia. Riguardo, in particolare, il criterio di selettività, la Corte ha osservato:

« 79. [...] la BAA sostiene che la sentenza impugnata viola l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], in quanto il Tribunale, pur constatando che le imprese assoggettate all'AGL e quelle che non lo sono si trovano in una situazione analoga rispetto all'obiettivo ambientale perseguito da tale tassa, conclude per l'assenza di selettività della misura controversa. A tale riguardo, la BAA richiama i punti 115, 117 e 128 della sentenza impugnata. Censura altresì i punti 120 e 121 della suddetta sentenza, ove il Tribunale avrebbe a torto distinto la presente controversia da quella che ha dato luogo alla citata

sentenza *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke* [8 novembre 2001, causa C-143/99, Racc. pag. I-8365]. [...]

81. Per rispondere alle censure sollevate dalla ricorrente si deve ricordare la giurisprudenza della Corte sulla valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato (sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, *Portogallo/Commissione*, Racc. pag. I-7115, punto 54).

82. L'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] vieta gli aiuti di Stato che «favoriscono talune misure o talune produzioni», vale a dire gli aiuti selettivi. Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga (v., in particolare, sentenze 13 febbraio 2003, causa C-409/00, *Spagna/Commissione*, Racc. pag. I-1487, punto 47; *Portogallo/Commissione* [6 settembre 2006, causa C-88/03, Racc. pag. I-7115], punto 54, nonché 11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, *UGT-Rioja e a.*, [in Racc. I-6747], punto 46).

83. È parimenti giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. in tal senso, in particolare, le citate sentenze *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, punto 42, nonché *Portogallo/Commissione*, punto 52).

84. Peraltro, la Corte ha dichiarato in più occasioni che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come aiuti ai sensi dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE] (v., in particolare, sentenze 26 settembre 1996, causa C-241/94, *Francia/Commissione*, Racc. pag. I-4551, punto 21; 29 aprile 1999, causa C-342/96, *Spagna/Commissione*, Racc. pag. I-2459, punto 23, nonché 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione* [17 giugno 1999, causa C-75/97, Racc. pag. I-3671], punto 25).

85. Infatti, l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisce tale misura in funzione dei suoi effetti (sentenze 29 febbraio 1996, causa C-56/93, *Belgio/Commissione*, Racc. pag. I-723, punto 79; 26 settembre 1996, *Francia/Commissione*, cit., punto 20; 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, cit., punto 25, nonché 13 febbraio 2003, *Spagna/Commissione*, cit., punto 46).

86. Alla luce della suddetta giurisprudenza, è giocoforza concludere che il Tribunale ha violato l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], come interpretato dalla Corte, affermando al punto 115 della sentenza impugnata che gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un'ecotassa, ragion per cui la circostanza che un'ecotassa non sia applicabile all'insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull'ambiente non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.

87. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, tale approccio, basato unicamente sulla considerazione dell'obiettivo ambientale perseguito, esclude a priori la possibilità di qualificare «vantaggio selettivo» il fatto che operatori che si trovano in situazioni analoghe rispetto all'obiettivo non vengano assoggettati alla tassa, e ciò a prescindere dagli effetti della misura fiscale in questione, sebbene l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] non distingua a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisca tale misura in funzione dei suoi effetti.

88. Tale conclusione si impone a maggior ragione riguardo al punto 128 della sentenza impugnata, secondo cui eventuali incoerenze nella definizione dell'ambito di applicazione dell'AGL rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti sono giustificabili, anche se sono motivate da obiettivi estranei alla tutela dell'ambiente, come la preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori. Pertanto, non può più ritenersi che la differenziazione tra imprese sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v., in tal senso, in particolare, la sentenza

Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit., punto 54).

89. Ancora una volta a torto il Tribunale, ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, ha operato una distinzione tra la controversia di cui trattasi e quella decisa dalla citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, per il fatto che quest'ultima riguardava non la delimitazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* di un'ecotassa, come nel caso di specie, bensì l'esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa concessa a una determinata categoria di imprese. Invero, l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] definisce le misure statali in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate.

90. È vero che, come rilevato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata, spetta alla Commissione - in sede di valutazione, alla luce delle regole comunitarie relative agli aiuti di Stato, di una misura specifica quale è un'ecotassa adottata dagli Stati membri in un settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione - prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale contemplate all'art. 6 CE [ora art. 11 TFUE], secondo cui tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell'applicazione, in particolare, di un regime che assicuri che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.

91. Occorre altresì ricordare che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità. In tal senso, l'art. 2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere «un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo» e, a tal fine, l'art. 3, n. 1, lett. l), CE prevede l'attuazione di una «politica nel settore dell'ambiente» (v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, Racc. pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4607, punto 8; 2 aprile 1998, causa C-213/96, Outokumpu, Racc. pag. I-1777, punto 32, e 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-7879, punto 41).

92. Tuttavia, la necessità di tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente, per legittime che siano, non giustifica l'esclusione di misure selettive, fossero anche specifiche come le ecotasse, dall'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] (v. in tal senso, in particolare, sentenza 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, cit., punto 54), poiché la considerazione degli obiettivi ambientali può in ogni caso intervenire in modo utile in sede di valutazione della compatibilità della misura di aiuto di Stato con il mercato comune, conformemente all'art. 87, n. 3, CE [ora art. 107 TFUE] ».

Riguardo il secondo motivo del ricorso, relativo alla portata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale, la Corte ha osservato:

« 108. Con il presente motivo la BAA contesta al Tribunale di avere esercitato un controllo marginale, circoscritto all'assenza di errori manifesti di valutazione, sulla decisione della Commissione di non qualificare l'AGL come «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE].

109. Al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che nel controllare una decisione della Commissione di non avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108 TFUE], il giudice comunitario deve limitarsi, «in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità di cui gode la Commissione nell'applicazione dell'art. 88, n. 3, CE», a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, l'insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l'assenza di sviamento di potere.

110. Come giustamente osservato dalla BAA, dalla lettura della sentenza impugnata, in particolare dei punti 134, 139, 154 o 171, risulta che il Tribunale si è effettivamente limitato a controllare le valutazioni effettuate dalla Commissione sulla questione se l'AGL rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE].

111. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto statale, quale definita nel

Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] (v., in particolare, sentenza Francia/Ladbroke Racing e Commissione [16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Racc. pag. I-3271], punto 25).

112. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 144 delle sue conclusioni, non vi sono presupposti perché la Commissione goda, in sede di decisione adottata in forza dell'art. 88, n. 3, CE, di un «ampio margine di discrezionalità» riguardo alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], il che comporterebbe che, contrariamente a quanto emerge dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, il controllo giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione non sia in linea di principio completo.

113. Ciò è tanto più vero in quanto è giurisprudenza costante che la Commissione, qualora non possa acquisire la convinzione – al termine di un primo esame nell'ambito del procedimento di cui all'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE] – che la misura statale di cui trattasi sia un «aiuto» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], o, se è un aiuto, che la detta misura sia compatibile con il Trattato, ovvero qualora il detto procedimento non le abbia consentito di risolvere tutti i problemi posti dalla valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, è tenuta ad avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108 TFUE] «senza disporre a tal proposito di alcun margine di discrezionalità» (v. in tal senso, in particolare, sentenze Matra/Commissione [15 giugno 1993, causa C-225/91, Racc. pag. I-3203], punto 33, e Commissione/Sytraval e Brink's France [2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Racc. pag. I-1719], punto 39). Come osservato dal Tribunale al punto 165 della sentenza impugnata, tale obbligo è del resto espressamente confermato dal combinato disposto degli artt. 4, n. 4, e 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

114. È vero che la Corte ha altresì affermato che, quando le valutazioni apportate dalla Commissione hanno un carattere tecnico o complesso, il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] è limitato (v., in particolare, sentenze Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit., punto 25; Matra/Commissione, cit., punti 29 e 30; 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, cit., punti 10 e 11, nonché Spagna/Lenzing [2 novembre 2007, causa C-525/04 P, Racc. pag. I-9947], punto 56). Tuttavia, il Tribunale non ha constatato che ciò valesse nella fattispecie.

115. Pertanto, come giustamente sostenuto dalla BAA, non esercitando un controllo completo sulle valutazioni apportate dalla Commissione circa la questione se l'AGL rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], il Tribunale è incorso in errore di diritto che vizia l'intera analisi nel merito della decisione controversa ».

10 febbraio 2009, *Deutsche Post et DHL International c. Commissione*, causa T-388/03, Racc. II-199.

La Poste SA è l'impresa pubblica incaricata del servizio postale universale in Belgio. Con la liberalizzazione del mercato postale, La Poste è succeduta il 1 ottobre 1992 alla Régie des Postes, la quale era direttamente riconducibile al Ministero delle Poste belga. La Poste rappresenta un'impresa pubblica autonoma detenuta al 100% dallo Stato belga. Oltre alla sua funzione di operatore del servizio postale universale, La Poste è incaricata di numerose altre missioni di interesse pubblico, quali attività bancarie di base offerte a tutti, la distribuzione dei giornali a tariffe ridotte, la distribuzione di volantini elettorali, il pagamento delle pensioni a domicilio, la vendita di licenze di pesca e la riscossione delle ammende amministrative. Il contratto di gestione stabilisce, segnatamente, le regole di compensazione del costo aggiuntivo netto dei servizi di interesse economico generale (i «SIEG»). La Poste realizza l'84% del suo fatturato nel settore dei servizi postali universali. Il settore

dei colli espressi rappresenta il 4% del suo fatturato, il che corrisponde ad una quota di mercato in tale settore pari al 18%. La Deutsche Post AG e la sua controllata belga DHL International (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Deutsche Post») operano nel settore dei servizi postali e segnatamente sul mercato dei servizi di colli espressi. Il gruppo Deutsche Post detiene una quota che va dal 35 al 45% del mercato belga dei servizi di colli espressi. Nel 1999 lo Stato belga decideva di effettuare un conferimento finanziario a La Poste, il quale era subordinato all'attuazione di un piano aziendale approvato dai suoi organi di gestione e coordinato con un piano sociale. Con lettera del 3 dicembre 2002 il Regno del Belgio notificava alla Commissione un progetto di aumento del capitale di La Poste per un importo di EUR 297,5 milioni, in conformità alle disposizioni dell'art. 88, par. 3, CE (oggi art. 108, par. 3, TFUE). Tra la Commissione e le autorità belghe si tenevano tre riunioni il 12 dicembre 2002, il 6 febbraio e il 3 aprile 2003. Il 23 luglio 2003 la Commissione decideva di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento di esame preliminare previsto dall'art. 88, par. 3, CE [decisione C(2003) 2508 def.; in prosieguo: la «decisione impugnata»], dal momento che la misura notificata non costituiva aiuto di Stato. Contro la decisione della Commissione, il gruppo Deutsche Post proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado. Con riguardo, in particolare, al sistema di controllo degli aiuti concessi dagli Stati, il Tribunale ha osservato:

« 86. Occorre anzitutto ricordare le regole generali concernenti il sistema di controllo degli aiuti concessi dagli Stati, istituito dal Trattato, quali sono state affermate dalla giurisprudenza (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France [2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719], punti 33-39; sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-3407, punti 49-53; causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3235, punti 164-166, e 15 marzo 2001, causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-867, punti 39-49).

87. Nell'ambito delle disposizioni dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE], la Commissione effettua un esame degli aiuti di Stato progettati, che ha lo scopo di consentirle di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale degli aiuti con il mercato comune. Il procedimento formale d'esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108 TFUE] mira, quanto ad esso, a tutelare i diritti dei terzi potenzialmente interessati (v. precedenti punti 42 e 43) e deve inoltre consentire alla Commissione di essere completamente illuminata sul complesso dei dati del problema prima di adottare la propria decisione, segnatamente raccogliendo le osservazioni dei terzi interessati e degli Stati membri (sentenza della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13). Anche se il suo potere è vincolato quanto alla decisione di avviare tale procedimento, la Commissione fruisce tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente allo scopo di cui all'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE] e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento d'esame preliminare, talune difficoltà eventualmente incontrate (sentenza Prayon-Rupel/Commissione, punto 86 supra, punto 45).

88. Per giurisprudenza costante, il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108 TFUE] è indispensabile se la Commissione si trova in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (sentenze Germania/Commissione, punto 87 supra, punto 13; Cook/Commissione [9 maggio 1993, causa C-198/91, Racc. pag. I-2487, punto 29, e Matra/Commissione [15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203], punto 33; v., altresì, sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-49/93, SIDE/Commissione, Racc. pag. II-2501, punto 58).

89. Spetta alla Commissione stabilire, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della pratica considerata, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell'aiuto necessitino l'avvio di tale procedimento (sentenza Cook/Commissione [...], punto 30). Tale

valutazione deve rispettare tre criteri.

90. In primo luogo, l'art. 88 CE [ora art. 108 TFUE] limita il potere della Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune al termine del procedimento d'esame preliminare alle sole misure che non sollevino difficoltà gravi, di modo che questo criterio riveste carattere esclusivo. Così, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento formale d'esame avvalendosi di altre circostanze, quali l'interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa o politica (sentenza Prayon-Rupel/Commissione, punto 86 supra, punto 44).

91. In secondo luogo, la Commissione, quando è confrontata con gravi difficoltà, è tenuta ad avviare il procedimento formale e non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale.

92. In terzo luogo, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L'esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d'adozione dell'atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati con il mercato comune (sentenza SIDE/Commissione, punto 88 supra, punto 60). Ne discende che il controllo di legalità effettuato dal Tribunale sull'esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (v., in tal senso, sentenze Cook/Commissione, punto 32 supra, punti 31-38, e Matra/Commissione, punto 32 supra, punti 34-39; SIDE/Commissione, punto 88 supra, punti 60-75; BP Chemicals/Commissione, punto 86 supra, punti 164-200, e Prayon-Rupel/Commissione, punto 86 supra, punto 47).

93. Sulle ricorrenti grava l'onere della prova dell'esistenza di gravi difficoltà, prova che esse possono fornire in base ad un insieme di indizi concordanti, relativi, per un verso, alle circostanze e alla durata del procedimento d'esame preliminare e, per altro verso, al contenuto della decisione impugnata.

94. Secondo la giurisprudenza, il trascorrere di un periodo di gran lunga superiore a ciò che è richiesto da un primo esame in base al disposto dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE] può, insieme ad altri elementi, indurre ad ammettere che la Commissione ha incontrato gravi difficoltà di valutazione che richiedevano l'avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108 TFUE] (sentenza Germania/Commissione, punto 87 supra, punti 15 e 17; sentenze del Tribunale 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC/Commissione, Racc. pag. II-2125, punto 102, e Prayon-Rupel/Commissione, punto 86 supra, punto 93).

95. Emerge altresì dalla giurisprudenza che l'insufficienza o l'incompletezza dell'esame condotto dalla Commissione in sede di procedimento d'esame preliminare rappresenta un indizio dell'esistenza di gravi difficoltà (v., in tal senso, sentenze Cook/Commissione [...], punto 37, e Portogallo/Commissione, [6 settembre 2006, causa C-88/03, Racc. pag. I-7115], punti 46-49; SIDE/Commissione, punto 88 supra, punti 61, 67 e 68, e Prayon-Rupel/Commissione, punto 86 supra, punto 108). [...]

96. Spetta anzitutto al Tribunale verificare se la durata e le circostanze del procedimento d'esame preliminare rappresentino indizi dell'esistenza di gravi difficoltà, verificando se il procedimento condotto dalla Commissione abbia significativamente ecceduto quanto normalmente richiesto da un esame preliminare effettuato nell'ambito delle disposizioni dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE].

97. Per quanto concerne, in primo luogo, la durata del periodo tra la notifica del progetto d'aiuto e la decisione adottata dalla Commissione all'esito del procedimento d'esame preliminare, occorre ricordare che le disposizioni dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 659/1999 prevedono un termine di due mesi per il procedimento stesso, che può essere prorogato per mutuo consenso o laddove la Commissione abbia bisogno di informazioni supplementari.

98. Nella fattispecie, l'aiuto è stato notificato dallo Stato belga alla Commissione il 5 dicembre 2002 e la decisione impugnata è stata adottata il 23 luglio 2003, vale a dire poco più di sette mesi più tardi. Nel corso di tale periodo, tra la Commissione e le autorità belghe sono state organizzate tre riunioni nelle date del 12 dicembre 2002, del 6 febbraio e del 3 aprile 2003, e la Commissione ha formulato

tre domande di informazioni supplementari al Regno del Belgio, il 23 dicembre 2002, il 3 marzo e il 5 maggio 2003. Tale durata di sette mesi ha manifestamente ecceduto la durata che la Commissione è tenuta in linea di principio a rispettare per concludere il proprio esame preliminare.

99. Per quanto concerne, in secondo luogo, le circostanze nelle quali si è svolto il procedimento, occorre precisare che, conformemente alla finalità dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE] e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, nell'ambito del procedimento d'esame preliminare, essere condotta a chiedere informazioni supplementari allo Stato notificante (v., in tal senso, sentenza *Matra/Commissione*, [...], punto 38). Se contatti di tal genere non sono una prova dell'esistenza di gravi difficoltà, essi possono, se associati alla durata dell'esame preliminare, costituirne un indizio.

100. A titolo di misure d'organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre le domande di informazioni rivolte alle autorità belghe il 23 dicembre 2002, il 3 marzo e il 5 maggio 2003, le risposte fornite dallo Stato belga il 28 gennaio, il 3 aprile e il 13 giugno 2003 nonché i resoconti delle riunioni organizzate con le autorità belghe il 12 dicembre 2002, il 6 febbraio e il 3 aprile 2003.

101. Numerosi elementi contenuti nei documenti prodotti dalla Commissione meritano di essere segnalati. Anzitutto, da tali documenti emerge che l'ambito di indagine in cui si è mossa la Commissione nel corso del procedimento preliminare d'esame è stato assai vasto. Infatti, le riunioni e gli scambi di informazioni tra la Commissione e le autorità belghe hanno avuto ad oggetto non solo la misura notificata, ma anche taluni aumenti di capitale intervenuti nel 1997 e non notificati alla Commissione, come anche la possibile esistenza di sovvenzioni incrociate tra le attività di servizio pubblico e le attività concorrenziali nonché il regime fiscale specifico di La Poste, anche se taluni di detti elementi non figurano nella decisione impugnata.

102. Peraltro, i documenti attestano che la Commissione ha sottolineato in varie occasioni, nel corso del procedimento d'esame preliminare, la complessità del fascicolo, segnatamente nel resoconto della riunione 12 dicembre 2002, il quale precisa che «la Commissione ha osservato che, tenuto conto della complessità della situazione, in particolare riguardante il passato, di La Poste, nonché della necessità di certezza del diritto che per la stessa poteva sorgere, segnatamente, nell'ambito di un'eventuale prospettiva di privatizzazione, si imponeva l'avvio di un procedimento», nonché nel corso della riunione del 6 febbraio 2003.

103. Emerge altresì da tali documenti che la Commissione ha esitato per vari mesi in ordine alla scelta del fondamento normativo per l'adozione della sua decisione. Così, sin dalla prima riunione del 12 dicembre 2002, la Commissione ha spiegato «che un suo accordo sull'aiuto poteva assumere varie e diverse forme, potendosi trattare di una decisione che considerava le misure di cui trattasi come non costitutive di aiuti, come un aiuto destinato a sostegno del servizio pubblico ovvero come un aiuto alla ristrutturazione». In occasione della seconda riunione del 6 febbraio 2003 e a seguito di uno scambio scritto di informazioni, la Commissione si chiedeva ancora se fosse opportuno basare il proprio approccio sull'ottica dell'investitore privato operante in un'economia di mercato e, quindi, sull'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE], ovvero sull'art. 86, n. 2, CE [ora art. 106 TFUE]. Come emerge dal resoconto della riunione del 12 dicembre 2002, le autorità belghe hanno manifestato la loro netta preferenza per la prima soluzione, volendo promuovere l'idea di un investimento redditizio, mentre la Commissione sembrava nutrire dubbi in ordine al comportamento di La Poste nello sviluppo delle sue attività concorrenziali, come emerge dal resoconto della riunione del 6 febbraio 2003 nonché dalle numerose e ripetute domande di informazioni della Commissione in ordine alle ipotesi di sviluppo dell'attività di La Poste.

104. Il resoconto della riunione del 6 febbraio 2003 consente inoltre di rilevare che le autorità belghe hanno insistito sulla necessità di ottenere una decisione della Commissione in tempi brevi in ragione di una scadenza elettorale del 18 maggio 2003, che avrebbe potuto mettere in discussione l'aumento di capitale previsto.

105. Infine, la Commissione sembra aver voluto evitare l'invio di una terza domanda di

informazioni, dal momento che dal resoconto della riunione del 6 febbraio 2003 emerge che il suo rappresentante « [avrebbe] tent[ato], per quanto possibile e nonostante la complessità del fascicolo, di essere il più possibile completo nel secondo elenco di quesiti per evitare una terza domanda di informazioni». Essa non vi è tuttavia riuscita, dal momento che ha inviato alle autorità belghe la terza ed ultima domanda di informazioni in data 5 maggio 2003, la quale verteva su un numero non trascurabile di punti, quali le ipotesi di sviluppo dell'attività di La Poste, i suoi progetti finanziari, il dettaglio dell'attribuzione dei servizi pubblici finanziari al servizio pubblico, la quota degli investimenti attribuiti alle attività di servizio universale, il rischio associato alla concentrazione dell'85% dei risultati delle controllate su due attività e la valutazione del ripristino di un accantonamento per prepensionamenti.

106. Alla luce di tutti questi elementi deve ammettersi che, nella fattispecie, il procedimento svolto dalla Commissione è andato significativamente oltre quanto normalmente implicato da un primo esame condotto nell'ambito delle disposizioni dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108 TFUE] e, pertanto, che tale circostanza rappresenta un indizio che dimostra l'esistenza di gravi difficoltà.

107. Occorre quindi verificare se taluni elementi relativi al contenuto della decisione impugnata possano anch'essi rappresentare indizi da cui risulti che la Commissione avrebbe incontrato gravi difficoltà nell'esame delle misure in questione. [...]

108. Si deve rammentare che La Poste ha costituito un fondo per un importo di EUR 100 milioni nel 1992 in occasione della propria trasformazione in impresa autonoma allo scopo di coprire una parte delle prestazioni pensionistiche per i diritti acquisiti dagli impiegati dal 1972 al 1992. A titolo di corrispettivo lo Stato belga le ha ceduto taluni immobili necessari al servizio pubblico e che non potevano quindi essere alienati. Nel 1997, in occasione dell'allineamento del regime pensionistico dei dipendenti postali titolarizzati al regime generale, tale fondo, dal quale non era mai stato fatto alcun prelievo dal momento della sua costituzione, è stato trasferito a titolo di riserva di plusvalenza.

109. Emerge tuttavia dalla decisione impugnata, nonché dai documenti prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale, che la Commissione non ha ottenuto alcuna informazione che le avrebbe consentito di pronunciarsi sulla qualificazione della cessione immobiliare dello Stato belga in favore di La Poste con riferimento all'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE], benché siffatte misure avrebbero potuto procurarle un vantaggio. La Commissione ha infatti adottato la decisione impugnata senza disporre di elementi che avrebbero potuto consentirle, segnatamente, di valutare il vantaggio arrecato dalla disponibilità a titolo gratuito di immobili. Essa avrebbe invece dovuto procedere ad un esame approfondito degli effetti di tale misura prima di pronunciarsi in merito alla sua qualificazione come aiuto di Stato.

110. Di conseguenza, il fatto che la Commissione non sia stata in grado, nell'ambito del procedimento preliminare d'esame, di svolgere un esame sufficiente del trasferimento di immobili ad opera dello Stato belga in favore di La Poste rappresenta un ulteriore indizio dell'esistenza di gravi difficoltà. [...]

111. Si deve preliminarmente ricordare che l'argomento delle ricorrenti relativo all'assenza di esame, ad opera della Commissione, del livello del costo della fornitura dei SIEG è fondato sulle condizioni enunciate dalla Corte nella sentenza Altmark [4 luglio 2003, causa C-280/00, Racc. pag. I-7747; in prosieguo: la «sentenza Altmark»)], la cui pronuncia è successiva all'adozione della decisione impugnata e della quale la Commissione non poteva pertanto conoscere il contenuto al momento dell'adozione della sua decisione.

112. Orbene, è giocoforza constatare che la Corte non ha limitato, nel tempo, la portata degli enunciati operati nella sentenza Altmark [...]. In assenza di una siffatta limitazione nel tempo, tali enunciati, risultanti da un'interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], sono pertanto pienamente applicabili alla situazione di fatto e giuridica della presente fattispecie quale si presentava alla Commissione allorché ha adottato la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 febbraio 2008, causa T-289/03, BUPA e a./Commissione, Racc. pag. II-81, punto 158).

113. Si deve a questo proposito ricordare che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario

fornita dalla Corte si limita a chiarire e a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatasi prima della sentenza di cui trattasi e che solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Orbene, una siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (v., in questo senso e per analogia, sentenze della Corte 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punti 66 e 67, e 6 marzo 2007, causa C-292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I-1835, punti 34-36 e la giurisprudenza ivi citata). Il Tribunale ritiene che tali considerazioni, sorte da una giurisprudenza che contempla, in particolare, l'obbligo di applicazione del diritto comunitario da parte del giudice nazionale, valgano mutatis mutandis per le istituzioni comunitarie, qualora queste siano, a loro volta, chiamate a dare attuazione alle disposizioni di diritto comunitario oggetto di una successiva interpretazione da parte della Corte (sentenza BUPA e a./Commissione, punto 112 supra, punto 159).

114. Nella fattispecie, occorre quindi verificare se la Commissione abbia svolto un esame che le abbia consentito di stabilire se il livello della compensazione versata a La Poste fosse stato stabilito sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata degli strumenti necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento dei detti obblighi (v., in tal senso, sentenza Altmark [...], punto 93).

115. Orbene, emerge sia dalla decisione impugnata che dagli scambi di corrispondenza, nonché dai resoconti delle riunioni intervenute tra la Commissione e le autorità belghe, che la Commissione non ha mai verificato che i servizi di interesse generale forniti da La Poste fossero stati effettuati ad un costo equivalente a quello sostenuto da un'impresa media, gestita in modo efficiente, conformemente al principio sancito dalla sentenza Altmark [...]. La Commissione si è limitata a basarsi sul carattere negativo del saldo di tutti gli elementi di sovracompensazione e di sottocompensazione del costo aggiuntivo di SIEG per ritenere che le misure esaminate non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE].

116. Così, sulla base di tali elementi, si deve concludere che la Commissione non ha svolto un esame del costo dei servizi di interesse generale forniti da La Poste raffrontandolo con i costi che avrebbe sostenuto un'impresa media, che avrebbe potuto eventualmente consentirgli di concludere che le misure esaminate non rappresentavano aiuti di Stato.

117. Il fatto che la Commissione non sia stata in grado, nell'ambito del procedimento preliminare d'esame, di svolgere un esame completo con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza del livello della compensazione concessa dallo Stato belga a La Poste rappresenta un ulteriore indizio dell'esistenza di gravi difficoltà.

118. Dall'esame del secondo, del quarto e del settimo motivo, nei limiti in cui essi mirano a dimostrare che l'esame svolto dalla Commissione nel corso della fase preliminare d'esame è stato insufficiente o incompleto, emerge che vi sono numerosi indizi oggettivi e concordanti, basati sulla durata eccessiva del procedimento d'esame preliminare, sui documenti che evidenziano l'ampiezza e la complessità dell'esame da svolgersi e sul contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione impugnata, che dimostrano che la Commissione ha assunto la decisione impugnata malgrado l'esistenza di gravi difficoltà. Senza che vi sia necessità di pronunciarsi sul terzo e sul quinto motivo delle ricorrenti, laddove mirano a dimostrare che l'esame della Commissione è stato incompleto o insufficiente con riferimento all'esenzione dall'imposta sulle società nonché alla possibilità di beneficiare di una garanzia dello Stato per i prestiti contratti, si deve quindi concludere che la valutazione della compatibilità con il mercato comune della misura notificata sollevava gravi

difficoltà che avrebbero dovuto spingere la Commissione ad avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108 TFUE] ».

5 marzo 2009, *Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Administración General del Estado*, causa C-222/07, Racc. I-1407.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 12 e 87 CE (oggi artt. 18 e 107 TFUE), nonché dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso nazionale proposto dinanzi al Tribunal Supremo dall'Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (in prosieguito l'«UTECA») contro il regio decreto n. 1652/2004, che impone agli operatori televisivi di destinare, da un lato, una quota del 5% dei loro ricavi dell'esercizio finanziario precedente al finanziamento della produzione di lungometraggi e di cortometraggi cinematografici e di film per la televisione europei e, dall'altro, il 60% di tale finanziamento a produzioni la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna. Il Tribunal Supremo, nutrendo dubbi, da un lato, circa i margini di manovra di cui gli Stati membri dispongono per imporre norme più restrittive nei settori coordinati dalla direttiva, considerato, in particolare, l'art. 3, par. 1, della stessa, nonché, dall'altro lato, circa la compatibilità con gli artt. 12 CE e 87 CE dell'obbligo di riservare il 60% del finanziamento obbligatorio a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna, decideva di sospendere il procedimento e di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale. La Corte sulla nozione di aiuto di stato ha, in particolare, osservato:

«41. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE] debba essere interpretato nel senso che una misura adottata da uno Stato membro, quale quella di cui alla causa principale, che obbliga gli operatori televisivi a destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, costituisca un aiuto di Stato a favore dell'industria cinematografica di quest'ultimo Stato membro.

42. Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto richiede che sussistano tutti i presupposti previsti all'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE] e cioè, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punti 74 e 75 nonché la giurisprudenza ivi citata).

43. Più in particolare dalla giurisprudenza della Corte risulta che soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE]. Invero la distinzione stabilita da questa disposizione tra «gli aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione i vantaggi che sono direttamente concessi dallo Stato, nonché quelli concessi per il tramite di enti pubblici o privati designati o istituiti da tale Stato (sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

44. Orbene, non risulta che il vantaggio che una misura adottata da uno Stato membro, quale quella oggetto della causa principale, procura all'industria cinematografica di questo stesso Stato membro

costituisca un vantaggio che viene concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito da tale Stato.

45. Infatti, un siffatto vantaggio deriva da una normativa generale che fa obbligo agli operatori televisivi, siano essi pubblici o privati, di destinare una parte dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film per il cinema e per la televisione.

46. Inoltre, nei limiti in cui una misura adottata da uno Stato membro, quale quella oggetto della causa principale, si applica a operatori di televisione pubblica, non risulta che il vantaggio di cui trattasi dipenda dal controllo esercitato dai pubblici poteri su siffatti operatori o da direttive date da questi stessi poteri a tali operatori (v., per analogia, sentenza 2 febbraio 1988; cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, *Kwekerij van der Kooy e a./Commissione*, Racc. pag. 219, punto 37).

47. La terza questione pregiudiziale va di conseguenza risolta dichiarando che l'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE] dev'essere interpretato nel senso che una misura adottata da uno Stato membro, quale quella oggetto della causa principale, che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell'industria cinematografica di questo stesso Stato membro ».

11 giugno 2009, *AEM c. Commissione*, causa T-301/02, Racc. II-1757.

La AEM SpA è una società per azioni quotata in borsa, le cui azioni appartengono, per il 51%, al Comune di Milano. Essa è stata costituita nel 1996 in seguito alla trasformazione della omonima azienda municipalizzata in società ex lege n. 142/90, sull'ordinamento delle autonomie locali. La AEM SpA provvede principalmente alla distribuzione dell'elettricità e alla distribuzione e alla vendita di gas naturale e di calore sul territorio, in particolare, della città di Milano. In forza dell'art. 9 bis della legge 9 agosto 1986, n. 488, venivano concessi prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti (in prosieguo: la «CDDPP»), tra il 1994 e il 1998, a talune società che prestavano servizi pubblici. Inoltre, in forza del combinato disposto dell'art. 3, par. 69 e 70, della legge n. 549/95, e del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, erano state introdotte alcune misure a favore delle dette società, ed in particolare: - l'esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex lege n. 142/90; - l'esenzione totale triennale dall'imposta sul reddito d'impresa, non oltre l'anno fiscale 1999. In seguito ad una denuncia riguardante le misure in questione, in data 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato tramite esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di società ex lege n. 142/90 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Secondo la Commissione, i prestiti della CDDPP e l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa (in prosieguo, globalmente: le «misure controverse») costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, sono incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettano né i presupposti ex art. 87, par. 2 e 3, CE (oggi art. 107, par. 2 e 3, TFUE), né quelli ex art. 86, par. 2, CE (oggi art. 106, par. 2, TFUE) e violano, inoltre, l'art. 43 CE (oggi art. 49 TFUE) (punti 94-122 della decisione controversa). Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 30 settembre 2002, la AEM SpA proponeva ricorso contro detta decisione. Il Tribunale, riguardo, in particolare, la nozione di pregiudizio al commercio in materia di aiuti di Stato, ha osservato:

« 79. Si deve rammentare preliminarmente che, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], per qualificare un provvedimento come aiuto è necessario che tutti i presupposti previsti da tale disposizione siano soddisfatti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo. In quarto luogo, deve falsare o

minacciare di falsare la concorrenza (sentenze della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747; in prosieguo: la «sentenza Altmark», punti 74 e 75, e 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 27).

80. Nel caso di specie, la ricorrente critica sostanzialmente la qualificazione dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di Stato. Essa sostiene, in primo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un'analisi mercato per mercato e, in secondo luogo, che due dei quattro presupposti ex art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], relativi all'incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, non sarebbero soddisfatti. Inoltre, la decisione controversa sarebbe viziata per insufficienza o difetto di motivazione in merito all'esame di questi due presupposti. [...]

81. Per quanto concerne l'analisi mercato per mercato, occorre rilevare che il provvedimento in questione è destinato a una specifica categoria di imprese, ossia le società ex lege n. 142/90. La circostanza di essere una società di tal genere costituisce l'unica condizione richiesta per poter godere del detto regime.

82. Occorre parimenti evidenziare che l'applicazione del regime di esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa non è limitata a servizi specifici e che le attività delle imprese interessate dal detto regime non sono circoscritte al settore dei servizi pubblici. Infatti, si tratta di un unico regime di aiuti e non di diversi regimi di aiuto classificati in base all'attività o al mercato interessato.

83. Ne consegue che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione non era tenuta ad effettuare un esame settore per settore al fine di valutare gli effetti dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa.

84. Quanto al riferimento alla decisione 98/182, occorre dare atto che, a differenza del caso che ha condotto alla menzionata decisione, che riguardava un unico settore, nel caso di specie è coinvolta una gran varietà di settori.

85. Relativamente alla constatazione che il mercato delle concessioni sarebbe diverso da quello dei servizi pubblici, va sottolineato che, per garantire i servizi pubblici, gli enti locali possono far uso dell'istituto giuridico della concessione e che il mercato delle concessioni in questo settore è aperto alla concorrenza comunitaria e soggetto alle norme del Trattato CE.

86. Infine, riguardo al presunto difetto di motivazione, si deve rilevare che la Commissione ha illustrato, nei punti 42-45 della decisione controversa, la ragione per cui essa ha effettuato un esame generale ed astratto del regime in questione.

87. Alla luce di quanto sin qui esposto, la prima parte del presente motivo dev'essere respinta. 88. [...], la Commissione non è tenuta a dimostrare un'incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 54, e giurisprudenza ivi citata). [...]

88. Per quanto concerne il secondo e il quarto presupposto, menzionati nel punto 79 della presente motivazione, occorre ricordare che, nell'ambito della sua valutazione di tali due presupposti, la Commissione non è tenuta a dimostrare un'incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 54, e giurisprudenza ivi citata).

89. Occorre parimenti ricordare che, nel caso di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare, nella motivazione della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale programma, questo sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri (sentenza della Corte 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289).

90. Va peraltro ricordato che qualsiasi aiuto concesso ad un'impresa che eserciti le sue attività sul mercato comunitario è idoneo a causare distorsioni della concorrenza e ad incidere sugli scambi fra

Stati membri (v. sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Álava/Commissione, Racc. pag. II-1385, punto 72, e giurisprudenza ivi citata).

91. Inoltre, non esiste un livello o una percentuale al di sotto dei quali si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano alterati. Infatti, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori un'eventuale alterazione degli scambi tra Stati membri (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 43; 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 42, e sentenza Altmark, citata nel precedente punto 79, punto 81).

92. La Corte ha sottolineato inoltre che non è affatto escluso che una sovvenzione pubblica, concessa a un'impresa attiva solo nella gestione di servizi di trasporto locale o regionale e non di servizi di trasporto al di fuori del suo Stato d'origine, possa incidere nondimeno sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE]. Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione pubblica a un'impresa, la fornitura di servizi di trasporto da parte della suddetta impresa può risultarne invariata o incrementata, con la conseguenza che le opportunità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale Stato membro ne risultano diminuite (sentenza Altmark, citata nel precedente punto 79, punti 77 e 78).

93. Nel caso di specie, per quanto concerne, in primo luogo, il presupposto riguardante l'incidenza sulla concorrenza, occorre rilevare che, benché la ricorrente abbia indubbiamente sostenuto che le società ex lege n. 142/90 non operavano su mercati concorrenziali, riferendosi, in particolare, ai propri settori di attività, essa non ha fornito nessuna prova valida per suffragare l'affermazione secondo cui i settori economici dei servizi pubblici interessati non erano aperti alla concorrenza all'epoca dei fatti. A questo proposito, occorre ricordare che si tratta, nel caso di specie, di un regime di aiuti che comprendeva una molteplicità di settori e non di diversi regimi di aiuto vertenti ciascuno su un settore specifico.

94. La circostanza che il regime di aiuti in questione si applichi unicamente alle società ex lege n. 142/90, a prescindere dalle loro attività, e il fatto che le dette imprese operino effettivamente in diversi settori dell'economia, come già rilevato nei punti 81-83 della presente motivazione, basta a far concludere che il provvedimento in questione può influire sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

95. A questo proposito, occorre osservare che, come indicato dalla Commissione nei punti 73 e 84 della decisione controversa, alcuni dei settori interessati, quali quelli dei prodotti farmaceutici, dei rifiuti, del gas, dell'elettricità e dell'acqua, erano contrassegnati da un certo grado di concorrenza all'epoca dell'entrata in vigore della misura in questione.

96. Inoltre, le attività delle società ex lege n. 142/90 non sono limitate al settore dei servizi pubblici locali. Di conseguenza, il provvedimento in questione può agevolare l'espansione delle dette società su altri mercati aperti alla concorrenza, producendo così effetti distorsivi persino in settori diversi dai servizi pubblici locali. A questo proposito, dalla legge n. 142/90, nell'interpretazione datane nella sentenza della Corte suprema di cassazione 6 maggio 1995, n. 4989, e nella sentenza del Consiglio di Stato 3 settembre 2001, n. 4586, si ricava che le società ex lege n. 142/90 hanno la facoltà di operare su aree diverse sia in Italia che all'estero e in ambiti diversi da quelli dei servizi pubblici previsti nei rispettivi statuti, a meno che ciò sottragga loro risorse e mezzi in misura rilevante e possa danneggiare l'ente locale di riferimento.

97. A questo proposito, occorre rilevare che lo statuto della ricorrente si pone sulla medesima linea. Infatti, dal detto statuto si ricava che la ricorrente può aprire sedi, rappresentanze, filiali e succursali in Italia e all'estero. Dal medesimo atto si ricava parimenti che l'oggetto della sua attività comprende un campo di azione esteso. Inoltre, è ivi previsto che la ricorrente può acquisire partecipazioni ed interessi in altre società od imprese, sia italiane che straniere, aventi un oggetto sociale analogo, affine o complementare.

98. Quanto poi all'argomento della ricorrente, secondo cui le norme in materia di concorrenza non

ostano di per sé a che i profitti conseguiti mediante la fornitura di un servizio pubblico possano essere impiegati per ampliare un'attività su un mercato diverso, va rilevato che, se una società, la quale ha goduto di un aiuto di Stato e di conseguenza ha potuto incrementare i propri profitti, estende la sua attività su un altro mercato aperto alla concorrenza, è impossibile escludere un effetto certo sulla concorrenza medesima.

99. Infine, come già notato dalla Commissione, va rilevato che, nei settori di attività delle società ex lege n. 142/90, le imprese concorrono per aggiudicarsi le concessioni di servizi pubblici locali nei diversi comuni e che il mercato delle concessioni è un mercato aperto alla concorrenza (punti 67 e 68 della decisione controversa). Poco importa che la ricorrente abbia partecipato o meno a bandi di gara per l'attribuzione di servizi pubblici locali in altre zone geografiche durante il periodo di applicazione dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa.

100. L'argomento ricavato dalla mancanza di una concorrenza e pertanto di un'incidenza sugli scambi interstatali per il fatto che, in realtà, i servizi interessati sarebbero stati direttamente attribuiti alle società ex lege n. 142/90 dev'essere respinto. Da un lato, l'attribuzione diretta non inficia la constatazione effettuata nei punti precedenti, secondo la quale il mercato di cui trattasi era contrassegnato quanto meno da un certo grado di concorrenza. Dall'altro, l'argomento tenderebbe piuttosto a dimostrare gli effetti restrittivi del provvedimento in questione sulla concorrenza e non la mancanza di concorrenza sul mercato interessato. Infatti, come sottolinea la Commissione nel punto 71 della decisione controversa, non si può escludere che l'esistenza stessa dell'aiuto in favore delle società ex lege n. 142/90 abbia creato un incentivo per i comuni ad affidare loro direttamente i servizi anziché rilasciare concessioni mediante gare d'appalto.

101. Per quanto riguarda la questione della possibilità che il provvedimento di cui trattasi abbia falsato o rischiato di falsare il grado di concorrenza esistente sul mercato, va constatato che la misura di cui trattasi ha rafforzato la posizione concorrenziale delle società ex lege n. 142/90 rispetto a tutte le altre imprese italiane o straniere operanti sul mercato interessato. Come rileva giustamente la Commissione nel punto 62 della decisione controversa, le imprese la cui forma giuridica non sia quella di società per azioni, e il cui capitale non sia maggioritariamente detenuto da enti locali, si trovano in posizione svantaggiata qualora intendano gareggiare per l'aggiudicazione della fornitura di un determinato servizio in un certo territorio.

102. Da quanto sin qui esposto si evince che il provvedimento in questione altera o rischia di alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE].

103. Per quanto concerne, in secondo luogo, il presupposto relativo all'incidenza sugli scambi interstatali, occorre ricordare anzitutto che la circostanza che le società ex lege n. 142/90 operino soltanto sul loro mercato nazionale o sul loro territorio di origine non è determinante. Infatti, gli scambi interstatali sono alterati dal provvedimento in questione quando le opportunità delle imprese con sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi sul mercato italiano si trovano ridotte (v. il precedente punto 92).

104. Pertanto, la Commissione ha constatato giustamente, nel punto 70 della decisione controversa, che il provvedimento in questione poteva creare un ostacolo alle imprese straniere che intendessero installarsi o vendere i loro servizi in Italia e quindi incideva sugli scambi intracomunitari, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE].

105. Infatti, da un lato, la misura in esame danneggia le imprese straniere partecipanti a gare per concessioni di servizi pubblici locali in Italia, dato che le imprese pubbliche beneficiarie del regime in oggetto possono concorrere a prezzi più competitivi rispetto ai loro concorrenti nazionali o comunitari, che non ne beneficiano. Dall'altro, la misura in questione rende meno attraente per le imprese di altri Stati membri l'investimento nel settore dei servizi pubblici locali in Italia (ad esempio, mediante acquisto di una partecipazione di maggioranza), poiché le aziende acquisite non potrebbero beneficiare (o potrebbero perdere) l'aiuto di cui trattasi, in conseguenza della natura dei nuovi azionisti (v. il punto 69 della decisione controversa).

106. Per quanto concerne il presunto difetto di motivazione della decisione controversa in merito a

questi due presupposti, occorre ricordare che la Commissione ha spiegato sufficientemente, nei punti 62-64, 69, 73 e 74 della decisione controversa, le ragioni per le quali essa aveva ritenuto che l'aiuto in questione fosse tale da falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, come già è stato rilevato, la Commissione non è tenuta a dimostrare le effettive conseguenze degli aiuti già concessi (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).

107. Da quanto sin qui esposto si ricava che la qualificazione, nella decisione controversa, dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di Stato non è viziata da errore e che, di conseguenza, vanno respinte la seconda e la terza parte del presente motivo ».

15 giugno 2010, *Mediaset SpA c. Commissione*, causa T-177/07, Racc. II-02341

L'art. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2004»), prevedeva, per l'anno 2004, un contributo statale pari a euro 150 nei confronti degli utenti del servizio di radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che avessero acquistato o noleggiato un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività. Con l'art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), (in prosieguo: la «legge finanziaria 2005»), detta misura veniva rifinanziata, per l'anno 2005, con lo stesso limite di spesa di euro 110 milioni, anche se il contributo per il decoder veniva ridotto a euro 70. L'11 maggio 2004, la Centro Europa 7 Srl (in prosieguo: la «Centro Europa 7») ed il 3 maggio 2005, la Sky Italia Srl (in prosieguo: la «Sky Italia») presentavano una denuncia diretta contro le sopra menzionate disposizioni della legge finanziaria 2004 e della legge finanziaria 2005. Con lettera datata 21 dicembre 2005, la Commissione comunicava all'Italia la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'art. 88, par. 2, CE (art. 108 TFUE) in relazione all'art. 4, comma 1, della legge finanziaria 2004 e all'art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005. Il 24 gennaio 2007 la Commissione emanava la decisione 2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) con cui faceva anzitutto presente che la concessione da parte dell'Italia di un contributo per l'acquisto, negli anni 2004 e 2005, di taluni decoder digitali terrestri, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107 TFUE) a favore di emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento, in particolare servizi «pay per view» nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. La Commissione riteneva che la misura di cui trattasi non potesse beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, CE (oggi art. 107, par. 3, TFUE). In particolare, l'istituzione escludeva la possibilità di applicare la deroga prevista dall'art. 87, par. 3, lett. c), CE (oggi art. 107, par. 3, lett. c), TFUE), considerato che, sebbene il passaggio dalla radiodiffusione televisiva analogica alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, la misura adottata non risultava proporzionata al perseguimento di tale obiettivo e non era tale da evitare distorsioni inutili della concorrenza. Tale conclusione si basava, segnatamente, sul rilievo che detta misura non era tecnologicamente neutra, considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari. Con decisione del 24 gennaio 2007, C (2006) 6630 def., la Commissione ha, invece, dichiarato compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dall'Italia per effetto della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2006»), per l'acquisto, nel 2006, di decoder digitali con interfaccia per programmi applicativi aperta. A differenza della decisione impugnata, i contributi oggetto della decisione relativa al 2006 venivano ritenuti «tecnologicamente neutri», tenuto conto che ne potevano beneficiare i decoder dell'intera gamma digitale (terrestri, via cavo e satellitari), a condizione che fossero interattivi e interoperativi, vale a dire che si trattasse di

decoder «aperti», rispetto ai decoder detti «proprietari». La Commissione ordinava, dunque, il recupero degli aiuti versati in esecuzione delle disposizioni nazionali suindicate, avendoli dichiarati incompatibili con il mercato comune, nonché concessi illegittimamente. La Mediaset S.p.A. (in prosieguo: la «Mediaset») proponeva ricorso al Tribunale di primo grado, il quale sulla nozione di aiuto di Stato ha, in particolare, osservato:

« 40. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, nell'atto introduttivo del procedimento, quattro motivi attinenti rispettivamente, in primo luogo alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], in secondo luogo ad un manifesto errore di valutazione e ad un manifesto errore di diritto nell'esame della compatibilità della misura di cui trattasi con l'art. 87, n. 3, lett. c), CE [ora art. 107 TFUE], in terzo luogo alla violazione dell'art. 253 CE [ora art. 296 TFUE] e, in quarto luogo, alla violazione dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), nonché dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. [...]

48 Il primo motivo attiene alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE] nella parte in cui la Commissione ha concluso che la misura di cui trattasi costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi del detto articolo. Tale motivo si articola su quattro capi relativi, rispettivamente, in primo luogo alla nozione di beneficiario indiretto, in secondo luogo all'assenza di vantaggio economico, in terzo luogo all'assenza di carattere selettivo della misura di cui trattasi e infine, in quarto luogo, all'assenza di distorsione della concorrenza ».

Riguardo il requisito del vantaggio economico, il Tribunale ha osservato

« 55. Al fine di potersi pronunciare sulla fondatezza del secondo capo del primo motivo nonché sugli altri tre capi del motivo medesimo, occorre esaminare, in limine, la portata dell'art. 4, primo comma, della legge finanziaria 2004 e dell'art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005, per accertare se la misura di cui trattasi potesse operare a favore tanto della piattaforma digitale terrestre quanto di quella digitale satellitare.

56. A tal riguardo si deve rilevare che, a norma dell'art. 4, primo comma, primo periodo, della legge finanziaria 2004, a ciascun utente del servizio di radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che avesse acquistato o noleggiato un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività, era riconosciuto un contributo pubblico pari a EUR 150 (ridotto a EUR 70 nella legge finanziaria 2005).

57. Per quanto attiene a tali disposizioni, si deve rilevare che, come correttamente osservato dalla Commissione al punto 7 della decisione impugnata, il beneficio della misura di cui trattasi era subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni cumulative, tra le quali l'acquisto o il noleggio di un apparecchio che consentisse la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri.

58. Il Tribunale osserva inoltre che, al punto 122 del ricorso, la ricorrente ha espressamente contestato alla Commissione di aver emanato due decisioni, vale a dire la decisione impugnata e quella relativa al 2006, contraddittorie quanto alla compatibilità con il mercato comune della misura di cui trattasi e di quella prevista dalla legge finanziaria 2006, laddove tali misure sarebbero state concesse, a suo parere, in circostanze di fatto essenzialmente analoghe. A sostegno di tale censura la ricorrente fa valere che la sola ragione per la quale la conclusione di incompatibilità tratta dalla Commissione nella decisione impugnata è stata successivamente capovolta nella decisione relativa al 2006 risiede nell'inserimento, da parte del legislatore italiano, di termini diretti ad includere specificamente le emittenti satellitari.

59. In tal senso, dal punto 122 del ricorso emerge che la ricorrente non contesta che il legislatore abbia infine ritenuto necessario, all'atto dell'emanazione della legge finanziaria del 2006, includere espressamente, nelle disposizioni volte a definire la sfera di applicazione della misura di cui trattasi, le

emittenti satellitari.

60. Dalle suesposte considerazioni risulta che la misura di cui trattasi non poteva evidentemente operare a beneficio di un consumatore che avesse deciso di acquistare o noleggiare un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali televisivi digitali satellitari. Pertanto, tale misura non rispondeva all'esigenza di neutralità tecnologica, posta dalla Commissione, per quanto attiene alle misure di aiuto relative al mercato della televisione digitale.

61. In via principale si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione se, in assenza della misura di cui trattasi, le emittenti avrebbero necessariamente finanziato l'acquisizione di decoder non è pertinente ai fini della valutazione della qualificazione della misura de qua come aiuto di Stato.

62. Infatti, ciò che rileva a tal riguardo è la questione se i contributi a favore dei decoder abbiano creato un vantaggio per le emittenti terrestri quali la ricorrente. In proposito si deve rilevare che, ai punti 82-95 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto dettagliatamente tutte le ragioni per le quali la misura di aiuto di cui trattasi costituiva, a suo parere, un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri. In tale contesto essa ha, in particolare e correttamente, osservato che lo sviluppo della clientela rappresenta una parte essenziale dell'attività commerciale delle emittenti di programmi televisivi. Inoltre, il Tribunale rileva che la Commissione ha esposto le ragioni per le quali essa ha, giustamente, ritenuto che la misura di aiuto di cui trattasi, da un lato, incitasse i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limitando al tempo stesso i costi che le emittenti televisive digitali terrestri avrebbero dovuto sopportare e, dall'altro, ha consentito alle emittenti medesime di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela.

63. Per la stessa ragione dev'essere respinto l'argomento della ricorrente secondo cui le emittenti terrestri non avrebbero avuto alcun interesse a sovvenzionare decoder per il fatto che si sarebbero esposte al rischio di parassitismo, nel senso che le loro concorrenti avrebbero potuto parimenti beneficiare del contributo. In ogni caso, il fatto che la ricorrente condividesse il vantaggio derivante dal contributo de quo con altre emittenti non priva la misura di cui trattasi del proprio carattere di vantaggio a suo favore.

64. Parimenti, il fatto che la misura di cui trattasi risulti molto vantaggiosa per i consumatori in quanto riduce il prezzo dei decoder più sofisticati a livello di prezzo dei decoder di base non incide in alcun modo sul fatto che la misura de qua costituisca parimenti un vantaggio per le emittenti terrestri e per gli operatori via cavo.

65. Quanto all'argomento secondo cui nelle scelte dei telespettatori sarebbero determinanti le caratteristiche dei programmi trasmessi e non il prezzo del decoder, il Tribunale ritiene che, se è pur vero che tali caratteristiche possono influire sulle scelte dei telespettatori, resta il fatto che il prezzo del decoder costituisce un parametro determinante di cui il telespettatore tiene conto nell'operare le proprie scelte. Nella specie, il contributo concesso direttamente ai consumatori produceva automaticamente l'effetto di ridurre il prezzo di acquisto o di noleggio di un apparecchio che consentisse la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Orbene, tale riduzione di prezzo è idonea ad incidere sulle scelte dei consumatori attenti ai costi.

66. Quanto all'argomento secondo cui la misura di cui trattasi garantirebbe il mantenimento del carattere generale e gratuito del modello di televisione nel corso della transizione verso il sistema digitale, si deve rilevare che tale circostanza non è idonea a rimettere in discussione la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE]. Tale circostanza potrebbe, tutt'al più, costituire un elemento di cui occorrerebbe tener conto nell'ambito dell'esame della compatibilità della misura medesima con il mercato comune nel contesto dell'articolo 87, n. 3, CE [ora art. 107 TFUE].

67. Per la stessa ragione, dev'essere respinto l'argomento della ricorrente secondo cui il contributo sarebbe stato necessario in quanto, in circostanze di mercato normali, essa non avrebbe sopportato volontariamente i costi supplementari necessari ai fini dell'acquisizione di decoder interoperativi.

68. Da tutte le suesposte considerazioni risulta che, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità e sulla fondatezza degli argomenti dedotti dalla Sky Italia, correttamente la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi abbia consentito alle emittenti digitali terrestri ed agli operatori via cavo, tra i quali la ricorrente, di beneficiare di un vantaggio ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE rispetto alle emittenti satellitari e che, conseguentemente, il secondo capo del primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato ».

Riguardo la nozione di beneficiario indiretto, il Tribunale ha osservato

« 74. È pacifico inter partes che la misura di cui trattasi non favorisce direttamente gli operatori del mercato della televisione digitale quali la ricorrente.

75. Tuttavia, si deve rammentare che l'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE] vieta gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a seconda che i vantaggi relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto. La giurisprudenza ha così ammesso che un vantaggio conferito direttamente a talune persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza, un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che siano imprese (sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, causa T-424/05, Italia/Commissione [in Racc. pag. II-23], punto 108).

76. La tesi della ricorrente, secondo cui un sussidio concesso ai consumatori non potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato a favore degli operatori che forniscono prodotti o servizi di consumo, risulta parimenti contraddetta dall'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 2, lett. a), CE, a termini del quale gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, sono compatibili con il mercato comune. Infatti, come rilevato dalla Commissione, se la tesi della ricorrente dovesse essere accolta, la detta disposizione risulterebbe superflua.

77. Infine, per quanto attiene alla contestazione formulata dalla ricorrente quanto alla mancanza di chiarezza dei motivi per i quali la Commissione avrebbe ristretto la nozione di beneficiari indiretti alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo che offrono servizi di televisione a pagamento, essa dev'essere respinta in quanto inoperante. Infatti, anche ammesso che, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione avesse dovuto ritenere che tutte le emittenti digitali terrestri e gli operatori via cavo potessero beneficiare indirettamente della misura di cui trattasi, si deve necessariamente constatare che ciò nulla toglierebbe al fatto che, come rilevato supra ai punti 55-60, la misura di cui trattasi non poteva operare a favore delle emittenti satellitari.

78. Per la stessa ragione dev'essere respinta, in quanto inoperante, la censura relativa al fatto che la Commissione avrebbe arbitrariamente escluso i produttori di decoder dalla categoria dei beneficiari della misura di cui trattasi.

79. Dalle suesposte considerazioni emerge che correttamente la Commissione ha qualificato la ricorrente come beneficiaria indiretta della misura di cui trattasi. Pertanto, il primo capo del primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato ».

Riguardo il requisito della selettività, il Tribunale ha osservato

« 82. Si deve rilevare, in limine, che all'udienza la ricorrente, in risposta ad un quesito postole dal Tribunale con cui è stata invitata a chiarire gli argomenti dedotti a sostegno del terzo capo del primo motivo, ha fatto presente che, contrariamente alla selettività, che costituisce un elemento essenziale ai fini della qualificazione di una misura quale aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE, la discriminazione non viene ripresa da quest'ultimo articolo. La ricorrente ha aggiunto che la Commissione avrebbe confuso la discriminazione e la selettività e che, quando ha affermato che sussisteva discriminazione, questa non era neutra sul piano tecnologico.

83. Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso

deve contenere l'oggetto della controversia e un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la giurisprudenza, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni (v. sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 106, e 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 29). Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è indispensabile, affinché un argomento sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, ancorché sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile dall'atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T-110/98, RJB Mining/Commissione, Racc. pag. II-2971, punto 23, e la giurisprudenza ivi richiamata; sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II-1677, punto 26).

84. Nella specie, gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del terzo capo del primo motivo, e ciò tanto nelle sue memorie quanto all'udienza, non rispondono ai requisiti di chiarezza e di precisione postulati nell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Infatti, la ricorrente non ha mai spiegato sotto qual profilo il fatto che un aiuto si applichi in modo discriminatorio - nel senso che, come rilevato dal Tribunale per quanto attiene alla misura di cui trattasi ai punti 57 e 60 supra, esso operi solamente a favore di talune categorie di imprese - non consentirebbe di ritenere che l'aiuto stesso rivesta carattere selettivo ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE.

85. Pertanto, il terzo capo del primo motivo dev'essere dichiarato irricevibile ».

Riguardo al requisito della distorsione della concorrenza, il Tribunale ha osservato

« 95. In primo luogo, per quanto attiene all'argomento secondo cui la Sky Italia avrebbe potuto beneficiare della misura di cui trattasi offrendo decoder «ibridi», si deve rilevare che tale argomento sottolinea la natura selettiva della misura medesima. Infatti, la messa a disposizione di decoder «ibridi» da parte di emittenti satellitari quali la Sky Italia implicherebbe un costo supplementare che, ripercosso sul prezzo di vendita ai consumatori, risulterebbe meglio compensato dalla misura di cui trattasi di cui beneficiano questi ultimi. Le emittenti satellitari si troverebbero, quindi, in una posizione meno vantaggiosa rispetto alle emittenti terrestri e agli operatori via cavo, in quanto questi ultimi non dovrebbero ripercuotere alcun costo supplementare sul prezzo di vendita dei decoder presso i consumatori beneficiari della misura di cui trattasi. L'argomento dev'essere quindi respinto in quanto infondato.

96. Inoltre il fatto che, successivamente alle modifiche introdotte nella legge finanziaria 2006 al fine di consentire di sovvenzionare tutti i decoder interoperativi, la Sky Italia non abbia abbandonato i decoder a tecnologia proprietaria per adottare i decoder che potevano beneficiare della sovvenzione non è pertinente. Infatti, come rilevato dalla Commissione al punto 110 della decisione impugnata, non può escludersi che si trattasse di una strategia subordinata ad una serie di fattori, ad esempio agli investimenti realizzati in precedenza dalla società e dalla scelta di attendere la decisione della Commissione in merito alla compatibilità della nuova misura.

97. In secondo luogo, per quanto attiene all'argomento secondo cui l'imposizione di vincoli concorrenziali alla piattaforma satellitare sarebbe stata fonte di maggiore competitività del mercato, il Tribunale ritiene che, con il ragionamento ivi sotteso, la ricorrente riconosce l'esistenza di una concorrenza tra le piattaforme terrestri e satellitari e che su tale concorrenza la misura di cui trattasi ha inciso.

98. Inoltre, per quanto attiene agli argomenti della ricorrente relativi a varie circostanze che avrebbero falsato la concorrenza a favore della piattaforma satellitare, si deve necessariamente rilevare che tali argomenti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione se la misura di cui trattasi falsasse o minacciasse di falsare, a sua volta, la concorrenza sul mercato de quo.

99. In terzo luogo, quanto all'affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata e la decisione relativa al 2006 sarebbero state adottate in circostanze analoghe, essa è manifestamente inesatta. Infatti, come rilevato dal Tribunale supra ai punti 57 e 60, i decoder satellitari erano esclusi dal beneficio della misura di cui trattasi. Per contro, come emerge dal paragrafo 122 del ricorso, la legge finanziaria 2006 si applicava parimenti ai decoder satellitari.

100. In quarto luogo, quanto all'argomento relativo all'arbitrarietà della decisione impugnata riguardo alla decisione Soria, secondo cui le condizioni di applicazione della misura oggetto di quest'ultima decisione sarebbero state le stesse di quelle della misura di cui trattasi, il Tribunale ritiene che esso non possa trovare accoglimento.

101. È pur vero che il tenore utilizzato dalla Commissione al punto 16 della decisione Soria, come riportato supra al punto 91, può aver indotto in errore la ricorrente quanto alla sfera di applicazione della misura oggetto di tale decisione.

102. Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che, come dedotto dalla Commissione, tanto il tenore del punto 58 della decisione Soria quanto il tenore della lettera comunicata in allegato alla controplica consentono di dissipare qualsiasi ambiguità a tal riguardo.

103. Infatti, come emerge dal punto 58 della decisione Soria, la Commissione ha espressamente rilevato che la misura oggetto di tale decisione consentiva ai consumatori di acquistare qualsivoglia tipo di decoder grazie a una sovvenzione indipendente dalla piattaforma tecnologica che il consumatore avrebbe deciso di utilizzare (terrestre, via cavo, satellitare o Internet a banda larga). L'istituzione ha così espressamente concluso che la detta misura rispettava il principio della neutralità tecnologica.

104. Inoltre, il Tribunale rileva che, come dedotto dalla Commissione senza essere contestata dalla ricorrente, l'istituzione medesima ha verificato, prima di adottare la decisione Soria, che la misura interessata rispettasse il criterio di neutralità tecnologica. Dalla lettera comunicata in allegato alla controplica emerge quindi che, rispondendo ad un quesito in tal senso della Commissione, le autorità spagnole hanno espressamente confermato, con lettera 23 luglio 2007, che il tipo di trasmissione non rientrava nei criteri di concessione della sovvenzione, ragione per cui era «possibile sovvenzionare i decoder utilizzabili per la ricezione televisiva digitale terrestre, la diffusione via cavo [o quella via] satellite (...)».

105. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che, contrariamente alla misura di cui trattasi, la misura oggetto della decisione Soria poteva operare a favore di tutte le tecnologie di trasmissione televisiva digitale. Pertanto, i fatti sottesi alla decisione impugnata e quelli della decisione Soria sono manifestamente differenti, ragion per cui la ricorrente non può pretendere di porre a raffronto le conclusioni tratte dalla Commissione nelle due dette decisioni per affermare l'arbitrarietà della prima. Conseguentemente, l'argomento relativo all'arbitrarietà della decisione impugnata rispetto alla decisione Soria dev'essere respinto in quanto destituito di fondamento.

106. In quinto luogo, per quanto attiene all'argomento relativo all'assenza di una violazione del principio di parità di trattamento tra le emittenti digitali ed al fatto che, in ogni caso, un'eventuale violazione sarebbe obiettivamente giustificata, si deve rilevare quanto segue.

107. Da un lato, quanto all'affermazione della ricorrente secondo cui la piattaforma satellitare non sarebbe stata espressamente inclusa nella sfera di applicazione della misura di cui trattasi proprio in quanto non sarebbe esistita alcuna offerta di tal tipo basata su standard aperti né la minima probabilità che una siffatta offerta potesse apparire nel corso del breve periodo di applicazione della misura di cui trattasi, si deve rilevare che, come osservato dalla Commissione al punto 164 della decisione impugnata, l'istituzione ha constatato, senza essere contestata dalla ricorrente, che solamente nel 2004 e sino ai primi mesi del 2005 la Sky Italia aveva avviato la conversione verso una tecnologia con standard «chiusi». Conseguentemente, il Tribunale ritiene che correttamente la Commissione ne ha dedotto, nello stesso punto della decisione impugnata, che la Sky Italia avrebbe potuto scegliere diversamente se la misura di cui trattasi avesse parimenti interessato la piattaforma satellitare.

108. Dall'altro, per quanto attiene all'affermazione della ricorrente secondo cui il mercato della televisione satellitare sarebbe stato caratterizzato dalla presenza di un'impresa, vale a dire la Sky Italia, detentrica di un monopolio di fatto in grado di impedire l'accesso al mercato, si deve necessariamente rilevare che tale affermazione è priva di pertinenza ai fini della valutazione se la misura di cui trattasi falsasse o minacciasse di falsare, a sua volta, la concorrenza sul mercato de quo.

109. In sesto luogo, quanto all'argomento della ricorrente relativo alla pretesa violazione da parte della Commissione del principio della certezza del diritto, dalla decisione impugnata emerge che tale argomento è manifestamente privo di fondamento. Infatti, dalla decisione impugnata, in particolare dai punti 104, 135 e 140, emerge in termini espliciti che l'incompatibilità della misura di cui trattasi è strettamente connessa alla violazione del principio di neutralità tecnologica. Inoltre, il Tribunale rileva che dal punto 36 della decisione impugnata, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente, risulta che nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione aveva espresso i propri dubbi quanto all'assenza di violazione del principio di neutralità tecnologica da parte della misura di cui trattasi.

110. Alla luce delle suesposte considerazioni, il quarto capo del primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato ».

Sull'applicazione dell'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, secondo il quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, il Tribunale ha osservato

« 125. [...] rimettendo in discussione le valutazioni della Commissione secondo cui i contributi all'acquisto di decoder digitali non sarebbero stati necessari per porre rimedio al problema di coordinamento tra gli operatori del mercato, essendo stato tale problema già risolto con la fissazione di una data vincolante per la transizione al digitale, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. c), CE. Per essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 3, lett. c), CE, un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune ed essere necessario e proporzionato a tal fine. Il preteso obiettivo di interesse comune perseguito dalla misura di cui trattasi consiste nel porre rimedio ad una disfunzione del mercato attinente, in particolare al problema di coordinamento tra gli operatori, fonte di ostacolo allo sviluppo della radiodiffusione digitale. Orbene, senza che occorra esaminare se, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione abbia assunto nella decisione impugnata una posizione differente da quella accolta nelle decisioni precedenti in materia di televisione digitale terrestre, il Tribunale ritiene che, nella specie, il carattere vincolante della data prevista per la transizione al sistema digitale sia tale da risolvere il problema di coordinamento tra gli operatori, di modo che il contributo all'acquisto di decoder digitali non era necessario.

126. Infatti, come sottolineato dalla Commissione al punto 146 della decisione impugnata, le emittenti televisive già operanti sul mercato dovevano considerare la fissazione di un termine di legge per la cessazione delle trasmissioni con il sistema analogico come un fatto acquisito e, conseguentemente, iniziare a sviluppare nuove strategie commerciali. In ogni caso, come rilevato al punto 147 della decisione impugnata, in considerazione dell'importanza del ruolo svolto dalla televisione terrestre in Italia, il rischio di non raggiungere una massa critica di consumatori, a causa di un problema di coordinamento tra gli operatori, non era tale da impedire che gli operatori commerciali non fossero in grado di farvi fronte. L'argomento della ricorrente dev'essere quindi respinto.

127. In secondo luogo, per quanto attiene all'argomento relativo al fatto che la misura di cui trattasi rappresentasse una compensazione per i consumatori, si deve rilevare che tale argomento, come sottolineato dalla Commissione al punto 148 della decisione impugnata, pur giustificando l'aiuto concesso ai consumatori, non giustifica tuttavia la discriminazione tra le differenti piattaforme,

tenuto conto del fatto che non vi è necessità di orientare i consumatori verso una particolare piattaforma digitale, come la misura di cui trattasi ha fatto. L'argomento dev'essere quindi respinto in quanto infondato.

128. In terzo luogo, l'affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe riconosciuto, nella decisione impugnata, l'esistenza di elementi esterni come causa di disfunzioni del mercato è inesatta. Infatti, al punto 160 della decisione impugnata, la Commissione riconosce espressamente l'esistenza di esternalità che la transizione al sistema digitale implica nonché i problemi di parassitismo che ne possono risultare. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione nel punto medesimo, tali circostanze non possono giustificare il fatto che la misura di cui trattasi sia destinata in modo selettivo alla televisione terrestre ed escluda la piattaforma satellitare. Conseguentemente, l'argomento dev'essere respinto in quanto infondato.

129. In quarto luogo, l'argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione non sia stata in grado di dimostrare che la misura di cui trattasi non favorisse l'innovazione dev'essere respinto per le stesse ragioni. La Commissione ha di certo espressamente riconosciuto, al punto 162 della decisione impugnata, che la misura di cui trattasi ha consentito che il prezzo dei decoder interattivi si allineasse a quello dei modelli più semplici, non adatti ai servizi interattivi. Tuttavia, sebbene la misura di cui trattasi promuova, tramite l'utilizzazione di decoder interattivi e interoperabili, l'innovazione, resta il fatto che tale promozione non può giustificare, come già evidenziato supra ai punti 57 e 60, l'esclusione della piattaforma satellitare dal beneficio della misura medesima.

130. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo capo del secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato ».

24 marzo 2011, *Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt c. Commissione*, cause riunite T-443/08 e T-455/08, Racc. EU:T:2011:117.

Il gruppo DHL (in prosieguito: la «DHL»), uno dei principali gruppi che opera nel settore del corriere espresso, è per il 100% detenuto dalla Deutsche Post AG. Dopo aver trattato con diversi aeroporti, la DHL decideva, nel 2005, di spostare il suo hub europeo di trasporto aereo delle merci da Bruxelles (Belgio) a Leipzig-Halle (Germania), a partire dal 2008. L'aeroporto di Leipzig-Halle è gestito dalla Flughafen Leipzig-Halle GmbH (in prosieguito: la «FLH»), che è una filiale della Mitteldeutsche Flughafen AG (in prosieguito: la «MF»). La MF detiene una partecipazione del 94% nella FLH. Il 4 novembre 2004, la MF decideva di costruire una nuova pista di decollo e di atterraggio (in prosieguito: la «pista sud»). Questa doveva essere finanziata mediante un apporto di capitale, per un importo di 350 milioni di euro, alla MF o alla FLH da parte dei loro azionisti pubblici (in prosieguito: l'«apporto di capitale»). Il 21 settembre 2005, la FLH, la MF e la DHL Hub Leipzig GmbH firmavano un accordo quadro (in prosieguito: l'«accordo quadro»). L'accordo quadro fissa le condizioni garantite dalla FLH e dalla MF per l'avvio delle attività di costruzione e di gestione del nuovo hub, nonché per il suo successivo esercizio. L'accordo quadro include, altresì, accordi sulle condizioni di gestione, sulle tasse aeroportuali e sull'affitto di terreni. Il 21 dicembre 2005, il Land della Sassonia emetteva una lettera di patronage a favore della FLH e della DHL Hub Leipzig (in prosieguito: la «lettera di patronage»). Questa era intesa a garantire il rendimento finanziario della FLH per tutta la durata dell'accordo quadro e impegnava il Land della Sassonia a indennizzare la DHL Hub Leipzig, nell'ipotesi in cui l'aeroporto di Leipzig-Halle non fosse più in grado di essere utilizzato come previsto. Il 5 aprile 2006, la Repubblica federale di Germania, conformemente all'art. 2, par. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 88 CE (oggi art. 108 TFUE), notificava alla Commissione delle Comunità europee l'accordo quadro e la lettera di patronage. Con lettera del 23 novembre 2006, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, par. 2, CE (oggi art. 108, par. 2, TFUE). Il 23 luglio 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore della DHL e dell'aeroporto di

Leipzig-Halle. Per quanto riguarda l'apporto di capitale, la Commissione ha considerato, in detta decisione, che l'aiuto di Stato per un importo di 350 milioni euro che la Repubblica federale di Germania intendeva concedere alla FLH per la costruzione della pista sud e delle relative installazioni aeroportuali era compatibile con il mercato comune conformemente all'art. 87, par. 3, lett. c), CE (oggi art. 107, par. 3, lett. c), TFUE). Per quanto riguarda l'accordo quadro e la lettera di patronage, la Commissione ha ritenuto che, da un lato, le garanzie illimitate concesse in questo accordo e, dall'altro lato, la stessa lettera costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, CE (oggi art. 107, par. 1, TFUE), in quanto il Land della Sassonia, la MF e la FLH coprivano i rischi operativi della DHL a condizioni che un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato (in prosieguo: l'«investitore privato») non avrebbe accettato. Siccome la DHL aveva già beneficiato di un importo massimo di un aiuto all'investimento compatibile in applicazione dell'art. 87, par. 3, lett. a), CE (oggi art. 107, par. 3, lett. a), TFUE), la Commissione ha considerato che le garanzie illimitate dell'accordo quadro e la lettera di patronage non erano compatibili con il mercato comune. Il Freistaat Sachsen, il Land Sachsen-Anhalt, la MF e la FLH impugnavano la decisione della Commissione per chiederne l'annullamento è stata oggetto di ricorso per annullamento da parte. Il tribunale ha, in proposito, osservato:

«87. Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE, per qualificare un provvedimento come aiuto è necessario che tutti i presupposti previsti da tale disposizione siano soddisfatti. Anzitutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario favorendo talune imprese o talune produzioni. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T 34/02, Le Levant 001 e a./Commissione, Racc. pag. II 267, punto 110 e la giurisprudenza ivi citata)

88. Per quanto riguarda la nozione di impresa, va sottolineato che, nel contesto del diritto della concorrenza, essa comprende ogni entità che svolge un'attività economica, indipendentemente dallo statuto giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte 10 gennaio 2006, causa C 222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I 289, punto 107 e la giurisprudenza citata; v., altresì, sentenze della Corte 11 luglio 2006, causa C 205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I 6295, punto 25, e 1^a luglio 2008, causa C 49/07, MOTOE, Racc. pag. I 4863, punto 21).

89. Conformemente alla costante giurisprudenza, costituisce attività economica ogni attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (v. sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., punto 88 supra, punto 108 e la giurisprudenza citata; v., altresì, citate sentenze FENIN/Commissione, punto 88 supra, punto 25, e MOTOE, punto 88 supra, punto 22).

90. Va ricordato altresì che la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione, il giudice dell'Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE. Ne deriva che spetta alla Corte verificare se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale e siano atti a dimostrare che ricorrono tutte le condizioni che consentono la qualificazione in termini di «aiuto» ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE. Trattandosi in tali casi di una valutazione economica complessa, si deve del pari ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale su un atto della Commissione che contenga una valutazione del genere deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere (sentenza della Corte 1^a luglio 2008, cause riunite C

341/06 P e C 342/06 P, Chronopost/UFEX e a., Racc. pag. I 4777, punti 141-143).

91. Inoltre, poiché il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione obiettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni adottate a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale suddetto (sentenza Chronopost/UFEX e a., punto 90 supra, punto 144).

92. Alla luce di tali principi va pertanto esaminato il presente motivo, nell'ambito del quale i ricorrenti, in sostanza, sostengono che la Commissione ha a torto considerato che l'apporto di capitale costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE, poiché, trattandosi dell'estensione di infrastrutture aeroportuali regionali, gli aeroporti non costituiscono imprese ai sensi di tale disposizione, in quanto tale attività non è un'attività economica.

93. A questo proposito si deve, in primo luogo, ricordare che, nell'ambito dell'esercizio dell'aeroporto di Leipzig-Halle, la FLH svolge un'attività economica. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la gestione delle infrastrutture aeroportuali costituisce attività economica (v. sentenza Ryanair/Commissione [17 dicembre 2008, causa T-196/04, Racc. II-3643], punto 77 supra, punto 88 e la giurisprudenza citata). Ciò nella presente fattispecie è confermato dal fatto che la FLH offre servizi aeroportuali dietro remunerazione costituita, in particolare, da diritti aeroportuali, dovendosi questi ultimi intendere come la contropartita di servizi resi dal concessionario dell'aeroporto (v. sentenza Ryanair/Commissione, punto 77 supra, punto 90). Il fatto che la FLH gestisca un aeroporto regionale e non un aeroporto internazionale non può rimettere in discussione il carattere economico della sua attività, dal momento che questa consiste nell'offrire servizi dietro remunerazione sul mercato dei servizi aeroportuali regionali. Peraltro, l'esistenza di un siffatto mercato è, nella specie, dimostrata dal fatto che l'aeroporto di Leipzig-Halle era in concorrenza con altri aeroporti regionali, in particolare quello di Vatry (Francia), per l'insediamento di un hub europeo di corriere espresso della DHL, come in particolare risulta dal punto 8 della Decisione. Del resto, l'aeroporto di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza sentenza Ryanair/Commissione, punto 77 supra, era pure un aeroporto regionale. Alla luce della giurisprudenza esposta supra al punto 89, l'insieme di tali elementi consente di qualificare l'attività di gestione dell'aeroporto di Leipzig-Halle da parte della FLH come attività economica.

94. In secondo luogo, è giocoforza constatare che la gestione della pista sud rientrerà nell'attività economica della FLH. Infatti, come risulta dal punto 177 della Decisione, la pista sud è un'infrastruttura che sarà gestita dalla FLH per fini commerciali, poiché la FLH non mette la detta pista a disposizione a titolo gratuito nell'interesse comune, ma esige diritti in contropartita del suo utilizzo. A questo proposito si deve rilevare che i diritti aeroportuali costituiranno la principale fonte di reddito per il finanziamento della nuova pista sud, come affermato dalla Commissione al punto 15 della Decisione. La costruzione e l'estensione della detta pista consentiranno pertanto alla FLH di accrescere le sue capacità e la sua attività economica di gestore di aeroporti in Leipzig-Halle.

95. Si deve, in terzo luogo, considerare che, ai fini dell'esame della natura economica dell'attività della FLH nel contesto del finanziamento pubblico dell'estensione della pista sud, non occorre dissociare l'attività consistente nel costruire o nell'ampliare un'infrastruttura, nella specie la pista sud, dal successivo utilizzo che ne viene fatto e che il carattere economico o non del successivo utilizzo dell'infrastruttura costruita determina necessariamente il carattere dell'attività di ampliamento (v., in questo senso e per analogia, sentenza FENIN/Commissione, punto 88 supra, punto 26).

96. Infatti, le piste di atterraggio e di decollo sono elementi essenziali per le attività economiche condotte da un gestore di aeroporti. La costruzione di piste di atterraggio e di decollo consente pertanto ad un aeroporto di svolgere la sua principale attività economica o, quando si tratta della costruzione di una pista supplementare o dell'estensione di una pista esistente, di svilupparla.

97. A torto pertanto i ricorrenti sostengono che il carattere economico di un'attività consente di concludere per il carattere economico di un'altra attività solo alla condizione che le due attività non siano dissociabili e differenziabili e siano assicurate da un'unica e medesima entità, e che la Commissione deve dimostrare che tali due criteri sono soddisfatti. Tale tesi non trova, peraltro, alcun

esplicito sostegno nella giurisprudenza.

98. È vero che non tutte le attività di un gestore di un aeroporto sono necessariamente di natura economica. Infatti, non presentano carattere economico che giustifichi l'applicazione delle norme di concorrenza del Trattato CE le attività che si ricollegano con l'esercizio di prerogative dei pubblici poteri (v. sentenza MOTOE, punto 88 supra, punto 24 e la giurisprudenza citata). Infatti, la qualifica di attività rientrante nell'esercizio dei pubblici poteri o di attività economica dev'essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente (sentenza MOTOE, punto 88 supra, punto 25).

99. Tuttavia, nella specie, dal momento che, tenuto conto della loro natura e del loro oggetto, la costruzione e l'estensione della pista sud non rientrano, in quanto tali, nelle prerogative dei pubblici poteri, il che non è peraltro espressamente sostenuto dai ricorrenti, la Commissione, senza incorrere in errore nel valutare la natura economica dell'attività della FLH, non ha operato differenziazioni tra la costruzione e l'ampliamento della pista sud, da un lato, e la gestione di questa, dall'altro lato. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe riconosciuto, al punto 178 della Decisione, la necessità di distinguere tra le differenti attività del gestore, tale affermazione va disattesa dato che la Commissione nel suddetto punto si è di fatto limitata a ricordare, in sostanza, i principi che derivano dalla giurisprudenza di cui supra al punto 98.

100. Dall'insieme di quanto sopra consegue che la FLH, nella misura in cui gestisce la pista sud, esercita un'attività economica, dalla quale quella consistente nella costruzione della pista di cui trattasi non può essere dissociata. Si deve pertanto disattendere la tesi secondo cui l'ampliamento di infrastrutture aeroportuali non costituisce un'attività economica, dato che il carattere economico di tale attività non può essere esaminato separatamente da quello della gestione dell'infrastruttura.

Sul motivo che deduce l'impossibilità di qualificare la FLH contemporaneamente datore e beneficiario di aiuti di Stato, il Tribunale ha osservato:

140. Si deve innanzitutto ricordare che la FLH è stata beneficiaria dell'apporto di capitali, che è stato considerato aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE, come risulta dai punti 165 224 della Decisione.

141. Si deve, quindi, rilevare che, a tenore dei punti 225 252 della Decisione, la DHL è stata beneficiaria di garanzie illimitate, concesse conformemente alle sezioni 8 e 9 dell'accordo quadro, e della lettera di patronage, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107 TFUE], concessi dal Land della Sassonia, dalla MF e dalla FLH. Si deve in particolare rilevare che l'accordo quadro è stato concluso tra la FLH e la MF, da un lato, e la DHL, dall'altro.

142. È giocoforza pertanto constatare che la Commissione ha considerato che la FLH era beneficiaria di un aiuto di Stato, nella specie l'apporto di capitali, nonché, per di più, una delle entità che ha concesso altri aiuti di Stato, e cioè le garanzie sorte dall'accordo quadro e dalla lettera di patronage.

143. Cionondimeno, poiché gli aiuti di Stato qui considerati sono distinti, ed hanno peraltro costituito oggetto di un esame separato nella Decisione, non può considerarsi, come asserito dai ricorrenti, che le qualifiche di beneficiario e datore di aiuto siano, nella specie, incompatibili. Infatti, un'impresa pubblica può, come risulta dalla giurisprudenza menzionata supra al punto 128, essere beneficiaria di un aiuto di Stato, qualora si tratti di un'impresa attiva sul mercato. Tuttavia, nulla esclude che la detta impresa possa egualmente, nell'ambito di una misura distinta, concedere un aiuto. Pertanto, un aiuto di Stato può essere concesso non solo direttamente dallo Stato, ma anche da organismi pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa al fine di gestire l'aiuto (v., in questo senso, sentenza 16 maggio 2002, Francia/Commissione [causa C-482/99, Racc. I-4397], [...], punto 23 e la giurisprudenza citata). Lo Stato è infatti perfettamente in grado, con l'esercizio del suo potere dominante sulle imprese pubbliche, di orientare l'utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese (v., in questo senso, sentenza 16 maggio 2002, Francia/Commissione, [...], punto 38). Pertanto, a torto i ricorrenti sostengono che imprese, ai sensi

dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE], non possono concedere aiuti e che la FLH avrebbe dovuto o essere ricollegata allo Stato, o essere considerata impresa.

144. Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la prassi decisionale della Commissione in materia di capitale di rischio non consente di dimostrare l'incompatibilità delle funzioni di beneficiario e di datore di un aiuto. Nessun elemento di tale prassi consente infatti di considerare che la Commissione avrebbe escluso incondizionatamente che un beneficiario di una misura costituente aiuto di Stato possa, allo stesso tempo, essere datore di un'altra misura costituente pure aiuto di Stato. Infatti, in sostanza, dalle decisioni citate dai ricorrenti come pure dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese la Commissione esamina caso per caso e con riferimento alle caratteristiche proprie di ciascuna misura prevista se possa sussistere un aiuto di Stato a livello degli investitori, a livello del fondo di investimento e a livello delle imprese nelle quali l'investimento è realizzato. Peraltro, nella sua decisione 29 maggio 2007, C (2007) 2329, relativa all'aiuto di Stato N 732/2006 (Paesi Bassi - Regime di capitale di rischio «BioGeneration Venture Fund»), la Commissione ha ritenuto che non sia da escludersi che esista un aiuto a livello del fondo e a livello delle imprese nelle quali l'investimento viene realizzato.

145. Tenuto conto di quanto precede, nonché del fatto che le misure di aiuto di cui trattasi sono distinte le une dalle altre, si deve considerare che nulla osta a che la FLH, da un lato, possa essere, in quanto entità pubblica, datrice dell'aiuto ricevuto dalla DHL tramite l'accordo quadro e la lettera di patronage e, dall'altro lato, possa essere, in quanto impresa operante sul mercato aeroportuale, beneficiaria di un aiuto di Stato, nella specie l'apporto di capitale. Orbene, dall'esame del primo e del secondo motivo risulta che giustamente la Commissione ha ritenuto, da un lato, che la FLH eserciti un'attività economica e costituisca un'impresa, ai sensi dell'art. 87 [ora art. 107 TFUE], n. 1, CE, e, dall'altro, che sia beneficiaria dell'aiuto di Stato costituito dall'apporto di capitale. Inoltre, nessun elemento consente di rimettere in discussione sia il fatto che, in quanto firmataria dell'accordo quadro, la FLH deve considerarsi datore del relativo aiuto, sia la valutazione della Commissione, di cui al punto 227 della Decisione, secondo cui l'accordo quadro e la lettera di patronage sono finanziate mediante risorse pubbliche e le decisioni di concessioni di tali risorse di Stato promanano da pubbliche autorità. Questo, del resto, non viene nella specie contestato dai ricorrenti.

146. Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la Decisione non è contraddittoria laddove qualifica allo stesso tempo la FLH beneficiaria e datrice di aiuti. Da ciò altresì risulta che deve essere disatteso l'argomento secondo cui, dal momento che la Commissione ha ritenuto che un investitore privato non avrebbe concesso garanzie alla DHL, la FLH non può essere considerata imprenditore sul mercato, e non potrebbe quindi essere beneficiaria di un aiuto».

19 luglio 2016, Tadej Kotnik e a. c. Dr avni zbor Republike Slovenije, causa C-526/14, ECLI:EU:C:2016:570

Nel dicembre 2013, accertato che cinque banche slovene (la Nova Ljubljanska banka, la Nova Kreditna banka Maribor, l'Abanka Vipava, la Probanka e la Factor banka) presentavano una consistente carenza di capitale, la Banca centrale di Slovenia (Banka Slovenije) adottava talune decisioni che introducevano misure straordinarie per la ricapitalizzazione delle prime due banche citate, il salvataggio della terza e la liquidazione delle ultime due.

Diverse persone fisiche e due enti sloveni adivano la Corte costituzionale slovena (Ustavno sodišče) contestando la legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge nazionale sul settore bancario. Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, tali disposizioni mirano a trasporre nel diritto nazionale la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (nel prosieguo: la «comunicazione sul settore bancario»), per consentire alle autorità

nazionali di accordare alle imprese di tale settore aiuti compatibili con il mercato interno. La Corte costituzionale slovena sottoponeva alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali relative alla validità ed all'interpretazione della comunicazione sul settore bancario, con particolare riguardo al requisito - previsto ai punti da 40 a 46 della stessa - del c.d. burden sharing (o condivisione degli oneri).

In merito all'efficacia giuridica della predetta comunicazione, la Corte ha osservato:

« 36. L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sulle modifiche degli aiuti esistenti e sui progetti di nuovi aiuti. La prevenzione in tal modo organizzata mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili (v. sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punti 25 e 26).

37. La valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell'Unione (v. sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 28).

38. A tal proposito, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v., in tal senso, sentenze dell'11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C-75/05 P e C-80/05 P, EU:C:2008:482, punto 59, nonché dell'8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C-431/14 P, EU:C:2016:145, punto 68).

39. Nell'esercizio di tale potere discrezionale, la Commissione può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri.

40. In base a consolidata giurisprudenza, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, la Commissione si autolimita nell'esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza dell'8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C-431/14 P, EU:C:2016:145, punti 69 e 70 nonché giurisprudenza citata).

41. Pertanto, la Commissione non può rinunciare, mediante l'adozione di norme di comportamento, all'esercizio del potere discrezionale che le conferisce l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C-431/14 P, EU:C:2016:145, punto 71). L'adozione di una comunicazione quale la comunicazione sul settore bancario non dispensa la Commissione dall'obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l'applicazione diretta dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e di motivare eventualmente il proprio rifiuto di accogliere una richiesta del genere (sentenza dell'8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C-431/14 P, EU:C:2016:145, punto 72).

42. Nel caso di specie, si evince dai punti 41, 43 e 44 della comunicazione sul settore bancario che la giusta condivisione degli oneri a cui detta comunicazione subordina la concessione di un aiuto di Stato implica, in via prioritaria, l'assorbimento delle perdite per mezzo del capitale, e poi, in linea di principio, un contributo dei creditori subordinati. Può essere concessa una deroga ai punti 43 e 44 di detta comunicazione, ai sensi del punto 45 della stessa, se un tale contributo «metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati».

43. Da quanto precede risulta, da un lato, che l'adozione delle norme di comportamento contenute nella citata comunicazione ha avuto un effetto circoscritto all'autolimitazione della Commissione nell'esercizio del proprio potere discrezionale, nel senso che, se uno Stato membro notifica alla Commissione un progetto di aiuto di Stato che è conforme a dette norme, quest'ultima, in linea di principio, deve autorizzare tale progetto. Dall'altro lato, gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla Commissione progetti di aiuto di Stato che non soddisfano i criteri previsti da detta comunicazione e la Commissione può autorizzare progetti siffatti in circostanze eccezionali.

44. Ne consegue che la comunicazione sul settore bancario non è idonea a creare obblighi autonomi in capo agli Stati membri, ma si limita a stabilire condizioni che mirano a garantire la compatibilità con il mercato interno di aiuti di Stato accordati alle banche nel contesto della crisi finanziaria, di cui la Commissione deve tener conto nell'esercizio dell'ampio margine di discrezionalità di cui essa dispone ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Con riguardo, poi, alla compatibilità dei punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario con le norme primarie in materia di aiuti di Stato, la Corte ha osservato:

« 47. La comunicazione sul settore bancario è stata adottata in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

48. Discende da tale disposizione che la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti che mirano a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

49. In virtù del potere discrezionale che tale disposizione le conferisce, la Commissione può legittimamente rifiutare la concessione di un aiuto qualora quest'ultimo non incentivi le imprese beneficiarie ad assumere un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui alla disposizione medesima. Un aiuto siffatto deve essere necessario per la realizzazione degli obiettivi previsti da tale disposizione di modo tale che, in sua assenza, il gioco delle regole di mercato non consentirebbe, di per sé solo, di ottenere che le imprese beneficiarie adottino un comportamento idoneo a contribuire alla realizzazione di tali obiettivi. Infatti, un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall'articolo 107, paragrafo 3, TFUE non può essere considerato compatibile con il mercato interno (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 104 nonché giurisprudenza citata).

50. Per quanto concerne l'adozione dei punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario in base a detta disposizione, si deve rilevare che i servizi finanziari giocano un ruolo centrale nell'economia dell'Unione. Le banche e gli istituti di credito sono una fonte essenziale di finanziamento per le imprese attive nei diversi mercati. Inoltre, le banche sono spesso interconnesse e molte di esse esercitano le proprie attività a livello internazionale. È per tale ragione che la grave difficoltà di una o più banche rischia di propagarsi rapidamente ad altre banche, vuoi nello Stato membro interessato, vuoi in altri Stati membri. Ciò rischia a sua volta di produrre ricadute negative in altri settori dell'economia.

51. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle conclusioni, il ricorso alla base giuridica dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE è tanto più giustificato dalla circostanza per cui, nell'ambito della crisi finanziaria mondiale che è all'origine dell'adozione di detta comunicazione, l'economia di numerosi Stati membri è stata colpita da gravi turbamenti.

52. Nel caso di specie, si evince dal punto 2 della comunicazione sul settore bancario che la Commissione, con la medesima, ha inteso porre le condizioni di accesso agli aiuti di Stato a sostegno del settore finanziario e precisare i requisiti che tali aiuti devono soddisfare per poter essere considerati compatibili con il mercato interno.

53. Tra i citati requisiti figura, ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, quello che prevede la condivisione da parte degli azionisti e dei creditori subordinati degli oneri di copertura dei costi di ristrutturazione delle banche in difficoltà ai fini di colmare la carenza di capitale. Ciò comporta che, una volta assorbite le perdite per mezzo del capitale, i creditori subordinati devono parimenti contribuire alla realizzazione di detto obiettivo, o attraverso la conversione dei loro crediti in capitale, o attraverso la svalutazione di tali crediti.

54. In sede di verifica della compatibilità di misure di aiuti di Stato con il mercato interno, la Commissione ha potuto considerare che, come esposto al punto 15 della comunicazione sul settore

bancario, misure di condivisione degli oneri risultavano necessarie al fine di limitare gli aiuti di Stato nel settore bancario al minimo necessario e di ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

55. Da un lato, infatti, simili misure di condivisione degli oneri potevano essere considerate come dirette ad impedire il ricorso agli aiuti di Stato in quanto mero strumento che consente di ovviare alle difficoltà finanziarie delle banche interessate.

56. Dall'altro lato, le misure di condivisione degli oneri mirano a garantire che, prima della concessione di qualsivoglia aiuto di Stato, le banche in carenza di capitale operino, con i propri investitori, una riduzione di tale deficit, in particolare attraverso la raccolta di capitale nonché attraverso contributi dei creditori subordinati. Simili misure sono atte a limitare l'entità dell'aiuto di Stato concesso.

57. Una diversa soluzione rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza, in quanto le banche, i cui azionisti e creditori subordinati non avessero contribuito alla riduzione del deficit di capitale, riceverebbero un aiuto di Stato maggiore rispetto a quanto sarebbe stato sufficiente per colmare il deficit di capitale residuale. In tali circostanze, un simile aiuto non sarebbe, in linea di principio, conforme al diritto dell'Unione.

58. Inoltre, al fine di ovviare al problema del «rischio morale», legato al fatto che le persone sono inclini ad assumere decisioni rischiose allorché le eventuali conseguenze negative di quest'ultime sono sopportate dalla collettività, si deve evitare che le banche siano incoraggiate dalla possibilità di ricevere aiuti di Stato a ricorrere a strumenti finanziari più rischiosi e tali da causare perdite significative, il che potrebbe provocare importanti distorsioni della concorrenza e compromettere l'integrità del mercato interno.

59. Si deve infine rilevare che, adottando la comunicazione sul settore bancario, la Commissione non ha sconfinato nelle competenze affidate al Consiglio dell'Unione europea dagli articoli 108 e 109 TFUE. Infatti, dal momento che tale comunicazione stabilisce unicamente norme di comportamento che limitano la Commissione nell'esercizio del potere discrezionale conferitole dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, essa non incide sul potere riconosciuto al Consiglio, all'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, di dichiarare un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, su richiesta di uno Stato membro, in presenza di circostanze eccezionali, e non costituisce un regolamento ai sensi dell'articolo 109 TFUE, il quale, ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, TFUE, esplica effetti vincolanti erga omnes ».

Successivamente, la Corte ha vagliato la compatibilità dei punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario con il principio della tutela del legittimo affidamento e con il diritto di proprietà, garantito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte, in particolare, ha osservato:

« 62. Per quanto concerne, in primo luogo, il principio di tutela del legittimo affidamento, si evince da consolidata giurisprudenza che il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all'interessato dalle autorità competenti dell'Unione. Il diritto menzionato spetta difatti a qualsiasi soggetto in capo al quale un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione abbia ingenerato aspettative fondate, fornendogli precise rassicurazioni (sentenze del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C-537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63, nonché del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 132).

63. Orbene, gli azionisti e i creditori subordinati delle banche oggetto di misure di condivisione degli oneri, previste ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, quali quelle di cui al procedimento principale, non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all'attuazione delle misure in parola.

64. Da un lato, infatti, gli azionisti e i creditori subordinati delle banche interessate non disponevano

di alcuna garanzia proveniente dalla Commissione quanto al fatto che essa avrebbe approvato un aiuto di Stato per affrontare la carenza di capitale di dette banche. Dall'altro lato, gli investitori in parola non avevano ricevuto la rassicurazione che, tra le misure destinate ad affrontare il deficit di capitale delle banche beneficiarie dell'aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione, non ve ne fossero alcune tali da incidere sui loro investimenti.

65. Inoltre, la circostanza che, nel corso della prima fase della crisi finanziaria internazionale, i creditori subordinati non fossero stati invitati a contribuire al salvataggio degli istituti di credito, come ricordato dalla Commissione al punto 17 della comunicazione sul settore bancario, non consente ai creditori di cui al procedimento principale di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento.

66. Infatti, una simile circostanza non può essere considerata come una rassicurazione precisa, incondizionata e concordante tale da far sorgere in capo ad azionisti e creditori subordinati il legittimo affidamento di non essere sottoposti in futuro a misure di condivisione degli oneri. Come già dichiarato dalla Corte, se il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali dell'Unione, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell'Unione, specialmente in un settore come quello degli aiuti di Stato, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C-335/09 P, EU:C:2012:385, punto 180).

67. Il giudice del rinvio s'interroga peraltro sulla necessità, per gli Stati membri, di disporre in ogni caso di un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi requisiti della Commissione relativi alla condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

68. A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che, anche a voler supporre che l'Unione abbia precedentemente creato una situazione atta a generare un legittimo affidamento, un interesse pubblico inderogabile può ostare all'adozione di provvedimenti transitori per situazioni sorte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ma non ancora conclusesi (v. sentenze del 17 luglio 1997, Affish, C-183/95, EU:C:1997:373, punto 57, e del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, EU:C:2009:556, punto 85).

69. Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 70 delle conclusioni, l'obiettivo di garantire la stabilità del sistema finanziario, al contempo evitando una spesa pubblica eccessiva e minimizzando le distorsioni della concorrenza, costituisce un interesse pubblico superiore di tale natura.

70. Per quanto concerne, in secondo luogo, il diritto di proprietà sancito all'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, si deve ricordare che, come constatato al punto 44 della presente sentenza, la comunicazione sul settore bancario non può far sorgere, in capo agli Stati membri, un obbligo di procedere a misure di condivisione degli oneri, quali quelle previste ai punti da 40 a 46 di detta comunicazione.

71. Risulta dal punto 15 della comunicazione sul settore bancario che la condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati costituisce solamente un criterio per l'autorizzazione da parte della Commissione di aiuti di Stato concessi alle banche che presentino una significativa sottocapitalizzazione, criterio che consente di limitare tali aiuti al minimo necessario e di prestare attenzione a che il beneficiario degli stessi contribuisca in modo appropriato ai costi della ristrutturazione.

72. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni, la comunicazione sul settore bancario non richiede forme o procedure particolari per l'adozione delle misure di condivisione degli oneri di cui ai punti da 40 a 46 della stessa. Simili misure possono pertanto essere adottate volontariamente dagli azionisti, attraverso un accordo tra l'istituto di credito interessato e i creditori subordinati, il che non può essere considerato come un'ingerenza nel loro diritto di proprietà.

73. Inoltre, per quanto concerne gli azionisti delle banche, si deve ricordare che, secondo il regime generale applicabile allo status degli azionisti delle società per azioni, questi ultimi assumono in toto il rischio dei propri investimenti. Infatti, discende dal considerando 5 della direttiva 2012/30 che essa mira a salvaguardare il capitale sociale che costituisce una garanzia per i creditori.

74. Poiché gli azionisti sono responsabili per le passività della banca fino a concorrenza del capitale sociale della stessa, il fatto che i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario richiedano che, per rimediare alla sottocapitalizzazione di una banca, prima della concessione di un aiuto di Stato, detti azionisti contribuiscano a coprire le perdite subite dalla stessa nella medesima misura che si proporrebbe in assenza di un simile aiuto di Stato, non si può considerare come un elemento che incide sul loro diritto di proprietà.

75. Le perdite degli azionisti delle banche in difficoltà avrebbero, in ogni caso, la stessa ampiezza, senza che rilevi se queste dipendono da una sentenza dichiarativa di fallimento per mancata concessione di un aiuto di Stato o da un procedimento di concessione di un simile aiuto sottoposta alla condizione previa della condivisione degli oneri.

76. Per quanto concerne i creditori subordinati, come rilevato dalla Corte al punto 27 della presente sentenza, i titoli subordinati sono strumenti finanziari che presentano caratteristiche dei prodotti obbligazionari e degli strumenti di partecipazione al capitale, il che implica che, in caso di cessazione dei pagamenti da parte dell'emittente, i detentori di titoli subordinati sono rimborsati dopo i titolari di obbligazioni ordinarie, ma prima degli azionisti.

77. Orbene, discende dai punti 41, 43 e 44 della comunicazione sul settore bancario che detti creditori devono contribuire a ridurre la carenza di capitale, da un lato, solo una volta che le perdite siano state in primo luogo assorbite dal capitale e, dall'altro lato, solo «[s]e non vi sono altre possibilità» per superare un'eventuale carenza di capitale della banca interessata o nei casi in cui la banca non soddisfi più i requisiti patrimoniali minimi obbligatori. Inoltre, il punto 46 di detta comunicazione prevede che «dovrebbe essere rispettato il principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato. I creditori subordinati non dovrebbero pertanto ricevere, in termini economici, meno di quanto sarebbe valso il loro strumento in caso di mancata concessione di aiuti di Stato».

78. Da tale punto si evince che le misure di condivisione degli oneri alle quali sarebbe subordinata la concessione di un aiuto di Stato in favore di una banca sottocapitalizzata non possono arrecare al diritto di proprietà dei creditori subordinati un pregiudizio che questi ultimi, in caso di procedura di fallimento conseguente alla mancata concessione di un simile aiuto, non avrebbero subito.

79. Ciò posto, non si può validamente sostenere che le misure di condivisione degli oneri, quali quelle previste dalla comunicazione sul settore bancario, costituiscano un'ingerenza rispetto al diritto di proprietà degli azionisti e dei creditori subordinati »

4. Legittimo affidamento

20 settembre 1990, Commissione c. Germania, causa C-5/89, Racc. I-3437.

Per la parte in fatto, così ` come per quella in diritto, si rinvia al capitolo I, relativo alle fonti, segnatamente alla sezione dedicata al legittimo affidamento.

10 giugno 1993, Commissione c. Grecia, causa C-183/91, Racc. I-3131.

La Commissione proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 93, par. 2, secondo

comma Trattato CE (ora art. 108, par. 2, secondo comma, TFUE), un ricorso inteso a far dichiarare che la Grecia, non essendosi conformata alla decisione della Commissione n. 89/659, concernente gli aiuti concessi alle imprese esportatrici (sotto forma di esonero dall'imposta speciale unica, gravante sulla parte degli utili corrispondente alle entrate derivanti da esportazioni), era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato. Con riguardo al principio del legittimo affidamento, la Corte ha osservato:

«18. Si deve [...] ricordare che, mentre non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella regolarità dell'aiuto, per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93 [ora art. 108 TFUE] non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato [ora artt. 107 e 108 TFUE], in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punti 16 e 17 della motivazione)».

31 marzo 1998, Preussag Stahl AG c. Commissione, causa T-129/96, Racc. II-609.

Nel 1992 l'impresa Preussag Stahl AG (in prosieguo: la « Preussag ») acquisiva la Walzwerk Ilsenburg, impresa di Stato dell'ex Repubblica democratica tedesca, sotto forma di società controllata giuridicamente autonoma, per poi fondersi con essa nel 1995. Al fine di assicurare la sopravvivenza dell'impresa alle nuove condizioni di mercato la Preussag adottava misure di razionalizzazione della produzione. Per sostenere gli investimenti necessari a tale scopo, il Land Sassonia - Anhal concedeva all'impresa in questione un aiuto, notificandolo tardivamente alla Commissione. Quest'ultima, con decisione n. 96/544/CECA, dichiarava l'aiuto incompatibile con il mercato comune, ordinandone contestualmente la restituzione. Il Tribunale di primo grado, davanti al quale l'impresa impugnava la decisione della Commissione, con riferimento al principio del legittimo affidamento, ha osservato:

14. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le imprese beneficiarie di un aiuto statale possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura, di cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I. 3437, punto 14).

15. Inoltre, un singolo può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento solo qualora l'amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative (sentenza del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II-1201, punto 51)».

16 dicembre 1999, Acciaierie di Bolzano SpA c. Commissione, causa T-158/96, Racc. II-3927.

L'impresa Acciaierie di Bolzano, fabbricante prodotti d'acciaio speciale ricompresi nelle disposizioni del Trattato CECA, fino al 31 luglio 1995 controllata dal gruppo siderurgico Falk SpA

e successivamente acquistata dalla società Vallbruna Srl, proponeva dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione n. 96/617/CECA, che sanciva l'illegittimità degli aiuti concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore dell'impresa, imponendone conseguentemente il recupero. Il Tribunale, quanto al profilo del legittimo affidamento invocato dall'impresa, ha osservato:

«83. Va anzitutto esaminato l'argomento della ricorrente relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

84. Secondo la costante giurisprudenza, le imprese beneficiarie di un aiuto statale possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura di cui un operatore economico diligente dev'essere in grado di accertarsi (v. sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc., pag. I-3437, punto 14, e sentenza Preussag Stahl/Commissione, [31 marzo 1998, causa T-129/96, Racc. pag. II-609], punto 77). Il beneficiario di un aiuto illegittimo può utilmente far valere tale principio solo in circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente fondare il suo affidamento sulla regolarità di tale aiuto (v. sentenza della Corte 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 18).

85. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato [...] che gli aiuti di cui trattasi non sono stati notificati e, conseguentemente, gli stessi non sono stati concessi nell'osservanza del procedimento applicabile. La ricorrente non ha, d'altro canto, provato l'esistenza di una circostanza eccezionale che abbia potuto fondare il suo affidamento sulla regolarità degli aiuti.

86. Anzitutto, è certo che, dopo l'entrata in vigore del terzo codice [degli aiuti alla siderurgia – adottato con decisione della Commissione n. 3484/85/CECA], il 1^a gennaio 1986, l'obbligo di notificare un intervento finanziario non era soggetto a condizioni. Infatti, l'art. 6 di tale codice prevedeva che la Commissione dovesse essere informata in tempo utile per presentare le proprie osservazioni su progetti diretti ad istituire o modificare aiuti nonché su qualsiasi altro progetto di interventi finanziari degli Stati membri, degli enti locali o degli organismi che utilizzano a tal fine risorse statali a vantaggio di imprese siderurgiche. Infine, tale articolo disponeva che tutti i casi concreti di applicazione degli aiuti dovevano essere notificati.

87. Ne deriva che la ricorrente non ha il diritto di sostenere che non era a conoscenza dell'obbligo in capo allo Stato di notificare i progetti concreti di aiuto che, successivamente al 1^a gennaio 1986, s'iscrivessero nel suo piano di ristrutturazione dell'impresa e segnatamente al programma complementare di ristrutturazione 26 giugno 1986».

22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 e T-69/06 RENV II Aughinish Alumina/Commissione, nella causa T-56/06 RENV II Francia/Commissione e cause riunite T-60/06 RENV II Italia/Commissione e T-62/06 RENV II Eurallumina / Commissione, ECLI:EU:T:2016:233

Irlanda, Italia e Francia hanno esentato le imprese produttrici di alluminia (o ossido di alluminio) dall'accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina. Il Consiglio autorizzava siffatte esenzioni e prorogava la loro efficacia fino al 31 dicembre 2006. Successivamente però la Commissione accertava che dette misure - finanziate tramite risorse statali - conferivano un vantaggio alle società beneficiarie, erano selettive, falsavano la concorrenza e incidevano sul mercato unico. La Commissione adottava quindi una decisione ai sensi della quale le misure in questione erano dichiarate aiuti di Stato illegittimi ma, al contempo, stabiliva che l'aiuto come concesso fino al 2 febbraio 2002 non doveva essere recuperato poiché il recupero sarebbe stato in contrasto con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. La Commissione ordinava invece il recupero degli aiuti concessi dal 3 febbraio 2002 al 31 dicembre 2003. Nel 2006, la Francia, l'Irlanda e l'Italia proponevano ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea che provvedeva ad annullare

la decisione della Commissione sulla base del fatto che quest'ultima aveva violato l'obbligo di motivazione. Nel 2009, su impugnazione della Commissione, la Corte di giustizia annullava la sentenza del Tribunale per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa e rinviava nuovamente le cause dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale si è soffermato sul principio del legittimo affidamento e su quello della certezza del diritto e, al riguardo, ha osservato:

« 178. A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che il principio di tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell'Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C-104/97 P, Racc., EU:C:1999:498, punto 52), consente a qualsiasi operatore economico, in capo al quale un'istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate, di fare affidamento su di esse [sentenze dell'11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Racc., EU:C:1987:121, punto 44; del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C-369/09 P, Racc., EU:C:2011:175, punto 123, e del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commissione, T-328/09, EU:T:2012:498, punto 18]. Tuttavia, quando un operatore economico prudente ed accorto è in condizione di prevedere l'adozione da parte delle istituzioni di un atto idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v. sentenze del 1 febbraio 1978, Lührs, 78/77, Racc., EU:C:1978:20, punto 6, e del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, T-332/06, EU:T:2009:79, punto 102). Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all'interessato dall'amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, EU:T:2012:498, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

179. Per quanto attiene più in particolare all'applicabilità del principio di tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, occorre poi ricordare che uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 88 CE [ora articolo 108 TFUE], può invocare il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell'Unione la validità di una decisione della Commissione che gli ordina di recuperare l'aiuto, ma non per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione (v. sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, C-169/95, Racc., EU:C:1997:10, punti 48 e 49 e la giurisprudenza ivi citata). Emerge inoltre dalla giurisprudenza che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall'obbligo di notifica per consentire l'effettiva esecuzione del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, che riveste carattere imperativo, i beneficiari di un aiuto possono nutrire, in linea di principio, un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto solo se quest'ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 88 CE [ora articolo 108 TFUE], e un operatore economico diligente dev'essere normalmente in grado di assicurarsi che detta procedura sia stata osservata. In particolare, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica alla Commissione, di modo che esso è illegittimo conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, CE, [ora articolo 108, paragrafo 4, TFUE], il beneficiario dell'aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento nella regolare concessione di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, [27 settembre 2012, T-328/09, ECLI:EU:T:2012:498], punti 20 e 21, nonché la giurisprudenza ivi citata), a meno che non sussistano circostanze eccezionali (sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C-5/89, Racc., EU:C:1990:320, punto 16; v., altresì, sentenze del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-298/00 P, Racc., EU:C:2004:240, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata, e del 30 novembre 2009, Francia/Commissione, T-427/04 e T-17/05, Racc., EU:T:2009:474, punto 263 e la giurisprudenza ivi citata).

180. Va altresì ricordato che l'osservanza di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituisce un principio generale del diritto dell'Unione (sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, Racc., EU:T:2003:316, punto 136). Inoltre, il principio fondamentale della certezza del diritto, il quale osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri, porta il giudice ad esaminare se lo svolgimento del procedimento amministrativo riveli l'esistenza di un'azione eccessivamente tardiva da parte di tale istituzione (sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C-74/00 P e C-75/00 P, Racc., EU:C:2002:524, punti 140 e 141, e Fleuren Compost/Commissione, [14 gennaio 2004, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4] punti da 145 a 147).

181. Il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev'essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare al suddetto Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, Racc., EU:C:1987:502, punto 17). In presenza di aiuti di Stato non notificati, un siffatto ritardo può tuttavia essere imputato alla Commissione solo a partire dal momento in cui essa ha preso conoscenza dell'esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune (sentenza Italia/Commissione, 15 dicembre 2005, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768], punto 91).

183. Va infine rammentato che, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto impone che, qualora la Commissione abbia creato, in violazione del dovere di diligenza ad essa incombente, una situazione equivoca a causa dell'introduzione di elementi di incertezza e di una mancanza di chiarezza nella normativa applicabile, unitamente alla prolungata assenza di una sua reazione malgrado fosse a conoscenza degli aiuti in questione, le spetta chiarire detta situazione prima di poter pretendere di dare avvio a qualsiasi azione volta ad ordinare la restituzione degli aiuti già versati (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, Racc., EU:C:1970:67, punti da 28 a 32). [...]

186. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento di indagine formale era atta a porre fine al legittimo affidamento che l'Eurallumina poteva avere nella regolarità dell'esenzione controversa, tenuto conto della situazione equivoca in precedenza creata dal disposto delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, compresa quella della decisione 2001/224, in vigore durante il periodo interessato dalla decisione impugnata. [...]

188. In considerazione degli obblighi derivanti dai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la situazione equivoca creata dalla formulazione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, ostava unicamente al recupero dell'aiuto concesso sulla base dell'esenzione controversa fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE, [ora articolo 108, paragrafo 2, TFUE]. Per contro, a decorrere dalla suddetta pubblicazione, l'Eurallumina doveva sapere che, se l'esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato, essa doveva essere autorizzata dalla Commissione, conformemente all'articolo 88 CE, [ora articolo 108 TFUE].

189. Ne consegue che la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale ha posto fine al legittimo affidamento che l'Eurallumina poteva avere, in precedenza, nella regolarità dell'esenzione controversa, alla luce delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate anteriormente su proposta della Commissione. [...]

193. Per quanto riguarda l'argomento che l'Eurallumina trae dal ritardo accumulato dalla Commissione nell'adozione della decisione allumina I, va osservato che esso non costituisce una circostanza eccezionale tale da aver fatto sorgere di nuovo, in capo all'Eurallumina, un legittimo affidamento nella regolarità dell'esenzione controversa, e ciò per tutte le ragioni qui di seguito esposte ai punti da 194 a 217.

194. In primo luogo, va esaminato se la durata del procedimento di indagine formale abbia superato, nella fattispecie, i limiti della ragionevolezza.

199. [...] sono trascorsi poco più di 49 mesi tra l'adozione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l'adozione della decisione allumina I.
200. A priori, un siffatto termine, che era quasi il doppio rispetto a quello preso in esame nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181, [24 novembre 1987, C-223/85, ECLI:EU:C:1987:502], e poco più del doppio rispetto a quello previsto all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 per concludere un procedimento di indagine formale nell'ambito degli aiuti di Stato notificati, risulta irragionevole. Stando alla giurisprudenza, occorre nondimeno esaminare se tale termine non potesse essere giustificato alla luce delle circostanze della fattispecie.
208. [...] la Commissione aveva una buona conoscenza del contesto giuridico e fattuale delle esenzioni dall'accisa e non doveva affrontare alcuna manifesta difficoltà in ordine al loro esame alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. [...]
210. Pertanto, il termine per l'esame dell'aiuto controverso, nel caso di specie, è irragionevole.
211. In secondo luogo, occorre esaminare se il ritardo così accumulato dalla Commissione per emanare la decisione impugnata abbia potuto ragionevolmente indurre l'Eurallumina a ritenere che non sussistessero più dubbi in capo alla Commissione e che l'esenzione controversa non incontrasse alcuna obiezione, e se tale ritardo fosse tale da impedire alla Commissione di chiedere il recupero dell'aiuto concesso, tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sul fondamento della stessa, come statuito nella sentenza RSV/Commissione, citata al precedente punto 181, cit., punto 16.
212. In quest'ultima sentenza, la Corte ha certamente ritenuto che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la sua decisione abbia potuto fare sorgere in capo alla ricorrente, beneficiaria dell'aiuto, un legittimo affidamento tale da impedire all'istituzione di intimare alle autorità nazionali interessate di ordinare la restituzione dell'aiuto di cui trattasi.
213. Tuttavia, sebbene occorra vigilare sul rispetto del principio imperativo della certezza del diritto a tutela degli interessi privati, è opportuno ugualmente ponderare detto principio con quello della tutela degli interessi pubblici, che comprende, in materia di aiuti di Stato, il dovere di evitare che il funzionamento del mercato sia falsato in ragione di aiuti di Stato lesivi della concorrenza, il che impone, secondo una costante giurisprudenza, che gli aiuti illegittimi siano restituiti al fine di ripristinare la situazione precedente (v. sentenza del 5 agosto 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, T-116/01 e T-118/01, Racc., EU:T:2003:217, punti 207 e 208 e giurisprudenza ivi citata). [...]
217. Peraltro, occorre tenere conto del fatto che, al punto 52 della sentenza dell'11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione (C-183/02 P e C-187/02 P, Racc., EU:C:2004:701), la Corte ha statuito, in merito alle circostanze eccezionali che potrebbero aver giustamente fondato il legittimo affidamento del beneficiario di un aiuto illegittimo nella regolarità del medesimo, che qualsiasi inerzia manifesta della Commissione era priva di significato qualora un regime di aiuti non le fosse stato notificato. Pertanto, nel caso di specie, l'inerzia manifesta della Commissione per 43 mesi dopo la risposta dell'Irlanda all'ultima richiesta di informazioni supplementari della Commissione (v. punto 203 supra), per quanto contraria al principio del rispetto di un termine ragionevole, non assume tuttavia un significato particolare dal punto di vista dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato all'aiuto controverso, che non le era stato regolarmente notificato. Pertanto, essa non è sufficiente per ravvisare l'esistenza di circostanze eccezionali atte ad aver fatto sorgere, in capo alla Eurallumina, un legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto controverso alle luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Ne consegue che la mera violazione, nella presente fattispecie, del principio del rispetto di un termine ragionevole per l'adozione della decisione allumina I non ostava a che, in tale decisione, la Commissione ordini il recupero dell'aiuto controverso.
218. Pertanto, deve essere respinto l'argomento dell'Eurallumina vertente sull'inosservanza del termine ragionevole.
219. Per quanto riguarda gli argomenti che le ricorrenti traggono dagli investimenti realizzati dall'Eurallumina nel suo stabilimento sardo nel periodo in cui essa ha beneficiato dell'aiuto

controverso, questi sono irrilevanti al fine di valutare l'esistenza, in capo all'Eurallumina, di un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, poiché, come emerge dai precedenti punti 136 e 137, non è dimostrato che l'Eurallumina doveva realizzare siffatti investimenti in esecuzione di impegni volontariamente assunti nei confronti delle autorità italiane o di obblighi imposti da queste ultime come contropartita del beneficio che essa traeva dall'aiuto controverso.

220. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato, nel caso di specie, l'esistenza di circostanze eccezionali atte ad aver ragionevolmente indotto l'Eurallumina a ritenere che non sussistessero più dubbi in capo alla Commissione e che l'esenzione controversa non incontrasse alcuna obiezione, le quali avrebbero potuto ostare a che, nella decisione allumina I, la Commissione ordini il recupero dell'aiuto controverso ».

5. Obbligo di recupero

2 febbraio 1988, Commissione c. Paesi Bassi, causa 213/85, Racc. 2281.

Con decisione 13 febbraio 1985, n. 215, la Commissione accertava che la tariffa preferenziale del gas naturale (metano) applicata dall'ottobre 1984 per l'orticoltura in serre riscaldate nei Paesi Bassi era un aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 Trattato CEE (ora art. 107 TFUE) e ne imponeva, quindi, la soppressione (con obbligo di comunicazione, entro il 15 marzo 1985, delle misure a tal fine adottate). La decisione, impugnata da alcuni soggetti interessati (cfr. cause riunite 67/85, 68/85, 70/85, Van der Kooy e a c. Commissione, Racc. pag. 219), non è stata eseguita dai Paesi Bassi che sono stati così, nel luglio 1985, convenuti in giudizio dalla Commissione a norma dell'art. 93, par. 2, secondo comma, Trattato CEE (ora art. 108, par. 2, secondo comma, TFUE), che prevede che, se lo Stato membro non si conforma entro il termine indicato alla decisione con cui la Commissione accerta che l'aiuto da esso concesso è incompatibile con il mercato comune ex art. 92 (ora art. 107 TFUE), quest'ultima « o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 169 e 170 » Trattato CEE (oggi artt. 258 e 259 TFUE). Con riguardo alla censura con cui la Commissione fa carico al governo olandese di aver lasciato in vigore sino alla prima settimana di giugno la tariffa preferenziale in parola, dichiarata incompatibile nel febbraio di quell'anno, la Corte ha osservato:

« 10. Secondo la Commissione il governo olandese era tenuto, in forza di detta decisione, a sopprimere l'aiuto litigioso fin dal 22 febbraio 1985 data alla quale la decisione gli è stata notificata ed è divenuta vincolante, a norma dell'art. 191, 2° comma, del trattato.

11. In subordine, la Commissione sostiene che la decisione n. 85/215 imponeva al governo olandese l'obbligo di sopprimere l'aiuto litigioso entro il 15 marzo 1985, data alla quale detto governo doveva, a norma dell'art. 2 della decisione, comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati a questo scopo.

96. La tesi della Commissione, secondo la quale la decisione n. 85/215 doveva avere esecuzione sin dal momento della notifica al governo destinatario, non può essere accolta.

97. Infatti, senza che occorra stabilire se, nella fattispecie, la Commissione avesse il potere, in forza dell'art. 93, nn. 2 e 3 [ora art. 108, nn. 2 e 3 TFUE], di imporre al governo olandese la soppressione immediata della tariffa di cui è causa, e sufficiente rilevare che la decisione n. 85/215 non pone alcun obbligo in questo senso.

98. A questo proposito, si deve osservare che, mentre l'art. 1 non indica alcun termine entro il

quale la soppressione della tariffa litigiosa doveva effettuarsi l'art. 2, che impone al governo olandese di comunicare « entro il 15 marzo 1985 » i provvedimenti adottati all'uopo, consentiva allo stesso di adottare dei provvedimenti fino a questa data.

99. Resta quindi da esaminare solo la tesi sostenuta dalla commissione in subordine.

100. Contro questa tesi, il governo olandese deduce che la decisione n. 85/215 non l'obbligava ad eliminare l'aiuto entro un termine preciso e che la data del 15 marzo 1985 è solo un « termine di comunicazione ». Questo termine sarebbe stato del resto prorogato dalla Commissione nel telex dell'8 maggio 1985 con il quale, in esito all'ordinanza del presidente della corte 3 maggio 1985 che respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, detto governo veniva invitato a comunicare « al più presto e non oltre due settimane » i provvedimenti effettivamente adottati per dare esecuzione alla decisione n. 85/215.

101. Il governo olandese sostiene inoltre che sarebbe stato illogico sopprimere la tariffa prima della pronuncia sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta nell'ambito delle summenzionate cause riunite 67, 68 e 70/85. Esso ricorda che, in seguito alla detta ordinanza del presidente della Corte 3 marzo 1985, veniva adottata una nuova tariffa mediante contratto stipulato il 4 giugno 1985. A suo parere le difficoltà di ordine tecnico e giuridico connesse all'instaurazione di una nuova tariffa gli avrebbero impedito di agire più rapidamente.

102. Gli argomenti del governo olandese non possono essere accolti.

103. La fissazione nell'art. 2 della decisione n. 85/215, della data del 15 marzo 1985 come termine ultimo per la comunicazione alla Commissione dei provvedimenti adottati dal governo olandese per conformarsi alla decisione stessa implica chiaramente che questa data costituiva nel contempo la scadenza improrogabile del termine impartito a detto governo per sopprimere l'aiuto di cui gli si faceva carico nella decisione.

104. Contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, il telex della Commissione 8 maggio 1985 non fissava un nuovo termine per dare esecuzione alla decisione n. 85/215. In questo telex, infatti, la Commissione si limitava ad invitare il governo a « comunicarle al più presto, e non oltre il termine di due settimane, i provvedimenti che sono stati effettivamente adottati onde applicare alla data prevista la decisione litigiosa ». Il riferimento alla « data prevista » dimostra che la Commissione non intendeva prorogare il termine d'esecuzione stabilito dall'art. 2 della decisione.

105. Quanto all'opportunità, sottolineata dal governo olandese, di attendere l'esito dell'istanza di sospensione proposta nelle cause riunite 67, 68 e 70/85, basta ricordare che, secondo l'art. 185 del trattato [ora art. 278 TFUE], « i ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo ». Questo effetto può derivare solo dal provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottata dalla Corte.

106. Quanto all'argomento del governo olandese relativo alle difficoltà di natura giuridica e tecnica per dare esecuzione alla decisione della Commissione, si deve ricordare che, nella sentenza 15 gennaio 1986 (Commissione/Belgio, 52/84, Racc. 1986, pag. 89), la Corte ha ammesso che, nell'ambito di un procedimento di questo tipo uno Stato membro può invocare « l'assoluta impossibilità di eseguire correttamente la decisione »

della Commissione. È quindi opportuno stabilire se l'argomento svolto dal governo olandese possa condurre ad ammettere l'impossibilità assoluta di eseguire la decisione n. 85/215 nel termine stabilito dalla Commissione.

107. Il governo olandese sostiene che sotto il profilo tecnico, l'impresa distributrice del gas ha dovuto procedere alla lettura dei contatori presso ciascun cliente, onde poter applicare correttamente la nuova tariffa. Esso deduce inoltre che la stessa impresa ha inoltre dovuto pure informare per iscritto i singoli orticoltori, onde evitare il rischio di dover rispondere di una modifica unilaterale delle condizioni del contratto, condizioni che comprendono l'indicazione della tariffa da applicarsi.

108. A questo proposito, basta rilevare che il governo olandese non ha affatto dimostrato che

queste operazioni non avrebbero potuto essere effettuate entro il termine fissato dalla decisione. D'altro canto, emerge dal fascicolo che, dopo che il presidente della Corte aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, il governo olandese ha potuto ottenere la modifica della tariffa entro un termine analogo a quello indicato nella decisione della Commissione.

109. Si deve quindi concludere che, lasciando applicare alla Gasunie fino alla prima settimana di giugno 1985 la tariffa preferenziale del gas per gli orticoltori, che costituiva oggetto della decisione della Commissione 13 febbraio 1985, n. 215 (GU L 97, pag. 49), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della decisione summenzionata e dell'art. 93, n. 2, del trattato [ora art. 108, n. 2 TFUE]».

21 marzo 1990, Belgio c. Commissione, causa C-142/87, Racc. I-959.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia l'8 maggio 1987, il Regno del Belgio chiedeva l'annullamento della decisione, n. 87/507, con cui la Commissione aveva accertato che il contributo finanziario accordato sotto diverse forme dallo Stato belga all'impresa SA des Usines a tubes de la Meuse-Tubemeuse (in prosieguo: la « Tubemeuse ») costituiva un aiuto illegittimo a causa dell'inosservanza della procedura di cui all'art. 93, par. 3, Trattato CEE (ora art. 108, par. 3, TFUE) e della sua incompatibilità col mercato comune ai sensi dell'art. 92 Trattato CEE (ora art. 107 TFUE) e doveva, quindi, essere soppresso e recuperato. Lo Stato faceva, tra l'altro, valere, a sostegno del ricorso, che l'obbligo imposto dalla decisione impugnata, che ordinava la soppressione dell'aiuto mediante recupero, fosse sproporzionato rispetto agli scopi degli artt. 92 e 93 Trattato CEE (ora artt. 107 e 108 TFUE). Sul punto, la Corte ha osservato:

« 66. Va rilevato al riguardo che dalla giurisprudenza della Corte (vedasi ad esempio sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901) discende che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato.

67. Il motivo va pertanto respinto».

23 febbraio 1995, Commissione c. Italia, causa C-349/93, Racc. I-343.

La Commissione delle Comunità europee proponeva, ai sensi dell'art. 93 (ora art. 108 TFUE), n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di esigere il rimborso degli aiuti indebitamente versati nel 1987 alla società Aluminia e alla società Comsal, del gruppo EFIM, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e, in particolare, della decisione della Commissione 24 maggio 1989, 90/224/CEE, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano a Aluminia e Comsal, imprese appartenenti al settore pubblico dell'alluminio. In tale decisione essa decideva che il governo italiano era tenuto a sopprimere detti aiuti e a esigerne il rimborso da parte delle imprese beneficiarie. Con sentenza 3 ottobre 1991 la Corte respingeva il ricorso di annullamento proposto avverso detta decisione.

Poiché il governo italiano non si uniformava alle richieste della Commissione, quest'ultima adiva la Corte di giustizia con un ricorso ai sensi dell'art. 93 (ora art. 108 TFUE), n. 2, secondo comma, del Trattato.

La Repubblica italiana, senza contestare l'obbligo di dare esecuzione alla decisione, faceva menzione di difficoltà obiettive di esecuzione dovute alla procedura di liquidazione dell'EFIM e all'attuazione del programma di ristrutturazione del settore dell'alluminio, sostenendo che l'esecuzione della decisione avrebbe dovuto essere realizzata nel contesto di una leale collaborazione con la

Commissione, alla quale era stato trasmesso il progetto di ristrutturazione del settore affinché ne fosse valutata la compatibilità con l'art. 92 (ora art. 107 TFUE) del Trattato.

La Corte ha osservato:

«10. Per statuire sulla fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione, si deve constatare che la decisione ha fissato in termini chiari l'obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti.

11. Conformemente alla costante giurisprudenza, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi all'esecuzione degli obblighi a esso incombenti in base al diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 18).

12. Il solo motivo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93 [ora art. 108 TFUE], n. 2, del Trattato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v. sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 8, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3131, punto 10).

13. Tuttavia uno Stato membro, il quale, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontra difficoltà imprevedute o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l'art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato, e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. le citate sentenze 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio, punto 16, 2 febbraio 1989, Commissione/Germania, punto 9, e 10 giugno 1993, Commissione/Grecia, punto 19). »

15 maggio 1997, *Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) c. Commissione*, causa C-355/95 P, Racc. I-2549.

La sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD c. Commissione (Racc. pag. II-2265), riportata nel capitolo IV relativo alla tutela giurisdizionale e, segnatamente, nella sezione 3 dedicata all'eccezione di inapplicabilità, è stata oggetto di impugnazione da parte della società TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (in prosieguo la: « TWD »), avendo tale pronuncia respinto i ricorsi di annullamento che essa stessa aveva presentato avverso una serie di decisioni della Commissione che (come visto) dichiaravano illegali, in quanto non notificati, e incompatibili con il mercato comune, in quanto non soddisfacenti alcuno dei requisiti di cui all'art. 92, parr. 2 e 3, Trattato CEE (ora art. 107, parr. 2 e 3, TFUE), una serie di aiuti concessi dal governo tedesco e dal Land della Baviera, imponendone la restituzione. A sostegno del suo ricorso teso all'annullamento della sentenza impugnata, la TWD ha dedotto, tra l'altro, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che equivalgono (secondo la Corte di giustizia) ad un'unica censura (e vanno pertanto esaminati insieme), che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze e senza sviamenti di potere, sospendendo il versamento dei nuovi aiuti sino alla restituzione dei precedenti aiuti TWD I. In proposito, la Corte ha osservato:

« 25. In via preliminare, dalle rilevazioni effettuate nell'ambito del primo motivo discende che il Tribunale ha correttamente interpretato le decisioni TWD II e TWD III nel senso che i nuovi aiuti non potevano essere compatibili con il mercato comune fintantoche' i precedenti aiuti illegittimi non fossero stati restituiti, poiché' l'effetto cumulato degli aiuti avrebbe prodotto distorsioni

notevoli della concorrenza nel mercato comune. Alla luce di ciò, l'omessa restituzione degli aiuti illegittimi costituiva un elemento basilare, legittimamente preso in considerazione in sede di esame della compatibilità dei nuovi aiuti, di modo che la sospensione del versamento di questi ultimi non poteva essere assimilata a un mero ordine di riscossione.

110. In proposito, occorre rilevare che l'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato [ora art. 108, n. 2 TFUE] attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l'esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere (sentenze 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, e 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag. I-493, punto 10). In particolare, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato [ora art. 107, n. 3 TFUE], applicabile alle decisioni controverse, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza Francia/Commissione, citata, punto 49). Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (sentenza 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 20).

111. Ne discende che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che (punti 56 e 59 della sentenza impugnata) la Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze prendendo in considerazione, da un lato, l'eventuale effetto cumulato dei precedenti aiuti TWD I e dei nuovi aiuti TWD II e TWD III nonché, dall'altro, il fatto che i precedenti aiuti TWD I non erano stati restituiti.

112. Se le decisioni della Commissione rispettavano pertanto i limiti del potere discrezionale di cui essa dispone, esse non possono divenire illegittime per il semplice fatto che la ricorrente le ha ritenute uno strumento di pressione per ottenere la restituzione delle somme da essa detenute illegittimamente. Come il Tribunale ha giustamente rilevato, da ciò non si può evincere alcuno sviamento di potere da parte della Commissione.

113. Poiché la Commissione ha agito nei limiti delle sue competenze, e parimenti escluso che essa abbia contemporaneamente usurpato quelle degli Stati membri.

114. Ne discende che i motivi secondo, terzo e quarto devono essere respinti ».

15 settembre 1998, *Breda Fucine Meridionali SPA (BFM) e Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) c. Commissione*, cause riunite T-126/96 e T-127/96, Racc. II-3437.

La società BFM, fondata nel 1961, svolgeva attività di fonderia di seconda fusione.

Essa era soprattutto specializzata nella fornitura di materiale ferroviario e si trovava a Bari, in una zona che poteva usufruire degli aiuti statali ai sensi dell'art. 92 (ora art. 107 TFUE) n. 3 lettera c) del Trattato CE.

Dal 1987 la BFM era controllata dalla Finanziaria Ernesto Breda (FEB), a sua volta proprietà della holding statale EFIM.

Agli inizi degli anni novanta lo Stato italiano poneva in liquidazione le due società che controllavano la BFM, ad eccezione di quest'ultima.

Nel 1994 un'impresa francese concorrente della BFM, la Manoir industries, denunciava alla Commissione gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della società barese. Dopo una serie di richieste di informazioni al governo italiano, e dopo le reticenze di quest'ultimo, la Commissione apriva il procedimento previsto dalle norme comunitarie, dall'art. 93 (ora art. 108 TFUE) n. 2, e constatava, con decisione, che nel periodo tra il 1985 e il 1994 la BFM avrebbe usufruito di aiuti

statali contrari alle norme comunitarie, che le avrebbero permesso, tra l'altro, di salvarsi dai procedimenti di liquidazione subiti dalle società madri, FEB e EFIM.

Il Tribunale analizzava così gli effetti del recupero degli aiuti concessi illegittimamente. Il tribunale ha osservato:

« 62. Nell'ambito del quinto motivo, relativo all'illegittimità dell'art. 2 della decisione impugnata, le ricorrenti sostengono che l'obbligo di procedere al recupero degli aiuti versati, dettato da tale articolo, si pone parimenti in contrasto con i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e della prescrizione, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

63. Conseguentemente, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata debba essere annullata, quanto meno nella parte riguardante pretesi aiuti posti in essere più di cinque anni prima della comunicazione di avvio del procedimento.

64. La Commissione sottolinea che le sue iniziative nel settore degli aiuti statali non sono assoggettate da alcuna norma a termini di prescrizione o di decadenza. A suo parere, le ricorrenti non potrebbero nemmeno richiamarsi ai principi invocati nella specie.

65. Il recupero costituirebbe peraltro la logica conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'aiuto concesso (sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 66). In particolare, il ripristino della situazione ex ante prescritto dall'ordine di restituzione implica necessariamente che quest'ultimo si estenda anche alla ripetizione degli interessi sulle somme concesse maturati dalla data dell'erogazione (sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 96-103).

66. Il governo francese riconosce che il rispetto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento possa far sì, in presenza di determinati presupposti, che una decisione che dichiari l'illegittimità o l'incompatibilità di un aiuto statale con il mercato comune non possa più essere emanata una volta trascorso un determinato periodo di tempo. In mancanza di un termine di prescrizione fissato dal legislatore comunitario, sarebbe preferibile esaminare caso per caso se il principio della certezza del diritto sia stato rispettato. L'applicazione di tale principio non dovrebbe in ogni caso incoraggiare gli interessati a violare le disposizioni dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE]. Quanto al caso di specie, il governo francese ritiene che le ricorrenti non possano far valere un termine di prescrizione.

Giudizio del Tribunale

67. Si deve anzitutto rilevare che, a tutt'oggi, non è stato fissato dal legislatore comunitario nessun termine di prescrizione in materia di azioni della Commissione riguardanti aiuti statali non notificati. Orbene, in via di principio, un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, deve essere fissato previamente dal legislatore comunitario (v., ad esempio, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 19 e 20, e 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 47 e 48, e sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento, Racc. pag. II-781, punto 68).

68. Peraltro, non è possibile applicare in via analogica né il termine fissato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), né quello previsto dall'art. 43 dello Statuto CE della Corte, che stabilisce un termine di prescrizione per l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità.

69. Si deve poi ricordare che le misure di cui trattasi non sono state notificate alla Commissione. Come dedotto dal governo francese, il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento, salvo circostanze eccezionali, sulla legittimità dell'aiuto stesso qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto dell'art. 93 del Trattato [ora art. 108 TFUE] (sentenze della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 17, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 48). Inoltre, uno Stato membro non può in alcun

modo trarre beneficio dalle conseguenze del proprio inadempimento dell'obbligo di notificazione prescritto dall'art. 93 [ora art. 108 TFUE], n. 3, del Trattato (sentenza Francia/Commissione, citata, punto 11).

70. Per tali ragioni e considerato che non è stata provata la sussistenza di circostanze eccezionali, i due motivi devono quindi essere respinti».

29 giugno 2004, Commissione c. Consiglio, causa C-110/02, Racc. I-6333.

Con decreto legge 24 maggio 1994, n. 146, la Repubblica portoghese istituiva un regime di aiuti teso ad introdurre, da un lato, una linea di credito per lo sdebitamento delle imprese del settore dell'allevamento intensivo e, dall'altro, una linea di credito per il rilancio della suinicoltura. Tale regime di aiuti non è stato notificato alla Commissione che, sulla base dell'art. 88, par. 2, primo comma, Trattato CE (ora art. 108, par. 2, primo comma TFUE), adottava la decisione 25 novembre 1999, n. 2000/200 dichiarandolo incompatibile con il mercato comune e disponendo il recupero degli aiuti già illegittimamente erogati ai beneficiari. Nel frattempo, nel gennaio 1999, con altro decreto legge, la Repubblica portoghese introduceva una moratoria per prorogare di un anno il termine di restituzione di alcuni prestiti contratti dagli operatori del settore suino ed attivi in determinati ambiti, nonché un finanziamento a breve termine, tramite prestiti bonificati, a favore di tali operatori. Pur notificate alla Commissione, tali misure venivano attuate prima che l'istituzione si pronunciasse e venivano poi anch'esse dichiarate incompatibili con il mercato comune, con decisione 4 ottobre 2000, n. 2001/86, che ne disponeva anche il recupero. Così, nel novembre 2001 la Repubblica portoghese chiedeva al Consiglio di adottare, ai sensi dell'art. 88, par. 2, terzo comma, Trattato CE (ora art. 108, par. 2, terzo comma, TFUE), una decisione che l'autorizzasse a concedere un aiuto agli allevatori portoghesi di suini tenuti a rimborsare gli aiuti percepiti nel 1994 e nel 1998 e che dichiarasse tale aiuto compatibile con il mercato comune. Il Consiglio accoglieva la richiesta con decisione n. 2002/114, ritenendo compatibile con il mercato comune l'aiuto in parola. La Commissione presentava, allora, ricorso per l'annullamento di tale decisione, invocando, innanzitutto, l'incompetenza del Consiglio. In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 28. Al fine di deliberare sul primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso, occorre, in primo luogo, determinare se, come sostiene quest'ultima, l'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, n. 2, TFUE], dev'essere interpretato nel senso che, quando la Commissione ha adottato una decisione con cui si accerta l'incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, il Consiglio non è più autorizzato a statuire, in base al terzo comma di tale disposizione, che il suddetto aiuto dev'essere ritenuto compatibile con il suddetto mercato.

131. A tale proposito occorre anzitutto rammentare che, con la scelta di prevedere nel Trattato, all'art. 88 CE [ora art. 108 TFUE], l'esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione, si è inteso stabilire che il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune risulta, fermo restando il controllo del Tribunale e della Corte, da un adeguato procedimento di competenza di tale istituzione. Gli artt. 87 CE e 88 CE [ora artt. 107 e 108 TFUE] riservano pertanto a quest'ultima un ruolo centrale per il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto (v., in particolare, sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon*, Racc. pag. I-5505, punti 9 e 14).

132. Occorre inoltre osservare che, come emerge dal tenore stesso dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE], tale disposizione riguarda un caso eccezionale e particolare (sentenza 12 ottobre 1978, causa 156/77, *Commissione/Belgio*, Racc. pag. 1881, punto 16). Infatti, in base a tale disposizione il Consiglio, deliberando all'unanimità, « a richiesta di uno Stato membro », può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di detto Stato,

dev'essere considerato compatibile con il mercato comune « in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89 » quando « circostanze eccezionali » giustificano tale decisione.

133. Ne consegue che, come sostiene a giusto titolo la Commissione, il potere di cui il Consiglio risulta investito in forza dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE], riveste manifestamente carattere di eccezione.

134. In tale contesto si deve ammettere che le precisazioni risultanti al suddetto art. 88, n. 2, terzo e quarto comma [ora art. 108, n. 2, terzo e quarto comma, TFUE], secondo cui, da un lato, la domanda rivolta al Consiglio da parte di uno Stato membro sospende l'esame in corso in seno alla Commissione per un periodo di tre mesi e, dall'altro, qualora entro tale termine non intervenga la decisione del Consiglio, la Commissione delibera, indicano che, una volta decorso tale termine, il Consiglio non è più competente ad adottare una decisione relativa all'aiuto di cui trattasi in forza del suddetto terzo comma. Si evita in tal modo l'adozione di decisioni il cui dispositivo possa rivelarsi contraddittorio.

135. La previsione di tale limite temporale alla competenza del Consiglio quando la Commissione ha già avviato il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, primo comma, CE [ora art. 108, n. 2, primo comma, TFUE], pur non avendo peraltro ancora adottato una decisione che dichiari l'aiuto incompatibile con il mercato comune, e il fatto che solo la Commissione conserva, allo spirare del termine di tre mesi previsto dal quarto comma di tale disposizione, la competenza a statuire in merito all'aiuto di cui trattasi, indicano altresì che, qualora lo Stato membro interessato non abbia rivolto alcuna domanda al Consiglio, sul fondamento dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE], prima che la Commissione dichiari l'aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato comune e ponga termine in tal modo alla procedura di cui al primo comma di tale norma, il Consiglio non è più legittimato ad esercitare il potere eccezionale conferitogli dal suddetto terzo comma al fine di dichiarare un siffatto aiuto compatibile con il mercato comune.

136. A tal proposito si può osservare che nella causa che ha dato luogo alla sentenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-881), la decisione controversa del Consiglio non faceva seguito a una decisione della Commissione in cui si dichiarava un aiuto incompatibile con il mercato comune, dato che quest'ultima nel caso specifico si era limitata a osservare, sul fondamento dell'art. 88, n. 3, CE [ora art. 108, n. 3, TFUE], che il progetto di aiuto di cui trattasi non era compatibile con il mercato comune e ad avviare il procedimento previsto dal n. 2, primo comma, di tale norma.

137. Si può infine rilevare che l'interpretazione accolta ai punti 32 e 33 della presente sentenza, che consente di evitare che un medesimo aiuto di Stato costituisca l'oggetto di decisioni contrarie adottate successivamente dalla Commissione e dal Consiglio, contribuisce alla certezza del diritto, come la Commissione ha legittimamente sostenuto. Infatti, occorre rammentare in particolare a tale riguardo che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini di ricorso ragionevoli o mediante l'esaurimento dei possibili mezzi di ricorso, contribuisce alla stessa certezza del diritto (sentenza 13 gennaio 2004, causa C-453/00, *Kühne & Heitz*, Racc. pag. I-837, punto 24).

138. Quanto all'argomento del governo portoghese relativo al fatto che l'art. 88, n. 2, terzo comma CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE], autorizza il Consiglio a pronunciarsi anche in merito ad aiuti « istituiti », laddove dal n. 3 della suddetta norma risulta che qualunque « istituzione » di un aiuto esige per l'appunto che la Commissione si sia previamente pronunciata a riguardo, cosicché il Consiglio avrebbe il potere di deliberare in merito ad aiuti che sono stati l'oggetto di una decisione precedente della Commissione, occorre constatare che esso deriva da una contraddizione in termini. Infatti, non si può sostenere al contempo che un aiuto « istituito » ai sensi dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE, [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE] è un

aiuto che la Commissione deve avere necessariamente dichiarato in precedenza compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE], e che il Consiglio dispone del potere di dichiarare successivamente un siffatto aiuto compatibile con il mercato comune in deroga a tali norme.

139. In secondo luogo, spetta alla Corte verificare se il fatto che il Consiglio non ha competenza a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto in merito al quale la Commissione ha già statuito definitivamente implichi, come sostiene quest'ultima, che il Consiglio è incompetente anche a statuire in merito a un aiuto che verte sull'attribuzione, ai beneficiari dell'aiuto illegittimo precedentemente dichiarato incompatibile mediante una decisione della Commissione, di un importo diretto a compensare i rimborsi cui questi ultimi sono tenuti ai sensi di tale decisione.

140. A tal proposito occorre innanzi tutto osservare che, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non si può desumere dalla giurisprudenza della Corte che, qualora sussista un aiuto di tale natura, le istituzioni comunitarie conservano una totale libertà di deliberare senza dover tenere in debita considerazione la decisione precedente della Commissione con cui si constata l'incompatibilità degli aiuti inizialmente consentiti agli interessati.

141. La Corte infatti, al contrario, ha decretato che, quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (v., in particolare, sentenze 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 20, e TWD/Commissione, [15 maggio 1997, causa C-355/95 P, Racc. pag. I-2549], punto 26). La Corte ne ha segnatamente arguito che, quando alla Commissione non è stato sottoposto alcun nuovo elemento che le consenta di valutare se gli aiuti di cui trattasi possano beneficiare di una deroga in virtù del Trattato, essa è legittimata a basare la propria decisione sulle valutazioni che aveva già effettuato nella decisione precedente e sull'inosservanza della condizione che essa vi aveva imposto (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 23).

142. La Corte ha parimenti statuito che un regime transitorio atto a preservare gli effetti di un regime di aiuti di Stato non notificato alla Commissione e dichiarato incompatibile con il diritto comunitario mediante una decisione di quest'ultima — pur non avendo tuttavia quest'ultima istituzione preteso il recupero degli aiuti interessati — doveva, per quanto possibile, essere interpretato in un modo che consentisse di garantirne la compatibilità con tale decisione, vale a dire nel senso che un siffatto regime transitorio non autorizza la concessione di nuovi aiuti di Stato successivamente all'abolizione del regime di aiuti sanzionato dalla suddetta decisione della Commissione (ordinanza 24 luglio 2003, causa C-297/01, Sicilcassa e a., Racc. pag. I-7849, punto 44).

143. Inoltre occorre rammentare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, la soppressione mediante recupero di un aiuto di Stato, illegittimamente concesso, è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità (v., in particolare, sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta « Tubemeuse », Racc. pag. I-959, punto 66, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 98).

144. L'obbligo per lo Stato membro di sopprimere un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira infatti al ripristino dello status quo ante e tale obiettivo è raggiunto una volta che gli aiuti di cui trattasi, maggiorati all'occorrenza degli interessi di mora, siano stati restituiti dal beneficiario. Per effetto di tale restituzione quest'ultimo è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (v., in particolare, sentenze 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-699, punti 21 e 22, nonché 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punti 98 e 99).

145. Pertanto, ammettere che uno Stato membro possa concedere ai beneficiari di un

aiuto illegittimo, precedentemente dichiarato incompatibile con il mercato comune per effetto di una decisione della Commissione, un nuovo aiuto di importo equivalente a quello dell'aiuto illegittimo, diretto a far venire meno l'impatto delle restituzioni cui i suddetti beneficiari sono tenuti in forza della decisione a qua, significherebbe, infatti, vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù degli artt. 87 CE e 88 CE [ora artt. 107 e 108 TFUE] (v., per analogia, sentenze 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/ Germania, Racc. pag. I-3437, punto 17, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 104).

146. Infine, occorre rammentare che, come emerge ai punti 33 e 34 della presente sentenza, qualora la Commissione abbia adottato una decisione diretta a constatare l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, il Consiglio non può paralizzare l'efficacia di tale decisione dichiarando esso stesso l'aiuto compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE].

147. Ne consegue che il Consiglio non può nemmeno vanificare l'efficacia di una siffatta decisione dichiarando compatibile con il mercato comune, ai sensi della suddetta disposizione, un aiuto diretto a compensare, a favore dei beneficiari dell'aiuto illegittimo dichiarato incompatibile dalla Commissione, le restituzioni cui questi ultimi sono tenuti ai sensi della decisione di cui trattasi.

148. Si deve del resto ammettere che, nelle circostanze del caso di specie, l'aiuto concesso in un secondo tempo e connesso in modo talmente indissolubile a quello di cui la Commissione ha precedentemente accertato l'incompatibilità con il mercato comune che risulta ampiamente artificioso pretendere di effettuare una distinzione tra tali aiuti ai fini dell'applicazione dell'art. 88, n. 2, CE [ora art. 108, n. 2, TFUE].

149. Da tutto quanto precede emerge che l'art. 88, n. 2, terzo comma, CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE], dev'essere interpretato nel senso che il Consiglio non può, sul fondamento di tale disposizione, utilmente dichiarare la compatibilità con il mercato comune di un aiuto inteso ad attribuire, ai beneficiari di un aiuto illegittimo dichiarato precedentemente incompatibile con il mercato comune per effetto di una decisione della Commissione, un importo volto a compensare i rimborsi cui essi sono tenuti ai sensi della suddetta decisione.

150. Per quanto riguarda la presente fattispecie e pacifico che la Repubblica portoghese non ha investito il Consiglio di una domanda, presentata sul fondamento dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE [ora art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE], per ottenere che gli aiuti istituiti dai decreti legge del 1994 e del 1999 fossero dichiarati compatibili con il mercato comune. E' altresì evidente che i detti aiuti sono stati dichiarati

incompatibili con il mercato comune e che la loro ripetizione e' stata disposta mediante le decisioni 2000/200 e 2001/86.

151. Quanto alla decisione impugnata, e' giocoforza constatare che dallo stesso tenore del titolo e da quello dell'art. 1 emerge che l'aiuto che, per effetto della stessa, si e' inteso dichiarare compatibile con il mercato comune era specificamente diretto a concedere ai beneficiari degli aiuti in precedenza dichiarati incompatibili con il suddetto mercato, in virtù delle decisioni 2000/200 e 2001/86, un importo che consentisse ai detti beneficiari di adempiere ai rimborsi cui sono tenuti ai sensi di tali decisioni.

152. Come emerge al punto 47 della presente sentenza, il Consiglio non poteva utilmente adottare una decisione come quella impugnata.

153. Ne consegue che il primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso, relativo all'incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, e' fondato e che quest'ultima, di conseguenza, dev'essere annullata. [...]

154. Poiche' il primo motivo della Commissione e' stato accolto e la decisione impugnata dev'essere annullata per questo motivo, non e' necessario esaminare gli altri motivi [inerenti lo sviamento di potere e di procedura, la violazione del Trattato CE e di vari principi generali, l'errore

manifesto di valutazione e la carenza di motivazione della decisione impugnata] invocati da tale istituzione a sostegno del suo ricorso ».

12 febbraio 2008, *CELF c. Ministre de la Culture et de la Communication*, causa C-199/06, Racc. I-469.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 88, par. 3, CE (oggi art. 108, par. 3, TFUE). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da una parte, il Centre d'exportation du livre français (CELF) (in prosieguo: il «CELF») e il Ministre de la Culture et de la Communication (Ministro per la Cultura e la Comunicazione) e, dall'altra, la Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), in merito ad aiuti versati al CELF da parte dello Stato francese. Il CELF, società cooperativa per azioni, esercita un'attività di agente all'esportazione. In forza del suo statuto, esso ha il compito di gestire direttamente gli ordinativi diretti all'estero e nei territori e dipartimenti d'oltremare francesi di libri, di opuscoli e di qualsiasi altro supporto di comunicazione e, più in generale, di eseguire qualsiasi operazione diretta, nello specifico, a promuovere la cultura francese nel mondo avvalendosi dei mezzi sopraindicati. Dal 1980 al 2002 il CELF ha beneficiato di sovvenzioni di esercizio concesse dallo Stato francese per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi effettuati dalle librerie con sede all'estero. Nel corso dell'anno 1992 la SIDE, concorrente del CELF, chiedeva alla Commissione se gli aiuti a questo concessi fossero stati o meno notificati conformemente all'art. 93, par. 3, del Trattato CE, divenuto art. 88, par. 3, CE (oggi art. 108, par. 3, TFUE). Con decisione 18 maggio 1993, NN 127/92, la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della particolare situazione concorrenziale del settore librario e della finalità culturale degli aiuti in questione, la deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. d), CE (oggi art. 107, par. 3, lett. d), TFUE) fosse loro applicabile. La SIDE presentava, quindi, un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado, il quale, con sentenza 18 settembre 1995, causa T-49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II-2501), annullava tale decisione, ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito delle condizioni di concorrenza nel settore interessato prima di pronunciarsi sulla compatibilità dei provvedimenti con il mercato comune. A seguito della citata sentenza del 18 settembre 1995, SIDE/Commissione, la SIDE chiedeva al Ministro per la Cultura e la Comunicazione di porre fine al versamento dell'aiuto concesso al CELF e che venisse restituito l'importo degli aiuti già versati. Tale domanda veniva respinta con decisione 9 ottobre 1996. La SIDE adiva, quindi, il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) per l'annullamento di detta decisione. Con sentenza del 26 aprile 2001 quest'ultimo annullava la decisione impugnata. Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione nonché il CELF proponeva, quindi, appello contro tale sentenza dinanzi alla cour administrative d'appel de Paris (Corte di appello amministrativa di Parigi). Con sentenza 5 ottobre 2004 la cour administrative d'appel de Paris confermava la sentenza impugnata e ordinava allo Stato francese di procedere al recupero delle somme versate al CELF a titolo di gestione dei piccoli ordinativi di libri effettuati dalle librerie con sede all'estero entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica della sentenza, con l'applicazione di una penale di EUR 1.000 per ogni giorno di ritardo. Il CELF e il Ministro per la Cultura e la Comunicazione presentavano dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato) ricorsi volti all'annullamento di tale sentenza nonché della sentenza del tribunal administratif de Paris. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da un'interpretazione del diritto comunitario, il Conseil d'État decideva di sospendere il giudizio e di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Riguardo, in particolare, l'obbligo per il giudice nazionale di ordinare il recupero di un aiuto erogato in violazione dell'art. 88, par. 3 CE (ora art. 108 TFUE), la Corte ha osservato:

«32. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad

ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale attestante la compatibilità di detto aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE].

33. A tale riguardo, giova ricordare che l'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti ad istituire o modificare aiuti.

34. Conformemente all'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 2, CE.

35. Ai sensi dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione.

36. Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I-307, punto 17).

37. L'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE istituisce così un controllo preventivo sui regimi di aiuto di nuova istituzione (sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 2).

38. Mentre la Commissione è chiamata ad esaminare la compatibilità dell'aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d'aiuto, i giudici nazionali non fanno altro che salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE (sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, detta «FNCE», Racc. pag. I-5505, punto 14). È importante, infatti, tutelare le parti interessate dalla distorsione della concorrenza provocata dalla concessione dell'aiuto illegittimo (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich e a., Racc. pag. I-9957, punto 46).

39. I giudici nazionali devono, in linea di principio, accogliere una domanda di rimborso degli aiuti versati in violazione dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 70).

40. Infatti, la decisione finale della Commissione non può avere l'effetto di sanare a posteriori gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l'inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE e svuoterebbe quest'ultimo della sua efficacia pratica (sentenza FNCE, cit., punto 16).

41. I giudici nazionali devono dunque assicurare che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti di attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (citate sentenze FNCE, punto 12, e SFEI e a., punto 40, nonché sentenze 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, van Calster e a., Racc. pag. I-12249, punto 64, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., cit., punto 47).

42. Tuttavia, possono esservi casi eccezionali nei quali non sarebbe opportuno disporre il recupero dell'aiuto (sentenza SFEI e a., cit., punto 70).

43. A tale riguardo, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva adottato una decisione finale negativa, che non può escludersi che il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso possa invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell'aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo

aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie (sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 16).

44. Per quanto riguarda la Commissione, l'art. 14, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [ora art. 108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), prevede espressamente che, nel caso di decisioni negative, essa non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

45. In una situazione come quella in esame nella causa principale, in cui una domanda fondata sull'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE viene esaminata dopo l'adozione di una decisione positiva da parte della Commissione, il giudice nazionale, malgrado l'accertamento della compatibilità con il mercato comune dell'aiuto in causa, deve statuire sulla validità degli atti esecutivi nonché sul recupero degli aiuti finanziari concessi.

46. In un caso del genere, il diritto comunitario gli impone di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell'illegalità. Tuttavia, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non gli impone un obbligo di recupero integrale dell'aiuto illegittimo.

47. Infatti, l'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che non venga mai data esecuzione ad un aiuto incompatibile. In un primo momento, tale fine viene raggiunto, provvisoriamente, per effetto del divieto da esso sancito e, in un secondo momento, definitivamente, per effetto della decisione finale della Commissione che, nel caso in cui sia negativa, osta per il futuro all'attuazione del progetto di aiuto notificato.

48. La prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano attuati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'attuazione di un progetto d'aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità.

49. Risulta pertanto che, qualora la Commissione adotti una decisione positiva, l'obiettivo di cui ai punti 47 e 48 della presente sentenza non sarà stato contraddetto dal versamento prematuro dell'aiuto.

50. In tale ipotesi, dal punto di vista degli operatori diversi dal beneficiario di un siffatto aiuto, l'illegittimità di quest'ultimo avrà avuto l'effetto, da un lato, di esporli al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall'altro, di fare loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di un aiuto compatibile.

51. Dal punto di vista del beneficiario dell'aiuto, il vantaggio indebito sarà consistito, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sull'importo in questione dell'aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione e, dall'altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d'illegalità.

52. In una situazione come quella in esame nella causa principale, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è dunque tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d'illegalità.

53. Nell'ambito del suo diritto nazionale, all'occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell'aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto (v., in tal senso, citate sentenze SFEI e a., punto 75, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., punto 56).

54. Per quanto riguarda l'aiuto stesso, occorre aggiungere che un provvedimento consistente unicamente in un obbligo di recupero senza interessi non sarebbe atto, in linea di principio, a rimediare agli effetti dell'illegittimità nell'ipotesi in cui lo Stato membro desse nuovamente esecuzione a detto aiuto successivamente alla decisione finale positiva della Commissione. Infatti, qualora il periodo intercorso tra il recupero e la nuova esecuzione fosse inferiore a quello intercorso tra la prima esecuzione e la decisione finale, sul beneficiario dell'aiuto graverebbero, qualora fosse

indotto a prendere in prestito l'importo restituito, interessi di importo meno elevato rispetto a quelli che avrebbe versato qualora, fin dall'inizio, avesse dovuto chiedere in prestito l'equivalente dell'aiuto concesso illegittimamente.

55. La prima questione posta va dunque risolta nel senso che l'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale che dichiara la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE [ora art. 107 TFUE]. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d'illegalità. Nell'ambito del suo diritto nazionale, all'occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell'aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto.

56. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in una situazione processuale come quella ricorrente nella controversia principale, l'obbligo derivante dall'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell'illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario, si estenda parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione attestante la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l'annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.

57. Tale questione riguarda sia gli aiuti eventualmente versati tra le due date in questione oltre agli interessi, qualora la conseguenza tratta dal diritto nazionale in ordine all'illegittimità di un aiuto consista nel recupero di tale aiuto anche nell'ipotesi di un accertamento della compatibilità di quest'ultimo con il mercato comune, sia unicamente gli interessi degli aiuti percepiti durante lo stesso periodo, qualora il recupero di un aiuto illegittimo compatibile non sia previsto dal diritto nazionale.

58. Allo stato della causa principale, sono interessati due periodi compresi tra le decisioni adottate dalla Commissione il 18 maggio 1993 e il 10 giugno 1998 e, rispettivamente, le sentenze del Tribunale che ne hanno dichiarato l'annullamento in data 18 settembre 1995 e 28 febbraio 2002 (v. punti 11-21 della presente sentenza).

59. La questione sollevata instaura un confronto tra, da una parte, il principio della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e, dall'altra, la regola sancita dall'art. 231 [ora art. 264 TFUE], primo comma, CE.

60. La presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità (sentenza 5 ottobre 2004, causa C-475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-8923, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).

61. Ai sensi dell'art. 231 [ora art. 264 TFUE], primo comma, CE, quando un ricorso di annullamento è fondato, il giudice comunitario dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Ne consegue che la decisione di annullamento del giudice comunitario elimina retroattivamente l'atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati [sentenza 1 giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I-4845, punto 43].

62. In circostanze come quelle ricorrenti nella causa principale, la presunzione di legittimità e la regola della retroattività di un annullamento si applicano in ordine successivo.

63. Gli aiuti attuati posteriormente alla decisione positiva della Commissione si presumono legali fino alla decisione di annullamento del giudice comunitario. Successivamente, alla data di quest'ultima decisione, ai sensi dell'art. 231 [ora art. 264 TFUE], primo comma, CE, si considera che gli aiuti di cui trattasi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata, cosicché la loro attuazione deve essere considerata illegittima.

64. In tal caso risulta, pertanto, che la regola derivante dall'art. 231[ora art. 264 TFUE], primo comma, CE pone fine retroattivamente all'applicazione della presunzione di legittimità.
65. Dopo l'annullamento di una decisione positiva della Commissione, al beneficiario di aiuti versati illegittimamente non può essere preclusa la possibilità di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella loro regolarità e di opporsi, conseguentemente, alla loro ripetizione (v., per analogia, in merito ad una decisione finale negativa della Commissione, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 16).
66. Tuttavia, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva inizialmente deciso di non sollevare obiezioni in ordine ad aiuti controversi, che una tale circostanza non avrebbe potuto creare un legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria, perché tale decisione era stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dalla Corte (sentenza 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 53).
67. La Corte ha parimenti affermato che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione e, addirittura, fino a quando il termine per il ricorso avverso una tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell'aiuto prospettato, unico elemento che può far sorgere in lui un legittimo affidamento (v. sentenza 29 aprile 2004, causa C-91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4355, punto 66).
68. Del pari, occorre rilevare che, qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento, il beneficiario non può nutrire una tale certezza finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva.
69. Si deve dunque risolvere la seconda questione sollevata nel senso che, in una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l'obbligo derivante dall'art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell'illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l'annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario ».

11 marzo 2010, *CELF c. Ministre de la Culture et de la Communication*, causa C-1/09, Racc. I-01137

Per la parte in fatto si rinvia alla sentenza che immediatamente precede ed in cui la Corte ha chiarito che l'art. 88, par. 3, ultima frase, CE (oggi art. 108, par. 3, ultima frase, TFUE) deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale che dichiara la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE (oggi art. 107 TFUE). In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d'illegalità. Nell'ambito del suo diritto nazionale, all'occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell'aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto. Sulla base di tali risposte, a seguito della riassunzione della causa nel procedimento nazionale, il Conseil d'État, con sentenza 19 dicembre 2008, ha ordinato al ministre de la Culture et de la Communication di procedere al recupero nei confronti del CELF, degli interessi sugli aiuti illegittimi per i periodi compresi tra il 1980, anno di inizio del versamento di questi ultimi, e la data della decisione di rinvio e tra la data della decisione di rinvio e la data in cui sarà stata definitivamente constatata la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune ovvero si sarà proceduto definitivamente alla loro restituzione. Riguardo alla questione del rimborso dell'importo in sorte capitale degli aiuti versati, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune le questioni pregiudiziali. La Corte, in proposito, ha osservato:

« 23. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un giudice nazionale, adito ex art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE, con domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, possa sospendere la propria pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune successivamente all'annullamento di una precedente decisione positiva.

24. Ai punti 61 e 63 della sentenza CELF I [12 febbraio 2008, CELF c. Ministre de la Culture et de la Communication, causa C-199/06, Racc. I-469], la Corte ha sottolineato che:

- ai sensi dell'art. 231 [ora art. 264 TFUE], primo comma, CE, quando un ricorso di annullamento è fondato, il giudice comunitario dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Ne consegue che la decisione di annullamento elimina retroattivamente l'atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati;

- alla data di annullamento di una decisione positiva da parte del giudice comunitario, si considera che gli aiuti di cui trattasi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata.

25. Ne consegue che una fattispecie come quella della causa principale è analoga ad una in cui il giudice nazionale venga adito ex art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE, quando non sia stata ancora adottata dalla Commissione alcuna decisione sulla compatibilità di un aiuto oggetto di esame.

26. Orbene, va rilevato che l'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE attribuisce ai giudici nazionali il compito di salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito da tale disposizione (sentenza CELF I, punto 38).

27. Al riguardo, la Corte, nella sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I-3547, punti 44 e 50-53), ha già dichiarato, in sostanza, che:

- l'avvio da parte della Commissione di un procedimento di esame non può liberare i giudici nazionali dall'obbligo di salvaguardare i diritti degli amministrati in caso di violazione dell'obbligo di previa notifica;

- qualora sia probabile il decorso di un certo lasso di tempo prima che il giudice nazionale si pronunci definitivamente, ad esempio quando chieda chiarimenti alla Commissione ai fini dell'interpretazione della nozione di aiuto di Stato che può essere indotto ad accogliere o quando sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale, spetta al giudice medesimo valutare la necessità di disporre misure provvisorie per la salvaguardia degli interessi delle parti.

28. La Corte ha così sottolineato l'obbligo del giudice nazionale di non differire l'esame delle domande di misure di salvaguardia.

29. L'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, ultimo periodo, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che un aiuto incompatibile non venga mai versato. La prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano versati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'attuazione di un progetto d'aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità (sentenza CELF I, punti 47 e 48).

30. L'oggetto del compito dei giudici nazionali consiste, di conseguenza, nel pronunciare le misure idonee a porre rimedio all'illegittimità dell'esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disposizione di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione.

31. Una decisione di sospensione del procedimento produrrebbe de facto lo stesso risultato di una decisione di rigetto della domanda di misure di salvaguardia. Infatti, essa porterebbe a non adottare alcuna decisione sulla fondatezza di tale domanda prima della decisione della Commissione. Essa comporterebbe il mantenimento del beneficio di un aiuto durante il periodo di divieto di esecuzione, il che sarebbe incompatibile con l'oggetto stesso dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE e priverebbe tale disposizione del suo effetto utile.

32. Pertanto, il giudice nazionale non può sospendere il procedimento senza privare l'art. 88, n. 3, CE del suo effetto utile, in violazione del principio di effettività dei procedimenti nazionali esperibili.

33. L'annullamento da parte del giudice comunitario di una prima decisione positiva della Commissione non può giustificare una soluzione diversa, mossa dalla considerazione secondo cui, in tal caso, l'aiuto potrebbe in seguito essere nuovamente dichiarato compatibile dalla Commissione.
34. Infatti, lo scopo dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE trae chiaramente ispirazione dalla considerazione in base alla quale, fino all'adozione da parte della Commissione di una nuova decisione, il contenuto positivo di quest'ultima non può essere pregiudicato.
35. L'obbligo di pronunciarsi immediatamente sulla domanda di misure di salvaguardia non impone al giudice adito di adottare effettivamente misure siffatte.
36. L'obbligo di adottare misure di salvaguardia sussiste solo se le condizioni che giustificano tali misure siano soddisfatte, vale a dire se sia certa la qualifica di aiuto di Stato, se l'aiuto stia per essere eseguito o sia stato versato e se non siano accertate circostanze eccezionali che rendono inopportuno un recupero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il giudice nazionale deve rigettare la domanda.
37. All'atto di decidere in merito alla richiesta, il giudice nazionale può ordinare o la restituzione degli aiuti oltre agli interessi, o, ad esempio, come suggerito dalla Commissione al punto 62 della sua comunicazione 2009/C 85/01, relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1), il versamento dei fondi su un conto bloccato, affinché il beneficiario non ne mantenga la disponibilità, fermo restando il versamento d'interessi per il periodo compreso tra l'esecuzione anticipata dell'aiuto ed il suo versamento su tale conto bloccato.
38. Per contro, l'obbligo di «standstill» di cui all'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE non sarebbe rispettato, in tale fase, mediante una semplice condanna al pagamento d'interessi su somme che rimarrebbero nei conti dell'impresa. Infatti, non è assolutamente scontato che un'impresa che abbia percepito illegittimamente un aiuto di Stato avrebbe potuto ottenere, in mancanza, un prestito dello stesso importo presso un istituto finanziario alle condizioni normali del mercato e disporre, così, di detto importo anteriormente alla decisione della Commissione.
39. In definitiva, l'obbligo principale del giudice nazionale è di statuire, positivamente o negativamente.
40. La prima questione pregiudiziale, pertanto, va risolta nel senso che un giudice nazionale, adito ex art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE di una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune successivamente all'annullamento di una precedente decisione positiva.
41. [...] Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'adozione da parte della Commissione di tre decisioni successive che abbiano dichiarato un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, possa, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell'obbligo del beneficiario di restituire l'aiuto, qualora quest'ultimo sia stato eseguito in violazione dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE.
42. Si deve ricordare che la Corte, nella sentenza CELF I, ha riservato la possibilità di tener conto delle circostanze eccezionali nel corso dell'esame della portata dell'obbligo di rimediare all'illegittimità di un aiuto anche ove tale obbligo sia limitato al versamento d'interessi.
43. Al punto 65 di questa sentenza, la Corte ha ammesso la possibilità, per il beneficiario di aiuti versati illegittimamente, d'invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella loro regolarità e di opporsi, conseguentemente, alla loro ripetizione.
44. La Corte ha statuito in tal senso, in considerazione di una situazione di cui alla causa principale nella quale tre decisioni positive della Commissione, di cui due annullate, erano già state adottate.
45. Tuttavia, la Corte ha immediatamente precisato, in sostanza, che un legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto non può derivare da una decisione positiva della Commissione, da un lato, qualora tale decisione sia stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dal giudice comunitario, né, dall'altro, può sorgere fino a quando il termine di ricorso non sia scaduto o, in caso di ricorso, finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva (sentenza CELF I, punti 66-68).

46. La Corte ha precisato, infine, che la risposta alla questione sottoposta è stata fornita in relazione ad una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale (sentenza CELF I, punto 69).
47. L'articolazione di questa motivazione doveva indurre, pertanto, a ritenere che tre decisioni positive seguite da ricorsi di annullamento proposti nei termini, di cui i primi due erano stati accolti ed il terzo era ancora pendente, non costituissero una circostanza eccezionale.
48. Il tenore della seconda questione sottoposta nella presente causa evidenzia che il giudice del rinvio, al contrario, ritiene che una successione di tre decisioni positive possa costituire una circostanza eccezionale.
49. Orbene, alla data della pronuncia della sentenza CELF I, le tre decisioni positive della Commissione erano già state adottate.
50. Prima della seconda ordinanza di rinvio si è prodotta solo una nuova situazione, vale a dire l'annullamento della terza decisione positiva per effetto della citata sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, SIDE/Commissione [15 aprile 2008, SIDE c. Commissione, causa T-348/04, Racc. II-625].
51. Una siffatta situazione non è di per sé idonea a far sorgere un legittimo affidamento e a costituire una circostanza eccezionale. Infatti, la successione poco usuale di tre annullamenti denuncia, a priori, la difficoltà della causa e, lungi dal far sorgere un legittimo affidamento, sembra piuttosto idonea ad accrescere i dubbi del beneficiario sulla compatibilità dell'aiuto controverso.
52. È vero che si può ammettere che una successione di tre ricorsi comportante tre annullamenti caratterizzi una situazione assai rara. Circostanze siffatte rientrano, tuttavia, nel funzionamento normale del sistema giudiziario, il quale offre ai soggetti di diritto che ritengono di subire le conseguenze dell'illegittimità di un aiuto la possibilità di agire per l'annullamento di decisioni successive che essi ritengano essere all'origine di tale situazione.
53. In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l'esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta nemmeno in considerazione del principio di certezza del diritto, poiché la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione e il termine per il ricorso avverso una tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell'aiuto, cosicché il principio di tutela del legittimo affidamento o quello della certezza del diritto non possono essere invocati (v. sentenza 29 aprile 2004, causa C-91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4355, punti 66 e 67).
54. Infine, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l'esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta in base al principio di proporzionalità. Infatti, la soppressione di un aiuto illegale mediante il recupero è la logica conseguenza della constatazione della sua illegalità. Di conseguenza il recupero di tale aiuto, in vista del ripristino della situazione precedente, non può, in linea di principio, essere considerato una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi delle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C-298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4087, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata).
55. La seconda questione pregiudiziale, pertanto, va risolta nel senso che l'adozione da parte della Commissione di tre decisioni successive che dichiarino un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell'obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest'ultimo sia stato eseguito in violazione dell'art. 88 [ora art. 108 TFUE], n. 3, CE ».

6. Altri profili procedurali

21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa AG contro Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, causa C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755

La Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in prosieguo: la «FFH»), società che gestisce l'aeroporto di Frankfurt-Hahn (Germania), sino al gennaio 2009 era detenuta al 65% dalla Fraport AG (società per azioni quotata e, a sua volta, detenuta maggioritariamente dalla Repubblica federale di Germania, dal Land dell'Assia e dalla città di Francoforte sul Meno), al 17,5% dal Land della Renania-Palatinato e al 17,5% dal Land dell'Assia. In data 1 gennaio 2009, la Fraport AG cedeva le sue quote al Land della Renania Palatinato per il prezzo simbolico di un euro, in ragione delle forti perdite annue generate dalla FFH.

Il 26 novembre 2006 Deutsche Lufthansa adiva il Landgericht Bad Kreuznach denunciando una serie di pratiche commerciali che la FFH avrebbe posto in essere in favore di Ryanair - compagnia aerea che rappresenta oltre il 95% del traffico di passeggeri dell'aeroporto di Frankfurt-Hahn - e che, a suo avviso, costituivano aiuti di Stato non notificati concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Deutsche Lufthansa chiedeva, in particolare, che fosse ordinato il recupero di varie somme versate alla Ryanair, nonché la cessazione di qualsiasi aiuto a favore della stessa.

A seguito del rigetto della domanda di Deutsche Lufthansa, quest'ultima proponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht Koblenz, che rigettava l'impugnazione con sentenza del 25 febbraio 2009. Il 10 febbraio 2011 il Bundesgerichtshof (Corte suprema tedesca), adito da Deutsche Lufthansa, ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa dinanzi all'Oberlandesgericht Koblenz affinché valutasse la sussistenza di una violazione dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE.

Il 17 giugno 2008 la Commissione decideva l'avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, par. 2, TFUE riguardo a possibili aiuti di Stato concessi dalla Germania a FFH e a Ryanair. Il 4 gennaio 2012 l'Oberlandesgericht Koblenz inviava alla Commissione una richiesta di parere in base al punto 3.2 della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. La Commissione rispondeva con parere del 29 febbraio 2012, in cui ha affermato, in via preliminare, che l'Oberlandesgericht Koblenz non era tenuto a valutare l'esistenza di aiuti di Stato, potendosi fondare sulla decisione della Commissione del 17 giugno 2008, e, nel merito, che le misure in questione erano al contempo imputabili allo Stato e selettive.

Ritenendo, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione nel suo parere, di dover procedere a valutare se le misure controverse costituiscano aiuti di Stato, l'Oberlandesgericht Koblenz decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali. La Corte ha osservato:

« 25. L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenze dell'11 dicembre 1973, Lorenz, 120/73, Racc. pag. 1471, punto 2, nonché del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication; in prosieguo: la «sentenza CELF I», C-199/06, Racc. pag. I-469, punto 37).

26. La prevenzione in tal modo organizzata mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'attuazione di un progetto d'aiuto viene differita finché, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la sua compatibilità (sentenza CELF I, cit., punto 48).

27. L'istituzione di tale sistema di controllo spetta, da un lato, alla Commissione e, dall'altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti (v., in tal senso, sentenze dell'11 luglio 1996, SFEI e a., C-39/94, Racc. pag. I-3547, punto 41; del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C-261/01 e C-262/01, Racc. pag. I-12249, punto 74, nonché del 5 ottobre 2006,

Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, Racc. pag. I-9957, punti 36 e 37).

28. Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell'Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un'eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, citate sentenze van Calster e a., punto 75, nonché Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 38).

29. L'intervento da parte dei giudici nazionali discende dall'effetto diretto riconosciuto al divieto di esecuzione di progetti di aiuto, sancito dall'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE. A questo proposito, la Corte ha specificato che l'immediata applicabilità del divieto di esecuzione prevista dalla suddetta disposizione si estende a qualsiasi aiuto che sia stato posto in esecuzione senza essere notificato (sentenze Lorenz, cit., punto 8; del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon; in prosieguo: la «sentenza FNCE», C-354/90, Racc. pag. I-5505, punto 11, nonché SFEI e a., cit., punto 39).

30. I giudici nazionali devono assicurare ai singoli che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti di esecuzione sia il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione o di eventuali misure provvisorie (citare sentenze FNCE, punto 12, nonché SFEI e a., punto 40).

31. Compito dei giudici nazionali è, di conseguenza, adottare le misure idonee a porre rimedio all'illegittimità dell'esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione (sentenza dell'11 marzo 2010, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, Racc. pag. I-2099, punto 30).

32. L'avvio da parte della Commissione del procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può dunque dispensare i giudici nazionali dal loro obbligo di salvaguardare i diritti dei singoli di fronte ad un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza SFEI e a., cit., punto 44).

33. Ciò premesso, la portata di tale obbligo può variare a seconda che la Commissione abbia avviato o meno il procedimento di indagine formale nei confronti della misura che è oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale.

34. Nell'ipotesi in cui la Commissione non abbia ancora avviato il procedimento di indagine formale e non si sia dunque ancora pronunciata sulla questione se le misure esaminate possano costituire aiuti di Stato, i giudici nazionali, ove siano investiti di una domanda volta a che siano tratte le conseguenze di un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, possono trovarsi a dover interpretare e applicare la nozione di aiuto al fine di determinare se dette misure avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza SFEI e a., cit., punti 49 e 53 nonché punto 1 del dispositivo). Spetta loro verificare, in particolare, se la misura controversa costituisca un vantaggio e se risulti selettiva, vale a dire se favorisca talune imprese o taluni produttori ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza Transalpine Ölleitung in Österreich, cit., punto 39).

35. Infatti, l'obbligo di notificazione e il divieto di esecuzione previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE vertono sui progetti che possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, prima di trarre le conseguenze da un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, i giudici nazionali devono preventivamente accertare se le misure di cui trattasi costituiscano o meno aiuti di Stato.

36. Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, occorre esaminare quali siano le misure che devono essere adottate dai giudici nazionali.

37. Sebbene le valutazioni operate nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale abbiano carattere preliminare, tale circostanza non implica che esse siano prive di efficacia giuridica.

38. Sul punto occorre sottolineare che, qualora i giudici nazionali potessero ritenere che una misura non costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, di conseguenza, non sospenderne l'esecuzione, quando invece nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha appena constatato che tale misura può presentare elementi di aiuto, l'effetto utile dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE sarebbe vanificato.

39. Infatti, da un lato, se la valutazione preliminare del carattere di aiuto della misura di cui trattasi, operata nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, fosse successivamente confermata nella decisione definitiva della Commissione, i giudici nazionali avrebbero disatteso il loro obbligo, imposto dagli articoli 108, paragrafo 3, TFUE e 3 del regolamento n. 659/1999, di sospendere l'esecuzione di qualsiasi progetto di aiuto fino all'adozione della decisione della Commissione sulla compatibilità di tale progetto con il mercato interno.

40. D'altro lato, quand'anche, nella decisione definitiva, la Commissione dovesse concludere per l'insussistenza di elementi di aiuto, l'obiettivo di prevenzione sotteso al sistema di controllo degli aiuti statali istituito dal Trattato FUE e ricordato ai punti 25 e 26 della presente sentenza richiede che, in seguito al dubbio formulato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale in merito al carattere di aiuto di tale misura e alla sua compatibilità con il mercato interno, la sua esecuzione sia differita finché tale dubbio non venga dissipato con la decisione definitiva della Commissione.

41. Occorre altresì sottolineare che l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall'altro, la Commissione e i giudici dell'Unione, nell'ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato. Nell'ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Pertanto, i giudici nazionali devono segnatamente astenersi dall'adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione, anche ove questa abbia carattere provvisorio.

42. Di conseguenza, qualora la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione, i giudici nazionali sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospendere l'esecuzione della suddetta misura.

43. A tal fine, i giudici nazionali possono decidere di sospendere l'esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate. Essi possono anche decidere di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall'altro, l'effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

44. Qualora nutrano dubbi sulla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE oppure in ordine alla validità o all'interpretazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, i giudici nazionali, da un lato, possono chiedere chiarimenti alla Commissione e, dall'altro, possono o devono, conformemente all'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, quale interpretato dalla Corte, deferire una questione pregiudiziale alla Corte (v., a tal fine, per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali per l'esame di validità in materia di aiuti di Stato, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, Racc. pag. I-289, punti da 72 a 74) ».

13 febbraio 2014, Mediaset S.p.A. c. Ministero dello Sviluppo economico, causa C-69/13, ECLI:EU:C:2014:71

Con decisione 2007/3741 la Commissione ha dichiarato illegittimi i contributi pubblici - previsti con legge finanziaria italiana del 2004 e del 2005 - in favore di ogni utente che acquistava o prendeva in locazione un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri, definendo il regime di aiuti in questione come illegittimo e incompatibile con il mercato interno e imponendo all'Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell'aiuto e dei relativi interessi. A seguito di tale decisione, la Commissione e l'Italia hanno cooperato al fine di identificare i beneficiari e di quantificare con precisione gli importi da recuperare.

Con lettera del 1 aprile 2008, la Commissione approvava il metodo utilizzato dall'Italia, ossia un sondaggio demoscopico diretto a stabilire il numero di utenti supplementari risultante dall'aiuto, il ricavo medio per utente e i profitti supplementari.

Con specifico riguardo alla Mediaset, la Commissione dapprima indicava che l'importo da recuperare presso la Mediaset ammontava a 6 844 361 euro. In seguito, la Commissione, con lettera dell'11 giugno 2008, riduceva detto importo a 4 926 543 euro. La Mediaset versava quindi la somma comprensiva degli interessi di 5 969 442 euro e - al contempo - adiva il Tribunale civile di Roma, invocando l'erronea applicazione dei criteri di quantificazione stabiliti nella decisione della Commissione oltre che l'erroneità dei calcoli effettuati per determinare i profitti supplementari derivanti dall'aiuto. La perizia disposta in sede giudiziale accertava che non era stato in alcun modo dimostrato che l'aiuto aveva effettivamente influenzato le vendite di decoder nel corso del periodo preso in considerazione.

Il giudice del rinvio effettuava quindi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di stabilire se, per garantire l'esecuzione di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ma che non identifica i singoli beneficiari e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale sia vincolato dalle prese di posizione ulteriori dell'istituzione, relative all'importo esatto da recuperare presso un beneficiario determinato.

Con riguardo al riparto delle competenze in relazione al controllo degli aiuti di Stato e alla valutazione delle loro compatibilità con il mercato interno, la Corte ha osservato:

« 19. A questo proposito, occorre ricordare che l'istituzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato spetta, da un lato, alla Commissione, e, dall'altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti (v. sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

20. In base al suddetto sistema, la Commissione dispone dunque di una competenza esclusiva, sotto il controllo dei giudici dell'Unione, nel valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C-261/01 e C-262/01, Racc. pag. I-12249, punto 75; del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, Racc. pag. I-9957, punto 38, nonché Deutsche Lufthansa, [21 novembre 2013, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755], punto 28) ».

Inoltre, con riguardo agli elementi che devono ricorrere nella decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno, la Corte ha chiarito:

« 21. Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, a determinare l'importo esatto dell'aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al suo destinatario di determinare egli stesso, senza difficoltà eccessive, tale importo (v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C-480/98, Racc. pag. I-8717, punto 25; Mediaset/Commissione, [15 giugno 2010, T-177/07, ECLI:EU:T:2010:233], punto 126, e dell'8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C-81/10 P, Racc. pag. I-12899, punto 102).

22. Infatti, quando si trova di fronte ad un regime di aiuti, la Commissione non è di norma in grado

di identificare con precisione l'importo dell'aiuto percepito da ciascuno dei singoli beneficiari, e quindi le circostanze particolari proprie di uno dei beneficiari di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell'aiuto (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, Racc. pag. I-2289, punti da 89 a 91).

23. Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE, le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi nei confronti dei destinatari dalle stesse designati. Di conseguenza, lo Stato membro destinatario di una decisione della Commissione che gli impone di recuperare gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno è tenuto, ai sensi di tale articolo, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, C-209/00, Racc. pag. I-11695, punto 31, e del 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, C-404/00, Racc. pag. I-6695, punto 21). Questa obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato, ivi compresi i giudici (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 1987, Albako Margarinefabrik, 249/85, Racc. pag. 2345, punto 17) ».

La Corte si è poi soffermata sul valore delle ulteriori comunicazioni della Commissione, finalizzate ad agevolare il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno e, al riguardo, ha osservato:

« 24. Mentre la decisione 2007/374, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte Mediaset/Commissione, cit., è dunque obbligatoria nei confronti della Repubblica italiana, che ne è destinataria, e deve pertanto essere considerata vincolante per il giudice nazionale, lo stesso non può dirsi delle lettere che la Commissione ha successivamente indirizzato alla Repubblica italiana nell'ambito dello scambio di comunicazioni finalizzato a garantire l'esecuzione immediata ed effettiva della suddetta decisione.

25. Infatti, a questo proposito, occorre rilevare che tali lettere, e in particolare quelle datate 11 giugno 2008 e 23 ottobre 2009 che identificano Mediaset come beneficiario del regime di aiuti in questione e determinano con precisione l'importo degli aiuti da recuperare presso la stessa, non costituiscono decisioni ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE.

26. È giocoforza anche constatare che tali prese di posizione non compaiono tra gli atti che possono essere adottati sulla base del regolamento n. 659/1999.

27. Del resto, la stessa Commissione ha riconosciuto, nelle sue osservazioni, che le sue prese di posizione non miravano a integrare o modificare il contenuto della decisione 2007/374 e che le stesse erano prive di qualsiasi valore vincolante.

28. Pertanto, le prese di posizione della Commissione nell'ambito dell'esecuzione della decisione 2007/374 non possono essere considerate vincolanti per il giudice nazionale.

29. Ciò detto, va ricordato che l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali, e, dall'altro, la Commissione e i giudici dell'Unione, nell'ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE. Nell'ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE (v. sentenza Deutsche Lufthansa, cit., punto 41).

30. Pertanto, se il giudice nazionale nutre dei dubbi o riscontra delle difficoltà in relazione alla quantificazione dell'importo degli aiuti da recuperare, lo stesso dispone sempre della possibilità di rivolgersi alla Commissione affinché quest'ultima gli fornisca il suo contributo conformemente al principio di leale cooperazione, come emerge in particolare dai punti da 89 a 96 della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag.1).

31. Pertanto, sebbene le prese di posizione della Commissione non possano vincolare il giudice

nazionale, occorre rilevare che, nella misura in cui gli elementi contenuti nelle suddette prese di posizione, nonché nei pareri della Commissione eventualmente richiesti dal giudice nazionale nella situazione descritta al punto precedente, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell'ambito dell'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero, e considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale deve tenerne conto come elemento di valutazione nell'ambito della controversia di cui è investito e motivare la propria decisione alla luce dell'insieme del contenuto del fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione ».

Infine, con riguardo alla determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare, nel caso in cui la Commissione, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari degli aiuti né determinato precisamente gli importi da restituire, la Corte ha osservato:

« 34. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di disposizioni di diritto dell'Unione in materia, il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale, purché queste ultime non si risolvano nel rendere praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto dell'Unione e non violino il principio di equivalenza rispetto ai procedimenti volti a decidere controversie dello stesso tipo, ma esclusivamente nazionali (v. sentenza del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, Racc. pag. I-5163, punto 90). Il contenzioso relativo a tale recupero rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, ordinanza del 24 luglio 2003, Sicilcassa e a., C-297/01, Racc. pag. I-7849, punti 41 e 42).

35. Inoltre, come ricordato ai punti 22, 23 e 29 della presente sentenza, dal momento che la Commissione, nella sua decisione, non ha identificato i singoli beneficiari dell'aiuto in questione e non ha nemmeno determinato con precisione gli importi dell'aiuto da recuperare, spetta al giudice nazionale, qualora sia investito della questione, pronunciarsi sull'importo dell'aiuto il cui recupero è stato disposto dalla Commissione. In caso di difficoltà, come indicato al punto 30 della presente sentenza, il giudice nazionale dispone sempre della possibilità di rivolgersi alla Commissione affinché quest'ultima gli fornisca il suo contributo conformemente al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

36. Ne consegue che, ai fini della quantificazione dell'importo degli aiuti da recuperare, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, nella situazione descritta al punto 31 della presente sentenza, l'insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza, ivi compreso lo scambio di comunicazioni intervenuto tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione all'applicazione del principio di leale cooperazione.

37. Non si può dunque escludere che, tenuto conto dell'insieme di tali elementi, i calcoli effettuati dal giudice nazionale in relazione alla quantificazione degli importi degli aiuti da restituire abbiano come risultato un importo pari a zero ».

3 aprile 2014, Repubblica francese c. Commissione europea, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217

Con decisione del 26 gennaio 2010, la Commissione ha constatato l'esistenza di una garanzia illimitata dello Stato francese a favore de La Poste a causa di talune peculiarità connesse al suo status di ente pubblico. In particolare, la Commissione rilevava che La Poste non era soggetta al diritto comune in materia di amministrazione controllata e liquidazione di imprese in difficoltà e che un creditore de La Poste era sempre sicuro di vedere soddisfatti i propri crediti. La Commissione accertava quindi che la garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Il ricorso di annullamento della decisione della Commissione presentato dalla Francia veniva respinto dal Tribunale; la Francia proponeva quindi un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia,

contestando in particolare che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Commissione potesse legittimamente invertire l'onere della prova con riguardo all'esistenza della garanzia e che la Commissione aveva violato le norme relative al livello della prova necessario a tal fine.

La Corte, con riguardo all'onere della prova sussistente in capo alla Commissione, ha osservato:

« 56. Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che, nel punto 121 di tale sentenza [impugnata], il Tribunale ha espressamente riconosciuto che la Commissione aveva «esaminato positivamente l'esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste», poiché aveva preso in considerazione più elementi concordanti - menzionati in dettaglio nel medesimo punto della citata sentenza - «che costituivano una base sufficiente al fine di accertare che La Poste beneficiava, in forza del suo statuto di EPIC, di una garanzia implicita e illimitata dello Stato», e tra i quali l'esclusione di un procedimento fallimentare o di altro procedimento concorsuale per La Poste rappresentava unicamente il punto di partenza di un esame completo e più esteso del sistema giuridico nazionale interessato.

57. Emerge quindi da tale punto che il Tribunale non ha avallato, in linea di principio, nessuno uso di presunzioni negative e inversione dell'onere della prova da parte della Commissione. [...]

63. Una siffatta valutazione è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa ai principi di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato, secondo la quale la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all'atto dell'adozione della decisione finale sull'esistenza e, se del caso, sull'incompatibilità o sull'illegittimità dell'aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C-290/07 P, Racc. pag. I-7763, punto 90).

64. In quarto e ultimo luogo, occorre constatare che il Tribunale non ha neanche violato le norme relative al livello della prova necessario per dimostrare l'esistenza di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un ente pubblico quale l'EPIC, e per stabilire quindi che la condizione relativa alla presenza di risorse statali fosse soddisfatta nel caso di specie.

65. Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale nei paragrafi 35 e 36 delle sue conclusioni, per dimostrare l'esistenza di una siffatta garanzia, la quale non risulta espressamente da alcun testo legislativo o contrattuale, la Commissione è legittimata a fondarsi sul metodo del complesso d'indizi seri, precisi e concordanti, per verificare se esista, in diritto interno, un concreto obbligo in capo allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite di un EPIC insolvente e quindi, conformemente alla giurisprudenza costante, un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale (v. sentenze del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C-399/10 P e C-401/10 P, punto 106 nonché la giurisprudenza ivi citata).

66. Ne deriva che il Tribunale ha correttamente affermato, nel punto 120 della sentenza impugnata, che, da un lato, «la natura degli elementi di prova che devono essere prodotti dalla Commissione dipende in ampia misura dalla natura della misura di Stato considerata» e, dall'altro, l'esistenza di una garanzia di Stato di natura implicita «può essere dedotta da un complesso di elementi convergenti dotati di una certa affidabilità e coerenza, tratti, tra l'altro, dall'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale pertinenti».

6 novembre 2018, *Scuola Elementare Maria Montessori c Commissione*, cause C-622/16, C-623/16, C-624/16, ECLI:EU:C:2018:873

Per il riassunto dei fatti alla base della controversia, si rinvia al capitolo IV (tutela giurisdizionale) e, segnatamente, alla sezione 1.2 (soggetti legittimati ad impugnare).

Per quanto di precipuo interesse per il presente capitolo, la Corte di giustizia nella presente controversia ha esaminato per la prima volta la questione della ricevibilità dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro una decisione della Commissione che dichiara che il regime in discussione non rappresenta un aiuto di Stato e che non ne ordina il recupero. La Corte, in particolare, ha osservato:

« 31. Per quanto riguarda l'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, la Corte ha ripetutamente dichiarato, nel settore degli aiuti di Stato, che le decisioni della Commissione volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. Tale portata generale risulta dal fatto che simili decisioni si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in maniera generale e astratta (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punto 31; del 17 settembre 2009, *Commissione/Koninklijke FrieslandCampina*, C-519/07 P, EU:C:2009:556, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 giugno 2018, *Lowell Financial Services/Commissione*, C-219/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:508, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

[...]

36. Risulta infatti dalla summenzionata giurisprudenza che il fatto che tale parte riguardi individualmente la cerchia ristretta dei beneficiari del regime di aiuti in questione non osta a che detta parte sia ritenuta di portata generale, purché si applichi a situazioni determinate obiettivamente e produca effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta.

[...]

43. Con riferimento, in particolare, alle norme sugli aiuti di Stato, si deve rilevare che esse hanno per obiettivo di preservare la concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2006, *Air Liquide Industries Belgium*, C-393/04 e C-41/05, EU:C:2006:403, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord e a.*, C-206/06, EU:C:2008:413, punto 60). Pertanto, in tale settore, la circostanza che una decisione della Commissione lasci impregiudicati gli effetti di misure nazionali che, secondo quanto prospettato dal ricorrente in una denuncia presentata a detta istituzione, non erano compatibili con questo obiettivo e lo ponevano in una situazione concorrenziale di svantaggio, permette di concludere che tale decisione incide direttamente sulla sua situazione giuridica, in particolare sul suo diritto, risultante dalle disposizioni del Trattato FUE in

materia di aiuti di Stato, a non subire una concorrenza falsata dalle misure nazionali in questione (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 30).

[...]

46. Sebbene, infatti, non spetti al giudice dell'Unione, in fase di esame della ricevibilità, pronunciarsi in maniera definitiva sui rapporti concorrenziali tra un ricorrente e i beneficiari delle misure nazionali valutate in una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, come la decisione controversa (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 28, e del 20 dicembre 2017, Binca Seafoods/Commissione, C-268/16 P, EU:C:2017:1001, punto 59), l'incidenza diretta nei confronti di un simile ricorrente non può, tuttavia, essere dedotta dalla mera possibilità di un rapporto di concorrenza, come quella prospettata nelle sentenze impugnate.

47. Infatti, dal momento che il requisito relativo all'incidenza diretta richiede che l'atto contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente, il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se quest'ultimo abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la decisione della Commissione può porlo in una situazione di svantaggio concorrenziale e, quindi, produrre effetti sulla sua situazione giuridica.

[...]

63. Per quanto riguarda la seconda e la terza parte della decisione controversa, in cui la Commissione ha ritenuto che l'articolo 149, quarto comma, del TUIR e l'esenzione prevista dal regime dell'IMU non costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si deve osservare che la Corte ha, certamente, dichiarato più volte che, per i beneficiari di un regime di aiuti, le disposizioni nazionali che istituiscono tale regime e gli atti di attuazione di dette disposizioni, come un avviso di accertamento, costituiscono misure di esecuzione che una decisione, la quale dichiara tale regime incompatibile con il mercato interno o lo dichiara compatibile con il mercato a patto che vengano rispettati gli impegni assunti dallo Stato membro interessato, comporta (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punti 35 e 36; del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C-132/12 P, EU:C:2014:100, punti 52 e 53, nonché del 27 febbraio 2014, Stichting Woonlinie e a./Commissione, C-133/12 P, EU:C:2014:105, punti 39 e 40).

64. Tale giurisprudenza si spiega con il fatto che il beneficiario di un regime di aiuti può, se soddisfa le condizioni previste dal diritto interno per poter beneficiare di detto regime, chiedere alle autorità nazionali di riconoscergli l'aiuto così come sarebbe stato concesso in presenza di una decisione incondizionata che dichiarasse detto regime compatibile con il mercato interno, e impugnare l'atto recante rigetto di tale domanda dinanzi ai giudici nazionali lamentando l'invalidità della decisione della Commissione che dichiara il regime in parola incompatibile con il mercato interno, o compatibile con il medesimo a patto che vengano rispettati gli impegni assunti dallo Stato membro interessato, e ciò al fine di indurre detti giudici a interrogare la Corte sulla validità della suddetta decisione in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013,

Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punti 36 e 59, e ordinanza del 15 gennaio 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Telefónica/Commissione, C-587/13 P e C-588/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:18, punti 49 e 65).

65. Tale giurisprudenza non è tuttavia applicabile alla situazione dei concorrenti di beneficiari di una misura nazionale che è stata considerata non costitutiva di un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quali il sig. Ferracci e la Scuola Elementare Maria Montessori. Infatti, la situazione di un concorrente del genere è diversa da quella dei beneficiari di aiuti contemplati da questa stessa giurisprudenza, dal momento che detto concorrente non soddisfa i requisiti stabiliti dalla misura nazionale di cui trattasi per poter beneficiare della medesima ».

24 ottobre 2019, *Autostrada Wielkopolska S.A. c. Commissione europea*, causa T-778/17, ECLI:EU:T:2019:756

In data 10 marzo 1997, a seguito di gara d'appalto, la Repubblica di Polonia ha aggiudicato alla società Autostrada Wielkopolska S.A. (in prosieguo: la «ricorrente») una concessione per la costruzione e la gestione di un tratto autostradale compreso tra le città di Nowy Tomy I (Polonia) e di Konin (Polonia), per un periodo di 40 anni.

Nel 2005, la Repubblica di Polonia adottava una legge con cui, da un lato, introduceva un'esenzione dai pedaggi autostradali a favore dei veicoli commerciali pesanti e, dall'altro lato, concedeva ai gestori una compensazione il cui importo veniva negoziato caso per caso con i diversi gestori. Nel 2012, la Repubblica di Polonia notificava alla Commissione europea un provvedimento con cui concedeva una siffatta compensazione alla ricorrente.

Il 25 agosto 2017 la Commissione adottava la decisione (UE) 2018/556, del 25 agosto 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA (GU 2018, L 92, pag. 19, in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Autostrada Wielkopolska S.A. ha adito il Tribunale dell'Unione europea con ricorso per annullamento avverso la predetta decisione, sostenendo, tra l'altro, che la Commissione avesse violato il suo diritto ad un procedimento equo ed i principi di buona amministrazione e di tutela del suo legittimo affidamento. Sul punto, il Tribunale ha osservato:

« 51. Secondo consolidata giurisprudenza, il rispetto del diritto di difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea e dev'essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica (v. sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione, T-103/14, EU:T:2016:152, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

52. Tuttavia, il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come

«interessate» in tale procedimento. Esse non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro (v. sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione, T-103/14, EU:T:2016:152, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Tale conclusione si impone anche se lo Stato membro interessato e le imprese beneficiarie degli aiuti possono avere interessi divergenti nell'ambito di un siffatto procedimento (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione, T-103/14, EU:T:2016:152, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

53. In tal senso, detta giurisprudenza attribuisce agli interessati essenzialmente il ruolo di fonti d'informazione per la Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione, T-103/14, EU:T:2016:152, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

54. Al riguardo, va ricordato che, a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), quando la Commissione decide di avviare la procedura di indagine formale in merito ad un progetto di aiuti, deve mettere gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni. Questa regola costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell'articolo 263 TFUE (sentenza dell'11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 55). Per quanto riguarda tale obbligo, la Corte ha affermato che la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale rappresentava un mezzo adeguato allo scopo d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento, pur precisando che ciò mira soltanto a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la Commissione nel suo successivo comportamento (v. sentenza del 16 marzo 2016, Frucona Košice/Commissione, T-103/14, EU:T:2016:152, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

55. Peraltro, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, la decisione di avvio ricapitola gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, contiene una valutazione preliminare della Commissione, ed espone le ragioni che inducono a dubitare della compatibilità della misura con il mercato interno. Poiché il procedimento d'indagine formale mira a consentire alla Commissione di approfondire e chiarire le questioni sollevate nella decisione di avviare tale procedimento, segnatamente raccogliendo le osservazioni dello Stato membro di cui trattasi e delle altre parti interessate, può succedere che, nel corso di tale procedimento, la Commissione si trovi in possesso di elementi nuovi o che la sua analisi si evolva. A tal riguardo, occorre rammentare che la decisione finale della Commissione può presentare talune divergenze rispetto alla sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, senza che esse inficino tuttavia tale decisione finale (sentenza del 2 luglio 2015, Francia e Orange/Commissione, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, EU:T:2015:450, punto 134).

56. Tuttavia, è necessario che la Commissione, senza essere tenuta a presentare un'analisi finale dell'aiuto in questione, definisca in misura sufficiente la disciplina per il suo esame nella decisione di

avvio del procedimento, in modo da non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni [sentenza del 31 maggio 2006, *Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione*, T-354/99, EU:T:2006:137, punto 85]. La Corte ha statuito, in particolare, che, quando il regime giuridico in vigore del quale uno Stato membro ha proceduto alla notifica di un aiuto progettato viene modificato prima che la Commissione prenda la sua decisione, quest'ultima, per pronunciarsi, come d'obbligo, sulla base delle nuove norme, deve chiedere agli interessati di prendere posizione sulla compatibilità di tale aiuto con queste ultime (v. sentenza dell'11 dicembre 2008, *Commissione/Freistaat Sachsen*, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Essa ha altresì statuito che soltanto nell'ipotesi in cui la Commissione si accorgesse, dopo l'adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che quest'ultima si fonda su circostanze incomplete oppure su una qualificazione giuridica erronea delle medesime circostanze, essa dovrebbe avere la possibilità o l'obbligo di rivedere la sua posizione, adottando una decisione di rettifica o una nuova decisione di avvio, per consentire allo Stato membro in questione e alle altre parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, *UPF/Commissione*, T-747/17, EU:T:2019:271, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, solo ove la Commissione modifichi il proprio ragionamento, a seguito della decisione di avviare un'indagine, su fatti o su una qualificazione giuridica di tali fatti che risultano determinanti per la sua valutazione dell'esistenza di un aiuto o della sua compatibilità con il mercato interno, essa è tenuta a rettificare la decisione di avvio o ad estenderla, al fine di consentire alle parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2019, *UPF/Commissione*, T-747/17, EU:T:2019:271, punto 77).

57. È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il primo motivo di ricorso.

58. Va sottolineato in via preliminare che, come giustamente sostiene la ricorrente, la presente causa differisce dalla maggior parte dei casi relativi ad aiuti concessi dagli Stati, in quanto la Repubblica di Polonia, che non solo aveva interessi divergenti, ma anche opposti a quelli della ricorrente, ha sostenuto nel corso del procedimento amministrativo che la misura notificata, nei limiti in cui aveva consentito alla ricorrente di ricevere una compensazione eccessiva, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. In tale contesto, era particolarmente importante che la Commissione offrisse alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni significative al fine di garantire che le informazioni che potessero dimostrare che la misura notificata non costituiva un aiuto di Stato o non era incompatibile con il mercato interno potessero essere portate all'attenzione della Commissione. Tale obbligo procedurale è a maggior ragione più indicato dal momento che la ricorrente aveva diritto a una compensazione a causa dell'esenzione dai pedaggi del tratto interessato dell'autostrada A 2 e dal momento che dinanzi ai tribunali nazionali era pendente una controversia tra la ricorrente stessa e la Repubblica di Polonia circa la portata di tale compensazione. In una tale situazione, la Commissione avrebbe dovuto esercitare una particolare vigilanza sul rispetto del diritto della ricorrente ad essere coinvolta nel procedimento amministrativo.

59. Tuttavia, sebbene la Commissione abbia pubblicato la decisione di avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale e invitato la ricorrente a presentare osservazioni in tale occasione, essa non le ha successivamente dato la possibilità di presentare osservazioni nei circa tre anni precedenti la decisione impugnata. D'altro canto, dai punti da 8 a 13 di tale decisione risulta che, dopo aver ricevuto le

osservazioni della ricorrente il 7 ottobre 2014, la Commissione ha avuto più volte uno scambio di opinioni con la Repubblica di Polonia senza che la ricorrente fosse coinvolta nel procedimento. In particolare, la Commissione ha trasmesso le osservazioni della ricorrente alla Repubblica di Polonia il 26 novembre 2014 e ha ricevuto le osservazioni di quest'ultima il 23 febbraio 2015. Essa ha quindi chiesto informazioni supplementari alla Repubblica di Polonia con lettere del 26 giugno 2015 e del 20 aprile 2016, alle quali quest'ultima ha risposto con lettere del 10 e 17 luglio 2015 e del 18 maggio 2016. Infine, il 7 dicembre 2016, i servizi della Commissione e le autorità polacche hanno partecipato a una teleconferenza, in seguito alla quale la Commissione ha nuovamente chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica di Polonia, informazioni che quest'ultima ha fornito il 23 maggio 2017.

60. Nelle circostanze particolari di cui al precedente punto 58, data la durata e l'intensità degli scambi con la Repubblica di Polonia dopo la decisione di avvio del procedimento, la Commissione avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di presentare nuovamente le sue osservazioni. Non avendo coinvolto in misura sufficiente la ricorrente nel procedimento amministrativo dopo aver ricevuto le sue osservazioni del 7 ottobre 2014, la Commissione non ha esercitato la particolare vigilanza cui era tenuta nel caso di specie.

61. Tuttavia, il fatto che la Commissione non abbia coinvolto la ricorrente negli scambi con la Repubblica di Polonia avvenuti dopo la decisione di avvio del procedimento, per quanto deplorabile possa essere, non è tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata, in quanto, nelle circostanze del caso di specie, in assenza di tale omissione, l'analisi giuridica adottata dalla Commissione in quest'ultima decisione non avrebbe potuto essere diversa.

62. In primo luogo, va osservato che, il 20 settembre 2014, la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura notificata, cosa che la ricorrente ha fatto il 7 ottobre 2014.

63. A tale riguardo, va osservato che la decisione di avvio del procedimento menziona, in modo sufficientemente preciso, gli elementi di fatto e di diritto pertinenti nel caso di specie, include una valutazione preliminare ed espone le ragioni che inducono la Commissione a dubitare del metodo di calcolo della compensazione concessa alla ricorrente, del livello di tale compensazione e della compatibilità della misura notificata con il mercato interno. In particolare, la decisione di avvio del procedimento indica, nei punti da 76 a 78, innanzi tutto, che i dubbi della Commissione riguardavano in particolare il TRI del modello di riscossione effettiva dei pedaggi, poi, che, secondo la Repubblica di Polonia, la ricorrente aveva utilizzato uno studio sul traffico e sulle previsioni delle entrate per il 1999 piuttosto che uno studio più recente del 2004 e, da ultimo, che se il TRI del modello di riscossione effettiva dei pedaggi fosse stato superiore al TRI del progetto prima dell'introduzione del sistema di pedaggio virtuale, ciò avrebbe comportato una sovracompensazione.

64. In secondo luogo, dagli atti del fascicolo risulta che la Commissione non si è basata, nella decisione impugnata, su fatti o su una qualificazione giuridica di tali fatti, che sono decisivi per la sua analisi giuridica ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 56 supra, che non siano stati

menzionati nella decisione di avvio del procedimento o che siano stati comunicati dalla Repubblica di Polonia dopo la decisione di avvio del procedimento.

65. In terzo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui le prove presentate nell'arbitrato avrebbero dovuto essere esaminate dalla Commissione durante la fase amministrativa del procedimento deve essere respinto, poiché la ricorrente non specifica la natura degli elementi in questione e, inoltre, la Commissione è stata debitamente informata dell'esistenza e del contenuto del lodo del tribunale arbitrale, come indicato nel punto 46 della decisione impugnata e nelle osservazioni della ricorrente del 7 ottobre 2014.

[...]

69. Da quanto precede consegue che la Commissione ha sufficientemente definito il quadro per il suo esame nella decisione di avvio del procedimento e, così facendo, ha posto la ricorrente in condizione di fornirle tutte le informazioni pertinenti sui fatti e sulla qualificazione giuridica di tali fatti, che sono determinanti nella decisione impugnata. Ne consegue inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è dimostrato che, se la Commissione avesse consentito alla ricorrente di presentare ulteriori osservazioni a causa degli scambi con la Repubblica di Polonia avvenuti dopo la decisione di avvio del procedimento, ciò avrebbe potuto incidere sull'analisi giuridica contenuta nella decisione impugnata, cosicché una tale omissione non è tale da comportare l'annullamento di quest'ultima decisione.

70. Pertanto, il primo motivo deve essere respinto ».